



PRRB 2022-2027

**PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI
RIFIUTI E PER LA BONIFICA DELLE
AREE INQUINATE 2022-2027**

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati della Regione Emilia – Romagna

Elaborazione: **Regione Emilia-Romagna**

Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali

ARPAE

Direzione Tecnica - Servizio Osservatorio Energia, Rifiuti e siti contaminati

Si ringraziano per i contributi forniti:

Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici

Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale

Regione Emilia-Romagna – Servizio Innovazione Digitale dei dati e della Tecnologia

Regione Emilia-Romagna – Servizio ICT, Tecnologie e Strutture Sanitarie

Regione Emilia-Romagna – Servizio Pianificazione Territoriale Urbanistica Trasporti Paesaggio

Regione Emilia-Romagna – Servizio Giuridico del Territorio Disciplina Edilizia Sicurezza e Legalità

Regione Emilia-Romagna – Servizio Qualificazione delle Imprese

Regione Emilia-Romagna – Servizio Organizzazioni di Mercato e Sinergie di Filiera

Regione Emilia-Romagna – Servizio Innovazione, Qualità, Promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare

Regione Emilia-Romagna – Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e Terzo Settore

ARPAE - Unità Cartografia e GIS

Educazione alla Sostenibilità

ATERSIR – Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti

ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani

Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e Consorzi di Filiera

ISPRA – Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

ART-ER – Attrattività Ricerca Territorio dell'Emilia-Romagna



INDICE

| | |
|--|-----|
| 1. Pistilli Adriano | 3 |
| 2. Davolio Roberto | 4 |
| 3. Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia-Orientale | 5 |
| 4. Comune di Cattolica | 6 |
| 5. Ferraresi Vittorio | 9 |
| 6. Valmori Carlo..... | 11 |
| 7. Comune di Finale Emilia | 13 |
| 8. Osservatorio civico "Ora tocca a noi" | 22 |
| 9. Confindustria Emilia-Romagna..... | 25 |
| 10. Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità - Reparto per la Biodiversità di Punta Marina | 38 |
| 11. lista Sinistra Civica e Coraggiosa per Finale Emilia..... | 40 |
| 12. Veronesi Mattia..... | 45 |
| 13. Unione Terre di Mezzo | 48 |
| 14. Comitato SOS Ambiente - Piacenza | 53 |
| 15. Provincia di Piacenza..... | 58 |
| 16. Provincia di Ravenna | 60 |
| 17. SAPABA..... | 61 |
| 18. CONFCOOPERATIVE EMILIA ROMAGNA per conto di Alleanza delle Cooperative Italiane - Emilia Romagna | 63 |
| 19. Comune di Fiorano Modenese..... | 69 |
| 20. Alleanza delle Cooperative Italiane - Emilia Romagna | 73 |
| 21. Legambiente Emilia-Romagna | 79 |
| 22. Comune di Rimini | 94 |
| 23. CONF SERVIZI | 98 |
| 24. Comune di Piacenza | 103 |
| 25. Comune di Bologna | 115 |
| 26. BETONCAVE..... | 124 |
| 27. Consorzio Cave Bologna..... | 127 |
| 28. San Vitale s.r.l..... | 131 |
| 29. IREN Ambiente | 133 |
| 30. Comune di Monte San Pietro..... | 141 |
| 31. Ruggi s.r.l..... | 143 |
| 32. AIMAG | 144 |

| | |
|---|-----|
| 33. Ecofelsinea | 146 |
| 34. Ecocave s.r.l..... | 150 |
| 35. Allumsil..... | 153 |
| 36. Fercav | 154 |
| 37. CaveNord..... | 155 |
| 38. Frantoio Fondovalle | 159 |
| 39. Poma s.r.l..... | 163 |
| 40. Comune di Savignano sul Panaro..... | 166 |
| 41. Granulati Donnini..... | 180 |
| 42. Comune di Forlì..... | 185 |
| 43. Comune di San Leo..... | 192 |
| 44. AUSL Parma..... | 193 |
| 45. ANPAR | 194 |
| 46. Comune di Parma..... | 196 |
| 47. Città Metropolitana..... | 201 |
| 48. Rete Emergenza Climatica ambientale Emilia-Romagna..... | 205 |
| 49. Comuni Rifiuti Zero Emilia-Romagna | 234 |
| 50. Rete Rifiuti Zero | 256 |
| 51. Comune di Castello d'Argile | 285 |

1. PISTILLI ADRIANO

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 1 |
| Proponente | PISTILLI ADRIANO |
| Tipologia proponente | Persona fisica |
| PG Regione | PG 0000095.2022 del 03/01/2022 |
| Data di presentazione | 31/12/2021 |

Riferimento osservazione n.: (1) - 1/1**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale**Sintesi osservazione:**

Si evidenzia l'opportunità di prendere in esame ed utilizzare fitotecnologie nell'ambito degli interventi di bonifica.

Parere istruttorio

L'osservazione è coerente con il Piano in quanto le fitotecnologie di bonifica, come tutte le tecnologie innovative, sono già trattate nell'ambito degli obiettivi e relative azioni inerenti le BAT e gli aspetti di sostenibilità degli interventi di bonifica, sui quali verranno prodotte specifiche linee di indirizzo.

Testo modificato

Valutazione finale: Accolta

2. DAVOLIO ROBERTO

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 2 |
| Proponente | DAVOLIO ROBERTO |
| Tipologia proponente | Persona fisica |
| PG Regione | PG.0052076.2022 del 21/01/2022 |
| Data di presentazione | 20/01/2022 |

Riferimento osservazione n.: (2) - 1/1**Osservazione avente contenuto:** Aspetti di carattere generale**Sintesi osservazione:**

Si osserva l'incremento del fenomeno dell'abbandono di rifiuti urbani lungo le strade. Si suggerisce di prendere in esame misure quali l'implementazione di specifica cartellonistica stradale, servizi di smaltimento rifiuti per autotrasportatori, sistemi di sorveglianza di perdita del carico.

Parere istruttorio

Relativamente alla specifica richiesta del proponente di porre attenzione al tema degli abbandoni dei rifiuti, essa è da ritenersi parzialmente accolta in quanto il PRRB, coerentemente a quanto disposto dalla legislazione comunitaria e nazionale, già prevede al paragrafo 15.8 le misure adottate dalla Regione per il contrasto e la prevenzione della dispersione dei rifiuti e per la rimozione dei suddetti, tra le quali si segnala il protocollo di intesa sulla legalità ambientale. I restanti aspetti sollevati dal Proponente non attengono ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06, devono quindi ritenersi non pertinenti.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

3. ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA-ORIENTALE

| | |
|-----------------------|--|
| Osservazione n. | 3 |
| Proponente | ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA-ORIENTALE |
| Tipologia proponente | Ente Parco |
| PG Regione | PG.0078170.2022 del 28/01/2022 |
| Data di presentazione | 28/01/2022 |

Riferimento osservazione n.: (3) - 1/1**Osservazione avente contenuto:** Studio di incidenza**Sintesi osservazione:**

L'Ente, nell'ambito del proprio parere da rendere al fine dell'espressione della VINCA - nell'ambito della VAS - da parte del competente Servizio Regionale, indica una prescrizione tesa ad impedire effetti negativi sui Siti Natura 2000.

Parere istruttorio

In quanto parere espresso ai sensi dell'art. 8 della L.R. 19/2021 da parte dell'Ente di gestione Parchi e Biodiversità Emilia-Orientale ai fini della Valutazione di incidenza ambientale (VINCA), in capo al Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, si rileva che l'inserimento di una prescrizione nella VINCA non è competenza dell'Autorità Procedente.

La VINCA come previsto dall'art. 10, c. 3 del D.lgs.152/06 sarà integrata nel Parere motivato di VAS che sarà rilasciato dall'Autorità Competente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

4. COMUNE DI CATTOLICA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 4 |
| Proponente | COMUNE DI CATTOLICA |
| Tipologia proponente | Comune |
| PG Regione | PG.0084326.2022 del 31/01/2022 |
| Data di presentazione | 31/01/2022 |

Riferimento osservazione n.: (4) - 1/4

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Non vengono definite modalità strategiche per il recupero di materiale vegetale (sfalci e potature) in quanto attualmente non sono codificati se non all'interno dei centri di raccolta, con difficoltà di gestione degli abbandono ed errati conferimenti nelle altre matrici differenziate

Parere istruttorio

Il PRRB, in coerenza con quanto indicato dalla normativa vigente, analizza la valorizzazione del recupero di materia e definisce le azioni specifiche di piano al cap. 7. Il verde è analizzato congiuntamente all'umido e per la frazione organica sono previste azioni specifiche.

Per quanto riguarda poi la prevenzione della produzione anche del verde, il Piano al cap. 15 già prevede relativamente ai sottoprodotti la possibile attivazione di tavoli di confronto specifici con i settori produttivi interessati.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (4) - 2/4

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

L'introduzione della TCP (tariffa puntuale) ha consentito la riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato e più in generale la riduzione complessiva della produzione rifiuti, con l'applicazione del principio chi inquina paga, non vi è uno speculare principio di premialità per le utenze virtuose. Incentivazione di conferimento presso i centri di raccolta, sono regolamentati dai soli regolamenti comunali, creando pertanto un territorio a macchia di leopardo che incentiva tali recuperi diretti.

Mentre per le utenze virtuose (meno conferimenti di quelli indicati) non sono previste nessun tipo di incentivazione.

Parere istruttorio

Per quanto riguarda il ricorso ai centri di raccolta, tale sistema di raccolta differenziata viene inserito nel PRRB tra le azioni finalizzate all'incremento delle rese di intercettazione e al recupero di alcune frazioni merceologiche di rifiuti urbani. Le eventuali premialità da riconoscere ai cittadini che conferiscono ai centri di raccolta e gli aspetti connessi alla corretta taratura dei c.d. svuotamenti minimi sono specificamente previsti dalle Amministrazioni comunali nell'ambito dei propri Regolamenti TARI o di Tariffa Puntuale. Sottolineato quindi che tali meccanismi di incentivazione non sono attinenti al ruolo pianificatorio della Regione, si segnala che, in materia di regolamento di Tariffa Puntuale Corrispettiva è previsto, come specificamente indicato al Capitolo 9, un nuovo modello di tariffazione puntuale che sarà declinato in un regolamento-tipo unico di riferimento nell'ambito del quale verranno affrontati con ANCI e ATERSIR anche gli aspetti delle scontistiche e degli svuotamenti minimi. L'osservazione per quanto esposto è valutata non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (4) - 3/4**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale**Sintesi osservazione:**

Mancanza di una regolamentazione almeno per bacino o regionale per la gestione rifiuti

Parere istruttorio

In merito all'adozione di una regolamentazione uniforme per la gestione dei rifiuti, si fa presente che tale aspetto è di esclusiva competenza dei singoli Comuni (anche in forma associata attraverso ATERSIR), pertanto su di essa non possono essere previsti interventi specifici da parte della Regione. La richiesta risulta quindi non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (4) - 4/4**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale

Sintesi osservazione:

Mancanza di una regolamentazione almeno per bacino o regionale per la determinazione della tariffazione puntuale

Parere istruttorio

Relativamente all'adozione di una regolamentazione uniforme per l'adozione della tariffazione puntuale, si fa presente che, come riportato al Capitolo 9 della Relazione Generale di Piano (Paragrafo 9.3 – Proposta di un modello regionale di Tariffa Puntuale), la Regione, come noto, sta sviluppando insieme ad ANCI e ad ATERSIR un nuovo modello di tariffa puntuale il più possibile equo e corrispettivo. Appena terminate le fasi di simulazione della nuova metodologia, verrà approvato un nuovo regolamento-tipo che costituirà, su base volontaria, il modello di riferimento regionale per l'applicazione della tariffa puntuale. Si integrerà quindi tale specificazione all'interno del Capitolo 9: l'osservazione è parzialmente accolta.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

5. FERRARESI VITTORIO

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 5 |
| Proponente | FERRARESI VITTORIO |
| Tipologia proponent | Persona fisica |
| PG Regione | PG.0097403.2022 del 03/02/2022 |
| Data di presentazione | 03/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (5) - 1/2

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Si osserva che i provvedimenti di VIA e AIA rilasciati in riferimento alla discarica di Finale Emilia debbano essere considerati viziati in quanto il sito non sarebbe nella effettiva disponibilità della società Feronia s.r.l. (titolare dell'autorizzazione).

Si evidenzia inoltre la situazione di grave contaminazione delle falde acquifere, a causa della presenza di sostanze inquinanti (ferro, manganese e solfati) in misura superiore ai livelli soglia di C.S.C.

Si chiede pertanto che l'amministrazione procedente voglia espungere integralmente la discarica di Finale Emilia dal piano di gestione dei rifiuti, inserendo la stessa tra i siti potenzialmente contaminati da sottoporre a procedura di bonifica (considerato che lo stesso non figura tra le aree incluse nell'elenco relativo alla Provincia di Modena di cui allegato 1 alla parte sesta della Relazione Generale approvata con il provvedimento di dicembre 2021).

Parere istruttorio

Con riferimento alla richiesta di "espungere integralmente la discarica di Finale Emilia dal piano di gestione dei rifiuti" si precisa che le opportune valutazioni circa la legittimità dell'atto autorizzativo sono attualmente in corso presso il Consiglio di Stato, pertanto l'atto di autorizzazione è vigente e dispiega effetti. Si precisa altresì che non rientra tra le competenze e le prerogative del Piano di Gestione dei Rifiuti la possibilità di esprimersi circa l'efficacia del provvedimento autorizzativo in essere.

Si precisa inoltre che il sito non è contemplato nel Piano Regionale delle Bonifiche in quanto, alla data di riferimento del quadro conoscitivo, non risultava soggetto a procedimento amministrativo di bonifica siti contaminati ex Titolo V, Parte Quarta, D.Lgs. 152/06, requisito necessario per rientrare nell'ambito del PRRB e di competenza amministrativa a carico di ARPAE.

Successivamente alla data di cui sopra, risulta avviato un procedimento di bonifica delle suddette aree e pertanto, si dovrà tener conto delle eventuali ripercussioni derivanti dallo svolgimento di tale procedura.

In relazione a quanto precede, verrà aggiunta conclusivamente nel quinto periodo del paragrafo 8.2.1 della Relazione Generale, la seguente specifica: "In tale contesto verrà tenuta presente anche la situazione determinata a seguito dell'avvio del procedimento di bonifica".

Testo modificato

Viene aggiunto alla fine del quinto periodo del paragrafo 8.2.1 della Relazione Generale, la seguente specifica: "In tale contesto verrà tenuta presente anche la situazione determinata a seguito dell'avvio del procedimento di bonifica".

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (5) - 2/2

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Viene evidenziata l'assenza del sito "Ex Orbit" di Vigarano Mainarda (FE) dal quadro conoscitivo del Piano Bonifiche.

Parere istruttorio

Il sito in questione non è contemplato nel Piano Bonifiche in quanto, alla data di aggiornamento del quadro conoscitivo, non risultava soggetto a procedimento amministrativo di bonifica siti contaminati ex Titolo V, Parte Quarta, D.Lgs. 152/06, requisito basilare per rientrare nel quadro conoscitivo di riferimento del PRRB. Nello specifico, sul sito non risulta attivo un iter di sito contaminato, procedura amministrativamente di competenza di ARPAE, vigendo ancora problematiche relative alla rimozione di rifiuti, che, a norma di legge ex art. 239 D.Lgs. 152/06, è previsto vengano risolte prima di attivare un procedimento di bonifica, fatte le dovute verifiche ambientali post rimozione.

Testo modificato

Valutazione finale: Respinta

6. VALMORI CARLO

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 6 |
| Proponente | VALMORI CARLO |
| Tipologia proponent | Persona fisica |
| PG Regione | PG.0112798.2022 del 08/02/2022 |
| Data di presentazione | 05/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (6) - 1/1

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Si evidenzia che la discarica di Finale Emilia è oggetto di provvedimenti giudiziari e nell'ambito dei monitoraggi sono emersi superamenti delle concentrazioni di alcuni parametri nelle acque sotterranee.

Si ritiene pertanto che la discarica di Feronia srl di Finale E. (Mo) debba essere stralciata, tolta, dal Piano Regionale Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinare e comunque l'autorizzazione rilasciata revocata (D. Lgs. 36/2003, art. 12, comma C). Si ritiene inoltre che tutta l'area di discarica interessata dalla contaminazione delle acque di falda sia da inserire, come previsto dall' Art. 251 del D. Lgs. 152/06, all'interno del 'Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare':

- a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica.

Parere istruttorio

Con riferimento alla richiesta di stralciare la discarica di Finale Emilia dal piano di gestione dei rifiuti si precisa che le opportune valutazioni circa la legittimità dell'atto autorizzativo sono attualmente in corso presso il Consiglio di Stato, pertanto l'atto di autorizzazione è vigente e dispiega effetti. Si precisa altresì che non rientra tra le competenze e le prerogative del Piano di Gestione dei Rifiuti la possibilità di esprimersi circa l'efficacia del provvedimento autorizzativo in essere.

Si precisa inoltre che il sito non è contemplato nel Piano Regionale delle Bonifiche in quanto, alla data di riferimento del quadro conoscitivo, non risultava soggetto a procedimento amministrativo di bonifica siti contaminati ex Titolo V, Parte Quarta, D.Lgs. 152/06, requisito necessario per rientrare nell'ambito del PRRB e di competenza amministrativa a carico di ARPAE.

Successivamente alla data di cui sopra, risulta avviato un procedimento di bonifica delle suddette aree e pertanto, si dovrà tener conto delle eventuali ripercussioni derivanti dallo svolgimento di tale procedura.

In relazione a quanto precede, verrà aggiunta conclusivamente nel quinto periodo del paragrafo 8.2.1 della Relazione Generale, la seguente specifica: "In tale contesto verrà tenuta presente anche la situazione determinata a seguito dell'avvio del procedimento di bonifica".

Testo modificato

Viene aggiunto alla fine del quinto periodo del paragrafo 8.2.1 della Relazione Generale, la seguente specifica: "In tale contesto verrà tenuta presente anche la situazione determinata a seguito dell'avvio del procedimento di bonifica"

Valutazione finale: accolta parzialmente

7. COMUNE DI FINALE EMILIA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 7 |
| Proponente | COMUNE DI FINALE EMILIA |
| Tipologia proponente | Comune |
| PG Regione | PG.0113516.2022 del 08/02/2022 |
| Data di presentazione | 08/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (7) - 1/16**Osservazione avente contenuto:** Rapporto ambientale**Sintesi osservazione:**

L'osservazione si sviluppa attraverso le n. 16 schede presentate e si concretizza nella richiesta di stralciare definitivamente la discarica di Finale Emilia dal PRRB 2022-2027, indicata nel Rapporto Ambientale in Tabella 12-23, in quanto sussistono impedimenti sia amministrativi sia ambientali alla realizzazione dell'ampliamento della discarica. In particolare l'osservazione riguarda l'incompetenza per violazione dell'art. 14-quater l. n. 241/1990 (nel testo vigente ante D.Lgs. n. 126/2016 del provvedimento autorizzatorio dell'ampliamento della discarica. Il Comune di Finale Emilia, contesta la competenza che ha determinato l'autorizzazione dell'ampliamento della discarica di Finale Emilia, in relazione al dissenso manifestato dal Comune in sede di conferenza dei servizi circa i profili di sicurezza idraulica dell'intervento.

Parere istruttorio

Si precisa che non rientra tra le competenze e le prerogative del Piano di Gestione dei Rifiuti la possibilità di esprimersi circa l'efficacia del provvedimento autorizzativo in essere e sul procedimento penale in corso per la discarica di Finale Emilia.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (7) - 2/16**Osservazione avente contenuto:** Rapporto ambientale**Sintesi osservazione:**

L'osservazione si sviluppa attraverso le n. 16 schede presentate e si concretizza nella richiesta di stralciare definitivamente la discarica di Finale Emilia dal PRRB 2022-2027, indicata nel Rapporto Ambientale in Tabella 12-23, in quanto sussistono impedimenti sia amministrativi sia ambientali alla

realizzazione dell'ampliamento della discarica. In particolare l'osservazione riguarda l'incompetenza, illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale degli artt. 15 e 16 L.R. 13/2015 per violazione dell'art. 117 lettera s) cost. e del D.L. n. 496/1993, conv. in L. n. 617/1994 (norma interposta). Il Comune di Finale Emilia contesta la legittimità delle decisioni assunte da ARPAE nel procedimento autorizzativo.

Parere istruttorio

Si precisa che non rientra tra le competenze e le prerogative del Piano di Gestione dei Rifiuti la possibilità di esprimersi circa l'efficacia del provvedimento autorizzativo in essere e sul procedimento penale in corso per la discarica di Finale Emilia.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (7) - 3/16**Osservazione avente contenuto:** Rapporto ambientale**Sintesi osservazione:**

L'osservazione si sviluppa attraverso le n. 16 schede presentate e si concretizza nella richiesta di stralciare definitivamente la discarica di Finale Emilia dal PRRB 2022-2027, indicata nel Rapporto Ambientale in Tabella 12-23, in quanto sussistono impedimenti sia amministrativi sia ambientali alla realizzazione dell'ampliamento della discarica. In particolare l'osservazione riguarda l'eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto, vizio di motivazione ed istruttoria. Il Comune di Finale Emilia contesta il presupposto di "ottimizzazione ed ampliamento" di una discarica esistente ed in funzione, ritenendo che si tratti – invece – di una "nuova" discarica.

Parere istruttorio

Si precisa che non rientra tra le competenze e le prerogative del Piano di Gestione dei Rifiuti la possibilità di esprimersi circa l'efficacia del provvedimento autorizzativo in essere e sul procedimento penale in corso per la discarica di Finale Emilia.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (7) - 4/16**Osservazione avente contenuto:** Rapporto ambientale

Sintesi osservazione:

L'osservazione si sviluppa attraverso le n. 16 schede presentate e si concretizza nella richiesta di stralciare definitivamente la discarica di Finale Emilia dal PRRB 2022-2027, indicata nel Rapporto Ambientale in Tabella 12-23, in quanto sussistono impedimenti sia amministrativi sia ambientali alla realizzazione dell'ampliamento della discarica. Il Comune di Finale Emilia ritiene che si sia manifestata una violazione dell'articolo 15-bis Legge Regionale n.9/1999 nel procedimento istruttorio relativo all'ampliamento della discarica.

Parere istruttorio

Si precisa che non rientra tra le competenze e le prerogative del Piano di Gestione dei Rifiuti la possibilità di esprimersi circa l'efficacia del provvedimento autorizzativo in essere e sul procedimento penale in corso per la discarica di Finale Emilia.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (7) - 5/16**Osservazione avente contenuto:** Rapporto ambientale**Sintesi osservazione:**

L'osservazione si sviluppa attraverso le n. 16 schede presentate e si concretizza nella richiesta di stralciare definitivamente la discarica di Finale Emilia dal PRRB 2022-2027, indicata nel Rapporto Ambientale in Tabella 12-23, in quanto sussistono impedimenti sia amministrativi sia ambientali alla realizzazione dell'ampliamento della discarica. Il Comune di Finale Emilia ritiene che si sia manifestata una violazione dell'articolo 17 comma 2° Legge Regionale n.9/1999 nel procedimento istruttorio relativo all'ampliamento della discarica.

Parere istruttorio

Si precisa che non rientra tra le competenze e le prerogative del Piano di Gestione dei Rifiuti la possibilità di esprimersi circa l'efficacia del provvedimento autorizzativo in essere e sul procedimento penale in corso per la discarica di Finale Emilia.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (7) - 6/16**Osservazione avente contenuto:** Rapporto ambientale

Sintesi osservazione:

L'osservazione si sviluppa attraverso le n. 16 schede presentate e si concretizza nella richiesta di stralciare definitivamente la discarica di Finale Emilia dal PRRB 2022-2027, indicata nel Rapporto Ambientale in Tabella 12-23, in quanto sussistono impedimenti sia amministrativi sia ambientali alla realizzazione dell'ampliamento della discarica. Il Comune di Finale Emilia ritiene si sia manifestato, nel procedimento autorizzativo, un eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, con violazione dell'allegato 1, punti 1.4 e 2.1, D.Lgs. n.36/2003.

Parere istruttorio

Si precisa che non rientra tra le competenze e le prerogative del Piano di Gestione dei Rifiuti la possibilità di esprimersi circa l'efficacia del provvedimento autorizzativo in essere e sul procedimento penale in corso per la discarica di Finale Emilia.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (7) - 7/16**Osservazione avente contenuto:** Rapporto ambientale**Sintesi osservazione:**

L'osservazione si sviluppa attraverso le n. 16 schede presentate e si concretizza nella richiesta di stralciare definitivamente la discarica di Finale Emilia dal PRRB 2022-2027, indicata nel Rapporto Ambientale in Tabella 12-23, in quanto sussistono impedimenti sia amministrativi sia ambientali alla realizzazione dell'ampliamento della discarica. Il Comune di Finale Emilia ritiene si sia manifestata una violazione delle norme-principio statali in materia di autorizzazione sismica (art. 93 e ss. del D.P.R. n. 380/2001).

Parere istruttorio

Si precisa che non rientra tra le competenze e le prerogative del Piano di Gestione dei Rifiuti la possibilità di esprimersi circa l'efficacia del provvedimento autorizzativo in essere e sul procedimento penale in corso per la discarica di Finale Emilia.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (7) - 8/16**Osservazione avente contenuto:** Rapporto ambientale

Sintesi osservazione:

L'osservazione si sviluppa attraverso le n. 16 schede presentate e si concretizza nella richiesta di stralciare definitivamente la discarica di Finale Emilia dal PRRB 2022-2027, indicata nel Rapporto Ambientale in Tabella 12-23, in quanto sussistono impedimenti sia amministrativi sia ambientali alla realizzazione dell'ampliamento della discarica. Il Comune di Finale Emilia ritiene si sia manifestato un eccesso di potere per contraddittorietà e per difetto di istruttoria, nonché per violazione degli artt. 12, comma 3, e 15-bis L.R. n. 9/1999 nel procedimento istruttorio autorizzativo dell'ampliamento della discarica.

Parere istruttorio

Si precisa che non rientra tra le competenze e le prerogative del Piano di Gestione dei Rifiuti la possibilità di esprimersi circa l'efficacia del provvedimento autorizzativo in essere e sul procedimento penale in corso per la discarica di Finale Emilia.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (7) - 9/16**Osservazione avente contenuto:** Rapporto ambientale**Sintesi osservazione:**

L'osservazione si sviluppa attraverso le n. 16 schede presentate e si concretizza nella richiesta di stralciare definitivamente la discarica di Finale Emilia dal PRRB 2022-2027, indicata nel Rapporto Ambientale in Tabella 12-23, in quanto sussistono impedimenti sia amministrativi sia ambientali alla realizzazione dell'ampliamento della discarica. Il Comune di Finale Emilia ritiene si sia manifestato un eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria sotto altro diverso profilo, anche in relazione al D.Lgs. n. 36/2003, All. 1, paragrafo 2.1, nel procedimento istruttorio autorizzativo.

Parere istruttorio

Si precisa che non rientra tra le competenze e le prerogative del Piano di Gestione dei Rifiuti la possibilità di esprimersi circa l'efficacia del provvedimento autorizzativo in essere e sul procedimento penale in corso per la discarica di Finale Emilia.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (7) - 10/16**Osservazione avente contenuto:** Rapporto ambientale

Sintesi osservazione:

L'osservazione si sviluppa attraverso le n. 16 schede presentate e si concretizza nella richiesta di stralciare definitivamente la discarica di Finale Emilia dal PRRB 2022-2027, indicata nel Rapporto Ambientale in Tabella 12-23, in quanto sussistono impedimenti sia amministrativi sia ambientali alla realizzazione dell'ampliamento della discarica. Il Comune di Finale Emilia, ritiene che si sia manifestata una violazione dell'art.17 comma 5° della Legge Regionale n.9/1999, nel testo vigente ratione temporis, e della delibera n.1795/2016 allegato F, articolo 2.B.9, nel procedimento istruttorio autorizzativo dell'ampliamento della discarica.

Parere istruttorio

Si precisa che non rientra tra le competenze e le prerogative del Piano di Gestione dei Rifiuti la possibilità di esprimersi circa l'efficacia del provvedimento autorizzativo in essere e sul procedimento penale in corso per la discarica di Finale Emilia.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (7) - 11/16**Osservazione avente contenuto:** Rapporto ambientale**Sintesi osservazione:**

L'osservazione si sviluppa attraverso le n. 16 schede presentate e si concretizza nella richiesta di stralciare definitivamente la discarica di Finale Emilia dal PRRB 2022-2027, indicata nel Rapporto Ambientale in Tabella 12-23, in quanto sussistono impedimenti sia amministrativi sia ambientali alla realizzazione dell'ampliamento della discarica. Il Comune di Finale Emilia ritiene che, in subordine alla precedente osservazione n.10, si sia manifestata una violazione dell'art.208 comma 8° del D.Lgs. n.152/2006 nel procedimento istruttorio autorizzativo dell'ampliamento della discarica.

Parere istruttorio

Si precisa che non rientra tra le competenze e le prerogative del Piano di Gestione dei Rifiuti la possibilità di esprimersi circa l'efficacia del provvedimento autorizzativo in essere e sul procedimento penale in corso per la discarica di Finale Emilia.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (7) - 12/16**Osservazione avente contenuto:** Rapporto ambientale

Sintesi osservazione:

L'osservazione si sviluppa attraverso le n. 16 schede presentate e si concretizza nella richiesta di stralciare definitivamente la discarica di Finale Emilia dal PRRB 2022-2027, indicata nel Rapporto Ambientale in Tabella 12-23, in quanto sussistono impedimenti sia amministrativi sia ambientali alla realizzazione dell'ampliamento della discarica. Il Comune di Finale Emilia, ritiene che, in subordine alle precedenti osservazioni n.10 e n.11, si sia manifestato un difetto di istruttoria e di motivazione, nonché illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale derivante dagli artt.15 e 16 LR 13/2015 per violazione dell'art.117 lettera s) cost. nel procedimento istruttorio autorizzativo dell'ampliamento della discarica.

Parere istruttorio

Si precisa che non rientra tra le competenze e le prerogative del Piano di Gestione dei Rifiuti la possibilità di esprimersi circa l'efficacia del provvedimento autorizzativo in essere e sul procedimento penale in corso per la discarica di Finale Emilia.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (7) - 13/16**Osservazione avente contenuto:** Rapporto ambientale**Sintesi osservazione:**

L'osservazione si sviluppa attraverso le n. 16 schede presentate e si concretizza nella richiesta di stralciare definitivamente la discarica di Finale Emilia dal PRRB 2022-2027, indicata nel Rapporto Ambientale in Tabella 12-23, in quanto sussistono impedimenti sia amministrativi sia ambientali alla realizzazione dell'ampliamento della discarica. Il Comune di Finale Emilia ritiene che si sia manifestata una violazione dell'art.12, comma 3°, lettera f) della Legge Regionale n.13/2015 nel procedimento istruttorio autorizzativo dell'ampliamento della discarica, che si traduce in un eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Parere istruttorio

Si precisa che non rientra tra le competenze e le prerogative del Piano di Gestione dei Rifiuti la possibilità di esprimersi circa l'efficacia del provvedimento autorizzativo in essere e sul procedimento penale in corso per la discarica di Finale Emilia.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (7) - 14/16

Osservazione avente contenuto: Rapporto ambientale**Sintesi osservazione:**

L'osservazione si sviluppa attraverso le n. 16 schede presentate e si concretizza nella richiesta di stralciare definitivamente la discarica di Finale Emilia dal PRRB 2022-2027, indicata nel Rapporto Ambientale in Tabella 12-23, in quanto sussistono impedimenti sia amministrativi sia ambientali alla realizzazione dell'ampliamento della discarica. Il Comune di Finale Emilia ritiene che siano stati violati l'art. 12 della Legge n.1766/1927 e l'art.3, comma 3°, della Legge n.168/2017, nonché gli artt.142, lett. h) e 146 D.Lgs. n.42/2004 e l'art.3, comma 6°, Legge n.168/2017.

Parere istruttorio

Si precisa che non rientra tra le competenze e le prerogative del Piano di Gestione dei Rifiuti la possibilità di esprimersi circa l'efficacia del provvedimento autorizzativo in essere e sul procedimento penale in corso per la discarica di Finale Emilia.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (7) - 15/16**Osservazione avente contenuto:** Rapporto ambientale**Sintesi osservazione:**

L'osservazione si sviluppa attraverso le n. 16 schede presentate e si concretizza nella richiesta di stralciare definitivamente la discarica di Finale Emilia dal PRRB 2022-2027, indicata nel Rapporto Ambientale in Tabella 12-23, in quanto sussistono impedimenti sia amministrativi sia ambientali alla realizzazione dell'ampliamento della discarica. Il Comune di Finale Emilia ritiene che sussista l'indisponibilità di parte dell'area interessata dal progetto di Feronia.

Parere istruttorio

Si precisa che non rientra tra le competenze e le prerogative del Piano di Gestione dei Rifiuti la possibilità di esprimersi circa l'efficacia del provvedimento autorizzativo in essere e sul procedimento penale in corso per la discarica di Finale Emilia.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (7) - 16/16**Osservazione avente contenuto:** Rapporto ambientale

Sintesi osservazione:

L'osservazione si sviluppa attraverso le n. 16 schede presentate e si concretizza nella richiesta di stralciare definitivamente la discarica di Finale Emilia dal PRRB 2022-2027, indicata nel Rapporto Ambientale in Tabella 12-23 , in quanto sussistono impedimenti sia amministrativi sia ambientali alla realizzazione dell'ampliamento della discarica. Il Comune di Finale Emilia ritiene che per la vicinanza al centro urbano del Comune di Finale Emilia ed al sito protetto "Oasi delle Melegghine" non sussistano le condizioni per la realizzazione dell'ampliamento della discarica.

Parere istruttorio

Si precisa che non rientra tra le competenze e le prerogative del Piano di Gestione dei Rifiuti la possibilità di esprimersi circa l'efficacia del provvedimento autorizzativo in essere e sul procedimento penale in corso per la discarica di Finale Emilia.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

8. OSSERVATORIO CIVICO "ORA TOCCA A NOI"

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Osservazione n. | 8 |
| Proponente | OSSERVATORIO CIVICO "ORA TOCCA A NOI" |
| Tipologia proponente | Comitato |
| PG Regione | PG.0115745.2022 del 09/02/2022 |
| Data di presentazione | 08/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (8) - 1/5

Osservazione avente contenuto: Quadro conoscitivo; Relazione generale; Rapporto ambientale

Sintesi osservazione:

Si ravvisa in primo luogo una incompatibilità tra l'autorizzazione all'ampliamento della discarica di Finale Emilia e la vigente normativa in materia sismica.

In secondo luogo si osserva che nel corso dell'iter istruttorio che ha portato al rilascio della VIA e della connessa autorizzazione non è stata fornita tutta la documentazione integrativa richiesta dall'autorità competente (con particolare riferimento ad elaborati necessari al fine del rilascio dell'autorizzazione sismica).

Si chiede pertanto che la discarica di Feronia srl di Finale E. (Mo) venga stralciata, tolta, dal Piano Regionale Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinata e che l'autorizzazione rilasciata venga revocata (D.Lgs. 36/2003, art. 12, comma C).

Parere istruttorio

L'osservazione attiene ad aspetti già approfonditi in sede di procedimento autorizzatorio, che comunque non rientra nelle competenze del Piano e pertanto non risulta pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (8) - 2/5

Osservazione avente contenuto: Relazione generale; Rapporto Ambientale

Sintesi osservazione:

Si osserva una criticità nella localizzazione della discarica di Finale Emilia rispetto alle perimetrazioni di aree inondabili ed esondabili e si ritiene pertanto l'iter autorizzativo contrario alle norme vigenti.

Si chiede di conseguenza che la discarica di Feronia srl di Finale E. (Mo) venga stralciata, tolta, dal Piano Regionale Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinata e che l'autorizzazione rilasciata venga revocata (D.Lgs. 36/2003, art. 12, comma C).

Parere istruttorio

L'osservazione attiene ad aspetti già approfonditi in sede di procedimento autorizzatorio, che comunque non rientra nelle competenze del Piano e pertanto non risulta pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (8) - 3/5

Osservazione avente contenuto: Aspetti di carattere generale; Rapporto ambientale

Sintesi osservazione:

Si ricorda che in sede di conferenza dei servizi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della discarica di Finale Emilia, il Comune aveva espresso dissenso per ragioni di criticità idraulica, idrologica e sismica. In ragione di ciò è stato prescritto al proponente di presentare un Piano di Emergenza e di procedere all'aggiornamento del Piano di Gestione Operativa.

Si ritiene pertanto che la VIA conclusiva sia da ritenersi illegittima in quanto espressa in assenza di tutta la documentazione richiesta e senza aver valutato tutti gli impatti ambientali dell'opera.

Si osserva inoltre che la discarica ricade in area alluvionabile e che ai sensi del D.Lgs.n. 36/2003 le discariche non possono essere ubicate "in aree esondabili, instabili e alluvionabili". Tale divieto può essere superato solo con un "motivato provvedimento" della Regione.

Si chiede che la discarica di Feronia srl di Finale E. (Mo) venga stralciata, tolta, dal Piano Regionale Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinata e che l'autorizzazione rilasciata venga revocata (D.Lgs. 36/2003, art. 12, comma C).

Parere istruttorio

L'osservazione attiene ad aspetti già approfonditi in sede di procedimento autorizzatorio, che comunque non rientra nelle competenze del Piano e pertanto non risulta pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (8) - 4/5

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Richiesta di inserimento nel PRRB del sito "Discarica Feronia".

Parere istruttorio

Il sito non è contemplato nel Piano Regionale delle Bonifiche in quanto, alla data di aggiornamento del quadro conoscitivo, non risultava soggetto a procedimento amministrativo di bonifica siti contaminati ex Titolo V, Parte Quarta, D.Lgs. 152/06, requisito basilare per rientrare nell'ambito del PRRB e di competenza amministrativa a carico di ARPAE.

Testo modificato

Valutazione finale: Respinta

Riferimento osservazione n.: (8) - 5/5

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Richiesta di inserimento nel PRRB del sito "Discarica Feronia".

Parere istruttorio

Il sito non è contemplato nel Piano Regionale delle Bonifiche in quanto, alla data di aggiornamento del quadro conoscitivo, non risultava soggetto a procedimento amministrativo di bonifica siti contaminati ex Titolo V, Parte Quarta, D.Lgs. 152/06, requisito basilare per rientrare nell'ambito del PRRB e di competenza amministrativa a carico di ARPAE.

Testo modificato

Valutazione finale: Respinta

9. CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 9 |
| Proponente | CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA |
| Tipologia proponente | Associazione di categoria |
| PG Regione | PG.0118025.2022 del 09/02/2022 |
| Data di presentazione | 09/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (9) - 1/19

Osservazione avente contenuto:

Sintesi osservazione:

Al fine di realizzare gli obiettivi necessari alla transizione ecologica, si propone di affiancare alla normativa vigente in tema di misurazione puntuale del rifiuto, serie misure in grado, da un lato, di disincentivare la perdurante inadempienza dei Comuni, e, dall'altro, di premiare quelli virtuosi.

Si propone, inoltre, di integrare le NTA nel senso di prevedere che i Comuni che non dimostrano di adottare una tariffazione puntuale non saranno ammessi tra i beneficiari della nuova programmazione dei Fondi FESR 2021-2027, con particolare riferimento alla Priorità 2 Misura 2.1.1 ("Riqualificazione energetica negli edifici pubblici inclusi interventi di illuminazione pubblica") e 2.2.1 ("Supporto all'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici pubblici").

Parere istruttorio

L'osservazione si ritiene condivisibile. Riguardo al suggerimento di affiancare all'adozione della tariffazione puntuale opportuni strumenti incentivanti se ne condivide il principio anche se tale aspetto non attiene alla pianificazione bensì, ad esempio, alla revisione della L.R. 16/2015 con riferimento al fondo incentivante di cui all'art. 4 (Incentivazione alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio). Si richiama nel merito la D.G.R. 643 del 03/05/2021 ("Presentazione all'Assemblea Legislativa degli obiettivi e delle scelte strategiche generali del piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027") la quale prevede esplicitamente che questa misura "dovrà essere accompagnata e sostenuta utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, prendendo anche in considerazione la possibilità di incentivare in modo significativo l'implementazione di sistemi di tariffazione corrispettiva che prevedano la misurazione puntuale del rifiuto". Tuttavia non si ritiene opportuno nell'attuale contingenza procedere con delle

penalizzazioni rispetto alla dotazione energetica dei Comuni in caso di mancata attivazione della tariffa puntuale.

Testo modificato

Il comma 3 dell'art. 23 delle NTA è eliminato. Il comma 4 dell'art. 23 delle NTA è sostituito con il seguente: "3. Le disposizioni di cui al comma 2 costituiscono prescrizioni per il Piano d'ambito dei rifiuti."

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (9) - 2/19

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Quanto al tema legato al fabbisogno impiantistico per lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti in Emilia-Romagna, la nuova pianificazione ne intende aggiornare la stima al 2027, indicando azioni mirate al soddisfacimento di tale carenza nel rispetto del principio di prossimità e di equa ripartizione dei carichi ambientali (art. 20, c. 1, lett. b, NTA).

Analizzando i dati relativi a fabbisogno di smaltimento e disponibilità impiantistica, il piano rileva un fabbisogno impiantistico non soddisfatto stimato al 2027 pari a circa 185.000 tonnellate.

Tali stime si affiancano all'ulteriore previsione del PRRB di verificare la coerenza dell'impiantistica di termovalorizzazione dei rifiuti necessaria al trattamento dei fabbisogni regionali con la situazione reale determinatasi, nel rispetto del principio di sostenibilità (v. artt. 21 e 22, NTA), a tenore del quale il rifiuto non potrà essere smaltito in discarica qualora idoneo al riciclaggio, e deve essere gestito nei luoghi più prossimi a quello di produzione. Così disponendo, la Regione vincola all'autorizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento di rifiuti speciali la sussistenza di un fabbisogno di smaltimento con riferimento al quantitativo di rifiuto prodotto in Regione, tenuto conto dei carichi ambientali dell'area dove l'impianto viene proposto.

Tuttavia, le citate stringenti previsioni si pongono in contraddizione con l'incremento della produzione totale registrato al 2027 nello scenario di Piano e che richiederebbero, invece, una maggiore capacità di gestione impiantistica.

PROPOSTA

Pertanto, si suggerisce di rivedere i principi di autosufficienza e favorire misure concrete per la realizzazione di nuovi impianti di gestione.

Parere istruttorio

Premesso che il principio dell'autosufficienza deriva dall'art. 16 della Direttiva quadro in materia di Rifiuti, si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione dei fabbisogni complessivi di trattamento e smaltimento rifiuti, che ammontano a circa 280.000 tonnellate come riportato al Capitolo 8 della Relazione Generale. A tal riguardo si precisa altresì che il fabbisogno, relativamente ai rifiuti speciali, è già stato quantificato applicando alla previsione del quantitativo di rifiuti speciali

prodotti nello scenario di Piano al 2027 la percentuale relativa alla quantità di rifiuti speciali prodotti in Regione ed effettivamente destinati a termovalorizzazione/incenerimento ed a smaltimento in discarica (sia all'interno del territorio regionale che al di fuori dello stesso) nell'anno 2019. Il calcolo, inoltre, è stato fatto in coerenza con l'obiettivo di Piano relativo al fabbisogno di smaltimento in discarica, che prevede al 2027 una riduzione del 10% di RS da inviare a smaltimento in discarica con riferimento ai dati 2018.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (9) - 3/19**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale**Sintesi osservazione:**

Si richiede una stima del fabbisogno della capacità impiantistica in modo da determinare i quantitativi di inerti riciclati disponibili per ogni classe di impiego.

Parere istruttorio

Relativamente al contributo ricevuto si precisa che, in attuazione del PRRB, la Regione provvederà a dotarsi di uno specifico strumento con il quale individuare le disponibilità di materiale inerte riciclato da C&D in sostituzione di materia prima vergine, nonché alla definizione di un fabbisogno regionale di inerti, determinato tenendo conto della disponibilità di materiale inerte riciclato da rifiuti da costruzione e demolizione e del fabbisogno derivante dalla realizzazione di opere pubbliche sul territorio regionale, tenendo conto delle norme tecniche di settore. Si precisa a tal proposito che il termine per il successivo adeguamento dei PIAE viene aggiornato facendo decorrere i 24 mesi a partire dalla data di definizione da parte della Regione del suddetto fabbisogno.

Si segnala inoltre che ARPAE ha già preso contatto con la Regione Lombardia al fine di acquisire informazioni circa una piattaforma online realizzata da tale Amministrazione con lo scopo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di aggregati minerali risultanti dal recupero di rifiuti inerti da attività di costruzione e/o demolizione (C&D). Una volta ricevuti maggiori dettagli sarà possibile valutare se vi possano essere le condizioni per l'utilizzo di tale piattaforma anche in Emilia-Romagna.

Testo modificato

modificare art. 12 comma 4 NTA "... I Piani Infraregionali delle attività estrattive (PIAE) vigenti, si adeguano a tale disposizione entro 24 mesi dalla definizione da parte della Regione del fabbisogno regionale di inerti, determinato sulla base della disponibilità di materiale riciclato derivante da rifiuti da costruzione e demolizione e del fabbisogno derivante dalla realizzazione di opere pubbliche sul territorio regionale, tenendo conto delle norme tecniche di settore."

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (9) - 4/19**Osservazione avente contenuto:****Sintesi osservazione:**

Si esprimono dubbi in relazione alla declinazione del principio di prossimità dello smaltimento e nel recupero dei rifiuti speciali di cui all'art. 20, c. 1, lett. b) NTA laddove lo stesso sia riferito alle attività del privato nella misura in cui lo vincolano a far convogliare i propri rifiuti nell'impianto più vicino, negandogli la facoltà di valutare le condizioni economiche associate al servizio. Se invece tale principio è rivolto solo alla pianificazione chiedono di specificarlo.

Parere istruttorio

In base alla normativa di settore e alla più recente giurisprudenza applicativa, il principio di prossimità deve essere valutato non solo in sede di pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti ma anche nell'ambito dell'istruttoria delle autorizzazioni agli impianti che trattano rifiuti

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (9) - 5/19**Osservazione avente contenuto:****Sintesi osservazione:**

l'art. 20, c. 1, lett. b) va letto in combinato disposto con l'art. 21, c. 2 NTA, che prevede che nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, alla pianificazione di impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi non è consentito predisporre vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. Si precisa, infine, che tale disposizione "costituisce una prescrizione di Piano e prevale automaticamente sulle eventuali disposizioni incompatibili contenute nelle pianificazioni vigenti". Ne consegue che gli Enti locali sono chiamati ad adeguare le proprie pianificazioni, evitando di incorrere in automatici contrasti con quanto prescritto dal PRRB. Pertanto, si richiede di enfatizzare tale principio, nel senso di dichiarare illegittimi ex lege i Piani provinciali che contengono previsioni in contrasto con quelle indicate.

Parere istruttorio

Con riferimento all'osservazione posta si evidenzia che, in linea con la normativa, gli effetti derivanti da un eventuale contrasto fra la pianificazione provinciale con la disposizione contenuta all'articolo 21, comma 2 delle NTA è quella ivi indicata e cioè la "prevalenza automatica" e non quella della "illegittimità". Si confermano pertanto le scelte di Piano.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (9) - 6/19

Osservazione avente contenuto:

Sintesi osservazione:

In caso di emergenza, l'art. 20, c. 7, NTA, attribuisce ai rifiuti urbani priorità di ingresso negli impianti di discarica per rifiuti speciali collocati nel territorio regionale. In proposito, pare opportuno aggiungere deroghe ad hoc ai limiti per lo stoccaggio provvisorio per il deposito preliminare e alla messa in riserva, al fine di non compromettere irrimediabilmente il sistema di smaltimento dei rifiuti speciali.

Parere istruttorio

Il comma 7, dell'articolo 20 delle NTA contiene una disposizione di chiusura e di salvaguardia del sistema di gestione dei rifiuti urbani per situazioni di particolare emergenza. Rispetto all'osservazione posta, si evidenzia che la fissazione dei limiti per lo stoccaggio provvisorio, deposito preliminare e messa in riserva, è di competenza del legislatore statale e non può essere derogata dalla pianificazione regionale. Per completezza si evidenzia che il legislatore statale disciplina altresì gli strumenti preordinati ad evitare, in caso di emergenza, il pericolo di compromissione del sistema di smaltimento dei rifiuti anche speciali.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (9) - 7/19

Osservazione avente contenuto:

Sintesi osservazione:

Si suggerisce di realizzare un nuovo studio al fine di ottenere risultati coerenti con quanto richiesto dalle Direttive europee, estrapolando i rifiuti quali legno e plastica dagli inerti in senso stretto, così da rendere coerente le disposizioni di cui all'art. 12, comma 4 NTA in linea con la normativa europea. Infatti, rivedere il quantitativo degli inerti con le nuove disposizioni significa aggiornare il dato a circa 4,5 mln tonnellate/anno, a fronte dei 5,5 mln tonnellate/anno risultanti senza lo scomputo dei citati materiali.

Si domanda, quindi, di escludere i procedimenti di pianificazione già avviati alla data di adozione del Piano dalla previsione di cui all'art. 12, c. 4, NTA in quanto i Piani infraregionali delle attività estrattive (PIAE) vigenti sono realizzati sulla base di norme in materia di quantitativi dei fabbisogni estrattivi antecedenti l'entrata in vigore delle citate Direttive europee.

Parere istruttorio

La deduzione cui è giunto il proponente, secondo la quale nell'ambito del PRRB sia stata definita l'entità della disponibilità di materiali inerti riciclati e che tale entità non tenga conto delle novità normative comunitarie, è errata. Si segnala infatti che i quantitativi di materiale inerte riciclato non sono indicati nel PRRB e che l'applicazione del comma 4, art. 12, NTA è subordinata all'adozione di uno specifico strumento regionale attuativo. Parzialmente accolta

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (9) - 8/19**Osservazione avente contenuto:****Sintesi osservazione:**

La previsione ex art. 12, c. 4, NTA, richiede, ai fini della quantificazione di nuovi fabbisogni estrattivi da parte della pianificazione di settore (anche in corso di adozione), la sola considerazione dei quantitativi che non possono essere soddisfatti attraverso la disponibilità di materiale inerte riciclato idoneo agli stessi usi, non tenendo conto dell'indisponibilità, da parte degli Enti locali, dei dati certi e recenti circa i quantitativi disponibili di materiali riciclati idonei per i diversi usi. L'assenza di tale fattore comporta un inevitabile arresto nella procedura, impedendo, di fatto, quella massimizzazione del riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione auspicata dallo stesso art. 12, c. 1, NTA.

PROPOSTA

Pertanto, si suggerisce la creazione di un database consultabile dagli enti pubblici coinvolti, ed eventualmente anche dalle associazioni di categoria interessate.

Parere istruttorio

Relativamente all'osservazione posta dal proponente si segnala che l'applicazione del citato comma 4 art. 12 NTA è subordinata all'adozione di uno specifico strumento regionale con il quale verranno fornite indicazioni per l'adeguamento della pianificazione in materia di attività estrattive.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta

Riferimento osservazione n.: (9) - 9/19**Osservazione avente contenuto:** Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si osserva come non sia percorribile la strategia indicata dall'art. 12 c. 4 NTA a causa sia dell'assenza di una stima dei quantitativi di inerte riciclato sia della non possibile sostituzione del materiale inerte naturale con il materiale riciclato. Si richiede pertanto la modifica dell'art. 12 NTA in modo che siano individuati l'ente deputato alla certificazione del materiale inerte recuperato ed i quantitativi disponibili per ogni provincia e suddivisi al loro interno per tipologia di qualità ai sensi delle Norme Tecniche di Costruzione antisismiche 2018. Si osserva inoltre la presenza di un refuso nel richiamo all'art. 6, c. 5 della L.R. n. 17/1991, recante "Disciplina delle attività estrattive".

Parere istruttorio

Relativamente al contributo ricevuto, fermo restando che i materiali inerti riciclati potranno essere impiegati solo nel rispetto della normativa tecnica vigente per i diversi settori, si precisa che l'applicazione del citato comma 4 art. 12 NTA è subordinata all'adozione di uno strumento regionale con il quale individuare le disponibilità di materiale inerte riciclato da C&D in sostituzione di materia prima vergine. Per quanto riguarda la segnalazione del refuso presente nel richiamo operato dal suddetto articolo 12 NTA all'art. 6, c. 5 della L.R. n. 17/1991, si procederà a correggere il riferimento come suggerito.

Testo modificato

Art. 12 c. 4 NTA: sostituire "Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 17 del 1991.." con "Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 17 del 1991.."

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (9) - 10/19**Osservazione avente contenuto:****Sintesi osservazione:**

Si suggerisce di prevedere un fabbisogno di impianti su base provinciale e di impianti necessari, lasciando alle procedure autorizzative la decisione circa l'effettiva realizzazione.

Inoltre, risulta più efficace adottare criteri per la localizzazione dei nuovi impianti di tipo sito specifici, connessi alla valutazione caso per caso (da effettuare nell'ambito dell'iter di approvazione dei progetti ed in particolare nella fase di verifica ambientale) del corretto inserimento dell'impianto nel contesto territoriale, indipendentemente dalla destinazione urbanistica preesistente.

Nondimeno, appare poco efficiente dal punto di vista ambientale la scelta di escludere le aree interessate da attività estrattive dismesse, che al contrario potrebbero costituire siti idonei ad ospitare impianti di recupero di rifiuti da C&D, in quanto generalmente già attrezzate in termini di opere di mitigazione ambientali (argini e/o sistemazioni vegetazionali perimetrali), in grado di consentire l'inserimento di un impianto, contribuendo a minimizzare gli impatti generati da tali attività.

Parere istruttorio

Come specificato al capitolo 12.4 della relazione generale del PRRB, i criteri di idoneità alla localizzazione degli impianti che recuperano rifiuti hanno carattere preferenziale. Il PRRB ha cioè indicato i luoghi (e le condizioni) che, in base alla ricognizione della vincolistica esistente, non presentano di norma ostacoli alla realizzazione di tale tipologia di impianti. Ciò evidentemente non impedisce che gli stessi possano essere realizzati, in base alla libera scelta imprenditoriale dell'esercente, anche in aree e a condizioni diverse da quelle indicate in tale paragrafo nel rispetto delle pianificazioni vigenti e delle autorizzazioni in concreto ottenute. A parziale accoglimento dell'osservazione si provvede a chiarire tale circostanza anche nelle norme tecniche di attuazione.

Testo modificato

Sostituire il comma 3 dell'articolo 21, NTA con il seguente: "Fermo restando i vincoli delle pianificazioni e delle normative vigenti, i criteri di idoneità alla localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti indicati al paragrafo 12.5 della relazione generale hanno carattere preferenziale"

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (9) - 11/19**Osservazione avente contenuto:****Sintesi osservazione:**

Al fine di conferire piena ed efficace al principio di contenimento del consumo del suolo, si rende opportuna una modifica dell'art. art. 34, c. 1, NTA, inserendo uno specifico riferimento ai "siti di gestione dei rifiuti", come segue:

"Ai siti di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data di adozione del Piano non sono applicabili le disposizioni conseguenti all'applicazione dei criteri previsti al capitolo 12 qualora siano conformi con gli strumenti pianificatori vigenti alla data dell'autorizzazione alla costruzione".

Parere istruttorio

La disposizione di cui all'articolo 34, comma 1 delle NTA dispone che agli impianti esistenti (alla data di adozione del PRRB) e legittimamente autorizzati non si applicano eventuali criteri di inidoneità alla localizzazione successivamente intervenuti. Per tali impianti è quindi possibile richiedere il rinnovo dell'autorizzazione. In coerenza con la normativa di settore non è invece possibile stabilire a priori con il PRRB l'idoneità del sito in cui è collocato l'impianto.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (9) - 12/19

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si osserva come l'interpretazione letterale della disposizione prevista dall'art. 12 c. 2 NTA rischi di porsi in frizione con le dinamiche proprie del mercato dei materiali inerti e delle conseguenti autonome determinazioni dei prezzi. Al fine di conferire maggiore chiarezza circa il corretto significato da attribuire al comma 2 dell'art. 12, NTA, si suggerisce di apportarvi una puntuale modifica.

Parere istruttorio

Il comma 2 dell'art. 12 NTA si pone in linea con le modalità di determinazione del prezzo del materiale riciclato, in quanto prevede che l'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo indichi il prezzo del materiale inerte riciclato "tenendo conto" del suo minor prezzo e cioè proprio delle analisi delle dinamiche del mercato, in base alle quali il materiale inerte riciclato solitamente ha un prezzo inferiore rispetto a quello del corrispondente inerte naturale.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta

Riferimento osservazione n.: (9) - 13/19**Osservazione avente contenuto:****Sintesi osservazione:**

Si evidenzia che la motivazione della mancata presentazione dell'istanza di autorizzazione estrattiva adottata dal PRRB per applicare la decurtazione dei quantitativi di inerti di cava pianificati, non costituisce un parametro necessariamente indicativo della mancanza di interesse da parte dell'esercente all'avvio dell'attività, in quanto può essere dovuto a svariate cause, sia indipendenti dalla sua volontà (ritardi nell'iter di approvazione del P.A.E. e necessità di presentare l'istanza per successive fasi di attuazione dell'intervento) che in capo alle sue legittime scelte imprenditoriali.

Parere istruttorio

La disposizione di cui all'articolo 12, comma 4, delle NTA, in conformità alla normativa, tiene conto, quale termine ultimo per l'applicazione delle previsioni dei PIAE e dei PAE non adeguati (per quanto attiene ai quantitativi in esubero rispetto alla disponibilità di materiale inerte riciclato) del momento in cui è stata presentata l'istanza di autorizzazione completa di tutti gli elaborati richiesti; le motivazioni per le quali tali istanze non sono state presentate non rilevano da un visto amministrativo.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (9) - 14/19

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Per quanto attiene alla parte iniziale del paragrafo 11.1.1 dedicata ai materiali destinati alle costruzioni, al fine di conferire maggiore chiarezza e precisione dei vari richiami, si suggerisce di fare riferimento alle definizioni delle norme UNI.

Parere istruttorio

Le norme UNI stabiliscono regole in funzione delle diverse modalità di utilizzo e sono soggette ad aggiornamenti e revisioni, la loro precisa indicazione si ridurrebbe quindi ad una mera elencazione destinata ad essere superata dall'evoluzione di tali norme. Ove il richiamo sia già contenuto in disposizioni/circolari statali, si è mantenuto tale riferimento.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (9) - 15/19

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Si richiede di correggere nella tabella rubricata "Prodotti da impiegare nelle opere di recupero ambientale" a pag. 242, il riferimento presente nella colonna "Requisiti tecnici" in "Circolare 5205 al punto A4, allegato C4".

Parere istruttorio

Rispetto a quanto avanzato dal proponente, si conferma, in coerenza con quanto già valutato nella precedente pianificazione, il riferimento alla Circolare Ministeriale n. 5205 allegati C.4 e C.5 nella colonna "Requisiti ambientali" in quanto tali allegati definiscono le caratteristiche prestazionali degli aggregati in funzione dello specifico uso.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (9) - 16/19

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Si richiede di correggere il riferimento presente nella colonna "Requisiti tecnici", della tabella rubricata "Materiali costituenti per la produzione di altri prodotti per l'edilizia" (pag. 243) inserendo il riferimento al DM 28 marzo 2018, n. 69.

Parere istruttorio

Relativamente al contributo ricevuto, si precisa che il DM 69/2018 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" per quanto riguarda i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dal Conglomerato bituminoso di recupero rimanda alla norma UNI EN 13108-8, pertanto l'indicazione della suddetta norma nella colonna "Requisiti tecnici" è corretta. Il riferimento al DM 69/2018 verrà invece inserito nelle colonne "Idoneità all'utilizzo (CE)" e "Requisiti ambientali" in quanto, per mero errore di trascrizione, era stato omissivo.

Testo modificato

modificare l'ultima riga della tabella "Materiali costituenti per la produzione di altri prodotti per l'edilizia" a pag. 243 della Relazione Generale come di seguito specificato: nella cella in corrispondenza della colonna "Idoneità all'utilizzo (CE)" riportare "DM 28/03/2018 n. 69 Allegato 2", nella cella in corrispondenza della colonna "Requisiti ambientali" riportare "DM 05/02/1998"

- DM 28/03/2018 n. 69 Allegato 1

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (9) - 17/19**Osservazione avente contenuto:****Sintesi osservazione:**

Si suggerisce la seguente modifica del paragrafo di pag. 339:

"In via generale, gli impianti di trattamento dei rifiuti inclusi gli impianti di recupero dei rifiuti sono, invece, preferibilmente da localizzare nelle aree già urbanizzate a prevalente destinazione produttiva, o dove vengano già svolte tali attività in regime di autorizzazione (v. art. 208, D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) o in procedura semplificata (v. art. 216, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)".

Parere istruttorio

Con riferimento all'osservazione posta si evidenzia che in base alla normativa il PRRB non può prevedere in via generale, l'idoneità delle aree in cui vengano già svolte attività di trattamento dei rifiuti in regime di autorizzazione.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (9) - 18/19**Osservazione avente contenuto:****Sintesi osservazione:**

Si chiede che venga modificato il riferimento agli impianti di recupero di materiali inerti provenienti "unicamente da attività di costruzione e demolizione"; ed inserito che nelle aree funzionalmente attrezzate per le attività di cava possano essere recuperati rifiuti speciali inerti non pericolosi anche provenienti da attività diverse da quelle strettamente riferite a "costruzione e demolizione" purché, dopo il trattamento, i prodotti possano essere a loro volta recuperati e riutilizzati in sostituzione di materiali naturali per una serie di specificate destinazioni.

Parere istruttorio

Come specificato al capitolo 12.4 della relazione generale del PRRB, i criteri di idoneità alla localizzazione degli impianti che recuperano rifiuti hanno carattere preferenziale. Il PRRB ha cioè indicato i luoghi (e le condizioni) che, in base alla ricognizione della vincolistica esistente, non presentano di norma ostacoli alla realizzazione di tale tipologia di impianti. Ciò evidentemente non impedisce che gli stessi possano essere realizzati, in base alla libera scelta imprenditoriale dell'esercente, anche in aree e a condizioni diverse da quelle indicate in tale paragrafo nel rispetto delle pianificazioni vigenti e delle autorizzazioni in concreto ottenute. A parziale accoglimento dell'osservazione si provvede a chiarire tale circostanza anche nelle norme tecniche di attuazione.

Testo modificato

Sostituire il comma 3 dell'articolo 21, NTA con il seguente: "Fermo restando i vincoli delle pianificazioni e delle normative vigenti, i criteri di idoneità alla localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti indicati al paragrafo 12.5 della relazione generale hanno carattere preferenziale"

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (9) - 19/19**Osservazione avente contenuto:****Sintesi osservazione:**

Si chiede di esplicitare che la destinazione di cava e quanto previsto dal Piano in analisi in merito alle lavorazioni dei materiali naturali o dei rifiuti inerti gestiti come consentito, nel caso in cui il sito soddisfi i criteri fissati dalla normativa in merito alla individuazione delle aree adatte alla localizzazione di impianti di recupero, non risulti limitativa all'autorizzazione di impianti di recupero (art. 208 e art. 216 del D. Lgs. 152/2006).

Parere istruttorio

I criteri indicati al capitolo 12 della Relazione generale e la loro attuazione da parte della pianificazione provinciale già chiariscono le condizioni di localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti in area di cava; si confermano, pertanto, le scelte di Piano. Parzialmente accolta



Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

10. RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PER LA BIODIVERSITÀ - REPARTO PER LA BIODIVERSITÀ DI PUNTA MARINA

| | |
|-----------------------|--|
| Osservazione n. | 10 |
| Proponente | RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PER LA BIODIVERSITÀ - REPARTO PER LA BIODIVERSITÀ DI PUNTA MARINA |
| Tipologia proponente | Forze Armate |
| PG Regione | PG.0087131.2022 del 01/02/2022 |
| Data di presentazione | 01/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (10) - 1/1

Osservazione avente contenuto: Relazione generale; Norme Tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

"[...] si raccomanda di attivare misure e politiche per ridurre la produzione di piccoli rifiuti per contrastare l'abbandono e la dispersione per tutelare i corpi idrici marini e di acqua dolce"

Parere istruttorio

Le misure e le politiche per ridurre la produzione di piccoli rifiuti per contrastare l'abbandono e la dispersione per tutelare i corpi idrici marini e di acqua dolce, sono già state inserite nel quadro più ampio della prevenzione della produzione dei rifiuti, attraverso le misure previste nel Programma di Prevenzione della produzione dei rifiuti (capitolo 15 della relazione generale). In particolare sono previste delle misure generali relative alla progettazione sostenibile e alla riduzione del monouso. Sono inoltre previste azioni specifiche di prevenzione di particolari categorie di rifiuti, quali le plastiche, che si incardinano all'interno della "Strategia regionale per la riduzione dell'incidenza delle plastiche sull'ambiente" ("strategia #Plastic-FreER") finalizzata alla riduzione ed eliminazione, dove possibile, dell'utilizzo della plastica usa e getta, in modo tale da ridurre la pressione di questi rifiuti sull'ambiente, con particolare attenzione ai sistemi più vulnerabili quali le coste, le aree marine, i corsi d'acqua e le aree protette. Infine vengono previste delle azioni messe in campo in Regione Emilia-Romagna per il contrasto del fenomeno della dispersione dei rifiuti.

Ad accoglimento di quanto richiesto, verrà inserito nelle Norme Tecniche di Attuazione all'articolo 9 comma 3, uno specifico riferimento alle azioni di comunicazione e vigilanza, da parte dei Comuni, relativamente al contrasto del fenomeno di abbandono dei piccoli rifiuti.

Testo modificato

NTA articolo 9 comma 3. In attuazione degli obiettivi di prevenzione della produzione di rifiuti del Piano, i Comuni comunicano al Settore regionale competente entro il 30 giugno di ogni anno, un report:



- a) sull'attività di controllo effettuata in attuazione degli articoli 232-bis, 232-ter e 255 del D.lgs. 152/2006;
- b) sulle campagne di informazione attuate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15.02.2017 "Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni".

Valutazione finale: accolta

11. LISTA SINISTRA CIVICA E CORAGGIOSA PER FINALE EMILIA

| | |
|-----------------------|--|
| Osservazione n. | 11 |
| Proponente | LISTA SINISTRA CIVICA E CORAGGIOSA PER FINALE EMILIA |
| Tipologia proponente | Associazione |
| PG Regione | PG.0122924.2022 del 10/02/2022 |
| Data di presentazione | 10/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (11) - 1/4

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Si osserva che:

- la discarica di Finale Emilia sorge su un'area potenzialmente inquinata, stante l'accertato superamento delle C.S.C., di cui all'Allegato 5 al Titolo Quinto della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06, per alcune sostanze ed in particolare per solfati, ferro e manganese;
- ai sensi della normativa vigente, le procedure di accertamento, caratterizzazione, analisi di rischio ed eventuale bonifica/messa in sicurezza previste dagli artt. 242 e ss. del Codice dell'Ambiente, per il caso di accertato superamento delle Soglie di Contaminazione, prevedono che tali procedure abbiano carattere obbligatorio e debbano precedere qualsiasi nuovo utilizzo dell'area;
- l'area è sottoposta a sequestro penale da parte della Autorità Giudiziaria;
- il gestore è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori e di diffida, a seguito dell'accertato superamento dei quantitativi di rifiuti conferiti rispetto a quelli autorizzati.

Per le ragioni sopra esposte si chiede alla Regione Emilia-Romagna:

- di stralciare la discarica di Finale Emilia dai siti previsti dal PRBB per lo stoccaggio a cielo aperto di rifiuti di qualsivoglia natura;
- di ritirare in autotutela l'autorizzazione concessa con DET-AMB 667 del 13.02.2019 e s.m.i.;
- di procedere con sollecitudine e senza ritardo ad avviare le procedure di cui all'art. 244 comm. 1° e 2° Cod. Ambiente e le procedure consequenziali di cui agli artt. 244, comma 4°, e 242 ss. Cod. Ambiente.

Parere istruttorio

Si precisa che il sito non è contemplato nel Piano Regionale delle Bonifiche in quanto, alla data di riferimento del quadro conoscitivo, non risultava soggetto a procedimento amministrativo di

bonifica siti contaminati ex Titolo V, Parte Quarta, D.Lgs. 152/06, requisito necessario per rientrare nell'ambito del PRRB e di competenza amministrativa a carico di ARPAE.

Successivamente alla data di cui sopra, risulta avviato un procedimento di bonifica delle suddette aree e pertanto, si dovrà tener conto delle eventuali ripercussioni derivanti dallo svolgimento di tale procedura.

In relazione a quanto precede, verrà aggiunta conclusivamente nel quinto periodo del paragrafo 8.2.1 della Relazione Generale, la seguente specifica: "In tale contesto verrà tenuta presente anche la situazione determinata a seguito dell'avvio del procedimento di bonifica".

Testo modificato

Viene aggiunto alla fine del quinto periodo del paragrafo 8.2.1 della Relazione Generale, la seguente specifica: "In tale contesto verrà tenuta presente anche la situazione determinata a seguito dell'avvio del procedimento di bonifica"

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (11) - 2/4

Osservazione avente contenuto: Aspetti di carattere generale; Relazione generale

Sintesi osservazione:

I PLURIMI AFFIDAMENTI A FERONIA S.R.L. IN ASSENZA DI GARA

Feronia s.r.l., ovvero il soggetto attuale gestore dell'impianto e proponente l'ampliamento della discarica di Finale Emilia, non è una società a capitale integralmente pubblico. Tale società, ciò nonostante, ha ricevuto dal Comune di Finale Emilia, sin dalle delibere del Consiglio Comunale n.168/2009 e n.139/2011, l'investitura contrattuale quale "unico gestore della discarica di rifiuti non pericolosi". Sulla base di tali atti, si è poi pervenuti all'autorizzazione all'ampliamento.

La conseguenza è che un soggetto a capitale prevalentemente privato è a capo di un impianto nel quale rientra la gestione di una discarica comunale, senza essere stato selezionato né con procedura di gara ad evidenza pubblica e neppure con trattativa privata, della quale non esiste alcuno degli elementi che la caratterizzano. Tali delibere, a giudizio dello scrivente, sono illegittime così come lo sono, conseguentemente, a cascata, tutti gli atti che hanno condotto all'autorizzazione che fa inserire nel PRRB la discarica di Finale Emilia.

Dal punto di vista civilistico sono, a giudizio dello scrivente, tutti atti nulli per violazione di norme imperative.

Dal punto di vista del diritto penale rappresentano, a giudizio dello scrivente, un potenziale abuso d'ufficio, per mezzo del quale si è favorito, indebitamente, Feronia s.r.l. (e questo anche nella ipotesi in cui tale reato possa essere considerato come prescritto).

Analoga vicenda, è stata presa in considerazione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con decisione pubblicata nel proprio Bollettino n.29/2018, ove si censura l'affidamento anticoncorrenziale della gestione della discarica "Tre Monti" sita nel territorio di Imola, alla società

(oggi) Herambiente s.p.a. “senza che tale soggetto sia stato selezionato mediante idonee procedure a evidenza pubblica.”

Per le ragioni sopra esposte si chiede alla Regione Emilia-Romagna:

- di stralciare la discarica di Finale Emilia dai siti previsti dal Piano Regionale Rifiuti per lo stoccaggio a cielo aperto di rifiuti di qualsivoglia natura;
- di ritirare in autotutela l'autorizzazione concessa con DET-AMB 667 del 13.02.2019 e s.m.i.

Parere istruttorio

L'osservazione attiene ad aspetti già approfonditi in sede di procedimento autorizzatorio, che comunque non rientra nelle competenze del Piano e pertanto non risulta pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (11) - 3/4

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

LA CONTAMINAZIONE DEL SITO DISCARICA DI FINALE EMILIA

Le tabelle 8.4 di pag 155 e 8.7 di pag 158 della Relazione generale del PRRB indicano nel sistema impiantistico di rifiuti indifferenziati, come unica discarica attiva, quella di Finale Emilia, nonostante essa insista su di un'area che, invece, necessariamente, dovrà essere sottoposta a bonifica.

I dati a disposizione del Pubblico Ministero dimostrano che Feronia è un sito contaminato, da cui avrebbe dovuto discendere l'attivazione di specifiche procedure previste dal D.lgs. n.152/2006, che, al contrario, non sono mai state poste in essere.

(La documentazione di riferimento è stata ottenuta, in costanza di mandato, dal sottoscritto Stefano Lugli nella sua funzione di Consigliere comunale e dal Consigliere comunale Mattia Veronesi, mediante accesso agli atti del Comune di Finale Emilia. Trattandosi di atti giudiziari non ancora resi pubblici, essendo ancora in corso l'udienza preliminare, non si ritiene di allegare tali documenti alle presenti osservazioni. Essi, sono nella disponibilità e nella conoscenza del Comune di Finale Emilia e dei suoi Amministratori attuali e passati. Ben possono esserlo anche da parte della Regione Emilia-Romagna).

Tali argomentazioni sono confermate dalle recenti relazioni tecniche depositate nel corso dell'udienza preliminare al Tribunale di Modena, nelle quali si scrive testualmente che siamo di fronte ad una “alterazione dell'ecosistema” derivante della contaminazione provocata dalle discariche presenti nel sito.

Per le ragioni sopra esposte si chiede alla Regione Emilia-Romagna:

- di stralciare la discarica di Finale Emilia dai siti previsti dal Piano Regionale Rifiuti per lo stoccaggio a cielo aperto di rifiuti di qualsivoglia natura;
- di ritirare in autotutela l'autorizzazione concessa con DET-AMB 667 del 13.02.2019 e s.m.i.;
- di procedere con sollecitudine e senza ritardo ad avviare le procedure di cui all'art. 244 comm. 1° e 2° Cod. Ambiente e le procedure consequenziali di cui agli artt. 244, comma 4°, e 242 ss. Cod. Ambiente.

Parere istruttorio

Si precisa che il sito non è contemplato nel Piano Regionale delle Bonifiche in quanto, alla data di riferimento del quadro conoscitivo, non risultava soggetto a procedimento amministrativo di bonifica siti contaminati ex Titolo V, Parte Quarta, D.Lgs. 152/06, requisito necessario per rientrare nell'ambito del PRRB e di competenza amministrativa a carico di ARPAE.

Successivamente alla data di cui sopra, risulta avviato un procedimento di bonifica delle suddette aree e pertanto, si dovrà tener conto delle eventuali ripercussioni derivanti dallo svolgimento di tale procedura.

In relazione a quanto precede, verrà aggiunta conclusivamente nel quinto periodo del paragrafo 8.2.1 della Relazione Generale, la seguente specifica: "In tale contesto verrà tenuta presente anche la situazione determinata a seguito dell'avvio del procedimento di bonifica".

Testo modificato

Viene aggiunto alla fine del quinto periodo del paragrafo 8.2.1 della Relazione Generale, la seguente specifica: "In tale contesto verrà tenuta presente anche la situazione determinata a seguito dell'avvio del procedimento di bonifica".

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (11) - 4/4

Osservazione avente contenuto: Aspetti di carattere generale; Relazione generale

Sintesi osservazione:

I VANTAGGI PATRIMONIALI ATTRIBUITI A FERONIA S.R.L. DA PARTE DEL COMUNE DI FINALE EMILIA
La contropartita che Feronia s.r.l. dovrebbe erogare al Comune di Finale Emilia per l'affidamento della gestione della discarica corrisponde, esclusivamente, al cosiddetto contributo compensativo ambientale.

Da quanto emerge dal sequestro preventivo penale della discarica, disposto da parte della Procura della Repubblica di Modena, secondo gli accordi stipulati fra le parti tale contributo ambientale sarebbe stato calcolato del tutto a vantaggio di Feronia s.r.l. nella misura di € 10,33 per tonnellata conferita, senza tener conto che le spese di gestione post operativa dell'impianto, calcolate su un periodo che ex lege è di anni 30, sarebbero a carico del Comune.

E senza prevedere, oltre al contributo compensativo, anche il pagamento degli oneri di costruzione, i quali rappresentano una entrata non rinunziabile da parte di Ente Pubblico.

(La documentazione di riferimento è stata ottenuta, in costanza di mandato, dal sottoscritto Stefano Lugli nella sua funzione di Consigliere comunale e dal Consigliere comunale Mattia Veronesi, mediante accesso agli atti del Comune di Finale Emilia. Trattandosi di atti giudiziari non ancora resi pubblici, essendo ancora in corso l'udienza preliminare, non si ritiene di allegare tali documenti alle presenti osservazioni. Essi, sono nella disponibilità e nella conoscenza del Comune di Finale Emilia e dei suoi Amministratori attuali e passati. Ben possono esserlo anche da parte della Regione Emilia-Romagna).

Per le ragioni sopra esposte si chiede alla Regione Emilia-Romagna:

- di stralciare la discarica di Finale Emilia dai siti previsti dal Piano Regionale Rifiuti per lo stoccaggio a cielo aperto di rifiuti di qualsivoglia natura;
- di ritirare in autotutela l'autorizzazione concessa con DET-AMB 667 del 13.02.2019 e s.m.i.

Parere istruttorio

L'osservazione attiene ad aspetti già approfonditi in sede di procedimento autorizzatorio, che comunque non rientra nelle competenze del Piano e pertanto non risulta pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

12. VERONESI MATTIA

| | |
|-----------------------|--|
| Osservazione n. | 12 |
| Proponente | VERONESI MATTIA |
| Tipologia proponente | Persona fisica |
| PG Regione | PG.0120053.2022 del 10/02/2022; PG.0128527.2022 del 11/02/2022 |
| Data di presentazione | 09/02/2022; 11/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (12) - 1/5**Osservazione avente contenuto:** Aspetti di carattere generale; Relazione generale**Sintesi osservazione:**

L'osservazione si sviluppa attraverso le n. 4 schede presentate e si concretizza nella richiesta di "espungere la discarica di Finale Emilia dal Piano". Nella Scheda n. 1 si evidenzia in particolare che è attualmente in corso un ricorso giurisdizionale amministrativo e che il sito è sottoposto a sequestro preventivo penale. Nell'osservazione si auspica l'ipotesi che la Regione Emilia-Romagna si costituisca parte civile nel procedimento

Parere istruttorio

L'osservazione attiene ad aspetti già approfonditi in sede di procedimento autorizzatorio, che comunque non rientra nelle competenze del Piano e pertanto non risulta pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (12) - 2/5**Osservazione avente contenuto:** Aspetti di carattere generale; Relazione generale**Sintesi osservazione:**

L'osservazione si sviluppa attraverso le n. 4 schede presentate e si concretizza nella richiesta di "espungere la discarica di Finale Emilia dal Piano". Nella Scheda n.2 si osserva che la discarica "Feronia 2" autorizzata non rappresenta un ampliamento delle preesistenti discariche "Feronia 0" e "Feronia 1", ma bensì costituisce una nuova discarica.

Parere istruttorio

L'osservazione attiene ad aspetti già approfonditi in sede di procedimento autorizzatorio, che comunque non rientra nelle competenze del Piano e pertanto non risulta pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (12) - 3/5

Osservazione avente contenuto: Aspetti di carattere generale; Relazione generale

Sintesi osservazione:

L'osservazione si sviluppa attraverso le n. 4 schede presentate e si concretizza nella richiesta di "espungere la discarica di Finale Emilia dal Piano". Nella Scheda n.3 si evidenzia come una delle prescrizioni dell'AIA vieti il conferimento di rifiuti urbani indifferenziati e da spazzamento se non preventivamente sottoposti ad operazioni di trattamento/recupero. Si osserva inoltre che "il progetto autorizzatorio per la nuova discarica prevede il conferimento dei ben diversi " rifiuti speciali non pericolosi" nella proporzione dell' 84%".

Parere istruttorio

Il riferimento che il Piano fa ai rifiuti urbani indifferenziati qualora conferiti in discarica è da intendersi, nel rispetto alla normativa vigente, previo opportuno trattamento. L'autorizzazione vigente difatti presuppone quindi che i rifiuti urbani indifferenziati siano trattati ai fini del loro conferimento in discarica. L'osservazione pertanto è parzialmente accolta.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (12) - 4/5

Osservazione avente contenuto: Aspetti di carattere generale; Relazione generale

Sintesi osservazione:

L'osservazione si sviluppa attraverso le n. 4 schede presentate e si concretizza nella richiesta di "espungere la discarica di Finale Emilia dal Piano". Nella Scheda n.4 si osserva che, in ragione del procedimento penale e del ricorso amministrativo in corso, è possibile aspettarsi l'indisponibilità del sito "per una grandissima parte del periodo di tempo abbracciato dal PRRB".

Parere istruttorio

Il PRRB in continuità con la precedente pianificazione ha considerato la discarica di Finale Emilia nel sistema impiantistico regionale e pertanto tale impianto, nel frattempo autorizzato, viene indicato

nelle tabelle di Piano ma sarà considerato operativo solo ad esito dei procedimenti giurisdizionali pendenti.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (12) - 5/5

Osservazione avente contenuto: Aspetti di carattere generale; Quadro conoscitivo

Sintesi osservazione:

Richiesta di inserimento nel PRRB del sito "Discarica Feronia".

Parere istruttorio

Il sito non è contemplato nel Piano Regionale delle Bonifiche in quanto, alla data di aggiornamento del quadro conoscitivo, non risultava soggetto a procedimento amministrativo di bonifica siti contaminati ex Titolo V, Parte Quarta, D.Lgs. 152/06, requisito basilare per rientrare nell'ambito del PRRB e di competenza amministrativa a carico di ARPAE.

Testo modificato

Valutazione finale: Respinta

13. UNIONE TERRE DI MEZZO

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 13 |
| Proponente | UNIONE TERRE DI MEZZO |
| Tipologia proponente | Ente locale |
| PG Regione | PG.0120381.2022 del 10/02/2022 |
| Data di presentazione | 10/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (13) - 1/6

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Si manifesta una certa preoccupazione in merito sostanzialmente alle destinazioni dei due grandi gruppi di rifiuti in cui gli stessi sono ripartiti, vale a dire:

- rifiuti urbani, per cui è previsto principalmente un utilizzo in crescita della termovalorizzazione (come chiaramente specificato a pag. 174 della Relazione Generale, ad es.), con le valutazioni ambientali del caso;
- rifiuti speciali, di cui il Piano prevede (pag. 180 della Relazione Generale) una domanda di smaltimento non soddisfatta all'anno 2027 di 280.000 tonnellate, da gestire mediante l'individuazione di nuove discariche sul territorio regionale (specie per quei rifiuti come amianto, ceneri e terre da bonifica, quantificati in 100.000 tonnellate, per cui la discarica rimane l'unica destinazione), ritenendo comunque necessaria e sostenibile una riduzione dei quantitativi destinati a tale operazione di trattamento (pag. 231).

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente, relativamente ai rifiuti urbani e speciali, non costituisce di fatto un'osservazione al PRRB e pertanto risulta non pertinente.

A tal riguardo si precisa che, l'utilizzo dei termovalorizzatori per lo smaltimento del rifiuto urbano residuo è in linea con le disposizioni dettate dalle norme europee e nazionali, che prevedono la riduzione della quantità di rifiuti urbani collocati in discarica e la non ammissione in discarica per tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (13) - 2/6

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Si rileva inoltre come tematiche di fondo particolarmente importanti quali, ad esempio, il modello di business Prodotto come servizio (Paas) venga citato ma risulti poco approfondito, quando invece risulterebbero utili esempi positivi dello stesso, in termini di buone pratiche e di conseguente benchmarking.

Parere istruttorio

Gli approfondimenti richiesti di buone pratiche e di benchmarking non attengono ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06. Tuttavia l'incentivazione al prodotto come servizio (Paas) costituisce indubbiamente una tematica di rilievo, e per questo è stata inserita tra le azioni del Programma di prevenzione della produzione di rifiuti di cui al Capitolo 15 della Relazione Generale; l'osservazione pertanto si ritiene parzialmente accolta.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (13) - 3/6

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Per riprendere nello specifico quanto accennato nell'osservazione precedente, si ritiene utile approfondire esempi di buone pratiche in merito ai seguenti temi:

- adeguate campagne di informazione-comunicazione a livello territoriale, in accompagnamento alle azioni di miglioramento dei sistemi di raccolta, con il coinvolgimento attivo di cittadini, imprese e scuole (pag. 118);
- distribuzione di contenitori per migliorare il trasporto degli oli esausti (pag. 144);
- Azioni di Piano per il recupero degli ingombranti (pag. 145);
- Azioni di Piano per il recupero dei rifiuti da spazzamento stradale, specie per le modalità di promozione della realizzazione di nuovi impianti a copertura di tutto il territorio regionale (pag. 145);
- promozione del conferimento dei RUP presso i CDR, specie considerando i contenitori già diffusi sul territorio (pag. 146).

Parere istruttorio

Gli approfondimenti richiesti di buone pratiche e di benchmarking non attengono ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/06. Tuttavia le tematiche poste in merito alla raccolta ed al recupero dei rifiuti urbani sono indubbiamente di rilievo, e per questo affrontate ai Capitoli 6 e 7 della Relazione Generale; l'osservazione pertanto si ritiene parzialmente accolta.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (13) - 4/6

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Si evidenzia con attenzione che in merito all'introduzione della tariffa puntuale (pag.185), in alcuni bacini di gestione si rileva un progressivo aumento della produzione pro-capite di rifiuti dopo i primi anni dall'introduzione, caratterizzati invece da una forte riduzione della produzione totale del rifiuto, si richiede pertanto di attuare un monitoraggio scrupoloso e costante su questi andamenti, in modo da non vanificare in corso d'opera gli ingenti investimenti iniziali, non solo in termini monetari ma anche in termini di energie e lavoro impiegati;

Parere istruttorio

In merito all'introduzione della tariffa puntuale, come riportato al Capitolo 9 della Relazione Generale di Piano (Paragrafo 9.2.4 – Effetto della tariffa puntuale TCP/TTP sulla produzione pro-capite totale di rifiuti, pag. 186 della Relazione), risulta già previsto un monitoraggio finalizzato ad approfondire gli effetti della misura sulla prevenzione totale dei rifiuti nel medio-lungo termine, considerando le produzioni stabilizzate dopo le variazioni legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'osservazione si ritiene pertanto accolta.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta

Riferimento osservazione n.: (13) - 5/6

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Si evidenzia con attenzione che: - il PRRB individua la necessità di localizzare, in aree agevolmente fruibili da più parti della Regione, uno o più impianti per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto, con tutte le implicazioni del caso (pag. 312);

- il sistema impiantistico attuale (pag. 318) sembra non autosufficiente nella gestione di pile ed accumulatori (parte dei RUP), si richiede pertanto su quale base si stimi all'anno 2027 una produzione di questa tipologia di rifiuti simile in percentuale a quella del 2018;

- all'interno delle Azioni di prevenzione previste nella Strategia PlasticFreeER (Tabella 15-5 a pag. 430), viene incentivata la sostituzione delle stoviglie in plastica con stoviglie riutilizzabili, si richiede se queste comprendano anche le stoviglie compostabili, dal momento che non sembrano essere specificate, quando invece potrebbero contribuire ad una significativa riduzione dei rifiuti, oltre che ad un aumento della produzione di compost organico.

Parere istruttorio

Relativamente allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, alla gestione di pile e accumulatori ed alle Azioni della Strategia #PlasticFreeER, il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRRB e pertanto risulta non pertinente.

Si precisa altresì che:

- la scelta di mantenere costante al 2027 in percentuale la produzione di rifiuti di pile ed accumulatori rispetto al 2018 deriva da un'analisi dell'andamento registrato negli anni precedenti;
- l'Azione della Strategia #PlasticFreeER è volta ad incentivare l'uso di stoviglie riutilizzabili in sostituzione dei corrispondenti prodotti monouso.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (13) - 6/6

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si richiede di definire:

- il significato dell'art.17, c.1, inerente i rifiuti urbani, dal momento che l'enunciato appare molto riduttivo nel contesto generale del PRRB;
- il significato dell'art. 20, c.4, inerente i rifiuti speciali, specie nell'ipotesi in cui l'impianto di cui si fa menzione non venga realizzato del tutto.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRRB e pertanto risulta non pertinente.

Tuttavia, in riferimento a quanto osservato, l'art.17, c.1, si riferisce all'impiantistica pianificata in via strutturale e ordinaria per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani non recuperabili.

Il significato dell'art. 20, c.4, risulta collegato al comma 3 dello stesso articolo; si riferisce infatti al parere rilasciato in caso di apertura ovvero di ampliamento di una discarica per rifiuti speciali circa la necessità di un fabbisogno di trattamento.



Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

14. COMITATO SOS AMBIENTE - PIACENZA

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Osservazione n. | 14 |
| Proponente | COMITATO SOS AMBIENTE - PIACENZA |
| Tipologia proponente | Comitato |
| PG Regione | PG.120684.2022 del 10/02/2022 |
| Data di presentazione | 09/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (14) - 1/4

Osservazione avente contenuto: Aspetti di carattere generale

Sintesi osservazione:

IL PRRB NON CONSIDERA COME RIFIUTI LE EMISSIONI IN ATMOSFERA, NELLE ACQUE E NEI SUOLI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, NONCHÈ IL LORO IMPATTO COMPLESSIVO SULL'AMBIENTE E SULLA SALUTE NELLE PARTICOLARI CONDIZIONI OROGRAFICHE DELLA PIANURA PADANA. Si nota l'assenza di un sistema che consideri l'evoluzione dei consumi con le ricadute e gli impatti ambientali legati ad essi. Non si individuano, nel piano, obiettivi e percorsi di riduzione, una programmazione compatibile con la necessità/capacità degli ambienti di rigenerarsi naturalmente. Questo prevederebbe la necessità di un'analisi del ciclo del prodotto dall'inizio fino a quando diventa rifiuto.

Quindi è necessario che il piano rifiuti si occupi dalla produzione allo smaltimento del rifiuto, di tutto ciò che l'uomo produce e trasforma. Dovrebbe essere inserito nel ciclo produttivo uno strumento di valutazione qualitativo e quantitativo di cosa diventerà rifiuto e di come dovrà essere trattato nel momento in cui il prodotto viene immesso nel mercato.

Un secondo aspetto che non sembra essere stato analizzato nel PRRB è l'ubicazione dei punti d'insediamento degli impianti di termovalorizzazione, tenendo in considerazione i dati sulla qualità dell'aria.

Occorrerebbe cioè una valutazione complessiva delle emissioni nei luoghi insediativi di attività rilevanti dal punto di vista ambientale.

Quindi il piano rifiuti è molto sbilanciato sul principio che il rifiuto non è un qualcosa che va gestito nel ciclo di produzione-consumo, cercando di progettarne la chiusura del ciclo. Il rifiuto lo si considera un prodotto da termovalorizzare per ricavarne utile.

Nel piano rifiuti non trovano spazio le emissioni derivanti dagli scarichi in ambiente di aeriformi, liquidi e solidi risultanti dai processi produttivi e dai trasporti.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRRB e pertanto risulta non pertinente.

Tuttavia occorre precisare che il PRRB, nel rispetto dei compiti ad esso assegnati dalla normativa nazionale e comunitaria, effettua un'analisi dall'origine del prodotto fino alla gestione dei rifiuti da esso derivanti, che può essere rinvenuta nel Programma di Prevenzione di cui al capitolo 15 della Relazione Generale.

Inoltre, poiché come è noto le emissioni in atmosfera non sono rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006, le stesse non sono oggetto di trattazione del PRRB, ma vengono trattate all'interno di altri piani di settore, nella fattispecie il Piano Aria.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (14) - 2/4

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

LE PROIEZIONI DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI AL 2027 SONO AMPIAMENTE E INVEROSIMILMENTE SOVRASTIMATE.

Il Quadro Conoscitivo mette in evidenza che a fronte di una relativa stazionarietà nella produzione regionale dei rifiuti solidi urbani complessivi negli ultimi 10 anni, la percentuale di rifiuti indifferenziati sul totale tende linearmente a diminuire nel corso dell'ultimo ventennio: da 74,7% nel 2001 a 29,1% nel 2019, in virtù dell'analogo incremento lineare della percentuale di rifiuti a raccolta differenziata, dal 25,3% nel 2001 al 70,9% nel 2019. Estrapolando linearmente gli andamenti delle due variabili al 2027, in coerenza con uno scenario "business as usual", si potrebbe ipotizzare nel 2027 una quantità di rifiuti indifferenziati pari a circa 270.000-300.000 tonnellate in tutta la regione.

Le previsioni della produzione di rifiuti urbani totali effettuate nel PRRB sono eseguite sulla base di un previsto lieve incremento della popolazione, che viene ritenuto improbabile visto il momento storico, e sul rapido e duraturo incremento del PIL regionale rispetto alla flessione del 2020: +11% dal 2019 al 2027, che viene ritenuto eccessivo.

Pertanto si ritiene che vada rivista al ribasso la crescita del PIL. Si ritiene che nel periodo considerato dal piano una crescita del 3,5% del PIL reale rispetto al 2019 sia da considerarsi già una stima ottimistica che corrisponderebbe ad una previsione di 3,00 milioni di tonnellate di rifiuti urbani totali producibili nel 2027 contro le 3,15 milioni di tonnellate stimate dal PRRB.

Il punto critico della previsione tuttavia resta il valore obiettivo ipotizzato per la percentuale di raccolta differenziata al 2027: il PRRB prevede una percentuale di raccolta differenziata media al

2025 dell'80%, da mantenersi costante negli ultimi due anni di validità del piano. Tale obiettivo deve dunque essere maggiorato rispetto a quanto proposto; in particolare, si ritiene raggiungibile una percentuale di raccolta differenziata media regionale del 90%, da raggiungersi tramite estensione a tutto il territorio regionale della raccolta porta a porta e della tariffazione puntuale.

Dunque a queste condizioni si potrebbe ipotizzare nel 2027 una quantità di rifiuti indifferenziati attorno alle 270.000-300.000 tonnellate, pari alla metà delle circa 630.000 tonnellate ipotizzate dal piano.

Parere istruttorio

La stima della produzione totale di rifiuti urbani è stata elaborata in coerenza con quanto definito dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, tuttora vigente.

Per tale elaborazione sono stati utilizzati, evidentemente, i dati ufficiali forniti dal Servizio Statistica della Regione riguardanti le previsioni del Pil e quelle demografiche elaborate a livello regionale.

In linea generale la storia economica ci mostra che a seguito di importanti eventi dal grave impatto socio economico (come, ad esempio, il COVID o la guerra tra Russia e Ucraina) il tempo di ripresa delle principali economie mondiali è stato differente ma, il più delle volte, le stesse hanno reagito con grande forza ed energia e, nel caso specifico, tale risposta sarà favorita anche dalle risorse straordinarie messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Come è noto, inoltre, l'obiettivo di raccolta differenziata al 2025 discende dal Patto per il Lavoro e per il Clima, pertanto il PRRB, coerentemente con il mandato dell'Assemblea Legislativa, assume tale obiettivo costante al 2027.

Grazie all'esperienza maturata negli ultimi anni risulta inoltre evidente che, raggiunte percentuali di raccolta differenziata prossime all'80%, l'ulteriore incremento non prosegue in maniera lineare, quindi risulta senza fondamento scientifico e pratico uno scenario Business as Usual impostato su un incremento lineare degli obiettivi e delle performances del sistema di gestione dei rifiuti. L'osservazione viene pertanto respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione degli scenari di Piano.

Si ribadisce tuttavia che tutte le valutazioni contenute nel PRRB saranno comunque oggetto di monitoraggio, che potrà evidenziare eventuali scostamenti dagli obiettivi previsti e consentirà di pianificare le conseguenti azioni correttive.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (14) - 3/4

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

SONO SOVRASTIMATE ANCHE LE PREVISIONI DEI QUANTITATIVI DI PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E DI QUELLI A SMALTIMENTO CON RECUPERO DI ENERGIA (TERMOVALORIZZAZIONE). La previsione della produzione dei rifiuti speciali al 2027 è sovrastimata di almeno 3/400.000 tonnellate, e dovrebbe pertanto assestarsi ad un valore di 8,7/8,8 milioni di tonnellate.

La stima infatti si basa sulle previsioni a nostro avviso sovrastimate del PIL.

Quanto poi alla gestione dello smaltimento dei rifiuti speciali, riteniamo che la previsione della percentuale di recupero di materia del 62% al 2027 sia sottostimata e che vada incrementata almeno al 65-70%, anche a vantaggio di una riduzione marcata dello smaltimento con recupero di energia (termovalorizzazione), dal 7% del 2018 ad un 5-6% del 2027 anziché all'8% previsto dallo scenario di piano; a corroborare questa ipotesi va considerato anche il fatto che la quota preponderante di rifiuto speciale termovalorizzato è costituito da rifiuto di codice EER 1912, e cioè da rifiuto secondario prodotto dal trattamento meccanico dei rifiuti (quindi soprattutto vagli della raccolta differenziata e dell'indifferenziato), e che quindi con un sostanziale miglioramento della qualità della raccolta differenziata dovuto all'estensione della raccolta porta a porta e della tariffazione puntuale, diminuiranno sensibilmente anche gli scarti.

In conclusione, sugli 8,8 milioni di tonnellate di rifiuti speciali prevedibili nel 2027 i rifiuti da termovalorizzare potrebbero essere il 6%, pari quindi a 528.000 tonnellate, a fronte delle 760.000 tonnellate previste nello scenario di piano dal PRRB, quindi almeno 230.000 tonnellate in meno.

Parere istruttorio

Si precisa che per quanto riguarda le previsioni di crescita economica si rimanda al parere espresso in risposta all'osservazione n.2.

Posto che il piano deve garantire l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, si evidenzia che l'incremento dei rifiuti destinati a termovalorizzazione è dovuto anche ad un decremento della quantità di rifiuti conferiti in discarica che, come è noto, è collocata all'ultimo gradino della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, oltre che ad un incremento della produzione come sopra evidenziato.

L'osservazione pertanto viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate per la definizione degli scenari di Piano.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (14) - 4/4

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

CONSEQUENTEMENTE ALLA RIMODULAZIONE DELLA PREVISIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI VA RIDEFINITO IL FABBISOGNO IMPIANTISTICO REGIONALE.

Il ridimensionamento delle previsioni di produzione di rifiuti solidi urbani indifferenziati e dei rifiuti speciali da smaltire, pur mantenendo l'ipotesi dell'autosufficienza di smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio regionale, conduce inevitabilmente ad un conseguente ridimensionamento del parco impianti di trattamento e in particolare dei termovalorizzatori (cap. 8 della Relazione Generale).

Il quantitativo complessivo di rifiuti urbani da termovalorizzare previsto dal PRRB pari a 0,97 milioni di tonnellate nel 2027, secondo le nostre stime alternative andrebbe corretto in 0,67 milioni di tonnellate.

A conferma di questo ridimensionamento va anche notato che nel computo dei rifiuti urbani da termovalorizzare è compreso anche il quantitativo di rifiuti risultanti dalla selezione meccanica delle raccolte differenziate, pari a 333.000 tonnellate nel 2027; anche questi devono essere opportunamente ridimensionati, in quanto con la generalizzazione della raccolta porta a porta e della tariffazione puntuale si assisterà contemporaneamente ad un sostanziale miglioramento qualitativo della raccolta differenziata e ad una contemporanea sostanziale riduzione degli scarti.

Analogamente, per i RS il piano prevede un valore al 2027 pari a 0,75 milioni di tonnellate; secondo le nostre stime questo valore andrebbe ridotto a circa 0,50 milioni di tonnellate.

Come risultato di questo ridimensionamento si potrebbe prevedere al 2027 la riduzione di 550.000/600.000 tonnellate di rifiuti da termovalorizzare, pari quindi al fabbisogno di almeno 4 degli 8 termovalorizzatori attualmente in funzione nella regione.

A partire dal 2023/2024 chiediamo quindi che il PRRB preveda esplicitamente la chiusura del termovalorizzatore di Piacenza, e a seguire nei tre anni successivi la chiusura di altri tre termovalorizzatori.

Parere istruttorio

Al fine di garantire l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e considerate anche le disposizioni relative allo smaltimento in discarica dettate dalla normativa comunitaria e nazionale, risulta necessario il mantenimento dell'impiantistica individuata negli scenari di Piano riportati al Capitolo 8 della Relazione Generale.

L'osservazione pertanto viene respinta.

Per mera completezza informativa, infine, si rileva che il Piano non può prevedere la "chiusura" degli impianti di incenerimento con recupero energetico, in quanto gli stessi sono considerati strategici e di preminente interesse nazionale, come confermato anche di recente dalla Corte costituzionale con sentenza n. 154/2016.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

15. PROVINCIA DI PIACENZA

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Osservazione n. | 15 |
| Proponente | PROVINCIA DI PIACENZA |
| Tipologia proponente | Provincia |
| PG Regione | PG.122700.2022 del 10/02/2022 |
| Data di presentazione | 10/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (15) - 1/3**Osservazione avente contenuto:****Sintesi osservazione:**

Al paragrafo 12.2 della Relazione generale si ravvisano elementi di criticità applicativa nella conferma dei contenuti del precedente Piano che richiamano espressamente definizioni e disposizioni dell'allora vigente legislazione urbanistica (L.R. n. 20/2000 e relativo Allegato), ormai superati sebbene ancora applicabili in via transitoria, a norma dell'art. 29 della nuova L.R. n. 24/2017, fino all'emanazione, da parte della Giunta regionale, del previsto atto di coordinamento tecnico di specificazione applicativa della nuova legge.

Parere istruttorio

Con riferimento all'osservazione posta si evidenzia che la previsione del PRRB è coerente con il regime transitorio previsto dalla nuova legge urbanistica. Si confermano pertanto le disposizioni di Piano.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta**Riferimento osservazione n.: (15) - 2/3****Osservazione avente contenuto:** Norme tecniche di attuazione**Sintesi osservazione:**

Con riferimento all'Art. 12 "Strategia dei rifiuti da costruzione e demolizione", comma 4 (a cui il comma 5 attribuisce valore di prescrizione), dove si dispone:

- che la quantificazione di nuovi fabbisogni estrattivi da parte della pianificazione di settore debba essere effettuata "per i quantitativi che non possono essere soddisfatti attraverso la disponibilità di materiale inerte riciclato idoneo agli stessi usi, come accertata in attuazione del presente Piano";

- che i PIAE vigenti debbano adeguarsi a tale disposizione entro 2 anni dalla data di adozione del PRRB;

- che allo scadere di tale termine le previsioni dei PIAE e PAE "per le quali non sia stata ancora presentata istanza di autorizzazione completa di tutti gli elaborati richiesti non trovano attuazione per i quantitativi in esubero rispetto alla disponibilità di materiale inerte riciclato",

si riterrebbe opportuno definire più precisamente il significato di "materiale inerte riciclato" per scongiurare possibili ambiguità applicative, avvalendosi possibilmente delle definizioni contenute nel Codice Ambiente. Appare inoltre di difficile determinazione, come parametro di scelta alternativa ai materiali estrattivi, sia l' "idoneità agli stessi usi" sia l'effettiva "disponibilità" di detti materiali riciclati.

Le criticità rilevate non paiono di immediata soluzione, dunque suggerirebbero di riconsiderare la scelta stessa di introdurre disposizioni così incerte e penalizzanti in un settore economico che nel nostro territorio, per quanto emerge dalle attività di monitoraggio di competenza, sembra già trovare forti inibizioni nell'attuale contingenza, anche a fronte di altre politiche nel campo dell'economia circolare.

Parere istruttorio

In coerenza con la normativa di settore, con il termine di materiale inerte riciclato ci si riferisce al materiale che esita a seguito di una operazione di recupero/trattamento di rifiuti inerti da C&D. Si precisa inoltre che l'applicazione del citato comma 4 art 12 NTA è subordinata all'adozione di uno specifico strumento regionale.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (15) - 3/3

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Viene richiesta, tempestivamente, la disponibilità dei dati georeferenziati dei siti contaminati.

Parere istruttorio

I dati georeferenziati dei siti, oltre che nelle schede di sito allegate al PRRB, sono disponibili nell'applicativo GSI dell'anagrafe siti contaminati, a cui tutte le amministrazioni possono avere credenziali di accesso su richiesta.

Testo modificato

Valutazione finale: Accolta

16. PROVINCIA DI RAVENNA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 16 |
| Proponente | PROVINCIA DI RAVENNA |
| Tipologia proponente | Provincia |
| PG Regione | PG.0125271.2022 del 11/02/2022 |
| Data di presentazione | 11/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (16) - 1/1**Osservazione avente contenuto:** Norme tecniche di attuazione**Sintesi osservazione:**

Le norme tecniche di attuazione al c.4 dell'art. 12 dispongono: "Ai sensi dell' articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 17 del 1991, la quantificazione di nuovi fabbisogni estrattivi da parte della pianificazione di settore deve essere effettuata per i quantitativi che non possono essere soddisfatti attraverso la disponibilità di materiale inerte riciclato idoneo agli stessi usi, come accertata in attuazione del presente Piano". Dall'esame degli elaborati di Piano, ed in particolare dalla lettura della Relazione generale, si ricavano dati riguardanti le quantità di rifiuti speciali C&D e la relativa composizione, così come si indicano i tipi di utilizzo degli aggregati riciclati. Si ritiene altresì opportuno chiedere, al fine di corrispondere a quanto richiesto dalla disposizione sopra riportata, di stimare la percentuale di rifiuti speciali C&D che in base alla normativa tecnica può essere destinata ai diversi utilizzi, potendo così effettivamente sostituire i materiali di cava. Al riguardo occorre tener presente che "uno dei motivi ostativi al riutilizzo dei materiali riciclati risiede nel fatto che le norme tecniche per l'accettazione dei prodotti risultano datate alla luce delle attuali condizioni dei prodotti e ne precludono il loro utilizzo".

Parere istruttorio

Relativamente a quanto osservato dal proponente, si precisa che l'applicazione del citato comma 4 art. 12 NTA è subordinata all'adozione di uno specifico strumento regionale con il quale verranno fornite indicazioni per l'adeguamento della pianificazione in materia di attività estrattive.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta

17. SAPABA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 17 |
| Proponente | SAPABA |
| Tipologia proponente | Società |
| PG Regione | PG.0126032.2022 del 11/02/2022 |
| Data di presentazione | 11/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (17) - 1/3

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si osserva la presenza di un refuso nel richiamo all'art. 6, c. 5 della L.R. n. 17/1991, recante "Disciplina delle attività estrattive".

Parere istruttorio

L'osservazione del proponente si ritiene accolta e si provvederà a correggere il riferimento al comma dell'art. 6 della legge regionale n. 17 del 1991 in quanto trattasi di un refuso.

Testo modificato

Art. 12 c. 4 NTA: sostituire "Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 17 del 1991.." con "Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 17 del 1991.."

Valutazione finale: accolta

Riferimento osservazione n.: (17) - 2/3

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si richiede di stralciare dal comma 4 art. 12 NTA l'obbligo di adeguamento dei P.I.A.E. entro 24 mesi dall'adozione del PRRB, in considerazione del fatto che il contenuto del comma 6 dell'art. 6 della L.R. 17/1991 e s.m.i. è già stato rispettato nei diversi strumenti di pianificazione di settore attualmente vigenti.

Parere istruttorio

Il PRRB, anche in attuazione dell'articolo 6 comma 6 della legge regionale n. 17 del 1991, intende fornire un criterio di quantificazione del fabbisogno degli inerti da attività estrattive, determinato

tenendo conto della disponibilità di materiale inerte riciclato da rifiuti da costruzione e demolizione e del fabbisogno derivante dalla realizzazione di opere pubbliche sul territorio regionale tenendo conto delle norme tecniche di settore, che sia omogeneo su base regionale. Non si può quindi dar seguito alla richiesta avanzata dal proponente.

Tuttavia, in parziale accoglimento dell'osservazione, si precisa che il termine di adeguamento dei PIAE viene aggiornato facendo decorrere i 24 mesi a partire dalla data di definizione da parte della Regione del suddetto fabbisogno.

Testo modificato

modificare art. 12 comma 4 NTA "... I Piani Infraregionali delle attività estrattive (PIAE) vigenti, si adeguano a tale disposizione entro 24 mesi dalla definizione da parte della Regione del fabbisogno regionale di inerti, determinato sulla base della disponibilità di materiale riciclato derivante da rifiuti da costruzione e demolizione e del fabbisogno derivante dalla realizzazione di opere pubbliche sul territorio regionale, tenendo conto delle norme tecniche di settore."

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (17) - 3/3

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si contesta la disposizione prevista al comma 4 art. 12 NTA secondo cui, allo scadere del termine per l'adeguamento dei PIAE e PAE, le previsioni dei PIAE e PAE per le quali non è stata presentata istanza di autorizzazione non trovano più attuazione per i quantitativi in esubero rispetto alla disponibilità di inerti riciclati in quanto considerata eccessivamente e immotivatamente penalizzante per l'esercente dell'attività estrattiva. Infatti la mancata presentazione della domanda da parte dell'esercente all'avvio dell'attività estrattiva può essere dovuta a svariate cause, sia indipendenti dalla sua volontà (ad esempio ritardi nell'iter di approvazione del P.A.E. o la limitata durata temporale delle singole autorizzazioni) sia legate alle sue legittime scelte imprenditoriali.

Parere istruttorio

La disposizione di cui all'articolo 12, comma 4 delle NTA, in conformità alla normativa, tiene conto, quale termine ultimo per l'applicazione delle previsioni dei PIAE e dei PAE non adeguati, per quanto attiene ai quantitativi in esubero rispetto alla disponibilità di inerti riciclati, del momento in cui è stata presentata l'istanza di autorizzazione completa di tutti gli elaborati richiesti. Le motivazioni per le quali tali istanze non sono state presentate non rilevano da un punto di vista amministrativo.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

18. CONFCOOPERATIVE EMILIA ROMAGNA PER CONTO DI ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE - EMILIA ROMAGNA

| | |
|-----------------------|--|
| Osservazione n. | 18 |
| Proponente | CONFCOOPERATIVE EMILIA ROMAGNA PER CONTO DI ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE - EMILIA ROMAGNA |
| Tipologia proponente | Associazione di categoria |
| PG Regione | PG.0126163.2022 del 11/02/2022 |
| Data di presentazione | 11/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (18) - 1/8**Osservazione avente contenuto:** Aspetti di carattere generale**Sintesi osservazione:**

L'affermazione secondo la quale anche il recupero energetico debba essere un'opzione residuale può trovare ragionevolezza solo se contemporaneamente si è sviluppata la filiera del riciclaggio. Tenuto conto, quindi, che ancora molti prodotti non sono riciclabili e la filiera del recupero non si è adeguatamente sviluppata per molte frazioni il recupero energetico come anche la pirolisi dovrebbero essere adeguatamente dimensionati in attesa di un miglioramento sia della qualità dei prodotti e materiali immessi al consumo che del loro riciclaggio. Inoltre come mostrato anche dallo studio emerso in sede della cabina di regia sulle plastiche non sempre il riciclaggio è la migliore opzione ambientale e che è solo attraverso un sistema di impianti di diversa natura che sostanzialmente coprono tutte le fattispecie della "piramide dei rifiuti" è possibile ottenere la "migliore opzione ambientale".

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente, relativamente ai rifiuti urbani e speciali, non costituisce di fatto un'osservazione al PRRB e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (18) - 2/8**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale

Sintesi osservazione:

Secondo la nostra opinione al 2024 è rischioso per il sistema virtuoso che ha seguito finora la Regione rimanere con un'unica discarica sulla quale, per di più, pendono delle questioni giurisdizionali e che, dunque, potrebbe non essere mai attivata. Gli impianti di selezione meccanica, poi, tutti siti nella zona emiliana della Regione, non riflettono la necessità di continuare ad operare una selezione per avere flussi di rifiuti sempre più specialistica da avviare a riciclaggio in maniera più omogenea e mirata.

Parere istruttorio

Si rileva che il sistema impiantistico è stato opportunamente dimensionato per garantire l'autosufficienza nello smaltimento di rifiuti urbani e speciali. A tal fine il cap. 8 riporta l'analisi per rispettare tale obiettivo che il piano come da mandato normativo rileva. Tuttavia si precisa che tutte le valutazioni contenute nel piano saranno oggetto di monitoraggio, che potrà evidenziare eventuali scostamenti dagli obiettivi previsti e consentirà di pianificare le necessarie azioni correttive.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (18) - 3/8**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale**Sintesi osservazione:**

Le polveri e le scorie si attestano rispettivamente a 19.131 tonnellate e 112.008 tonnellate. Dunque questi "rifiuti dei rifiuti urbani" devono poter trovare una loro collocazione. Preoccupano dunque gli scenari dove le discariche sono a "0".

Se le discariche vengono saturate significa che non sarà più possibile introdurre dei rifiuti siano essi urbani indifferenziati che speciali.

Visto che la gran parte del fabbisogno di smaltimento è relativo ai rifiuti speciali e, di questi, la maggior parte deriva dal trattamento dei rifiuti urbani è necessario prevedere i giusti spazi per queste scorie non altrimenti collocabili. Questi rifiuti derivano per lo più, come già detto, dalla filiera dei rifiuti urbani e, con l'aumento del PIL stimato all'11 % e dato il fabbisogno di 280 mila tonnellate per i rifiuti speciali bisogna comporre il quadro impiantistico variegato, senza demonizzare le discariche che servono a chiudere il ciclo.

Con le modifiche apportate dal D.lgs. 116/20, poi, non si esclude un aumento dei rifiuti urbani essendo stato tolto il limite quantitativo del conferimento da parte delle imprese dei propri rifiuti urbani.

Parere istruttorio

Quanto osservato è già contenuto all'interno del PRRB al Capitolo 8 della Relazione Generale.

Come è noto, infatti, il PRRB mira a garantire l'autosufficienza nello smaltimento di rifiuti urbani e speciali. A tal fine il cap. 8 sopra richiamato riporta l'analisi per rispettare tale obiettivo che il piano, come da mandato normativo, rileva.

Infine si precisa che il Piano non può autorizzare impianti di smaltimento, ma solo evidenziare la sussistenza di un fabbisogno che determina la possibilità di avviare l'iter autorizzativo per la realizzazione di nuovi impianti.

L'osservazione pertanto viene parzialmente accolta.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (18) - 4/8

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Per quanto riguarda i rifiuti tessili (7.4.1.) crediamo vadano promossi i centri del riuso soprattutto per l'abbigliamento.

Per i RAEE (7.4.2) crediamo che la nostra Regione possa pensare a creare un impianto di recupero di materiali preziosi dando vita a quelle che oggi vengono chiamate miniere urbane, anche in relazione al grande centro di calcolo che la Regione ospiterà. Per quanto attiene gli oli usati (7.4.3) di origine agroalimentare ci risulta che questi possano essere valorizzati come combustibili a determinate caratteristiche e ,per questo, uscire dalla filiera dei rifiuti per entrare in quella dei sottoprodotti.

per quanto riguarda la filiera dei pannolini, si ritiene che con l'invecchiamento della popolazione, si debba considerare l'aumento di questi presidi nella popolazione anziana.

Al momento questi presidi provenienti dalle strutture sanitarie e socio sanitarie vengono conferiti tra i rifiuti urbani indifferenziati e pesano moltissimo anche in termini di tariffa, ancor più quando puntuale. Si tratta, però, di capire se il recupero energetico per queste tipologie non sia comunque, anche per motivi sanitari, la migliore opzione. In ogni caso la valorizzazione di questi rifiuti dovrebbe portare ad una calmierazione delle tariffe, poichè la loro produzione è pressochè inevitabile e non è possibile fare azioni a monte quando si tratta di presidi per la popolazione adulta

Parere istruttorio

Alcune delle istanze presentate dal proponente sono già contenute nel Piano, ancorché all'interno di altri capitoli, mentre altre non di pertinenza. Nello specifico:

- In merito ai rifiuti tessili, la promozione dei centri del riuso per questa tipologia di materiali viene esplicitata al cap. 15, Misura 7, Azione 7.1, pag. 425, in quanto trattasi di attività di prevenzione mentre nel capitolo 7 si affronta il tema della valorizzazione di materia delle frazioni di rifiuto.

- in merito ai RAEE, come specificato a pag. 141 della Relazione Generale, "la Regione si è già attivata in passato per specifici accordi con il Centro di Coordinamento Raee e per il sostegno a realtà sperimentali sul territorio e intende proseguire su questa strada". Non è infatti nelle competenze della Regione la possibilità di "creazione di impianti".
 - in merito agli oli usati quanto richiamato dal proponente attiene alle misure di prevenzione riportate al cap. 15. In particolare, l'elenco regionale dei sottoprodotti è richiamato all'azione 10.1 della Misura 10 (pag. 458).
 - in merito ai pannolini, si confermano le analisi effettuate in sede di Piano e si sottolinea che la definizione della tariffa/tassa non attiene ai contenuti del Piano.
- L'osservazione pertanto si ritiene parzialmente accolta.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (18) - 5/8

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Si ritiene che con i numerosi bonus e superbonus ci sarà un aumento dei rifiuti da costruzione e demolizione, la fotografia degli addetti e anche dei rifiuti prodotti da questo comparto è destinata a crescere.

Le ristrutturazioni edilizie, inoltre, diversamente dalle nuove costruzioni portano con sé una maggiore produzione di rifiuti."

Parere istruttorio

Il contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRRB e pertanto risulta non pertinente. Si precisa in ogni caso che nella relazione generale del PRRB (paragrafo 11.1.3) si era già indicato che l'introduzione di misure di incentivazione, quali ad esempio il Superbonus 110%, avrebbe determinato una crescita del settore delle costruzioni; in virtù di tale ripresa si era inoltre stimato per gli anni successivi un incremento della produzione di rifiuti da costruzione e demolizione rispetto al dato 2018. A tale riguardo si precisa che alla luce di queste previsioni si è introdotto l'art. 12 comma 4 delle NTA.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (18) - 6/8

Osservazione avente contenuto:

Sintesi osservazione:

All'Articolo 14, sostituire le parole “potranno essere” con “sono”. Dopo la parola “categoria” aggiungere “maggiormente rappresentative”.

L'emendamento viene proposto al fine di assicurare la consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative durante l'attività istruttoria del Coordinamento permanente in materia di cessazione della qualifica di rifiuto.

Parere istruttorio

La disposizione di cui all'articolo 14, comma 1, delle NTA si inserisce nell'ambito del procedimento amministrativo preordinato al riconoscimento delle condizioni poste dall'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 e prevede la costituzione di un Coordinamento permanente cui partecipano i soggetti che hanno funzioni amministrative al riguardo. In tale contesto, la partecipazione delle Associazioni di categoria si rende necessaria al fine di acquisire informazioni a supporto delle valutazioni istruttorie emerse nel singolo procedimento su valutazione del Coordinamento. La disposizione è stata introdotta anche sulla base del confronto avuto in sede di Patto per il Lavoro e per il Clima.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (18) - 7/8

Osservazione avente contenuto:

Sintesi osservazione:

Riguardo all'anno di avvio della TCP il Proponente suggerisce di porre un obiettivo intermedio prevedendo il “raggiungimento al 2023 del 75% della popolazione residente con servizio a tariffazione puntuale.

Parere istruttorio

Come indicato al Paragrafo 9.3 (Proposta di un modello regionale di tariffazione puntuale) l'interlocuzione avuta con ANCI ed Atersir ha portato alla condivisione della modulazione delle annualità di passaggio alla tariffazione puntuale: 2023 di passaggio per i Comuni che hanno già effettuato la trasformazione del servizio, 2024 per i restanti Comuni.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (18) - 8/8

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Articolo 25 - Relazione sullo stato di attuazione del Piano

Al punto 1. Lettera b) Dopo le parole “azioni di piano.” Aggiungere: “La Relazione conterrà inoltre una ricognizione puntuale sulla capacità residua degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e del ciclo vita degli impianti per il trattamento e recupero dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. La ricognizione da conto degli impianti al momento in esercizio e di eventuali nuovi impianti in corso di autorizzazione.

NOTA: L'emendamento impegna la Regione, a metà Piano, a fornire attraverso il monitoraggio previsto dall'articolo 25 delle NTA il quadro conoscitivo della dotazione impiantistica.

Parere istruttorio

Le disposizioni contenute all'articolo 25 delle NTA si riferiscono all'attività di monitoraggio circa il grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano, tra i quali vi è anche l'obiettivo di autosufficienza, al fine di permettere di individuare eventuali azioni correttive da introdurre per conseguire i risultati attesi.

In tale ottica, la ricognizione sull'impiantistica dedicata al trattamento di rifiuti urbani e speciali viene condotta annualmente per analizzare il raggiungimento del predetto obiettivo.

Alla luce delle considerazioni esposte l'osservazione è accolta in parte.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

19. COMUNE DI FIORANO MODENESE

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Osservazione n. | 19 |
| Proponente | COMUNE DI FIORANO MODENESE |
| Tipologia proponente | Comune |
| PG Regione | PG.126400.2022 del 11/02/2022 |
| Data di presentazione | 11/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (19) - 1/5**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale**Sintesi osservazione:**

Si ritengono troppo ambiziosi, non compatibili con la gara per la gestione del servizio rifiuti e difficilmente raggiungibili gli obiettivi del 84% e di 120 kg/ab anno per i Comuni di Pianura a cui si deve orientare il ns Comune. Preme infatti precisare che la gara per il servizio di gestione dei rifiuti recentemente aggiudicata è stata costruita ed orientata agli obiettivi conformi al precedente PRGR attualmente non ancora raggiunti dalla ns realtà. Inoltre la realtà del Distretto Ceramico è paragonabile a quella di un capoluogo in quanto sostiene un flusso di persone, durante tutto l'arco dell'anno, significativo e paragonabile ai flussi turistici di aree di costa e di montagna e la particolare concentrazione industriale della zona ha indubbie ripercussioni sui costi e sulle percentuali di raccolta differenziata computabile a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020. Si rileva infatti mancanza di chiarezza nel Piano adottato rispetto alle implicazioni che la nuova classificazione di rifiuti urbani introdotta dal D.Lgs. 116/2020 comporterà rispetto al quadro gestionale dei rifiuti.

Si ritiene pertanto più congruo mantenere per il Comune di Fiorano Modenese, e più in generale per i territori del distretto ceramico, obiettivi di raccolta differenziata e di produzione pro capite di rifiuti urbani come nel precedente piano e che oltretutto corrispondono agli obiettivi attuali per le aree capoluoghi-costa. In ultimo si chiedono chiarimenti rispetto alle conseguenze per i Comuni nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano.

Parere istruttorio

Gli obiettivi di raccolta differenziata pari all'80% e di 120 kg/abitante di rifiuto non inviato a riciclaggio al 2027 derivano da quanto previsto dal Patto per il Lavoro e per il Clima ed il PRRB li assume, coerentemente con il mandato dell'Assemblea Legislativa; tali obiettivi sono stabiliti su scala regionale e la loro applicazione deve intendersi riferita a tutto il territorio della Regione e non solo all'area di interesse dei comuni di pianura.

Gli aspetti relativi all'attribuzione di ciascun territorio alla rispettiva area omogenea e i criteri che hanno guidato tale scelta sono trattati (in continuità con le precedenti previsioni) all'interno del capitolo 6 "Organizzazione dei sistemi di raccolta" del nuovo PRRB. In sintesi, si fa presente che l'attribuzione di ciascun territorio a un'area omogenea tiene in rilievo sia di fattori fisico-geografici (ubicazione, elementi geomorfologici, altimetria) sia di fattori legati alla presenza umana e alla gestione dei rifiuti (ad esempio densità di popolazione, percentuale di raccolta differenziata già raggiunta). Tale analisi, pertanto, consente di considerare i diversi aspetti di ciascun territorio nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi e della realizzabilità delle azioni previste.

Per quanto riguarda le variazioni al quadro gestionale dei rifiuti derivanti dall'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, si rileva che gli scenari di produzione ipotizzati al cap. 5 saranno oggetto di un'analisi costante attraverso i monitoraggi di Piano, proprio al fine di verificare in concreto gli effetti derivanti dalla revisione del sistema di classificazione dei rifiuti attuata con l'approvazione del D.Lgs. 116/2020 stesso.

Infine, si precisa che eventuali aspetti sanzionatori, relativamente ai due obiettivi citati, non sono regolati dal PRRB.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (19) - 2/5

Osservazione avente contenuto:

Sintesi osservazione:

Si evidenzia che la gara per il Servizio Gestione Rifiuti Urbani (SGRU) recentemente aggiudicata dall'Agenzia ATERSIR a Hera spa è stata redatta sulla base degli obiettivi indicati nel PRGR precedente, ci si chiede pertanto come l'aggiudicatario dovrà adeguarsi ai nuovi obiettivi non previsti e computati in sede di gara e come eventuali costi di adeguamento saranno considerati all'interno dei piani economici finanziari.

Parere istruttorio

In merito al quesito posto nell'osservazione relativa all'allineamento degli obiettivi posti nella gara del servizio di gestione rifiuti con quelli dell'attuale pianificazione, si segnala che le Norme Tecniche di Attuazione del Piano già prevedono l'obbligo in capo ad ATERSIR di attuare gli obiettivi del PRRB. Il contributo del proponente ha carattere di quesito e non costituisce di fatto un'osservazione al Piano, pertanto è non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (19) - 3/5

Osservazione avente contenuto: Aspetti di carattere generale; Rapporto ambientale

Sintesi osservazione:

Si ritiene che l'attuale fase di approvazione del PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI sia un'occasione importantissima e un'opportunità per affrontare e possibilmente risolvere mediante una procedura semplificata e condivisa alcune criticità che i ns territori sperimentano nella gestione dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche nella gestione di particolari merceologie di rifiuti non ammissibili ai Centri di Raccolta (CDR) quali a

titolo esemplificativo: rifiuti in vetroresina, fogli di carta-catramata, cartongesso, particolari rifiuti edili. Tali rifiuti urbani non essendo più conferibili ai CDR di fatto vengono abbandonati su suolo pubblico per poi essere sempre recuperati e comunque gestiti tramite il gestore con costi significativi extra PEF. Crediamo che la realizzazione di un tavolo di confronto organizzato dalla Regione per la definizione di una procedura finalizzata alla gestione dei suddetti rifiuti sia rilevante ed imprescindibile per migliorare il servizio di raccolta per i ns territori, ridurre lo spiacevole fenomeno degli abbandoni e contenere i costi associati al recupero di rifiuti abbandonati.

Parere istruttorio

In attuazione della nota 10249 del 02/02/2021 del Ministero della Transizione Ecologica è ancora possibile, per le utenze domestiche, conferire i propri rifiuti da attività di costruzione e demolizione presso i centri comunali. Le modifiche introdotte dal D. Lgs. 116/2020 interessano invece i soli rifiuti prodotti da attività professionali, che sono soggetti alla disciplina relativa ai rifiuti speciali e devono pertanto essere conferiti presso appositi impianti autorizzati.

La disciplina delle modalità di gestione dei rifiuti speciali non rientra nelle competenze della Regione e pertanto l'osservazione non può essere accolta.

Si precisa tuttavia che l'art. 25 comma 4 delle NTA prevede l'istituzione di un tavolo di confronto con i Comuni per l'individuazione di eventuali criticità nel conseguimento degli obiettivi di Piano.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (19) - 4/5

Osservazione avente contenuto: Aspetti di carattere generale; Norme Tecniche di Attuazione; Rapporto ambientale

Sintesi osservazione:

Si ritiene che l'attuale fase di approvazione del PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI sia un'occasione importantissima e un'opportunità per affrontare e possibilmente risolvere mediante una procedura semplificata e condivisa alcune criticità che i ns territori sperimentano nella gestione dei rifiuti urbani ligneo cellulosici (potature e ramaglie) recuperabili nelle modalità di un'economia circolare. Si evidenzia infatti il limite entro i 5mc di conferimento di tali rifiuti urbani presso i CDR con evidente disagio per i cittadini, aumento di traffico verso gli impianti a maggior capacità di deposito, e costi ambientali diretti ed indiretti, riteniamo utile suggerire approfondimenti tecnico-politici per recuperare tale materiale secondo le modalità di un'economia circolare, oppure sostenere, a livello nazionale, l'uscita di tale tipologia di materiale dalla normativa sui rifiuti. Tale uscita aiuterebbe le ditte del settore nella gestione delle loro attività e relativi scarti senza aggravii di costi e garantirebbe, a nostro avviso, anche una sensibile riduzione della produzione pro capite di rifiuti e conseguentemente un più probabile raggiungimento degli obiettivi proposti.

Parere istruttorio

Le modalità di accesso ai CDR non sono oggetto di Pianificazione regionale, in ogni caso si sottolinea che la Relazione Generale, al cap. 15, riporta le modalità di gestione volte a massimizzare l'avvio a recupero delle frazioni costituite da sfalci e potature, operando quindi una gestione di tali materiali in linea con gli indirizzi dell'economia circolare.

L'osservazione è pertanto accolta in parte.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (19) - 5/5

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Si richiede la dotazione di un'anagrafe siti contaminati accessibile agli Enti.

Parere istruttorio

È già esistente il sistema GSI dell'anagrafe siti contaminati a cui tutte le amministrazioni possono avere accesso su richiesta.

Testo modificato

Valutazione finale: Accolta

20. ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE - EMILIA ROMAGNA

| | |
|-----------------------|--|
| Osservazione n. | 20 |
| Proponente | ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE - EMILIA ROMAGNA |
| Tipologia proponent | Associazione di categoria |
| PG Regione | PG.126549.2022 del 11/02/2022 |
| Data di presentazione | 11/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (20) - 1/8**Osservazione avente contenuto:** Aspetti di carattere generale**Sintesi osservazione:**

L'affermazione secondo la quale anche il recupero energetico debba essere un'opzione residuale può trovare ragionevolezza solo se contemporaneamente si è sviluppata la filiera del riciclaggio. Tenuto conto, quindi, che ancora molti prodotti non sono riciclabili e la filiera del recupero non si è adeguatamente sviluppata per molte frazioni il recupero energetico come anche la pirolisi dovrebbero essere adeguatamente dimensionati in attesa di un miglioramento sia della qualità dei prodotti e materiali immessi al consumo che del loro riciclaggio. Inoltre come mostrato anche dallo studio emerso in sede della cabina di regia sulle plastiche non sempre il riciclaggio è la migliore opzione ambientale e che è solo attraverso un sistema di impianti di diversa natura che sostanzialmente coprono tutte le fattispecie della "piramide dei rifiuti" è possibile ottenere la "migliore opzione ambientale".

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente, relativamente ai rifiuti urbani e speciali, non costituisce di fatto un'osservazione al PRRB e pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (20) - 2/8**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale**Sintesi osservazione:**

Secondo la nostra opinione al 2024 è rischioso per il sistema virtuoso che ha seguito finora la Regione rimanere con un'unica discarica sulla quale, per di più, pendono delle questioni giurisdizionali e che, dunque, potrebbe non essere mai attivata. Gli impianti di selezione meccanica,

poi, tutti siti nella zona emiliana della Regione, non riflettono la necessità di continuare ad operare una selezione per avere flussi di rifiuti sempre più specialistica da avviare a riciclaggio in maniera più omogenea e mirata.

Parere istruttorio

Si rileva che il sistema impiantistico è stato opportunamente dimensionato per garantire l'autosufficienza nello smaltimento di rifiuti urbani e speciali. A tal fine il cap. 8 riporta l'analisi per rispettare tale obiettivo che il piano come da mandato normativo rileva. Tuttavia si precisa che tutte le valutazioni contenute nel piano saranno oggetto di monitoraggio, che potrà evidenziare eventuali scostamenti dagli obiettivi previsti e consentirà di pianificare le necessarie azioni correttive.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (20) - 3/8

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Le polveri e le scorie si attestano rispettivamente a 19.131 tonnellate e 112.008 tonnellate. Dunque questi "rifiuti dei rifiuti urbani" devono poter trovare una loro collocazione. Preoccupano dunque gli scenari dove le discariche sono a "0".

Se le discariche vengono saturate significa che non sarà più possibile introdurre dei rifiuti siano essi urbani indifferenziati che speciali.

Visto che la gran parte del fabbisogno di smaltimento è relativo ai rifiuti speciali e, di questi, la maggior parte deriva dal trattamento dei rifiuti urbani è necessario prevedere i giusti spazi per queste scorie non altrimenti collocabili. Questi rifiuti derivano per lo più, come già detto, dalla filiera dei rifiuti urbani e, con l'aumento del PIL stimato all'11 % e dato il fabbisogno di 280 mila tonnellate per i rifiuti speciali bisogna comporre il quadro impiantistico variegato, senza demonizzare le discariche che servono a chiudere il ciclo.

Con le modifiche apportate dal D.lgs. 116/20, poi, non si esclude un aumento dei rifiuti urbani essendo stato tolto il limite quantitativo del conferimento da parte delle imprese dei propri rifiuti urbani.

Parere istruttorio

Quanto osservato è già contenuto all'interno del PRRB al Capitolo 8 della Relazione Generale.

Come è noto, infatti, il PRRB mira a garantire l'autosufficienza nello smaltimento di rifiuti urbani e speciali. A tal fine il cap. 8 sopra richiamato riporta l'analisi per rispettare tale obiettivo che il piano come da mandato normativo rileva.

Infine si precisa che il Piano non può autorizzare impianti di smaltimento ma solo evidenziare la sussistenza di un fabbisogno che determina la possibilità di avviare l'iter autorizzativo per la realizzazione di nuovi impianti.

L'osservazione pertanto viene parzialmente accolta.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (20) - 4/8

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Per quanto riguarda i rifiuti tessili (7.4.1.) crediamo vadano promossi i centri del riuso soprattutto per l'abbigliamento.

Per i RAEE (7.4.2) crediamo che la nostra Regione possa pensare a creare un impianto di recupero di materiali preziosi dando vita a quelle che oggi vengono chiamate miniere urbane, anche in relazione al grande centro di calcolo che la Regione ospiterà. Per quanto attiene gli oli usati (7.4.3) di origine agroalimentare ci risulta che questi possano essere valorizzati come combustibili a determinate caratteristiche e ,per questo, uscire dalla filiera dei rifiuti per entrare in quella dei sottoprodotti.

per quanto riguarda la filiera dei pannolini, si ritiene che con l'invecchiamento della popolazione, si debba considerare l'aumento di questi presidi nella popolazione anziana.

Al momento questi presidi provenienti dalle strutture sanitarie e socio sanitarie vengono conferiti tra i rifiuti urbani indifferenziati e pesano moltissimo anche in termini di tariffa, ancor più quando puntuale. Si tratta, però, di capire se il recupero energetico per queste tipologie non sia comunque, anche per motivi sanitari, la migliore opzione. In ogni caso la valorizzazione di questi rifiuti dovrebbe portare ad una calmierazione delle tariffe, poichè la loro produzione è pressochè inevitabile e non è possibile fare azioni a monte quando si tratta di presidi per la popolazione adulta.

Parere istruttorio

Alcune delle istanze presentate dal proponente sono già contenute nel Piano, ancorchè all'interno di altri capitoli, mentre altre non di pertinenza. Nello specifico:

- In merito ai rifiuti tessili, la promozione dei centri del riuso per questa tipologia di materiali viene esplicitata al cap. 15, Misura 7, Azione 7.1, pag. 425, in quanto trattasi di attività di prevenzione mentre nel capitolo 7 si affronta il tema della valorizzazione di materia delle frazioni di rifiuto.
- in merito ai RAEE, come specificato a pag. 141 della Relazione Generale, "la Regione si è già attivata in passato per specifici accordi con il Centro di Coordinamento Raee e per il sostegno a realtà sperimentali sul territorio e intende proseguire su questa strada". Non è infatti nelle competenze della Regione la possibilità di "creazione di impianti".

- in merito agli oli usati quanto richiamato dal proponente attiene alle misure di prevenzione riportate al cap. 15. In particolare, l'elenco regionale dei sottoprodotti è richiamato all'azione 10.1 della Misura 10 (pag. 458).

- in merito ai pannolini, si confermano le analisi effettuate in sede di Piano e si sottolinea che la definizione della tariffa/tassa non attiene ai contenuti del Piano.

L'osservazione pertanto si ritiene parzialmente accolta.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (20) - 5/8

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Si ritiene che con i numerosi bonus e superbonus ci sarà un aumento dei rifiuti da costruzione e demolizione, la fotografia degli addetti e anche dei rifiuti prodotti da questo comparto è destinata a crescere.

Le ristrutturazioni edilizie, inoltre, diversamente dalle nuove costruzioni portano con sé una maggiore produzione di rifiuti."

Parere istruttorio

Il contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRRB e pertanto risulta non pertinente. Si precisa in ogni caso che nella relazione generale del PRRB (paragrafo 11.1.3) si era già indicato che l'introduzione di misure di incentivazione, quali ad esempio il Superbonus 110%, avrebbe determinato una crescita del settore delle costruzioni; in virtù di tale ripresa si era inoltre stimato per gli anni successivi un incremento della produzione di rifiuti da costruzione e demolizione rispetto al dato 2018. A tale riguardo si precisa che alla luce di queste previsioni si è introdotto l'art. 12 comma 4 delle NTA.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (20) - 6/8

Osservazione avente contenuto:

Sintesi osservazione:

All'Articolo 14, sostituire le parole “potranno essere” con “sono”. Dopo la parola “categoria” aggiungere “maggiormente rappresentative”.

L'emendamento viene proposto al fine di assicurare la consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative durante l'attività istruttoria del Coordinamento permanente in materia di cessazione della qualifica di rifiuto.

Parere istruttorio

La disposizione di cui all'articolo 14, comma 1, delle NTA si inserisce nell'ambito del procedimento amministrativo preordinato al riconoscimento delle condizioni poste dall'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 e prevede la costituzione di un Coordinamento permanente cui partecipano i soggetti che hanno funzioni amministrative al riguardo. In tale contesto la partecipazione delle Associazioni di categoria si rende necessario al fine di acquisire informazioni a supporto delle valutazioni istruttorie emerse nel singolo procedimento su valutazione del Coordinamento. La disposizione è stata introdotta anche sulla base del confronto avuto in sede di Patto per il Lavoro e per il Clima.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (20) - 7/8**Osservazione avente contenuto:****Sintesi osservazione:**

Riguardo all'anno di avvio della TCP si suggerisce di porre un obiettivo intermedio prevedendo il “raggiungimento al 2023 del 75% della popolazione residente con servizio a tariffazione puntuale.

Parere istruttorio

Come indicato al Paragrafo 9.3 (Proposta di un modello regionale di tariffazione puntuale) l'interlocuzione avuta con ANCI ed Atersir ha portato alla condivisione della modulazione delle annualità di passaggio alla tariffazione puntuale: 2023 di passaggio per i Comuni che hanno già effettuato la trasformazione del servizio, 2024 per i restanti Comuni.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (20) - 8/8

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Articolo 25 - Relazione sullo stato di attuazione del Piano

Al punto 1. Lettera b) Dopo le parole “azioni di piano.” Aggiungere: “La Relazione conterrà inoltre una ricognizione puntuale sulla capacità residua degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e del ciclo vita degli impianti per il trattamento e recupero dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. La ricognizione da conto degli impianti al momento in esercizio e di eventuali nuovi impianti in corso di autorizzazione.

NOTA: L’emendamento impegna la Regione, a metà Piano, a fornire attraverso il monitoraggio previsto dall’articolo 25 delle NTA il quadro conoscitivo della dotazione impiantistica.

Parere istruttorio

Le disposizioni contenute all’articolo 25 delle NTA si riferiscono all’attività di monitoraggio circa il grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano, tra i quali vi è anche l'obiettivo di autosufficienza, al fine di permettere di individuare eventuali azioni correttive da introdurre per conseguire i risultati attesi.

In tale ottica, la ricognizione sull'impiantistica dedicata al trattamento di rifiuti urbani e speciali viene condotta annualmente per analizzare il raggiungimento del predetto obiettivo.

Alla luce delle considerazioni esposte l’osservazione è accolta in parte.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

21. LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 21 |
| Proponente | LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA |
| Tipologia proponente | Associazione |
| PG Regione | PG.0126783.2022 del 11/02/2022 |
| Data di presentazione | 11/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (21) - 1/16

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

L'obiettivo di produzione di rifiuti urbani totali risulta contraddetto dai dati reali del periodo 2014 – 2020, in particolare:

- non si ravvisa una relazione tra crescita del PIL e crescita dei rifiuti urbani. In particolare, il PIL regionale nel periodo 2014-2019 ha segnato un + 11,3% mentre la produzione totale dei RU è rimasta pressoché invariata. Conseguentemente il rapporto RU/PIL non si configura come un indicatore adeguato su cui basare gli obiettivi del Piano;
- non viene rispettato il principio del disaccoppiamento tra crescita economica e utilizzo delle risorse fisiche in quanto le previsioni al 2027 indicano una crescita dei RU al crescere del PIL;
- il PRRB 2022-2027, facendo riferimento alle stesse normative di prevenzione ed applicando analoghe metodologie per la riduzione della produzione di rifiuti del PRGR 2014-2020, che prevedeva nell' arco di Piano una diminuzione dei rifiuti urbani totali, prevede viceversa un costante incremento dei RU totali;
- nello scenario di Piano nel 2027 si raggiungerebbe la produzione di 703 kg/ab. A tal riguardo si evidenzia che laddove si è provveduto ad attuare sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti è stato ottenuto nel 2019 un valore medio di 598 kg/ab (circa il 10% in meno rispetto alla media regionale). Si ritiene pertanto che l'obiettivo non tenga conto degli effetti di contrazione derivanti dall' applicazione della raccolta domiciliare e della tariffa puntuale;
- Il Piano non considera adeguatamente gli effetti del progressivo passaggio alla TCP, in particolare per la tipologia dei rifiuti alimentari per i quali c'è un obiettivo posto dalle Nazioni Unite e ripreso dalla norma europea e nazionale;
- non si attribuiscono effetti rilevanti alle nuove politiche europee e regionali per la prevenzione dei rifiuti.

In base a tali considerazioni, l'obiettivo di produzione di rifiuti urbani totali ed il relativo quantitativo per abitante al 2027 è sovrastimato; viene richiesto che tale obiettivo non sia superiore al valore più basso del quantitativo medio pro capite dei Comuni a tariffa puntuale nell' arco del precedente Piano, e comunque al di sotto dei 600 kg/ab.

Si ritiene opportuno prevedere che, una volta approvato il nuovo Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti, gli obiettivi del PRRB 2022 – 2027 siano reconsiderati qualora tale Programma comprenda obiettivi più ambiziosi rispetto agli attuali.

Parere istruttorio

Con riferimento alla presente osservazione si precisa in primo luogo che la produzione pro capite di rifiuti urbani non costituisce un obiettivo del nuovo PRRB, bensì il nuovo Piano ragiona in termini di produzione totale. Relativamente agli scenari di produzione di rifiuti urbani, si confermano le valutazioni tecniche effettuate.

Come è noto infatti, la stima della produzione totale di rifiuti urbani è stata elaborata in coerenza con quanto definito dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, tuttora vigente.

Per tale elaborazione sono stati utilizzati, evidentemente, i dati ufficiali forniti dal Servizio Statistica della Regione riguardanti le previsioni del Pil e quelle demografiche elaborate a livello regionale.

In linea generale la storia economica ci mostra che a seguito di importanti eventi dal grave impatto socio economico (come, ad esempio, il COVID o la guerra tra Russia e Ucraina) il tempo di ripresa delle principali economie mondiali è stato differente ma, il più delle volte, le stesse hanno reagito con grande forza ed energia e, nel caso specifico, tale risposta sarà favorita anche dalle risorse straordinarie messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Nel Programma nazionale sopra citato le azioni di prevenzione previste concorrono all'obiettivo di riduzione del -5% del rapporto RU/Pil in esso indicato. Analizzando gli scenari di produzione dei rifiuti urbani, di cui al paragrafo 5.3.2.2 della Relazione generale, risulta evidente che gli stessi prevedono il disaccoppiamento relativo tra sviluppo economico ed impatto ambientale, infatti il tasso di crescita della produzione di rifiuti si mantiene inferiore al tasso di crescita economica (Pil).

Si ribadisce tuttavia, che tutte le valutazioni contenute nel PRRB saranno comunque oggetto di monitoraggio, che potrà evidenziare eventuali scostamenti dagli obiettivi previsti e consentirà di pianificare le conseguenti azioni correttive.

In parziale accoglimento di quanto richiesto si precisa, infine, che il Piano verrà riesaminato nel momento in cui sopraggiungano nuove e più stringenti disposizioni dagli strumenti di pianificazione sovraordinata, con particolare riferimento al nuovo Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti. A tal riguardo si aggiunge uno specifico comma all'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Testo modificato

Articolo 34 NTA

“7 La Giunta regionale è autorizzata a modificare e integrare le disposizioni di Piano al fine di adeguarlo ai contenuti prescrittivi della normativa statale in materia di rifiuti”. L'attuale comma 7 viene rinumerato in comma 8.

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (21) - 2/16

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, si rileva la possibilità di innalzare gli obiettivi sulla base dei risultati raggiunti nei Comuni che hanno adottato la tariffa puntuale.

Si chiede pertanto che l'obiettivo della percentuale di raccolta differenziata al 2027 sia allineato con il risultato raggiunto dai Comuni a tariffa puntuale, pari all' 83%, modificando conseguentemente l'obiettivo assegnato a ciascuna area omogenea.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni tecniche effettuate in merito alla definizione dell'obiettivo di raccolta differenziata.

A tal riguardo si precisa che, come è noto, l'obiettivo suddetto è stato stabilito dal Patto per il Lavoro e per il Clima, peraltro sottoscritto anche dal proponente, ed assunto all'interno del presente Piano, anche coerentemente con il mandato dell'Assemblea Legislativa.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (21) - 3/16

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Per i rifiuti indifferenziati il Piano evidenzia delle contraddizioni interne tra le stime relative al quantitativo totale di rifiuti urbani indifferenziati da smaltire indicato dal Piano al 2027 e l'obiettivo di rifiuti urbani pro capite non inviati a riciclaggio (120 kg/ab anno), i quali comprendono sia il quantitativo indifferenziato, sia gli scarti della raccolta differenziata.

Si chiede pertanto che l'obiettivo del quantitativo di rifiuti indifferenziati pro capite al 2027 sia allineato con il quantitativo medio pro capite dei Comuni a tariffa puntuale nell'arco del precedente Piano, e comunque al di sotto dei 105 kg/(ab. anno).

Parere istruttorio

Con riferimento alla presunta incoerenza tra obiettivi indicati dal Piano, risultati ottenuti e risultati attesi, si sottolinea che è errato quanto rilevato, infatti è nel documento strategico di Piano che viene superato il disallineamento tra gli obiettivi di prevenzione, raccolta differenziata, riciclaggio e produzione di rifiuto urbano pro-capite non inviato a riciclaggio, evidentemente strettamente correlati tra di loro, affermando che la loro definizione puntuale è conseguente alla scelta dell'obiettivo di raccolta differenziata pari all'80%, come stabilito nel Patto per il Lavoro e per il Clima, che costituisce quindi la preconditione per raggiungere gli ulteriori obiettivi.

Il Piano ha quindi assunto tale principio, anche coerentemente con il mandato dell'Assemblea Legislativa, pur evidenziando la necessità di garantire uno specifico monitoraggio per l'obiettivo del rifiuto urbano pro capite non inviato a riciclaggio che, diversamente da quanto riportato nell'osservazione, comprende, oltre ai rifiuti urbani indifferenziati, anche quelle frazioni di rifiuti che, pur essendo oggetto di raccolta differenziata, vengono inviate direttamente a recupero energetico (non computabile nel calcolo del tasso di riciclaggio) o a smaltimento.

L'osservazione viene pertanto respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate in merito alla definizione degli obiettivi.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (21) - 4/16**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale**Sintesi osservazione:**

L'obiettivo di produzione di rifiuti speciali non pericolosi risulta contraddetto dai dati reali del periodo 2014 – 2020, in particolare:

- non si ravvisa una relazione tra crescita del PIL e crescita dei rifiuti speciali non pericolosi. Non è dunque verosimile utilizzare come valore obiettivo il quantitativo di detti rifiuti al 2018 rimodulandolo attraverso la riduzione del 5% per unità di PIL prevista dal PNPR. Lo stesso vale per l'obiettivo riferito ai rifiuti speciali pericolosi, a cui si applica una riduzione del 10% per unità di PIL;
- non viene rispettato il principio del disaccoppiamento tra crescita economica e utilizzo delle risorse fisiche.

Si chiede in ogni caso di rivedere gli scenari prendendo come riferimento di partenza per il calcolo delle riduzioni per unità di PIL il più basso fra i valori assunti dal rapporto RS-NP/PIL nel periodo 2014-2020.

Si ritiene opportuno prevedere che, una volta approvato il nuovo Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti, gli obiettivi del PRRB 2022 – 2027 siano riconsiderati qualora tale Programma comprenda obiettivi più ambiziosi rispetto agli attuali.

Parere istruttorio

Relativamente agli scenari di produzione di rifiuti speciali, si confermano le valutazioni tecniche effettuate.

Come è noto infatti, la stima della produzione totale di rifiuti speciali è stata elaborata in coerenza con quanto definito dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, tuttora vigente.

Si ribadisce che per tale elaborazione sono stati utilizzati, evidentemente, i dati ufficiali forniti dal Servizio Statistica della Regione riguardanti le previsioni del Pil e quelle demografiche elaborate a livello regionale.

In linea generale la storia economica ci mostra che a seguito di importanti eventi dal grave impatto socio economico (come, ad esempio, il COVID o la guerra tra Russia e Ucraina) il tempo di ripresa delle principali economie mondiali è stato differente ma, il più delle volte, le stesse hanno reagito con grande forza ed energia e, nel caso specifico, tale risposta sarà favorita anche dalle risorse straordinarie messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Analizzando gli scenari di produzione dei rifiuti speciali, di cui al paragrafo 10.4.2 della Relazione generale, risulta evidente che gli stessi prevedono il disaccoppiamento relativo tra sviluppo economico ed impatto ambientale, infatti il tasso di crescita della produzione di rifiuti si mantiene inferiore al tasso di crescita economica (Pil).

Si ribadisce tuttavia, che tutte le valutazioni contenute nel PRRB saranno comunque oggetto di monitoraggio, che potrà evidenziare eventuali scostamenti dagli obiettivi previsti e consentirà di pianificare le conseguenti azioni correttive.

In parziale accoglimento di quanto richiesto si precisa, infine, che il Piano verrà riesaminato nel momento in cui sopraggiungano nuove e più stringenti disposizioni dagli strumenti di pianificazione sovraordinata, con particolare riferimento al nuovo Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti. A tal riguardo si aggiunge il comma 6.bis all'art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Testo modificato

Articolo 34, comma 6.bis, NTA

“ 6.bis La Giunta regionale è autorizzata a modificare e integrare le disposizioni di Piano al fine di adeguarlo ai contenuti prescrittivi della normativa statale in materia di rifiuti”.

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (21) - 5/16

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si ravvisa la necessità di introdurre, analogamente a quanto avviene per i RU, il principio di prossimità della provenienza dei rifiuti per le frazioni di rifiuti speciali destinate ad incenerimento e smaltimento in discarica e di prendere in considerazione gli effetti del trasporto dei rifiuti speciali verso tali impianti.

Parere istruttorio

Il principio di prossimità relativamente ai rifiuti speciali risulta già contenuto all'articolo 20, comma 1 lett. b) delle Norme tecniche di attuazione; pertanto, l'osservazione viene accolta.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta

Riferimento osservazione n.: (21) - 6/16

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Si evidenzia che il fabbisogno stimato di trattamento mediante incenerimento e smaltimento in discarica è sovrastimato e contraddetto dai dati reali del periodo 2014 – 2020 e in contrasto con parti del PRRB stesso. Si chiede pertanto che:

- si rivedano le stime dei flussi di rifiuti a smaltimento;
- si verifichi la possibilità di chiudere almeno un impianto di termovalorizzazione.

Tramite l'estensione della tariffa puntuale a tutti i Comuni e la riduzione della produzione di rifiuti speciali si potrebbe prevedere al 2027 la riduzione di 550.000/600.000 tonnellate di rifiuti da termovalorizzare, pari quindi al fabbisogno di almeno 4 degli 8 termovalorizzatori attualmente in funzione nella regione. Al Cap 11.9 della Relazione si evidenzia inoltre che, in merito ai materiali in polietilene, è presente una capacità di trattamento regionale superiore alla produzione. In grande maggioranza tali materiali vanno a recupero di materia. Si individua tuttavia una situazione anomala a Piacenza dove oltre 50.000 t di beni in polietilene vengono mandati ad incenerimento. Si chiede quindi di verificare se la situazione di conferimento di rifiuti in polietilene all'inceneritore di Piacenza dipenda da motivi tecnici o semplicemente economici e si adottino strategie adeguate per recuperare tali materiali.

Infine, il fabbisogno in Emilia - Romagna di incenerimento dei rifiuti sanitari è circa 1/3 rispetto a quanto viene avviato all'impianto di Forlì/Cesena: i 2/3 provengono da fuori regione.

Parere istruttorio

Al fine di garantire l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e considerate anche le disposizioni relative allo smaltimento in discarica dettate dalla normativa comunitaria e

nazionale, risulta necessario il mantenimento dell'impiantistica individuata negli scenari di Piano riportati al Capitolo 8 della Relazione Generale.

Per mera completezza informativa, infine, si rileva che il Piano non può prevedere la chiusura degli impianti di incenerimento con recupero energetico, in quanto gli stessi sono considerati strategici e di preminente interesse nazionale, come confermato anche di recente dalla Corte costituzionale con sentenza n. 154/2016.

Si precisa, inoltre, che i rifiuti sanitari, essendo rifiuti speciali, sono soggetti al regime del libero mercato e pertanto non ne possono essere definiti i flussi a livello regionale. Relativamente ai materiali in polietilene si conferma, infine, il dato riportato in tabella 11-23 desunto da MUD.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (21) - 7/16

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

DIVIETO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA PER LE SCORIE DA INCENERIMENTO

Il PRRB stesso evidenzia che gli impianti regionali sono in grado di gestire e recuperare interamente la quantità prodotta rendendo non necessario lo smaltimento in discarica. Si chiede pertanto che l'impegno già previsto per un recupero totale delle scorie si traduca nel divieto di conferimento in discarica per le stesse a partire dal 2023.

Elementi a supporto dell'osservazione

- Al capitolo 11.8 “Ceneri leggere e scorie da combustione”, il paragrafo 11.8.2 “Produzione e gestione in Regione” evidenzia che, prendendo come riferimento i dati del 2018, si può osservare una produzione di ceneri e scorie da incenerimento pari a circa 273.000 t a fronte di un quantitativo di rifiuti gestiti mediante incenerimento o termovalorizzazione pari a 1.226.860 t.

Nello stesso anno il quantitativo di ceneri e scorie recuperato in impianti situati nel territorio regionale è risultato pari a circa 234.600 t, un dato inferiore a quello di produzione (dunque è evidente che la scelta del bacino bolognese, l'unico a non avviarle a recupero, sia dettata solo da motivi economici).

Il testo del PRRB continua sottolineando che ad oggi risultano presenti, in Emilia-Romagna, diversi impianti autorizzati mediante AIA al trattamento di recupero (R5) delle ceneri e delle scorie da incenerimento, i quali garantiscono complessivamente una capacità di trattamento superiore a 300.000 t/anno: ci sono pertanto le condizioni per recuperare tutta la quantità prodotta sino ad azzerare i quantitativi smaltiti in discarica.

- Si rileva un generico impegno ad accordi che portino al recupero di tutte le ceneri riportato al paragrafo 11.8.3.

Parere istruttorio

Si condividono gli obiettivi ed i presupposti dell'osservazione e a tal riguardo si precisa che l'art. 20 comma 6 delle NTA (a pag. 10 dell'elaborato) già prevede, di norma, il trattamento in discarica delle sole frazioni non recuperabili come materia in impianti dedicati.

Per le motivazioni sopra esposte l'osservazione è parzialmente accolta.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (21) - 8/16

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Il mantenimento di una percentuale fissa di scarto dalla raccolta differenziata per la durata del Piano, oltre ad influenzare i quantitativi di rifiuti a smaltimento, non tiene conto dell'evoluzione tecnologica e dei materiali che andrà a migliorare la qualità della raccolta differenziata in futuro. Si richiede di rivedere al ribasso la stima della percentuale di scarto della raccolta differenziata e di inserire nel monitoraggio un'analisi delle percentuali di scarto delle singole frazioni conferite.

Parere istruttorio

Si specifica che quanto rilevato non costituisce un'incongruenza, ma una precisa scelta di Piano riconducibile a quanto definito nel documento strategico preliminare.

Relativamente al presunto scostamento del valore di rifiuto urbano non riciclato si precisa che l'applicazione della nuova metodologia comunitaria, come chiarita da ISPRA, porterebbe ad una quantificazione degli scarti a valle delle operazioni di riciclaggio pari al 17% sul totale dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato e considerando tale % di scarti non si rileverebbe alcuno scostamento.

Tuttavia, in coerenza con l'obiettivo di miglioramento della qualità delle raccolte differenziate, il Piano considera invece cautelativamente una riduzione dal 17% al 13% degli scarti, costante per tutto il periodo di validità. Tali considerazioni, in parziale accoglimento di quanto richiesto, verranno esplicitate all'interno del paragrafo 8.2 della Relazione Generale. L'osservazione ha infatti permesso di precisare meglio la metodologia di calcolo del tasso di riciclaggio ed è pertanto accolta parzialmente.

Per quanto riguarda la richiesta di monitoraggio avanzata, si precisa che tale monitoraggio viene di fatto già effettuato annualmente.

Testo modificato

In particolare, l'applicazione della nuova metodologia comunitaria, come chiarita da ISPRA, porterebbe ad una quantificazione degli scarti a valle delle operazioni di riciclaggio pari al 17% sul totale dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

Tuttavia, in coerenza con l'obiettivo di miglioramento della qualità delle raccolte differenziate, il Piano considera invece cautelativamente una riduzione dal 17% al 13% degli scarti, costante per tutto il periodo di validità. (inserire a pag. 151 dopo la frase ...considerato cautelativamente costante negli anni di riferimento del Piano).

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (21) - 9/16

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

L'osservazione richiede una revisione del contributo atteso attribuito alla misura di prevenzione "progettazione sostenibile". Occorre riconoscere il ruolo centrale dell'innovazione del prodotto e del processo produttivo, anche attraverso l'introduzione di strumenti di incentivazione, per ridurre la produzione dei rifiuti. Si chiede pertanto di rivedere al rialzo la percentuale del Contributo al Valore Obiettivo per la misura di prevenzione "Progettazione sostenibile".

Elementi a supporto dell'osservazione

- Pur considerata la non coincidenza tra luogo di produzione e luogo di consumo dei beni consumati in Regione, tenendo conto del fatto che più dell'80% dell'impatto ambientale di un prodotto (sull'intero ciclo di vita) è determinato in fase di progettazione, appare evidente l'importanza di azioni che sostengano l'eco-design a livello regionale anche attraverso la destinazione di adeguate risorse.
- Rispetto al precedente Piano, si devono rispettare ulteriori indicazioni di riferimento come quelle previste dalla Direttiva UE 2018/851 e le ricadute delle norme riguardanti la plastica monouso.
- Alle motivazioni di salvaguardia dell'ambiente si aggiungono quelle di sostegno all'importante segmento industriale regionale del packaging e degli imballaggi plastici che deve rapidamente sapersi adeguare alle nuove sensibilità dei consumatori sempre più attenti al pericolo di dispersione nell'ambiente dei rifiuti plastici.

Parere istruttorio

Pur condividendo il fatto che l'impatto ambientale di un prodotto, sull'intero ciclo di vita, è determinato prevalentemente in fase di progettazione, si confermano le scelte di contributo al valore obiettivo per la misura "Progettazione sostenibile" del Programma di Prevenzione dei Rifiuti. Tale scelta è dovuta al fatto che la valutazione sui risultati attesi, in termini di contributo al valore obiettivo, stabilisce in che modo la misura incide globalmente sulla riduzione della produzione dei rifiuti urbani in Regione Emilia-Romagna, nell'arco temporale di validità del piano. Trattandosi quindi di una misura che incide sostanzialmente su aziende emiliano romagnole soggette alle regole

del libero mercato, che sussiste la non coincidenza tra luogo di produzione e luogo di consumo e che la misura agisce lentamente (in quanto misura destinata ad attività produttive con effetti in tempi più lunghi prima di arrivare a "comportamenti virtuosi") è stato previsto un contributo modesto alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani, in considerazione degli anni di validità del piano e della non immediata ricaduta in termini di riduzione dei rifiuti urbani in ambito regionale. Relativamente al problema dei rifiuti plastici (plastica monouso, packaging e imballaggi plastici) nel programma di prevenzione viene ribadito il fatto che la prevenzione dei rifiuti plastici si incardina all'interno della "Strategia regionale per la riduzione dell'incidenza delle plastiche sull'ambiente (Strategia #Plastic-Fre-ER)", con opportune azioni di riduzione della plastica monouso e incentivi e finanziamenti di attività di prevenzione e riduzione imballaggi in plastica.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (21) - 10/16

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Pur in presenza di un obbligo di legge, il Piano prevede un' ulteriore proroga per l' introduzione della tariffa puntuale fino a tutto il 2024, la cui implementazione è di assoluta rilevanza per gli obiettivi del Piano stesso. Si chiede pertanto che:

- sia rafforzata la misura di prevenzione n°8 " Conferimento", anticipando al 2023 il termine massimo per l' applicazione della tariffa puntuale e accelerando il passaggio alla TCP per i comuni che già l' hanno introdotta;

Elementi a supporto dell'osservazione

- L'obbligo, indicato all'art.5 della L.R n.16 del 2015, di applicazione della tariffazione puntuale per tutti i Comuni dell'Emilia - Romagna, inizialmente previsto entro il 2020 e successivamente prorogato al 31 dicembre 2022, viene nella realtà ancora disatteso. Lo stesso Piano prevede la possibilità per i Comuni che non l' hanno ancora introdotto tale strumento di poter posporre l' applicazione fino a tutto il 2024.
- Il peso attribuito alla misura di prevenzione n° 8 " Conferimento" rende inammissibile il ritardo nell' applicazione degli obblighi stabiliti da una legge regionale, che pregiudica in tal modo il raggiungimento degli obiettivi previsti e rende fondamentale che siano ridotti il più possibile i tempi della sua implementazione.
- Per accelerare l' adozione della misura su scala regionale occorre prevedere all'interno del Piano strumenti in grado di misurare la responsabilità di gestori del servizio e Comuni in merito al mancato rispetto delle tempistiche indicate.

Parere istruttorio

In merito al rafforzamento della misura di prevenzione n°8 “Conferimento” si sottolinea che la tariffa puntuale rappresenta un'azione strategica di Piano in termini di prevenzione dei rifiuti ed aumento percentuale di raccolta differenziata. Si confermano le indicazioni previste dal PRRB relative alla misura di prevenzione del "conferimento", ed il relativo contributo al valore obiettivo da raggiungere, confermandosi come misura prioritaria del Programma di Prevenzione. In merito alla parte dell'osservazione con la quale il Proponente suggerisce un'anticipazione dell'annualità di introduzione della tariffa puntuale da parte dei Comuni si ritiene che, sulla base dell'esperienza maturata nel corso dello scorso periodo pianificatorio, tale proposta sia di difficile realizzazione. Si ricorda infatti che la scelta da parte delle Amministrazioni comunali di trasformare il servizio ed implementare la tariffa/tributo puntuale è fortemente influenzata dalle tempistiche di affidamento del servizio rifiuti.

Il Piano (pag. 186 della Relazione Generale) dà semplicemente evidenza dell'interlocuzione che ha portato alla condivisione con gli Enti Locali di un percorso temporale credibile per il passaggio a Tariffazione Puntuale. Nell'ambito del percorso di adeguamento della L.R. 16/2015 l'assemblea potrà valutare l'assunzione di tali date. Per tale motivazione la proposta non è accolta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (21) - 11/16**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale**Sintesi osservazione:**

Sono inoltre da prevedere forme di disincentivazione e incentivazione, tarate rispetto ai parametri di produzione di rifiuti totali e della frazione di rifiuti indifferenziati, che siano esigibili e variabili in modo progressivo quanto più ci si allontana dagli obiettivi. Tali meccanismi dovranno essere predisposti in modo da garantire una congrua disponibilità di risorse al fine di raggiungere l'obiettivo di estendere la tariffazione puntuale a tutti i Comuni della regione entro il 2023.

Parere istruttorio

Riguardo alla proposta di prevedere “verifiche, forme di sanzione e incentivazione in grado di misurare e riconoscere la responsabilità di gestori del servizio e Comuni” si condivide il suggerimento di affiancare all'adozione della tariffazione puntuale opportuni strumenti di incentivazione, tale aspetto, peraltro, è già stato oggetto di una prima disciplina con la L.R. 16/2015 che all'art. 4 ha previsto un fondo dedicato. Pertanto, in relazione agli aspetti incentivanti, l'Osservazione si intende accolta in parte. In sede di revisione della L.R. 16/2015 potranno essere più propriamente trattati i temi dell'incentivazione/disincentivazione.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (21) - 12/16

Osservazione avente contenuto: Quadro conoscitivo; Relazione generale

Sintesi osservazione:

Si chiede di :

- inserire nel PRRB il risultato del monitoraggio delle singole voci sulla prevenzione previste nel precedente piano con le

indicazioni degli effetti ottenuti sulla produzione dei rifiuti o sugli altri obiettivi del piano

- esplicitare per ciascuna delle misure di prevenzione la necessità, a valle del periodico monitoraggio dei risultati ottenuti, di intervenire con rapide ed eventualmente anche radicali opportune azioni correttive qualora si evidenzino uno scostamento dei risultati rispetto agli obiettivi attesi. A questo fine sono da prevedere appositi fondi che garantiscano in breve tempo la copertura finanziaria delle nuove azioni.

Parere istruttorio

Il risultato del monitoraggio delle singole voci sulla prevenzione previste nel precedente Piano Regionale di Gestione Rifiuti 2016-2020 verrà pubblicato con il report finale di monitoraggio del precedente piano. Nel precedente Programma di prevenzione, è stato previsto che il monitoraggio del suddetto venisse effettuato tramite l'analisi dell'andamento della produzione di rifiuti pro-capite e il monitoraggio degli indicatori di realizzazione, vale a dire l'avvio o il mancato avvio delle azioni previste. L'analisi dell'andamento della produzione di rifiuti pro-capite è contenuta nel Quadro conoscitivo, al par. 2.1.1, mentre l'analisi degli indicatori di realizzazione delle singole azioni del programma di prevenzione è contenuta nel cap. 15, par. 15.4 della Relazione generale di Piano. Per tutto il resto si conferma il metodo di monitoraggio proposto dal piano.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (21) - 13/16

Osservazione avente contenuto: Quadro conoscitivo;

Relazione generale

Sintesi osservazione:

RENDICONTAZIONE RISULTATI DELLE AZIONI DEL PROGRAMMA DI PREVENZIONE DEL PRGR 2014-2020

Si rileva l'assenza, nel Quadro Conoscitivo, del monitoraggio delle misure previste dal programma di prevenzione della produzione di rifiuti contenuto nel PRGR 2014-2020.

Si chiede pertanto di integrare il Quadro Conoscitivo in tal senso.

Parere istruttorio

Nel precedente Programma di prevenzione contenuto al cap. 17 del Piano Regionale di Gestione Rifiuti 2016-2020, in particolare a pag. 429, era previsto che il monitoraggio del suddetto venisse effettuato tramite l'analisi dell'andamento della produzione di rifiuti pro-capite e il monitoraggio degli indicatori di realizzazione, vale a dire l'avvio o il mancato avvio delle azioni previste.

L'analisi dell'andamento della produzione di rifiuti pro-capite è contenuta nel Quadro conoscitivo, al par. 2.1.1, mentre l'analisi degli indicatori di realizzazione delle singole azioni del programma di prevenzione è contenuta nel cap. 15, par. 15.4 della Relazione generale di Piano.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (21) - 14/16

Osservazione avente contenuto: Rapporto ambientale

Sintesi osservazione:

Si evidenzia che alcuni assunti numerici del Piano siano in contraddizione con obiettivi e azioni del piano stesso, come evidenziato in alcune delle osservazioni precedenti.

In particolare:

- il quantitativo totale di rifiuti urbani indifferenziati da smaltire indicato dal Piano al 2027 non è congruente con l'obiettivo pro-capite dei 120 kg/ab fissato dal Piano stesso;
- l'aumento previsto dal Piano per i rifiuti urbani e speciali non risulta supportato dall'andamento dei dati nell'ultimo decennio né dal rapporto con il PIL;
- per quanto riguarda i soli rifiuti urbani la stima di produzione rifiuti è in contrasto anche con gli esiti dell'applicazione della tariffa puntuale;
- la percentuale di scarti sulla raccolta differenziata al 2027 è uguale a quella calcolata al 2019, e non considera gli esiti del miglioramento della qualità della raccolta differenziata.

Dunque, l'analisi di coerenza interna della VALSAT dovrebbe darne adeguato conto.

Parere istruttorio

La coerenza interna è stata verificata, limitatamente agli obiettivi di piano, in sede di VALSAT.

I pareri relativi ai vari elementi a supporto riportati sono contenuti nelle risposte alle relative osservazioni precedenti.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (21) - 15/16

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Si chiede pertanto di integrare il capitolo relativo al monitoraggio del Piano prevedendo, nell'arco dei 5 anni di vigenza del Piano e in modo progressivo, a partire dal 2024 e con completamento previsto entro il 2026, la realizzazione di un portale online che metta a disposizione del pubblico, in modo facilmente fruibile in termini di interattività e open data, le informazioni quantitative relative a:

- localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento coinvolti nella gestione di ciascuna tipologia di rifiuto;
- principali caratteristiche degli impianti in termini di capacità di gestione, quantitativi di rifiuti effettivamente gestiti (consultabili per le singole annualità), prodotti del processo di trattamento e impatti sul territorio (es. emissioni di sostanze inquinanti e climalteranti in atmosfera);
- bacini di conferimento dei rifiuti e flussi intra- e interregionali (consultabili per le singole annualità), valutazione dell'impatto ambientale (emissioni di sostanze inquinanti e climalteranti in atmosfera) connesso al trasporto dei rifiuti dai luoghi di produzione agli impianti.

Parere istruttorio

L'osservazione non attiene ai contenuti di piano e pertanto è giudicata non pertinente. Molte delle informazioni e open data richiesti, sono già consultabili nei report annuali sulla gestione dei rifiuti e nel canale tematico relativo ai rifiuti del sito internet di ArpaE.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (21) - 16/16

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Si chiede di prevedere l'obbligo per i Comuni sopra i 5.000 abitanti e per le Unioni dei Comuni di istituire, ove non ci sono, centri comunali del riuso e, in ogni caso, facilitare la messa in rete di tutti i soggetti che operano per moltiplicare il recupero di beni riutilizzabili, riducendo quelli da smaltire, anche sperimentando e diffondendo attività di manutenzione e riparazione.

Parere istruttorio

Diversamente da quanto esplicitato dall'osservazione, i centri del riuso sono previsti nel programma di prevenzione della produzione dei rifiuti contenuto al cap. 15, in particolare nell'azione 7.1 della Misura 7.

Pur condividendo la finalità di quanto proposto, l'obbligo di istituzione dei centri del riuso comporterebbe la necessità di appositi stanziamenti ad oggi non disponibili; pertanto è possibile prevedere unicamente la realizzazione di un numero di centri compatibile con la disponibilità del fondo incentivante.

L'osservazione viene accolta in parte e si confermano le strategie del Piano.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

22. COMUNE DI RIMINI

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 22 |
| Proponente | COMUNE DI RIMINI |
| Tipologia proponente | Comune |
| PG Regione | PG.0127032.2022 del 11/02/2022 |
| Data di presentazione | 11/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (22) - 1/6

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

- Obiettivo della raccolta differenziata all'80% su base regionale (per i Comuni Capoluoghi - costa 79%):

l'obiettivo è molto sfidante, soprattutto per i comuni capoluogo/costieri. Servirebbero misure di accompagnamento, forum strategici; vi è inoltre un parallelo lato debole del nuovo metodo MTR che distribuisce il contributo CONAI tra comune e gestore e non permette un maggior ritorno ai comuni come premio di un'alta raccolta differenziata. Si pone in evidenza inoltre come i servizi che favoriscono un'alta raccolta differenziata risultano essere inoltre i più costosi, pertanto si auspica la definizione di misure economiche compensative.

Parere istruttorio

L'obiettivo di raccolta differenziata assunto dal PRRB, coerentemente con il mandato dell'Assemblea Legislativa, riprende quello stabilito all'interno del Patto per il Lavoro e per il Clima. Le strategie e le azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi di Piano, con particolare riferimento alle città capoluogo, sono trattate al paragrafo 6.4.1 della Relazione Generale. Si ritiene importante sottolineare che la raccolta differenziata non è il fine ma lo strumento necessario per massimizzare il riciclo/recupero di materia ed attuare, quindi, la gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti.

Inoltre, si fa presente che le considerazioni circa il metodo tariffario non attengono ai contenuti del Piano previsti dall'art. 199 del D.Lgs. 152/2006.

Relativamente al costo del servizio rispetto alla percentuale di raccolta differenziata, si rileva che l'analisi dell'indicatore €/ton al netto dei ricavi nei diversi cluster di fascia di RD individua come fascia ottimale quella coincidente con il cluster RD>84%, immediatamente seguita dalla fascia 75%-84%. Tale andamento è coerente in quanto all'aumentare della percentuale di raccolta differenziata, a fronte di maggiori costi, aumentano in modo corrispondente anche i ricavi derivanti dalla vendita del materiale raccolto (v. paragrafo 9.7.7 della Relazione Generale).

Si evidenzia inoltre che il Fondo Incentivante, la cui disciplina di riferimento è costituita dalla L.R. 16/2015, già contiene misure economiche compensative volte al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio. Ciò premesso, in coerenza con quanto previsto dall'art. 199 lettera h) del D.Lgs. 152/2006, ed in parziale accoglimento di quanto richiesto, verrà inserito uno specifico riferimento al sistema di premialità nelle Norme Tecniche di Attuazione all'articolo 9 comma 2.

Testo modificato

Art. 9 c. 2 NTA: il sistema di premialità per gli ambiti territoriali più meritevoli è definito dall'articolo 4 della L.R. 16/2015

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (22) - 2/6

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Obiettivo su rifiuto urbano pro capite non riciclato: 120 Kg/ab anno. Obiettivo veramente sfidante. Come noto il valore pro capite di rifiuto urbano indifferenziato annuo (150 Kg/ab), posto nel piano vigente, non è stato raggiunto con uno scostamento di 44 Kg/ab anno. Sarebbe importante una grande attività di comunicazione che faccia comprendere come solo riducendo fortemente i rifiuti indifferenziati si può pensare di poter chiudere almeno uno degli impianti di smaltimento più datati.

Parere istruttorio

Relativamente alle attività di comunicazione si sottolinea che le stesse sono già previste all'interno del PRRB, pertanto l'osservazione viene parzialmente accolta. Tuttavia, a tal riguardo si rileva che quanto richiesto rispetto alle campagne di comunicazione e sensibilizzazione all'utenza attiene alle competenze dei gestori e dei Comuni. La Regione, comunque, continuerà ad affiancarli promuovendo campagne di comunicazione ambientale in modo costante anche attraverso il programma finanziato INFEAS di educazione ambientale permanente.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (22) - 3/6

Osservazione avente contenuto:

Sintesi osservazione:

Tariffa puntuale: si chiede di prevedere azioni di controllo e monitoraggio dell'attività del Gestore nell'applicazione della tariffa puntuale che possano essere svolte anche da parte delle Amministrazioni Comunali.

Parere istruttorio

Com'è noto, le eventuali azioni di controllo e monitoraggio dell'attività del Gestore nell'applicazione della tariffa puntuale attengono alle competenze dei Comuni anche in forma associata attraverso ATERSIR. L'osservazione posta è valutata quindi non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (22) - 4/6

Osservazione avente contenuto:

Sintesi osservazione:

L'art. 6 - Efficacia delle disposizioni del Piano, riporta il contenuto dell'art. 28 della LR n. 24/2017 e quindi stabilisce che il Piano detta indirizzi e prescrizioni. Nell'articolo non sono indicati esplicitamente quali siano gli indirizzi e quali le prescrizioni, si chiede pertanto di provvedere.

Parere istruttorio

L'articolo delle NTA indica esplicitamente quali sono le disposizioni che hanno valore di indirizzo e prescrizione. A parziale accoglimento dell'osservazione si ritiene utile specificarlo in ulteriori 3 casi.

Testo modificato

Aggiungere all'articolo 30 il comma 3; all'articolo 31 il comma 2 e all'articolo 32, il comma 6 con il seguente testo : " le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione"

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (22) - 5/6

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Proposta di modifica del testo art.7 comma 4 NTA, inerente inserimento siti in tavola vincoli

Parere istruttorio

Le regole del drafting normativo non consentono di utilizzare gli aggettivi "precedente" e "successivo" nell'ambito delle stesse disposizioni.

Testo modificato

Valutazione finale: Respinta

Riferimento osservazione n.: (22) - 6/6

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si richiede di definire le modalità di inserimento delle informazioni nella tavola dei vincoli e nel CDU.

Parere istruttorio

L'osservazione attiene ad aspetti operativi attuativi e non al contenuto del piano stesso. Pur non escludendo la possibilità di emanare le richieste linee guida si ritiene l'osservazione non pertinente rispetto al piano.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

23. CONFSERVIZI

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 23 |
| Proponente | CONFSERVIZI |
| Tipologia proponente | Associazione di categoria |
| PG Regione | PG.0127510.2022 del 11/02/2022 |
| Data di presentazione | 11/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (23) - 1/7

Osservazione avente contenuto:

Sintesi osservazione:

Si suggerisce un tempestivo adeguamento dei contratti di servizio in essere ai nuovi target ed obiettivi del PRRB.

Parere istruttorio

Pur condividendone i contenuti, il contributo del proponente non costituisce di fatto un'osservazione ed è pertanto non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (23) - 2/7

Osservazione avente contenuto:

Sintesi osservazione:

Si sottolinea che la regolazione nazionale è anch'essa uno strumento cardine attraverso il quale perseguire gli obiettivi del PRRB (obiettivi di qualità ,meccanismi incentivanti, progetti faro del PNRR, orientamenti per la tariffa agli utenti, previsti da ARERA).

Parere istruttorio

Si condivide quanto esposto nell'Osservazione. Il Contributo fornito dal Proponente è tuttavia generico e non costituisce di fatto un'osservazione al PRRB, pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (23) - 3/7**Osservazione avente contenuto:****Sintesi osservazione:**

In merito alla T.C.P., si ritiene troppo ottimistica la previsione di estendere entro il 2023 la misurazione puntuale del rifiuto negli oltre 250 territori comunali ancora in regime di TARI. L'obiettivo può essere raggiunto prevedendo l'avvio delle attività propedeutiche entro il 2024. Un utile strumento in tal senso è rappresentato dal modello unico regionale di tariffa puntuale.

Attualmente il termine fissato per l'implementazione della tariffa puntuale in tutti i Comuni dell'ER è il 31/12/2022. Il nuovo Piano la posticipa, al più tardi al 2024. L'attuale situazione pandemica unitamente al protrarsi di alcune procedure di affidamento delle gare per la gestione rifiuti in ER, rendono questo termine difficilmente perseguibile sull'intero territorio regionale, dato che servono da un minimo di sei mesi ad oltre un anno per la trasformazione dei servizi (progettazione, campagna informativa, implementazione).

Si ritiene che una realistica applicazione della TCP su tutti i comuni della regione, possa traguardare il 2024 come l'annualità entro cui siano almeno avviate le attività propedeutiche all'applicazione della TCP.

Si propone di sostituire la condivisione della data del 2023 a pag. 186 del paragrafo 9.3 della Relazione generale con "si ritiene tuttavia che una realistica applicazione della TCP su tutti i comuni della regione, possa traguardare il 2024 come l'annualità entro cui siano almeno avviate le attività propedeutiche all'applicazione della TCP."

Parere istruttorio

L'obbligo previsto all'art.5 della L.R n.16 del 2015, di applicazione della tariffazione puntuale per tutti i Comuni dell'Emilia - Romagna, è stato inizialmente fissato entro il 2020 e successivamente prorogato al 31 dicembre 2022. L'importanza attribuita all'azione sia in termini di aumento della percentuale di raccolta differenziata propedeutico all'obiettivo di riciclaggio, richiede di procedere il più possibile celermente pur consapevoli delle difficoltà che ciò comporta al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di pianificazione previsti dal PRRB. L'osservazione è pertanto respinta. Si segnala inoltre che il nuovo modello regionale di Tariffa Corrispettiva Puntuale è attualmente in corso di predisposizione.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (23) - 4/7

Osservazione avente contenuto:**Sintesi osservazione:**

Si sottolinea che gli oltre 300 progetti presentati dai Gestori dei Servizi Ambientali regionali sulla Missione 2 del P.N.R.R. costituiscono un'occasione straordinaria per fare del sistema di gestione industriale dei rifiuti della Regione Emilia - Romagna un' eccellenza a livello europeo (digitalizzazione, sistemi di tariffazione basati sul principio "chi inquina paga", innovazione nei processi di selezione e recupero della materia e raccordo fra gestori e aziende manifatturiere per il recupero degli scarti).

Parere istruttorio

Si condivide quanto esposto nel contributo fornito dal proponente. Tale contributo è tuttavia generico e non costituisce di fatto un'osservazione al PRRB, pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (23) - 5/7**Osservazione avente contenuto:** Aspetti di carattere generale**Sintesi osservazione:**

Si rileva la necessità di snellire gli iter autorizzativi degli impianti dedicati al recupero di materia ed energia perché i ritardi burocratici possono rendere obsolete le tecnologie e compromettere l'equilibrio economico degli investimenti. Si consiglia inoltre di dotarsi di una capacità di smaltimento in grado di garantire sufficienti margini di sicurezza necessari per fare fronte alle variabili prodotte da tecnologie e mercato.

Parere istruttorio

Relativamente alla richiesta di snellimento degli iter amministrativi, essa non può essere accolta dal momento che solamente il legislatore nazionale può disciplinare tali procedimenti. Per quanto attiene invece le capacità di smaltimento dei rifiuti speciali, il PRBB già contiene la previsione del fabbisogno di trattamento (si veda il capitolo 8) e indica le azioni finalizzate al suo soddisfacimento.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (23) - 6/7**Osservazione avente contenuto:** Aspetti di carattere generale

Sintesi osservazione:

Si sottolinea l'opportunità di dotare il Piano di un apposito monitoraggio dedicato all'evoluzione delle policy in ambito Economia Circolare a livello europeo (con il susseguirsi delle iniziative in programma nei prossimi anni) e della Strategia Nazionale per l'Economia Circolare, la cui pubblicazione è prevista per giugno 2022. Attraverso l'azione di monitoraggio si potranno così elaborare opportune analisi e proposte finalizzate a creare condizioni favorevoli alle sperimentazioni di modelli di economia circolare nei distretti industriali del territorio.

Parere istruttorio

In fase di elaborazione del PRRB si è tenuto conto delle disposizioni normative e delle strategie in materia di economia circolare ad oggi vigenti, tuttavia non si esclude, in sede di verifica intermedia dell'efficacia delle azioni in rapporto agli obiettivi prefissati, di doverlo adeguare introducendo i contenuti ancora più sfidanti intervenuti nel frattempo. Tali eventuali contenuti saranno tenuti altresì in considerazione nel monitoraggio delle azioni di piano effettuato annualmente.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (23) - 7/7**Osservazione avente contenuto:****Sintesi osservazione:**

Al fine di soddisfare il fabbisogno di trattamento regionale, nel rispetto del principio di equa ripartizione dei carichi ambientali, nonché del principio di protezione del territorio, limitando l'occupazione di nuovo suolo, anche attraverso la riattivazione di discariche esaurite, si chiede di modificare l'art. 34, comma 1, delle NTA inserendo specifico riferimento ai "siti di gestione dei rifiuti" ovvero come segue:

«1. Ai siti e agli impianti di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data di adozione del Piano non sono applicabili le disposizioni conseguenti all'applicazione dei criteri previsti al capitolo 12 qualora siano conformi con gli strumenti pianificatori vigenti alla data dell'autorizzazione alla costruzione.»

Parere istruttorio

La disposizione di cui all'articolo 34, comma 1 delle NTA dispone che agli impianti esistenti (alla data di adozione del PRRB) e legittimamente autorizzati non si applicano eventuali criteri di inidoneità alla localizzazione successivamente intervenuti. Per tali impianti è quindi possibile richiedere il rinnovo dell'autorizzazione. In coerenza con la normativa di settore non è invece possibile stabilire a priori con il PRRB l'idoneità del sito in cui è collocato l'impianto.

Testo modificato



Valutazione finale: respinta

24. COMUNE DI PIACENZA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 24 |
| Proponente | COMUNE DI PIACENZA |
| Tipologia proponente | Comune |
| PG Regione | PG.0127663.2022 del 11/02/2022 |
| Data di presentazione | 11/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (24) - 1/20

Osservazione avente contenuto: Aspetti di carattere generale

Sintesi osservazione:

Viene richiesto un maggiore dettaglio delle politiche e delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti, al fine di meglio traguardare le esigenze delle comunità locali.

Parere istruttorio

Il livello a cui si spinge il Piano non può essere modificato dai contenuti del Rapporto ambientale. L'osservazione pur essendo condivisibile si ritiene non pertinente rispetto ai contenuti del Rapporto Ambientale.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (24) - 2/20

Osservazione avente contenuto: Rapporto ambientale

Sintesi osservazione:

Con un maggiore dettaglio di obiettivi e azioni, le analisi di coerenza potrebbero trovare un livello di approfondimento maggiore. Inoltre, affinché la procedura di VAS possa assumere il proprio carattere strategico, sarebbe opportuno tenere in maggiore considerazione l'attuale momento storico, contraddistinto da una situazione di emergenza sanitaria che si può ripercuotere anche sul PRRB il quale, nel periodo della sua efficacia (6 anni, dal 2022 al 2027), propone l'attuazione di obiettivi molto ambiziosi e sfidanti.

Parere istruttorio

Il livello a cui si spinge il Piano non può essere modificato dai contenuti del Rapporto ambientale. L'osservazione (2a) pur essendo condivisibile, si ritiene non pertinente rispetto al Rapporto

ambientale. Pure non pertinenti, rispetto al Rapporto ambientale sono le considerazioni (2b) inerenti l'attuazione di obiettivi più sfidanti: gli scenari sono definiti nell'ambito del Piano e, come abitualmente avviene, si valutano almeno lo scenario senza Piano e lo scenario di Piano.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (24) - 3/20**Osservazione avente contenuto:** Rapporto ambientale**Sintesi osservazione:**

Il processo di valutazione, in particolare l'attività di valutazione degli impatti e di definizione delle azioni di mitigazione e/o compensazione, potrebbe più efficacemente riscontrare la compatibilità ambientale delle previsioni e valutare effettivamente il costo ambientale delle stesse, ponderando le alternative praticabili e gli effetti peggiorativi e migliorativi che si reputano attribuibili all'attuazione delle stesse.

Si ritiene anche di evidenziare che il tema delle bonifiche dei siti inquinati non è adeguatamente considerato nell'ambito del processo valutativo; ad esempio l'attività di definizione e valutazione delle alternative di Piano non analizza il tema e quella di valutazione degli impatti non individua gli effetti e le conseguenti e necessarie azioni di mitigazione e/o compensazione.

Parere istruttorio

Il livello a cui si spinge il Piano non può essere modificato dai contenuti del Rapporto ambientale. L'osservazione (3a), pur essendo condivisibile, si ritiene non pertinente rispetto al Rapporto Ambientale.

Pur riconoscendo che il Rapporto Ambientale non valuta alternative in relazione alla parte relativa alle bonifiche (3b), si evidenzia che il Piano per la parte bonifiche non individua azioni bensì ha un carattere di avvio della governance di tutta la materia. Non si immaginano perciò alternative a questo livello di pianificazione. Quanto eccepito, pertanto, nel complesso, deve ritenersi non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (24) - 4/20**Osservazione avente contenuto:** Rapporto ambientale

Sintesi osservazione:**Osservazione 4a**

Legando la produzione di rifiuti al PIL e prevedendo un aumento (pag. 175) del PIL al 2027 emerge un incremento della produzione di rifiuti urbani e speciali (pag. 193-195), sia nello scenario di Piano che in quello No piano. Ciò costituisce una criticità in termini di impatto ambientale sul sistema regionale.

L'indicatore fondamentale in tema di produzione rifiuti dovrebbe rimanere quello della produzione annua pro capite e complessiva, parametri maggiormente rappresentativi del livello di sostenibilità ambientale (peraltro alla base delle statistiche ufficiali sulla qualità della vita nelle città).

Osservazione 4b

Si chiede una maggiore esplicitazione del concetto riportato alle pagg. 204-205 del RA: "Il Piano individua, nel rispetto del principio di prossimità, forme di flessibilità nella gestione dei flussi dei Rifiuti Indifferenziati all'interno dei seguenti impianti:

- a) Termovalorizzatori di Parma (PR) e di Piacenza (PC);
- b) Termovalorizzatori di Modena (MO) e Granarolo dell'Emilia (BO);
- c) Termovalorizzatori di Ferrara (FE), Forlì (FC) e Coriano (RN)".

Si evidenzia inoltre che a pag. 206 si riporta che "Relativamente ai rifiuti urbani è possibile affermare che il sistema esistente risulta adeguato a soddisfare il fabbisogno stimato in tutte le annualità considerate.

Per quanto riguarda i rifiuti speciali, invece, emerge una domanda di smaltimento non soddisfatta, che al 2027 è pari a circa 280.000 tonnellate.

Occorre quindi mettere in campo azioni finalizzate al soddisfacimento del fabbisogno evidenziato. In particolare, si dovrà individuare la necessaria impiantistica di discarica in grado di rispondere al suddetto fabbisogno, anche in considerazione del fatto che esiste una quota di rifiuti (pari a circa 100.000 tonnellate) che, in ragione delle loro caratteristiche, deve avere necessariamente quella destinazione (ad es. amianto, ceneri, terre di bonifica)."

Con riferimento quindi all'ulteriore azione, riassunta a pag. 170 del Rapporto ambientale, in cui si prevede "l'autorizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento di rifiuti speciali, a seguito della procedura di valutazione ambientale, solo qualora sussista un fabbisogno di smaltimento con riferimento al quantitativo di rifiuto prodotto in regione, tenuto conto dei carichi ambientali dell'area dove l'impianto viene proposto", si ritiene opportuno che la necessità di nuovi impianti sia evidenziata come criticità cui associare potenziali impatti e soluzioni, con la formulazione di ipotesi localizzative o per lo meno con la definizione di potenziali flussi di rifiuti da destinare ai nuovi impianti, sia di termovalorizzazione che di discarica.

Parere istruttorio

Quanto osservato, seppur con riferimento alla VAS, in realtà attiene a contenuti del Piano, già oggetto di specifici rilievi da parte di altri soggetti e puntualmente contro dedotti. Si rimanda pertanto alle corrispondenti fattispecie.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (24) - 5/20

Osservazione avente contenuto: Relazione generale; Norme Tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Prevenzione della produzione di rifiuti: La misura 8 di prevenzione della produzione di rifiuti dedicata al conferimento dei rifiuti che riguarda l'applicazione della tariffa puntuale appare valutata con un peso eccessivo (70%) rispetto all'obiettivo: la tariffa puntuale è lo strumento più efficace per l'aumento della RD, ma non per diminuire la produzione dei rifiuti.

La tariffa puntuale garantisce minori costi a chi attua una raccolta differenziata spinta, ma non genera vantaggi a chi sceglie un consumo più consapevole per una minore produzioni di rifiuti.

Nell'ambito della riduzione di produzione di rifiuti da parte dei cittadini (quindi consumatori) si ritiene che la Misura 5 dovrebbe essere dotata di azioni di maggior impatto, quali ad esempio realizzazione di App che permette di riconoscere prodotti con packaging sostenibile (no monouso, prodotti con imballi plurimi...) utilizzando esperienze quali la carta etica del packaging, avvalendosi della collaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori e dell'Istituto Italiano Imballaggio.

Parere istruttorio

Si confermano, sulla base dei dati e dei risultati delle analisi disponibili, il peso al valore obiettivo per la misura "conferimento" del Programma di Prevenzione dei Rifiuti, da attuarsi attraverso l'incentivazione dei sistemi di tariffazione puntuale.

Le azioni proposte (realizzazione di App per riconoscere packaging sostenibile) sono azioni particolari rientranti nell'azione 5.1. ("sensibilizzazione dei consumatori in particolare presso i punti vendita della distribuzione organizzata"), poiché hanno l'obiettivo di sensibilizzare i consumatori a ridurre la produzione dei rifiuti grazie alle scelte effettuate in fase di acquisto, in questo caso utilizzando direttamente strumenti informatici. Pertanto la proposta viene aggiunta tra le possibili forme di attuazione dell'azione 5.1 del programma di prevenzione.

Testo modificato

Modificare tabella misura 5 (punto 5.1) a pagina 422; in POSSIBILI FORME DI ATTUAZIONE aggiunto un altro punto: promozione di applicativi e strumenti informatici per il riconoscimento di prodotti con packaging sostenibile

Valutazione finale: accolta

Riferimento osservazione n.: (24) - 6/20

Osservazione avente contenuto:

Sintesi osservazione:

Richiesta a livello regionale, di affidare la campagna di sensibilizzazione, educazione, informazione ai cittadini direttamente ai Comuni, (anche tramite i Centri di Educazione alla Sostenibilità Ambientale) finanziando le attività sia tramite i programmi INFEAS che con specifici fondi regionali. Il gestore avrà la competenza di una residuale informazione “più tecnica” sulle modalità di raccolta dei rifiuti.

Parere istruttorio

Le campagne di sensibilizzazione e le forme di comunicazione ai cittadini sono richiamate all'interno del Programma di Prevenzione, tuttavia l'osservazione attiene alle competenze dei gestori e dei Comuni e, quindi, non attiene direttamente ai contenuti del PRRB. Per questo motivo è valutata non pertinente. La Regione, comunque, continuerà ad affiancarli promuovendo campagne di comunicazione ambientale in modo costante anche attraverso il programma finanziato INFEAS di educazione ambientale permanente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (24) - 7/20**Osservazione avente contenuto:** Norme tecniche di attuazione**Sintesi osservazione:**

Osservazione n. 7 - Norme: art. 17 comma 4.

Articolo 17

Sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti urbani

4. Gli impianti di termovalorizzazione individuati dal Piano come funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani anche se autorizzati a trattare una quota di rifiuti speciali mediante operazioni di recupero di energia (R1) sono soggetti alle disposizioni del presente Piano e le loro autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente sono al medesimo conformate.

Anche in coerenza con quanto evidenziato nell'osservazione 4b si richiede di specificare più compiutamente se le autorizzazioni sono modificate per tener conto della flessibilità nella gestione dei flussi dei Rifiuti Indifferenziati all'interno dei sistemi locali di impianti (relazione cap. 8 par. 8.3) oltre che quando necessario in conseguenza agli scenari di gestione dei rifiuti indifferenziati negli anni 2022-2027 (flussi al capitolo 8, par 8.2 e seguenti).

Parere istruttorio

Si conferma che le autorizzazioni non necessitano di specifico aggiornamento come previsto all'articolo 18 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione, ai sensi del quale il Piano individua forme di flessibilità nella gestione dei rifiuti, fermo restando il rispetto dei quantitativi massimi che

ciascun impianto è autorizzato a trattare e previa comunicazione all'ente autorizzante, alla Regione e ad Atersir.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (24) - 8/20

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Osservazione n. 8 - Norme: art. 18 comma 3.

Articolo 18

Disposizioni specifiche per i termovalorizzatori

3. I gestori degli impianti di cui al comma 1, sono tenuti ad accogliere i rifiuti autorizzati dando priorità, nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti, nell'ordine, ai rifiuti urbani, ai rifiuti derivanti dal loro trattamento e ai rifiuti speciali prodotti nell'ambito ottimale.

Si richiede un approfondimento rispetto agli strumenti normativi con cui viene applicata questa prescrizione, se sono inoltre previsti controlli e sanzioni.

Parere istruttorio

La prescrizione inerente alle priorità di ingresso dei rifiuti viene applicata mediante recepimento negli atti di autorizzazione. A tal riguardo si precisa che l'ambito territoriale ottimale di pianificazione risulta costituito dall'intero territorio regionale, nel quale sono presenti più bacini gestionali nei quali il servizio è affidato con le modalità scelte dai Comuni in sede associata. Tale aspetto verrà esplicitato all'art. 18 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Inoltre, si rileva che controlli e sanzioni non sono oggetto di trattazione del PRRB, ma sono demandati in sede autorizzativa.

L'osservazione risulta pertanto parzialmente accolta.

Testo modificato

3. I gestori degli impianti di cui al comma 1, sono tenuti ad accogliere i rifiuti autorizzati dando priorità, nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti, nell'ordine, ai rifiuti urbani, ai rifiuti derivanti dal loro trattamento e ai rifiuti oggetto di pianificazione regionale.

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (24) - 9/20

Osservazione avente contenuto:

Sintesi osservazione:

Si ritiene che il principio della riduzione del consumo di suolo di cui all'art. 20 possa potenzialmente andare in contrasto con il principio di equa ripartizione dei carichi ambientali di cui all'art. 22: può essere pertanto opportuno stabilire una prevalenza tra essi, esplicitando all'art. 22 che la necessità di evitare consumo di suolo prevalga rispetto al principio di equa ripartizione dei carichi ambientali.

Parere istruttorio

Con riferimento all'osservazione posta si evidenzia che il rapporto fra il principio di contenimento del consumo del suolo e di equa ripartizione dei carichi ambientali non va regolato in base al criterio della gerarchia ma del bilanciamento di interessi.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (24) - 10/20

Osservazione avente contenuto:

Sintesi osservazione:

Esplicitare all'articolo 8 delle Norme Tecniche di attuazione, ai commi 1, lettera a) e 2, lettera a) l'anno di riferimento rispetto al quale saranno calcolate le riduzioni percentuali da raffrontare agli obiettivi indicati, così come riportato nella Relazione generale.

Parere istruttorio

L'anno rispetto al quale sono calcolate le riduzioni percentuali è specificato al capitolo 5 della relazione generale (anno 2019).

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (24) - 11/20

Osservazione avente contenuto: Studio di incidenza

Sintesi osservazione:

Osservazione n. 11 - Studio di incidenza par.1.8

Lo Studio di Incidenza, a pag. 50 afferma che l'obiettivo "Riduzione della produzione totale di rifiuti urbani secondo quanto previsto dal Piano di prevenzione nazionale" corrisponde ad un'interferenza con il sistema naturale regionale "potenzialmente molto positiva perché può ridurre il sostentamento di popolazioni animali invasive".

Tuttavia è da evidenziare che la Relazione generale (pag. 84) stima un aumento della produzione totale di rifiuti urbani, che costituisce un elemento di criticità negativa.

Parere istruttorio

Il Piano porta comunque ad una riduzione dei rifiuti rispetto al tendenziale dello scenario No Piano; l'effetto del Piano è comunque positivo, anche rispetto al tema proposto nella osservazione.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (24) - 12/20

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Richiesta esplicitazione date di riferimento elaborazioni.

Parere istruttorio

Tutte le elaborazioni del Piano Bonifiche fanno riferimento al quadro conoscitivo, aggiornato alla data del 01/03/2021.

Testo modificato

Valutazione finale: Respinta

Riferimento osservazione n.: (24) - 13/20

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Osservazione n. 12b PAG. 590, 21.3 Azioni Generali. Non è chiaro da cosa siano scaturite le "Azioni generali" definite. Nella precedente Tabella 21-1 sono riassunti gli "Obiettivi generali", gli "Obiettivi specifici" e le "Azioni", ma di queste "Azioni generali" non vi sono riferimenti. In coerenza con quanto osservato rispetto alla VAS, occorre chiarire la relazione tra "Obiettivi generali", "Obiettivi specifici" e "Azioni" definiti per il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati e specificare il nesso tra le "Azioni" di cui alla Tabella 21-1 e le "Azioni Generali" indicate dal paragrafo 21.3.

Parere istruttorio

Il contributo non costituisce un'osservazione di piano, tuttavia la definizione degli obiettivi e rispettive azioni segue un criterio consequenziale, si individuano obiettivi generali da cui derivano azioni generali ed obiettivi specifici da cui derivano azioni specifiche.

Testo modificato

Valutazione finale: Non pertinente

Riferimento osservazione n.: (24) - 14/20

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Osservazione n. 12c PAG. 592, 21.4.1 Azione. Con particolare riferimento al testo di seguito riportato: "Al fine di attivare azioni di prevenzione, il Piano, tenuto conto degli elementi sopra evidenziati, promuove l'individuazione delle buone pratiche da adottare per lo svolgimento delle attività (...)" al fine di supportare ed omogeneizzare l'attività dei soggetti coinvolti nelle procedure di bonifica dei siti contaminati si potrebbe specificare, approfondire o inserire qualche esempio di buona pratica.

Parere istruttorio

L'osservazione attiene ad aspetti operativi attuativi e non al contenuto del piano. L'individuazione e la formulazione di buone pratiche relative alla prevenzione dell'inquinamento costituisce l'azione stessa per il raggiungimento dell'obiettivo di piano.

Testo modificato

Valutazione finale: Respinta

Riferimento osservazione n.: (24) - 15/20

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Osservazione n. 12d PAG. 594, 21.5 Obiettivo di ottimizzazione della gestione dei procedimenti di bonifica. Coerentemente con quanto esposto per il punto a PAG. 592 – 21.4.1 Azione, in riferimento al testo: "Inoltre, può essere utile individuare, per i diversi stadi procedurali, le casistiche comuni di criticità verso cui indirizzare l'azione di supporto regionale agli Enti titolari di tali procedimenti." Sarebbe utile specificare in cosa consiste l'azione di supporto regionale e come si traduce nell'ambito degli iter amministrativi relativi alle procedure di bonifica.

Parere istruttorio

L'osservazione attiene ad aspetti operativi attuativi e non al contenuto del piano. Le azioni di supporto, e loro dispiegamento, costituiscono l'azione stessa per il raggiungimento dell'obiettivo di piano.

Testo modificato

Valutazione finale: Respinta

Riferimento osservazione n.: (24) - 16/20

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Osservazione n. 12e PAG. 601, 21.6.2 Azione 2: definizione di protocolli per la corretta applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD). Relativamente al testo seguente: "Al fine di elaborare protocolli specifici, con dati ed esperienze aggiornati e più vicini alle nostre realtà, il Piano prevede la creazione di una banca dati per raccogliere le informazioni di applicazione sul territorio regionale.". Sarebbe necessario specificare i contenuti della banca dati, i ruoli dei soggetti coinvolti e le competenze.

Parere istruttorio

L'osservazione attiene ad aspetti operativi attuativi e non al contenuto del piano. L'individuazione dei contenuti della banca dati per le Migliori Tecniche Disponibili e dei ruoli dei soggetti coinvolti costituiscono l'azione stessa per il raggiungimento dell'obiettivo di piano.

Testo modificato

Valutazione finale: Respinta

Riferimento osservazione n.: (24) - 17/20

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Osservazione n. 12f PAG. 602, 21.8 Obiettivo di implementazione di una strategia per la gestione dell'inquinamento diffuso. Con riferimento al testo seguente: "In generale, le condizioni di inquinamento diffuso richiedono: (...)". sarebbe utile illustrare la consequenzialità delle azioni elencate ed il ruolo richiesto ai soggetti interessati al procedimento.

Parere istruttorio

L'osservazione attiene ad aspetti operativi attuativi e non al contenuto del piano. Tutto quanto concerne la gestione dell'inquinamento diffuso e la redazione del relativo protocollo, costituisce l'azione stessa per il raggiungimento dell'obiettivo di piano.

Testo modificato

Valutazione finale: Respinta

Riferimento osservazione n.: (24) - 18/20

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Osservazione n. 12g PAG.620, 22.3 Principi generali per la gestione delle risorse regionali destinate alla bonifica. Relativamente al testo seguente: "b. presentare la proposta di finanziamento, preventivamente approvata con atto, (...)". occorrerebbe specificare la tipologia di atto necessaria all'approvazione della proposta.

Parere istruttorio

Il contributo non costituisce un'osservazione di piano.

Testo modificato

Valutazione finale: Non pertinente

Riferimento osservazione n.: (24) - 19/20

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Osservazione n. 12h Con riferimento agli "Allegati alla parte 6 del Piano": "All. II - Elenco gerarchizzato siti in attività". Non è presente il sito Ex ETI Deposito Tabacchi inserito invece tra le schede dell' "All. I - Schede specifiche siti contaminati - Provincia di Piacenza".

Parere istruttorio

Il sito "Deposito Tabacchi" Provincia di Piacenza non è presente nell'allegato in quanto in anagrafe risulta avere attività già concluse, nello specifico in stato "da monitorare", mentre l'elenco contempla procedimenti ancora in attività.

Testo modificato

Valutazione finale: Respinta

Riferimento osservazione n.: (24) - 20/20

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Osservazione n. 12i "All. III - Ubicazioni siti in anagrafe". Si valuti la possibilità di inserire un estratto cartografico maggiormente leggibile.



Parere istruttorio

L'estratto cartografico utilizzato è adattato ad esigenze relative all'impaginazione del piano, ma in ogni caso la risoluzione dell'immagine a video può essere modificata in base ad esigenze specifiche.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

25. COMUNE DI BOLOGNA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 25 |
| Proponente | COMUNE DI BOLOGNA |
| Tipologia proponente | Comune |
| PG Regione | PG.0128013.2022 del 11/02/2022 |
| Data di presentazione | 11/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (25) - 1/13

Osservazione avente contenuto: Relazione generale; Norme Tecniche di attuazione; Rapporto Ambientale

Sintesi osservazione:

PUNTO 1. RACCOLTA DIFFERENZIATA (Norme tecniche di attuazione, Artt. 8 e 16, Relazione Generale, § 6.4.3)

Si ritiene che gli obiettivi di raccolta differenziata, con particolare riferimento ai comuni capoluogo, possano risultare, nell'arco temporale del piano, non raggiungibili. Con riferimento al Comune di Bologna, allo stato attuale non risulta infatti ipotizzabile il raggiungimento di tale obiettivo (ossia il 79%) tenendo presente la percentuale attuale di raccolta differenziata (55,4% al 2020), pur stimandosi in incremento costante per le operazioni in essere di infrastrutturazione del territorio fino al raggiungimento degli obiettivi sanciti dalla LR 16/2015.

Gli obiettivi di raccolta differenziata, inoltre, non sono stati considerati nei contratti in essere relativi alla gestione dei rifiuti urbani ed assegnati a seguito di procedure di gara bandite prima della redazione del nuovo Piano.

Si chiede che al comma 1 dell'art 16 sia eliminata la qualifica di prescrizione modificando così il comma 7.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo, escluso il c. 1, hanno valore di prescrizione.

Parere istruttorio**PUNTO 1**

L'obiettivo di raccolta differenziata assunto dal PRRB, coerentemente con il mandato dell'Assemblea Legislativa, discende dagli obiettivi individuati nel Patto per il Lavoro e per il Clima sottoscritto anche dai Comuni tramite la rappresentanza ANCI.

La richiesta del punto 1 di modifica dell'art.16 delle NTA è pertanto respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (25) - 2/13

Osservazione avente contenuto: Relazione generale; Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

PUNTO 2 - RICICLAGGIO/PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO/SISTEMA IMPIANTISTICO

le raccolte differenziate e il riciclaggio della plastica e dei rifiuti umidi rappresentano i punti critici.

Il proponente richiede di aggiungere nella relazione Generale, al paragrafo 6.4 specifiche azioni sia per l'adeguamento degli impianti di compostaggio ai prodotti monouso biodegradabili/compostabili sia per una corretta comunicazione.

Al tempo stesso il proponente richiede l'introduzione di Linee guida operative sia sui prodotti monouso biodegradabili che sui prodotti plastici e il loro corretto riciclaggio.

Nello specifico si chiede l'introduzione di:

- azioni di educazione ed informazione sulle tipologie di rifiuto biodegradabile e compostabile,
- in merito alla prevenzione dei rifiuti da imballaggio, rendere prioritarie le azioni rivolte alla distribuzione organizzata,
- predisposizione di linee guida e di percorsi condivisi per l'incentivazione dei sistemi di restituzione su cauzione ed ulteriori azioni di prevenzione,
- azioni volte all'analisi del fabbisogno impiantistico per filiere specifiche (materiali assorbenti, materassi, ecc.),
- azioni volte all'incremento della preparazione per il riutilizzo in riferimento ai rifiuti urbani raccolti.

Parere istruttorio

PUNTO 2

Pur condividendo le criticità sollevate dal proponente in merito alle frazioni dell'umido e della plastica, si precisa che le esigenze manifestate dovranno eventualmente essere sviluppate nell'ambito della gestione del servizio e della sua regolamentazione, non rientrando, nello specifico, nei tematismi di piano definiti dall'art. 199 del D.Lgs. 152/2006. L'osservazione è pertanto non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (25) - 3/13

Osservazione avente contenuto: Relazione generale; Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

PUNTO 3 - RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTO

La difficoltà di incidere sulla produzione del rifiuto, ben evidenziata nel Rapporto Ambientale, viene affrontata con l'elaborazione di numerose azioni volte al raggiungimento dell'obiettivo, adeguatamente delineate nella Relazione generale, anche in termini di efficacia nei confronti dell'obiettivo da perseguire. È auspicabile che le azioni descritte trovino applicazione con buone pratiche diffuse fra i diversi territori e la condivisione di percorsi che allo stato attuale non risultano ancora avviati. Il coinvolgimento attivo risulta peraltro necessario per la messa in rete delle esperienze e delle azioni già implementate, al fine rendere tali azioni più efficaci anche nella tempistica del loro sviluppo.

Si chiede l'introduzione di linee guida comuni ed uniformi sul sistema di incentivazione e sul calcolo degli incentivi per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti.

Parere istruttorio

PUNTO 3

In coerenza con quanto previsto dall'art. 199 lettera h) del D.Lgs. 152/2006, ed in parziale accoglimento di quanto richiesto, verrà inserito uno specifico riferimento al sistema di premialità nelle Norme Tecniche di Attuazione all'articolo 9 comma 2.

Testo modificato

Art. 9 c. 2 NTA: il sistema di premialità per gli ambiti territoriali più meritevoli è definito dall'articolo 4 della L.R. 16/2015

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (25) - 4/13

Osservazione avente contenuto: Relazione generale; Rapporto Ambientale

Sintesi osservazione:

4. DISPERSIONE DEI RIFIUTI (Relazione generale, § 15.8, Rapporto Ambientale, Cap. 13)

La documentazione di Piano affronta il tema della dispersione dei rifiuti dal punto vista dell'impatto ambientale, che rappresenta sicuramente l'impatto più rilevante soprattutto in riferimento alla dispersione dei rifiuti plastici negli ecosistemi, in particolare se di piccole dimensioni. Si ritiene che tale tema andrebbe affrontato nel dettaglio anche dal punto di vista delle ricadute non solamente ambientali, ma anche sociali ed economiche legate ai costi del servizio ed alla qualità della vita urbana. Questo tema deve essere considerato non come problematica residuale, ma come fenomeno che merita un indicatore specifico di monitoraggio, da valutarsi congiuntamente a quelli legati agli obiettivi di riduzione del rifiuto e di tariffazione puntuale.

Fermo restando che la letteratura concorda nell'efficacia della tariffazione puntuale come strumento per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione del rifiuto non differenziabile prodotto, sarebbe opportuno valutare un approfondimento legato al rapporto fra rifiuti conferiti e rifiuti dispersi, che tenga conto dell'efficacia delle altre azioni volte alla riduzione nella produzione del rifiuto, con particolare riferimento ai rifiuti generati dagli usi domestici.

Parere istruttorio

PUNTO 4

In merito al punto 4 dell'Osservazione si segnala che le modalità di attuazione/implementazione della tariffazione puntuale non sono di stretta competenza dell'ambito pianificatorio regionale. Ciò detto si ritiene che il monitoraggio degli aspetti connessi ai fenomeni di abbandono dei rifiuti potrebbe essere utilmente attuati dalle Amministrazioni comunali anche in forma associata attraverso ATERSIR. Si segnala infatti che il Protocollo di Intesa in materia di tariffazione puntuale di cui alla D.G.R. 1159 del 02/08/2017 aveva già individuato all'art. 3 tra le attività poste in capo ad ATERSIR l'azione di monitoraggio delle "eventuali criticità che dovessero verificarsi nei territori nelle fasi di start-up" (ad esempio fenomeni di abbandono e migrazione dei rifiuti, peggioramento nella qualità della RD) ed individuare le contromisure più efficaci. Si ritiene quindi che tali aspetti potranno eventualmente essere affrontati in forma condivisa tra Regione, ATERSIR e ANCI in sede di rinnovo del Protocollo di Intesa in materia di tariffazione puntuale. L'osservazione posta dal Proponente è valutata non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (25) - 5/13

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Relativamente all'attuale formulazione del comma 4 art 12 NTA si esprimono le seguenti criticità: - essa appare in contrasto con lo specifico apparato normativo vigente in materia di pianificazione delle attività estrattive già declinato nella LR 17/1991 (il fabbisogno decennale di inerti naturali definito nel PIAE e nel PAE del comune di Bologna tiene già conto della disponibilità di inerti riciclati da C&D); - non si sono rilevate valutazioni riferite alle potenziali ripercussioni sugli impatti ambientali e sociali indotte dalla disaggregazione delle fonti di approvvigionamento; - tale formulazione inoltre potrebbe generare un vantaggio per una sola parte dei soggetti operanti nel mercato dei materiali da costruzione penalizzando chi possiede solo impianti di prima lavorazione inerti (le cui proposte estrattive sono state già recepite a livello comunale nel PAE); - occorre definire come quantificare la disponibilità di inerte riciclato (suddivisa per tipologia, uso e potenziale bacino

di fruizione); - si chiede di definire inoltre la corrispondenza merceologica degli usi di detti materiali. Si richiede pertanto di modificare il testo del comma 4 art. 12 NTA come segue: "Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 17 del 1991, la quantificazione di nuovi fabbisogni estrattivi da parte della pianificazione di settore deve essere attuata per i quantitativi che non possono essere soddisfatti attraverso la disponibilità di materiale inerte riciclato idoneo agli stessi usi".

Parere istruttorio

Il PRRB, anche in attuazione dell'articolo 6 comma 6 della legge regionale n. 17 del 1991, tiene conto della sostenibilità della disposizione contenuta all'articolo 12 comma 4 NTA, la quale presuppone l'elaborazione di uno strumento per la quantificazione del fabbisogno degli inerti da attività estrattive che sia omogeneo su base regionale. Relativamente alla presunta assenza di valutazione delle potenziali ripercussioni sugli impatti ambientali indotte dalla disaggregazione delle fonti di approvvigionamento, si precisa che, contestualmente al procedimento per l'approvazione del PRRB, si è svolta la valutazione ambientale strategica (VAS) dello stesso, nella quale si sono analizzati i possibili impatti ambientali che le disposizioni di piano possono determinare.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (25) - 6/13**Osservazione avente contenuto:****Sintesi osservazione:**

Si propongono modifiche all'art.28 in merito alle scelte fatte per la promozione della riqualificazione dei siti, rilevando la difficoltà nella quantificazione e nell'applicazione della compensazione degli oneri di bonifica assunti dal privato mediante concessione di diritti edificatori e riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso, anche in considerazione del fatto che un primo vantaggio economico, per il proponente che si attivi su aree già fortemente antropizzate oggetto delle strategie di cui all'art. 28, è riconoscibile in un valore di mercato delle stesse inferiore a quello standard, proprio in forza dei potenziali obblighi di intervento per renderle idonee all'uso.

Parere istruttorio

Si conferma quanto indicato nel piano, che peraltro già consente anche quanto richiesto dal proponente; l'osservazione pertanto è parzialmente accolta.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (25) - 7/13

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Vengono richieste indicazioni sulle modalità di inserimento delle informazioni ambientali nella tavola vincoli, previste dall'art.30 NTA, rilevando che non vengono forniti riferimenti per la rappresentazione cartografica dei siti e di eventuali limitazioni e prescrizioni d'uso relative ad un'area. Si auspica inoltre l'inserimento almeno di un riferimento ad una successiva linea tecnica per rendere omogenea la restituzione dell'informazione e si ritiene utile che sia definita anche quale sia la perimetrazione del sito da inserire nella Tavola dei Vincoli.

Parere istruttorio

L'osservazione attiene ad aspetti operativi attuativi e non al contenuto del piano. Pur non escludendo la possibilità di emanare le richieste linee guida, si ritiene l'osservazione non pertinente rispetto al piano.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (25) - 8/13

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Il Comune di Bologna manifesta difficoltà nel tenere aggiornata l'anagrafe regionale per caratteristiche dell'applicativo GSI dell'anagrafe, richiedendo che nella gerarchizzazione dei siti non siano considerati quelli con la bonifica in corso e che si specifichi una tempistica di aggiornamento della gerarchia.

Parere istruttorio

Il contributo non costituisce un'osservazione di piano, tuttavia si ritiene di precisare che la gerarchia va aggiornata ogni qualvolta vi sia una variazione rispetto agli scopi per cui è determinata.

Testo modificato

Valutazione finale: Non pertinente

Riferimento osservazione n.: (25) - 9/13

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Si evidenzia che i serbatoi interrati di carburante rappresentano una frequente causa di contaminazione e viene pertanto richiesto un regolamento che ne disciplini le modalità di rimozione.

Parere istruttorio

Il contributo non costituisce un'osservazione al piano, essa infatti attiene ad aspetti operativi attuativi e non al contenuto del piano. Le azioni relative alla promozione di buone pratiche ed alle attività di supporto per l'ottimizzazione dei procedimenti, prevederanno l'elaborazione di linee o regolamenti incentrati su una fase di approfondimento specifico delle problematiche scaturenti dall'analisi delle criticità rilevate, tra le quali le modalità di rimozione dei serbatoi rappresentano già uno dei punti intrinseci all'elevata frequenza di siti che li contemplano, e di conseguenza uno dei temi già in previsione di essere affrontati nello sviluppo delle azioni di piano e relative linee di indirizzo.

Testo modificato

Valutazione finale: Non pertinente

Riferimento osservazione n.: (25) - 10/13**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale**Sintesi osservazione:**

Richiesta di approvazione del protocollo operativo inquinamento diffuso in tempi brevi.

Parere istruttorio

L'osservazione attiene ad aspetti operativi attuativi e non al contenuto del piano. Pur non escludendo che la redazione del Protocollo Operativo, che costituisce una delle azioni connesse all'obiettivo di "implementazione di una strategia per la gestione dell'inquinamento diffuso", contempla già, tra diversi altri, i punti esposti nell'osservazione. Condividendo l'importanza e la necessità di tale protocollo, anche per questo motivo inserito tra le azioni di piano, le tempistiche di redazione, per quanto il più possibile accelerate, rimangono connesse a quelle di approvazione del piano stesso.

Testo modificato

Valutazione finale: Respinta

Riferimento osservazione n.: (25) - 11/13**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale

Sintesi osservazione:

Valutazioni generali a sostegno della tesi di non correlazione tra regime normativo e durata dei procedimenti, combinate alla mancanza del protocollo sull'inquinamento diffuso e sulle Migliori Tecniche Disponibili.

Parere istruttorio

Il contributo non costituisce un'osservazione al piano, essa infatti attiene ad aspetti operativi attuativi e non al contenuto del piano. L'analisi sui tempi di durata dei diversi regimi amministrativi di attivazione del procedimento è volta a valutare il comportamento degli iter nella sua interezza, contemplando ed integrando sia le differenti impostazioni con cui i procedimenti sono partiti, in base ad una normativa successivamente modificata a procedimenti già avviati, sia la differente responsabilità del procedimento amministrativo. Questa scelta deriva proprio dall'elevata sitospecificità dei singoli siti, menzionata nell'osservazione, che consente difficilmente di derivare un indicatore di confronto assoluto tra i procedimenti. Diversamente, l'osservazione statistica pluriennale degli andamenti in base a fattori trasversali ed aspecifici, quali appunto regime e responsabilità amministrativa, può consentire di individuare macrodifferenze su cui applicare eventuali azioni.

Testo modificato

Valutazione finale: Non pertinente

Riferimento osservazione n.: (25) - 12/13**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale**Sintesi osservazione:**

Si fa presente l'importanza dell'autonomia dell'amministrazione comunale nella comunicazione ai cittadini sulle tematiche di bonifica. Si richiede di condividere le informazioni che andranno nella sezione pubblica anagrafica, di aggiornarla in tempi rapidi e di indicare una priorità tra enti nella richiesta di accesso agli atti.

Parere istruttorio

Il contributo non costituisce un'osservazione al piano, essa infatti attiene ad aspetti operativi attuativi e non al contenuto del piano. Si evidenzia che l'aggiornamento dell'anagrafe avviene attraverso la compilazione dell'applicativo GSI, di competenza di ARPAE e dei comuni capoluogo di provincia.

Testo modificato

Valutazione finale: Non pertinente

Riferimento osservazione n.: (25) - 13/13

Osservazione avente contenuto: Quadro conoscitivo

Sintesi osservazione:

Richiesta di modalità operative per escludere la possibilità di eseguire attività edilizie in attesa di quelle ambientali.

Parere istruttorio

Il contributo non attiene ad un contenuto di piano e non costituisce un'osservazione al piano. Tuttavia, in linea con la normativa di settore, nell'obiettivo di riqualificazione dei brownfields il piano prevede già diverse azioni contenenti aspetti relativi al coordinamento tra attività edilizia/urbanistica ed interventi di bonifica, proprio nell'ottica di ottimizzare i rispettivi procedimenti ed aumentare l'efficienza degli interventi. Nello specifico, la via ottimale viene cercata nella migliore integrazione tra le diverse istruttorie piuttosto che nell'interruzione di una in funzione dell'altra, aspetto che rappresenta attualmente la principale causa di problematiche in quest'ambito.

Testo modificato

Valutazione finale: Non pertinente

26. BETONCAVE

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 26 |
| Proponente | BETONCAVE |
| Tipologia proponente | Società |
| PG Regione | PG.0128270.2022 del 11/02/2022 |
| Data di presentazione | 11/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (26) - 1/4

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si osserva la presenza di un refuso nel richiamo all'art. 6, c. 5 della L.R. n. 17/1991, recante "Disciplina delle attività estrattive".

Parere istruttorio

L'osservazione del proponente si ritiene accolta e si provvederà a correggere il riferimento al comma dell'art. 6 della legge regionale n. 17 del 1991 in quanto trattasi di un refuso.

Testo modificato

Art. 12 c. 4 NTA: sostituire "Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 17 del 1991.." con "Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 17 del 1991.."

Valutazione finale: accolta

Riferimento osservazione n.: (26) - 2/4

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si richiede di stralciare dal comma 4 art. 12 NTA l'obbligo di adeguamento dei P.I.A.E. entro 24 mesi dall'adozione del PRRB, in considerazione del fatto che il contenuto del comma 6 dell'art. 6 della L.R. 17/1991 e s.m.i. è già stato rispettato nei diversi strumenti di pianificazione di settore attualmente vigenti.

Parere istruttorio

Il PRRB, anche in attuazione dell'articolo 6 comma 6 della legge regionale n. 17 del 1991, intende fornire un criterio di quantificazione del fabbisogno degli inerti da attività estrattive, determinato

tenendo conto della disponibilità di materiale inerte riciclato da rifiuti da costruzione e demolizione e del fabbisogno derivante dalla realizzazione di opere pubbliche sul territorio regionale tenendo conto delle norme tecniche di settore, che sia omogeneo su base regionale. Non si può quindi dar seguito alla richiesta avanzata dal proponente.

Tuttavia, in parziale accoglimento dell'osservazione, si precisa che il termine di adeguamento dei PIAE viene aggiornato facendo decorrere i 24 mesi a partire dalla data di definizione da parte della Regione del suddetto fabbisogno.

Testo modificato

modificare art. 12 comma 4 NTA "... I Piani Infraregionali delle attività estrattive (PIAE) vigenti, si adeguano a tale disposizione entro 24 mesi dalla definizione da parte della Regione del fabbisogno regionale di inerti, determinato sulla base della disponibilità di materiale riciclato derivante da rifiuti da costruzione e demolizione e del fabbisogno derivante dalla realizzazione di opere pubbliche sul territorio regionale, tenendo conto delle norme tecniche di settore."

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (26) - 3/4

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si osserva che il PRRB non fornisce indicazioni univoche ed attendibili inerenti la "stima della disponibilità di materiale inerte" necessaria per rivedere i fabbisogni di inerti stimati all'interno dei P.I.A.E.. Tale incertezza potrebbe costringere le varie amministrazioni provinciali ad applicare metodologie diverse nel territorio regionale, creando una distorsione del mercato nelle diverse realtà territoriali.

Parere istruttorio

La deduzione a cui è giunto il proponente (secondo la quale nell'ambito del PRRB sia stata definita l'entità della disponibilità di materiali inerti riciclati) è errata. Si segnala infatti che l'applicazione del citato comma 4 art. 12 NTA è subordinata all'adozione di uno specifico strumento regionale con il quale verranno fornite indicazioni per l'adeguamento della pianificazione in materia di attività estrattive.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (26) - 4/4

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si contesta la disposizione prevista dal comma 4 articolo 12 NTA secondo cui la quantificazione di nuovi fabbisogni estrattivi da parte della pianificazione di settore debba essere svolta per i quantitativi che non possono essere soddisfatti attraverso la disponibilità di materiale inerte riciclato idoneo agli stessi usi in quanto nel PRRB non è stata effettuata alcuna valutazione circa i possibili utilizzi (attualmente solo sottofondi e ripristini stradali) nei quali gli inerti di cava possono essere sostituiti dagli aggregati riciclati. Un'eventuale decurtazione dei quantitativi di materiali già previsti nella pianificazione delle diverse province, svolta indipendentemente dalla reale possibilità di sostituzione con aggregati riciclati, non avrebbe alcun effetto sull'incremento dell'impiego dei prodotti derivanti dal trattamento dei rifiuti da C&D, ma comporterebbe impatti negativi sia di tipo economico sia di tipo ambientale sui cicli produttivi dei materiali nei quali non è possibile la sostituzione con aggregati riciclati da C&D.

Parere istruttorio

Fermo restando che l'applicazione del citato comma 4 art. 12 NTA è subordinata all'adozione di uno specifico strumento regionale con il quale verranno fornite indicazioni per l'adeguamento della pianificazione in materia di attività estrattive, si precisa che la sostituzione di materiali inerti naturali ad opera di materiali inerti riciclati dovrà essere attuata nei soli cicli produttivi in cui essa sia fattibile.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

27. CONSORZIO CAVE BOLOGNA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 27 |
| Proponente | CONSORZIO CAVE BOLOGNA |
| Tipologia proponente | Società |
| PG Regione | PG.0128291.2022 del 11/02/2022 |
| Data di presentazione | 11/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (27) - 1/6

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si osserva la presenza di un refuso nel richiamo all'art. 6, c. 5 della L.R. n. 17/1991, recante "Disciplina delle attività estrattive".

Parere istruttorio

L'osservazione del proponente si ritiene accolta e si provvederà a correggere il riferimento al comma dell'art. 6 della legge regionale n. 17 del 1991 in quanto trattasi di un refuso.

Testo modificato

Art. 12 c. 4 NTA: sostituire "Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 17 del 1991.." con "Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 17 del 1991.."

Valutazione finale: accolta

Riferimento osservazione n.: (27) - 2/6

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si richiede di stralciare dal comma 4 art. 12 NTA l'obbligo di adeguamento dei P.I.A.E. entro 24 mesi dall'adozione del PRRB, in considerazione del fatto che il contenuto del comma 6 dell'art. 6 della L.R. 17/1991 e s.m.i. è già stato rispettato nei diversi strumenti di pianificazione di settore attualmente vigenti.

Parere istruttorio

Il PRRB, anche in attuazione dell'articolo 6 comma 6 della legge regionale n. 17 del 1991, intende fornire un criterio di quantificazione del fabbisogno degli inerti da attività estrattive, determinato tenendo conto della disponibilità di materiale inerte riciclato da rifiuti da costruzione e demolizione e del fabbisogno derivante dalla realizzazione di opere pubbliche sul territorio regionale tenendo conto delle norme tecniche di settore, che sia omogeneo su base regionale. Non si può quindi dar seguito alla richiesta avanzata dal proponente.

Tuttavia, in parziale accoglimento dell'osservazione, si precisa che il termine di adeguamento dei PIAE viene aggiornato facendo decorrere i 24 mesi a partire dalla data di definizione da parte della Regione del suddetto fabbisogno.

Testo modificato

modificare art. 12 comma 4 NTA "... I Piani Infraregionali delle attività estrattive (PIAE) vigenti, si adeguano a tale disposizione entro 24 mesi dalla definizione da parte della Regione del fabbisogno regionale di inerti, determinato sulla base della disponibilità di materiale riciclato derivante da rifiuti da costruzione e demolizione e del fabbisogno derivante dalla realizzazione di opere pubbliche sul territorio regionale, tenendo conto delle norme tecniche di settore."

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (27) - 3/6

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si osserva che il PRRB non fornisce indicazioni univoche ed attendibili inerenti la "stima della disponibilità di materiale inerte" necessaria per rivedere i fabbisogni di inerti stimati all'interno dei P.I.A.E.. Tale incertezza potrebbe costringere le varie amministrazioni provinciali ad applicare metodologie diverse nel territorio regionale, creando una distorsione del mercato nelle diverse realtà territoriali.

Parere istruttorio

La deduzione a cui è giunto il proponente (secondo la quale nell'ambito del PRRB sia stata definita l'entità della disponibilità di materiali inerti riciclati) è errata. Si segnala infatti che l'applicazione del citato comma 4 art 12 NTA è subordinata all'adozione di uno specifico strumento regionale con il quale verranno fornite indicazioni per l'adeguamento della pianificazione in materia di attività estrattive.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (27) - 4/6**Osservazione avente contenuto:** Norme tecniche di attuazione**Sintesi osservazione:**

Si contesta la disposizione prevista dal comma 4 articolo 12 NTA secondo cui la quantificazione di nuovi fabbisogni estrattivi da parte della pianificazione di settore debba essere svolta per i quantitativi che non possono essere soddisfatti attraverso la disponibilità di materiale inerte riciclato idoneo agli stessi usi in quanto nel PRRB non è stata effettuata alcuna valutazione circa i possibili utilizzi (attualmente solo sottofondi e ripristini stradali) nei quali gli inerti di cava possono essere sostituiti dagli aggregati riciclati. Un'eventuale decurtazione dei quantitativi di materiali già previsti nella pianificazione delle diverse province, svolta indipendentemente dalla reale possibilità di sostituzione con aggregati riciclati, non avrebbe alcun effetto sull'incremento dell'impiego dei prodotti derivanti dal trattamento dei rifiuti da C&D, ma comporterebbe impatti negativi sia di tipo economico sia di tipo ambientale sui cicli produttivi dei materiali nei quali non è possibile la sostituzione con aggregati riciclati da C&D.

Parere istruttorio

Fermo restando che l'applicazione del citato comma 4 art 12 NTA è subordinata all'adozione di uno specifico strumento regionale con il quale verranno fornite indicazioni per l'adeguamento della pianificazione in materia di attività estrattive, si precisa che la sostituzione di materiali inerti naturali ad opera di materiali inerti riciclati dovrà essere attuata nei soli cicli produttivi in cui essa sia fattibile.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (27) - 5/6**Osservazione avente contenuto:** Norme tecniche di attuazione**Sintesi osservazione:**

Si contesta la disposizione prevista al comma 4 art. 12 NTA secondo cui, allo scadere del termine per l'adeguamento dei PIAE e PAE, le previsioni dei PIAE e PAE per le quali non è stata presentata istanza di autorizzazione non trovano più attuazione per i quantitativi in esubero rispetto alla disponibilità di inerti riciclati in quanto considerata eccessivamente e immotivatamente penalizzante per l'esercente dell'attività estrattiva. Infatti la mancata presentazione della domanda da parte dell'esercente all'avvio dell'attività estrattiva può essere dovuta a svariate cause, sia indipendenti dalla sua volontà (ad esempio ritardi nell'iter di approvazione del P.A.E. o la limitata durata temporale delle singole autorizzazioni) sia legate alle sue legittime scelte imprenditoriali.

Parere istruttorio

La disposizione di cui all'articolo 12, comma 4 delle NTA, in conformità alla normativa, tiene conto, quale termine ultimo per l'applicazione delle previsioni dei PIAE e dei PAE non adeguati, per quanto attiene ai quantitativi in esubero rispetto alla disponibilità di inerti riciclati, del momento in cui è stata presentata l'istanza di autorizzazione completa di tutti gli elaborati richiesti. Le motivazioni per le quali tali istanze non sono state presentate non rilevano da un punto di vista amministrativo.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (27) - 6/6**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale**Sintesi osservazione:**

Si contestano i criteri di localizzazione dei nuovi impianti di recupero dei rifiuti inerti da C&D riportati al paragrafo 12.4 della relazione generale in quanto ritenuti restrittivi e di ostacolo alla realizzazione di nuovi impianti. Si osserva come non sia possibile trattare in uno stesso impianto materiali inerti naturali e rifiuti inerti da C&D. Si richiede l'inserimento, tra le aree adatte al recupero rifiuti, delle aree interessate da attività estrattive dismesse in quanto già dotate di opere di mitigazione ambientali che consentirebbero di minimizzare gli impatti.

Parere istruttorio

Come specificato al capitolo 12.4 della relazione generale del PRRB, i criteri di idoneità alla localizzazione degli impianti che recuperano rifiuti hanno carattere preferenziale. Il PRRB ha cioè indicato i luoghi (e le condizioni) che, in base alla ricognizione della vincolistica esistente, non presentano di norma ostacoli alla realizzazione di tale tipologia di impianti. Ciò evidentemente non impedisce che gli stessi possano essere realizzati, in base alla libera scelta imprenditoriale dell'esercente, anche in aree e a condizioni diverse da quelle indicate in tale paragrafo nel rispetto delle pianificazioni vigenti e delle autorizzazioni in concreto ottenute. A parziale accoglimento dell'osservazione si provvede a chiarire tale circostanza anche nelle norme tecniche di attuazione.

Testo modificato

Sostituire il comma 3 dell'articolo 21, NTA con il seguente: "Fermo restando i vincoli delle pianificazioni e delle normative vigenti, i criteri di idoneità alla localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti indicati al paragrafo 12.5 della relazione generale hanno carattere preferenziale"

Valutazione finale: accolta parzialmente

28. SAN VITALE S.R.L.

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 28 |
| Proponente | SAN VITALE S.R.L. |
| Tipologia proponente | Società |
| PG Regione | PG.0128304.2022 del 11/02/2022 |
| Data di presentazione | 11/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (28) - 1/3

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si osserva la presenza di un refuso nel richiamo all'art. 6, c. 5 della L.R. n. 17/1991, recante "Disciplina delle attività estrattive".

Parere istruttorio

L'osservazione del proponente si ritiene accolta e si provvederà a correggere il riferimento al comma dell'art. 6 della legge regionale n. 17 del 1991 in quanto trattasi di un refuso.

Testo modificato

Art. 12 c. 4 NTA: sostituire "Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 17 del 1991.." con "Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 17 del 1991.."

Valutazione finale: accolta

Riferimento osservazione n.: (28) - 2/3

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si richiede di stralciare dal comma 4 art. 12 NTA l'obbligo di adeguamento dei P.I.A.E. entro 24 mesi dall'adozione del PRRB, in considerazione del fatto che il contenuto del comma 6 dell'art. 6 della L.R. 17/1991 e s.m.i. è già stato rispettato nei diversi strumenti di pianificazione di settore attualmente vigenti.

Parere istruttorio

Il PRRB, anche in attuazione dell'articolo 6 comma 6 della legge regionale n. 17 del 1991, intende fornire un criterio di quantificazione del fabbisogno degli inerti da attività estrattive, determinato

tenendo conto della disponibilità di materiale inerte riciclato da rifiuti da costruzione e demolizione e del fabbisogno derivante dalla realizzazione di opere pubbliche sul territorio regionale tenendo conto delle norme tecniche di settore, che sia omogeneo su base regionale. Non si può quindi dar seguito alla richiesta avanzata dal proponente.

Tuttavia, in parziale accoglimento dell'osservazione, si precisa che il termine di adeguamento dei PIAE viene aggiornato facendo decorrere i 24 mesi a partire dalla data di definizione da parte della Regione del suddetto fabbisogno.

Testo modificato

modificare art. 12 comma 4 NTA "... I Piani Infraregionali delle attività estrattive (PIAE) vigenti, si adeguano a tale disposizione entro 24 mesi dalla definizione da parte della Regione del fabbisogno regionale di inerti, determinato sulla base della disponibilità di materiale riciclato derivante da rifiuti da costruzione e demolizione e del fabbisogno derivante dalla realizzazione di opere pubbliche sul territorio regionale, tenendo conto delle norme tecniche di settore."

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (28) - 3/3

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si contesta la disposizione prevista al comma 4 art. 12 NTA secondo cui, allo scadere del termine per l'adeguamento dei PIAE e PAE, le previsioni dei PIAE e PAE per le quali non è stata presentata istanza di autorizzazione non trovano più attuazione per i quantitativi in esubero rispetto alla disponibilità di inerti riciclati in quanto considerata eccessivamente e immotivatamente penalizzante per l'esercente dell'attività estrattiva. Infatti la mancata presentazione della domanda da parte dell'esercente all'avvio dell'attività estrattiva può essere dovuta a svariate cause, sia indipendenti dalla sua volontà (ad esempio ritardi nell'iter di approvazione del P.A.E. o la limitata durata temporale delle singole autorizzazioni) sia legate alle sue legittime scelte imprenditoriali.

Parere istruttorio

La disposizione di cui all'articolo 12, comma 4 delle NTA, in conformità alla normativa, tiene conto, quale termine ultimo per l'applicazione delle previsioni dei PIAE e dei PAE non adeguati, per quanto attiene ai quantitativi in esubero rispetto alla disponibilità di inerti riciclati, del momento in cui è stata presentata l'istanza di autorizzazione completa di tutti gli elaborati richiesti. Le motivazioni per le quali tali istanze non sono state presentate non rilevano da un punto di vista amministrativo.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

29. IREN AMBIENTE

| | |
|-----------------------|--|
| Osservazione n. | 29 |
| Proponente | IREN AMBIENTE |
| Tipologia proponente | Società |
| PG Regione | PG.0128379.2022 del 11/02/2022 PG.0130190.2022 del 14/02/2022 |
| Data di presentazione | 11/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (29) - 1/11**Osservazione avente contenuto:** Aspetti di carattere generale**Sintesi osservazione:**

Gli obiettivi previsti in merito alla percentuale di Raccolta Differenziata (80% a livello regionale) risultano troppo ambiziosi e difficilmente raggiungibili in un contesto regionale che parte da percentuali di raccolte differenziate già elevate e prossime ad un limite fisiologico legato oltre agli aspetti urbanistici e morfologici anche a quelli di sostenibilità economica.

Inoltre, si ritiene che il raggiungimento dell'80% di RD a livello regionale dovrà tenere conto anche del timing dell'affidamento delle gare. Si propone, quindi, di considerare un obiettivo di %RD leggermente inferiore, anche in attesa di consolidare gli effetti del Dlgs 116/2020. Tali aspetti potranno incidere anche sull'obiettivo di prevenzione e produzione di rifiuto urbano non riciclato; appare troppo ambizioso raggiungere l'obiettivo di 120 Kg/ab anno; anche questo obiettivo, unitamente a quello relativo all'aumento della RD, deve considerare le tempistiche delle gare e dei relativi affidamenti.

Parere istruttorio

Premesso che la definizione delle tempistiche delle gare di affidamento del servizio non attiene alle competenze del Piano ma esclusivamente a quelle di ATERSIR, individuata nelle Norme Tecniche di Attuazione quale soggetto deputato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di Piano, si precisa che gli obiettivi di raccolta differenziata e di rifiuto urbano pro capite non inviato a riciclaggio discendono dal Patto per il Lavoro e per il Clima, pertanto il PRRB, coerentemente con il mandato dell'Assemblea Legislativa, assume tali obiettivi.

Infine si precisa che tutte le valutazioni contenute nel piano saranno oggetto di monitoraggio, che evidenzierà eventuali scostamenti dagli obiettivi previsti, anche in considerazione degli effetti derivanti dall'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020.

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (29) - 2/11

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Con riferimento alle rese di intercettazione delle frazioni merceologiche al 2027, preme evidenziare che le stesse paiono sovrastimate in particolare per le frazioni merceologiche “ Verde”, “ Vetro”, “Legno” e “Plastica”. Di conseguenza gli obiettivi di RD e Riciclo posti dal Piano saranno tanto più raggiungibili quanto più tempestivo sarà il raccordo anche con gli strumenti di pianificazione economica derivanti dalle procedure competitive già concluse, in primis l’adeguamento -a cura di ATERSIR- dei contratti di servizio ai nuovi target, come previsto anche nella Relazione Generale al capitolo 7.2 Valorizzazione delle frazioni raccolte in maniera differenziata.

In mancanza di tale raccordo/adeguamento, si suggerisce di prevedere una riduzione delle rese per le seguenti frazioni, come segue:

- Verde : si suggerisce di prevedere una riduzione del 5% dell’obiettivo indicato al 2027;
- Vetro: si suggerisce di prevedere una riduzione del 5% dell’obiettivo indicato al 2027;
- Legno: si suggerisce di prevedere una riduzione del 5% dell’obiettivo indicato al 2027;
- Plastica: si suggerisce di prevedere una riduzione del 15% dell’obiettivo indicato al 2027.

Parere istruttorio

Nel confermare gli obiettivi relativi alle rese di intercettazione delle principali frazioni riportate alla tabella 6.3 della Relazione Generale, calcolate sulla base delle analisi merceologiche effettuate, in attuazione dell’obiettivo di raccolta differenziata assunto dal PRRB coerentemente con il mandato dell’Assemblea Legislativa e derivante dal Patto per il lavoro e per il Clima, si sottolinea che il Piano prevede quale strumento per il raggiungimento degli obiettivi previsti l’adeguamento da parte di ATERSIR dei contratti del servizio di gestione dei rifiuti.

In parziale accoglimento di quanto osservato, quanto sopra verrà precisato al par. 6.4 della Relazione Generale.

Testo modificato

Gli obiettivi di Piano, relativi alla fase di raccolta differenziata, dovranno essere previsti nei contratti di servizio.

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (29) - 3/11

Osservazione avente contenuto: Relazione generale**Sintesi osservazione:**

Si ritiene difficilmente raggiungibile l'obiettivo dell'applicazione su tutto il territorio regionale della Tariffa Puntuale entro il 31.12.2022 (obiettivo previsto dalla Legge Regionale 11/2020), anche alla luce delle tempistiche degli affidamenti delle gare già concluse. Pur valutando positivamente l'indicazione di una maggiore dilatazione dei tempi, come indicato nel paragrafo 9.3 della Relazione Generale, si suggerisce di posticipare ulteriormente il limite sopraindicato e considerare il 2024 come l'annualità entro cui siano almeno avviate le attività propedeutiche alla sua applicazione.

Parere istruttorio

L'obbligo previsto all'art.5 della L.R n.16 del 2015, di applicazione della tariffazione puntuale per tutti i Comuni dell'Emilia - Romagna, è stato inizialmente fissato entro il 2020 e successivamente prorogato al 31 dicembre 2022. L'importanza attribuita all'azione in termini di aumento della percentuale di raccolta differenziata propedeutico all'obiettivo di riciclaggio richiede di procedere il più possibile celermente pur consapevoli delle difficoltà che ciò comporta al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di pianificazione previsti dal PRRB. L'osservazione è pertanto respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (29) - 4/11**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale**Sintesi osservazione:**

Si ritiene inoltre utile evidenziare la necessità di accelerare le attività per la definizione di un Metodo sulla tariffazione puntuale, approvato da ANCI-RER-Atersir in tempi rapidi, al fine di omogeneizzarne l'applicazione sul territorio regionale. Infatti, il raggiungimento dell'obiettivo della tariffazione puntuale può essere favorito dalla definizione di un modello unico regionale di applicazione e dalla predisposizione di un regolamento tipo.

Parere istruttorio

In merito alla richiesta di predisposizione di un regolamento tipo si segnala che Regione insieme ad ANCI e ATERSIR, nell'ambito del Comitato Guida per la tariffazione puntuale, ha predisposto i regolamenti tipo di tariffa e di Tributo puntuale fin dal 2018, nonché il relativo aggiornamento a seguito delle variazioni normative intervenute di recente.

Il nuovo modello regionale di Tariffa Corrispettiva Puntuale è attualmente in corso di predisposizione. Riguardo ai temi del recupero del credito e dell'attività accertativa e sanzionatoria ad essa conseguente si segnala che queste attengono alle competenze dei Comuni anche in forma

associata attraverso ATERSIR. Il contributo del proponente non ha tuttavia carattere di osservazione al piano, pertanto è valutato non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (29) - 5/11**Osservazione avente contenuto:** Norme tecniche di attuazione**Sintesi osservazione:**

Si evidenziano potenziali criticità in merito alle priorità di accesso agli impianti di termovalorizzazione, previste dagli art.li 18 e 19 delle Norme Tecniche di Attuazione, le quali dispongono che i gestori degli impianti sono tenuti ad accogliere i rifiuti autorizzati dando priorità, nell'ordine, ai rifiuti urbani, ai rifiuti derivanti dal loro trattamento e ai rifiuti speciali prodotti nell'ambito ottimale in quanto per i rifiuti speciali (ancorché di origine urbana qualora derivanti da scarti di trattamento delle Raccolte Differenziate) non ci sono vincoli di prossimità ed autosufficienza.

Parere istruttorio

I rifiuti speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani sono sottoposti dalla normativa nazionale di settore ad una disciplina specifica che giustifica la previsione di una loro priorità di accesso (come ad esempio articolo 182 bis d.lgs. 152/2006). Per quanto riguarda i rifiuti speciali prodotti nell'ambito regionale, il Piano ne stima la quantità e la qualità al fine di prevedere un sistema impiantistico idoneo a garantirne la gestione in attuazione dei principi di autosufficienza di cui all'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CE (citato all'articolo 20, comma 1, lett. a)). In tale ottica e in attuazione dell'ulteriore correlato principio di prossimità (anch'esso citato all'articolo 20, comma 1, lett. b)), i rifiuti speciali prodotti nell'ambito regionale sono presi in carico per taluni aspetti dal Piano. A parziale accoglimento della richiesta si ritiene di precisare il testo della disposizione contenuta al comma 3 dell'articolo 18 delle NTA sostituendo le parole "e ai rifiuti speciali prodotti nell'ambito regionale" con le parole "e ai rifiuti oggetto di pianificazione regionale"

Testo modificato

3. I gestori degli impianti di cui al comma 1, sono tenuti ad accogliere i rifiuti autorizzati dando priorità, nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti, nell'ordine, ai rifiuti urbani, ai rifiuti derivanti dal loro trattamento e ai rifiuti oggetto di pianificazione regionale.

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (29) - 6/11**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale

Sintesi osservazione:

Relativamente al capitolo 8, si evidenzia che paiono sottostimati i flussi del sottovaglio umido in uscita dal TM di Parma ed inviati alla linea di stabilizzazione.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni tecniche effettuate relativamente alla definizione dei flussi in quanto, nello specifico, relativamente al TM di Parma le stime sono state fatte considerando i dati relativi agli ultimi anni disponibili, incrementati cautelativamente del 5%. Tuttavia, a parziale accoglimento della richiesta avanzata, verrà ripristinata, all'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione, la possibilità da parte di ATERSIR di adeguare i piani economico-finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani in base alle risultanze del monitoraggio annuale.

Testo modificato

Inserire all'art. 25 il comma 5 "ATERSIR utilizza le risultanze del monitoraggio annuale di cui al comma 1 al fine della costruzione dei Piani economico – finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'annualità successiva"

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (29) - 7/11

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

In merito alla FORSU, il proponente rileva una incoerenza tra quanto previsto dal Piano per la realizzazione degli impianti per la produzione di biogas e quanto previsto dalla Delibera ARERA 363/2021. Si auspica pertanto la pubblicazione- in tempi brevi- della prevista delibera come anticipato nella D.G.R. n 2032 del 29/11/2021.

In merito alla frazione delle plastiche, il proponente si auspica che la Regione si attivi per sostenere lo sviluppo impiantistico anche per tale filiera merceologica.

Parere istruttorio

L'auspicio sviluppato dal proponente non costituisce di fatto un'osservazione al Piano e risulta inoltre non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (29) - 8/11

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

La Relazione Generale evidenzia per i rifiuti speciali una domanda di smaltimento non soddisfatta, che al 2027 è pari a circa 280.000 ton e in particolare evidenzia che si dovrà individuare la necessaria impiantistica di discarica in grado di rispondere a tale fabbisogno, anche in considerazione del fatto che esiste una quota di rifiuti (pari a circa 100.000 ton) che deve avere necessariamente quella destinazione (ad es. amianto, ceneri, terre di bonifica).

Relativamente alle stime di rifiuti speciali da avviare a smaltimento si ritiene che le previsioni di produzione considerate potrebbero essere significativamente incrementate alla luce dei seguenti aspetti:

- le novità introdotte dal Dlgs 116/2020;
- l'applicazione dell'ecobonus;
- l'attività prevista di Bonifica ambientale dei siti contaminati;
- il trattamento dei rifiuti ad alto potere calorifico potrebbe incidere negativamente sulla capacità complessiva di trattamento degli impianti di termovalorizzazione individuati a Piano.

Si auspica quindi che la Regione si attivi per sostenere un adeguato sviluppo impiantistico, anche attraverso la riattivazione di discariche esaurite in particolare dei sub ambiti non autosufficienti.

Parere istruttorio

Come è noto, il Piano non può autorizzare impianti di smaltimento ma solo evidenziare la sussistenza di un fabbisogno che determina la possibilità di avviare l'iter autorizzativo per la realizzazione di nuovi impianti.

A tale riguardo si precisa che la stima della produzione totale di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, è stata fatta considerando quanto definito dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, tuttora vigente.

Tuttavia, come precedentemente esposto, tutte le valutazioni contenute nel Piano saranno oggetto di monitoraggio, che evidenzierà eventuali scostamenti dagli obiettivi previsti.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (29) - 9/11

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Per quanto riguarda le DISPOSIZIONI SULLE BONIFICHE DEI SITI INQUINATI, si rileva che l'art 26 pone una serie di obiettivi specifici che, a nostro giudizio, dovrebbero essere maggiormente sostenuti da

un'azione di supporto regionale, in particolare per quanto riguarda l'ottimizzazione dei procedimenti (art 26 comma 1 Lett. b)): alla luce della complessità amministrativa e tecnico-gestionale delle procedure per l'esecuzione delle bonifiche mediante finanziamenti pubblici, si ritiene utile che la Regione supporti il "soggetto attuatore" (in genere i Comuni interessati dal sito da bonificare) al fine di evitare il rischio di perdita del contributo (con particolare attenzione agli interventi di bonifica finanziati con le risorse del PNRR).

Parere istruttorio

Le tempistiche e le modalità di attuazione dei finanziamenti sono in capo al soggetto procedente. Tuttavia, ritenendola attività strategica, la Regione sta comunque già svolgendo azioni di supporto e collaborazione in accompagnamento al piano delle bonifiche.

Testo modificato

Valutazione finale: Non pertinente

Riferimento osservazione n.: (29) - 10/11

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Per quanto riguarda le DISPOSIZIONI SULLE BONIFICHE DEI SITI INQUINATI, si rileva che l'art 26 pone una serie di obiettivi specifici che, a nostro giudizio, dovrebbero essere maggiormente sostenuti da un'azione di supporto regionale, in particolare per quanto riguarda le migliori tecniche disponibili (art 26 comma 1 Lett. c)): si ritiene necessario definire in maniera più dettagliata e approfondita quali sono considerate le "migliori tecniche", anche alla luce del fatto che alcune non sempre garantiscono il raggiungimento del risultato atteso (con conseguente necessità di modifica dei progetti e ulteriori risorse finanziarie) o hanno lunghi tempi di completamento, incompatibili con l'esigenza di rapidità (ad esempio la cd. bioremediation)

Parere istruttorio

L'osservazione attiene ad aspetti operativi attuativi e non al contenuto del piano.

Testo modificato

Valutazione finale: Non pertinente

Riferimento osservazione n.: (29) - 11/11

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Per quanto riguarda le DISPOSIZIONI SULLE BONIFICHE DEI SITI INQUINATI, si rileva che l'art 26 pone una serie di obiettivi specifici che, a nostro giudizio, dovrebbero essere maggiormente sostenuti da un'azione di supporto regionale, in particolare per quanto riguarda la gestione sostenibile dei rifiuti da bonifica (art 26 comma 1 Lett. d)): purtroppo, nonostante un approccio sostenibile nelle attività di bonifica dei siti inquinati, si continueranno a produrre materiali classificabili come rifiuti speciali non recuperabili e /o pericolosi (vedasi il caso del SIN di Fidenza); nello specifico si riscontrano sempre più spesso contaminazioni di amianto nei terreni rimossi. Si domanda se tali evidenze siano state tenute in considerazione nell'ambito della programmazione relativa al fabbisogno impiantistico regionale (in particolare partendo dai siti per i quali sono già stati approvati progetti e messo a disposizione finanziamenti). Si ritiene infatti che, qualora il territorio regionale non soddisfi la domanda di smaltimento o recupero dei rifiuti da bonifica, si potranno verificare i seguenti fenomeni: a) l'incremento dei costi di bonifica; b) la 'migrazione' dei rifiuti in altre regioni o all'estero e, in alcuni casi, c) la rinuncia agli interventi per conclamata impossibilità di allontanamento off site dei terreni contaminati (fenomeno al momento osservato soprattutto in Lombardia).

Parere istruttorio

In attuazione allo specifico obiettivo di piano è prevista la progressiva riduzione dei rifiuti prodotti nelle attività di bonifica, ed in particolare, rispetto all'amianto, in attuazione del principio di autosufficienza nello smaltimento, il PRRB già prevede l'individuazione da parte delle province di luoghi idonei allo smaltimento dello stesso.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

30. COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 30 |
| Proponente | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO |
| Tipologia proponente | Comune |
| PG Regione | PG.0128564.2022 del 11/02/2022 |
| Data di presentazione | 11/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (30) - 1/1

Osservazione avente contenuto: Aspetti di carattere generale

Sintesi osservazione:

Il comune di Monte San Pietro espone i risultati raggiunti mediante il proprio sistema di tariffazione e gestione della raccolta dei rifiuti ed illustra i progetti di prevenzione posti in campo negli ultimi anni.

Si propone che nel fondo incentivante si continui a riconoscere l'impegno quotidiano delle amministrazioni che contribuiscono attivamente a perseguire la riduzione della produzione dei rifiuti e si suggeriscono azioni che la Regione potrebbe mettere in campo per perseguire la qualità dei materiali nelle diverse modalità di raccolta:

"-analisi merceologiche mettendo a disposizione i dati il più possibile dettagliati, per rendere consapevoli i comuni e poter a loro volta, agire nei confronti del proprio modello di raccolta e della cittadinanza;

-separazione dei flussi in base ai sistemi di raccolta omogenei (individuando criteri utili);

-attivazione di un nuovo meccanismo per incentivare la qualità che riconosca ai comuni più virtuosi (non solo per %RD e RI) un riscontro economico relativo anche alla qualità (prezzi in ingresso differenziati in base alla qualità del materiale raccolto), leva che diventa motivazionale rispetto al senso di responsabilità delle singole utenze;

-creazione un osservatorio regionale con dati pubblici consultabili dalle amministrazioni rispetto a nuovi parametri: qualità e purezza, Kg. Pro capite non riciclato, materiale effettivamente riciclato.

- Inoltre per sottolineare l'impegno che il nostro comune ha posto negli anni per la riduzione dei rifiuti, riconfermiamo l'importanza di mantenere il meccanismo del fondo d'ambito incentivante, introdotto dalla L.R 16/2015 finalizzato a premiare i comuni che intendono migliorare le proprie performance senza penalizzare chi, come Monte San Pietro, è partito prima facendosi carico di numerose incombenze e dei costi di trasformazione del servizio.

- Infine, occorre sottolineare che il nostro territorio, in quanto tra i più estesi della provincia di Bologna e per come è conformato, si presterebbe a sperimentare progetti di compostaggio di

piccola scala come quello del verde sul posto, perseguendo il principio di prossimità e contribuendo così a ridurre lo spostamento dei mezzi.

Come anticipato dopo aver compiuto i passaggi a Porta a Porta e a Tariffazione Puntuale, confermiamo l'intenzione di perseguire la riduzione dei rifiuti, segnalando in particolare che da alcuni mesi stiamo sperimentando un nuovo servizio denominato Composharing che prevede la triturazione a domicilio delle ramaglie con l'obiettivo di insegnare ai nostri utenti i principi del giardino sostenibile.

Al tempo stesso continuiamo ad avere riscontri positivi dall'introduzione, ormai diversi anni or sono, dei pannolini lavabili nei nidi comunali.

Rimaniamo pertanto a disposizione anche per raccontare queste esperienze virtuose".

Parere istruttorio

Per quanto riguarda le osservazioni circa il fondo incentivante si evidenzia che la disciplina di riferimento è costituita dalla L.R. 16/2015 e pertanto qualsiasi risoluzione in merito alla gestione di tale fondo è da rinviarsi a quel contesto, per il quale è previsto un intervento di revisione.

Per quanto riguarda invece la proposta di introdurre "analisi merceologiche mettendo a disposizione i dati il più possibile dettagliati, per rendere consapevoli i Comuni e poter a loro volta, agire nei confronti del proprio modello di raccolta e della cittadinanza" si ricorda che tale attività è di competenza dei singoli Comuni, i quali sono tenuti a fornire alla Regione tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi i risultati delle analisi merceologiche. Ciononostante, per avere un quadro completo e sempre aggiornato a livello regionale, si evidenzia che Regione ed Arpaie conducono annualmente analisi merceologiche dedicate a supporto del monitoraggio di Piano, senza con questo volersi sostituire ai soggetti competenti.

Tali analisi vengono effettuate tenendo conto dei diversi modelli di raccolta, dell'area omogenea di Piano e della tariffazione puntuale eventualmente applicata.

Rispetto alla proposta di operare la "separazione dei flussi in base ai sistemi di raccolta omogenei (individuando criteri utili)" si rileva che, come sopra evidenziato, trattasi di un'attività di competenza dei Comuni.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

31. RUGGI S.R.L.

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 31 |
| Proponente | RUGGI S.R.L. |
| Tipologia proponente | Società |
| PG Regione | PG 0130086.2022 del 14/02/2022 |
| Data di presentazione | 11/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (31) - 1/1

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si chiede la modifica della disposizione di cui al comma 4 art. 12 NTA in funzione delle seguenti ragioni: - assenza nel PRRB della quantificazione dei volumi di inerte riciclato suddivisa per anno e per territorio provinciale, specificando i tipi di utilizzo; - non possibile sostituzione di alcuni inerti naturali (come le sabbie quarzoso-feldspatiche impiegate nel settore ceramico) con analoghi inerti riciclati; - la stima del fabbisogno effettuata da molti PIAE tiene già conto della disponibilità di inerti riciclati. Si osserva inoltre la presenza di un refuso nel richiamo all'art. 6, c. 5 della L.R. n. 17/1991, recante "Disciplina delle attività estrattive".

Parere istruttorio

Fermo restando che l'applicazione del citato comma 4 art. 12 NTA è subordinata all'adozione di uno specifico strumento regionale con il quale verranno fornite indicazioni per l'adeguamento della pianificazione in materia di attività estrattive, si precisa che la sostituzione di materiali inerti naturali ad opera di materiali inerti riciclati dovrà essere attuata nei soli cicli produttivi in cui essa sia fattibile. Si precisa inoltre che il PRRB, anche in attuazione dell'articolo 6, comma 6 della legge regionale n. 17 del 1991, intende fornire un criterio di quantificazione del fabbisogno degli inerti da attività estrattive che sia omogeneo su base regionale. Non si può quindi dar seguito alla richiesta avanzata dal proponente. Relativamente alla segnalazione del refuso, l'osservazione è invece da ritenersi accolta e si provvederà a correggere il riferimento al comma dell'art. 6 della legge regionale n. 17 del 1991.

Testo modificato

Art. 12 c. 4 NTA: sostituire "Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 17 del 1991.." con "Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 17 del 1991.."

Valutazione finale: accolta parzialmente

32. AIMAG

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 32 |
| Proponente | AIMAG |
| Tipologia proponente | Gestore del Servizio |
| PG Regione | PG.0130099.2022 del 14/02/2022 |
| Data di presentazione | 11/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (32) - 1/3**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale**Sintesi osservazione:**

I quantitativi da trattare portano ad una quota di FOS (frazione organica stabilizzata) superiore a quella che AIMAG è in grado di avviare a recupero presso la discarica di Medolla, fissata al 20 % del quantitativo conferito a smaltimento. Occorre inoltre capire come viene calcolata la quota di FOS e quali potrebbero essere le eventuali destinazioni alternative, tenuto conto anche dei costi da sostenere e della relativa copertura tariffaria. Nel quadro dei flussi sono evidenziati inoltre gli scarti della linea di biostabilizzazione. Da segnalare che attualmente non sono presenti scarti, in quanto non viene più effettuata la vagliatura finale della frazione stabilizzata, essendo conferita già vagliata a 50 mm in conformità alla relativa DGR. Da chiarire inoltre perché viene evidenziata una capienza di trattamento della linea di stabilizzazione di 30.000 t/a.

Parere istruttorio

Si confermano le valutazioni tecniche effettuate relativamente alla definizione dei flussi, in quanto le stime sono state fatte considerando le rese relative agli ultimi anni disponibili, incrementati cautelativamente del 5%. Tuttavia, a parziale accoglimento della richiesta avanzata, verrà ripristinata, all'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione, la possibilità da parte di ATERSIR di adeguare i piani economico-finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani in base alle risultanze del monitoraggio annuale.

Testo modificato

Inserire all'art. 25 il comma 5 "ATERSIR utilizza le risultanze del monitoraggio annuale di cui al comma 1 al fine della costruzione dei Piani economico – finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'annualità successiva"

Valutazione finale: accolta parzialmente**Riferimento osservazione n.: (32) - 2/3**

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Per i tessili è previsto il potenziamento della raccolta con un incremento del riciclaggio del 37% al 2027. Si chiede un chiarimento sulla presenza di eventuali step intermedi annuali per arrivare a tale obiettivo.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRRB e pertanto risulta non pertinente.

Tuttavia, si precisa che, relativamente al riciclaggio dei rifiuti tessili, non sono previsti obiettivi intermedi, ma che, tramite i monitoraggi annuali, verrà verificato il grado di raggiungimento del target fissato al 2027.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (32) - 3/3

Osservazione avente contenuto:

Sintesi osservazione:

Il Proponente segnala che al momento non sono evidenziati provvedimenti in merito all'individuazione di impianti minimi di cui al MTR-2 di ARERA.

Parere istruttorio

Il Contributo fornito dal Proponente non ha caratteristiche di osservazione al PRRB, pertanto risulta non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

33. ECOFELSINEA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 33 |
| Proponente | ECOFELSINEA |
| Tipologia proponente | Gestore del Servizio |
| PG Regione | PG.0130116.2022 del 14/02/2022 |
| Data di presentazione | 11/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (33) - 1/6**Osservazione avente contenuto:** Norme tecniche di attuazione**Sintesi osservazione:**

Si osserva la presenza di un refuso nel richiamo all'art. 6, c. 5 della L.R. n. 17/1991, recante "Disciplina delle attività estrattive".

Parere istruttorio

L'osservazione del proponente si ritiene accolta e si provvederà a correggere il riferimento al comma dell'art. 6 della legge regionale n. 17 del 1991 in quanto trattasi di un refuso.

Testo modificato

Art. 12 c. 4 NTA: sostituire "Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 17 del 1991.." con "Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 17 del 1991.."

Valutazione finale: accolta

Riferimento osservazione n.: (33) - 2/6**Osservazione avente contenuto:** Norme tecniche di attuazione**Sintesi osservazione:**

Si richiede di stralciare dal comma 4 art. 12 NTA l'obbligo di adeguamento dei P.I.A.E. entro 24 mesi dall'adozione del PRRB, in considerazione del fatto che il contenuto del comma 6 dell'art. 6 della L.R. 17/1991 e s.m.i. è già stato rispettato nei diversi strumenti di pianificazione di settore attualmente vigenti.

Parere istruttorio

Il PRRB, anche in attuazione dell'articolo 6 comma 6 della legge regionale n. 17 del 1991, intende fornire un criterio di quantificazione del fabbisogno degli inerti da attività estrattive, determinato

tenendo conto della disponibilità di materiale inerte riciclato da rifiuti da costruzione e demolizione e del fabbisogno derivante dalla realizzazione di opere pubbliche sul territorio regionale tenendo conto delle norme tecniche di settore, che sia omogeneo su base regionale. Non si può quindi dar seguito alla richiesta avanzata dal proponente.

Tuttavia, in parziale accoglimento dell'osservazione, si precisa che il termine di adeguamento dei PIAE viene aggiornato facendo decorrere i 24 mesi a partire dalla data di definizione da parte della Regione del suddetto fabbisogno.

Testo modificato

modificare art. 12 comma 4 NTA "... I Piani Infraregionali delle attività estrattive (PIAE) vigenti, si adeguano a tale disposizione entro 24 mesi dalla definizione da parte della Regione del fabbisogno regionale di inerti, determinato sulla base della disponibilità di materiale riciclato derivante da rifiuti da costruzione e demolizione e del fabbisogno derivante dalla realizzazione di opere pubbliche sul territorio regionale, tenendo conto delle norme tecniche di settore."

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (33) - 3/6

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si osserva che il PRRB non fornisce indicazioni univoche ed attendibili inerenti la "stima della disponibilità di materiale inerte" necessaria per rivedere i fabbisogni di inerti stimati all'interno dei P.I.A.E.. Tale incertezza potrebbe costringere le varie amministrazioni provinciali ad applicare metodologie diverse nel territorio regionale, creando una distorsione del mercato nelle diverse realtà territoriali.

Parere istruttorio

La deduzione a cui è giunto il proponente (secondo la quale nell'ambito del PRRB sia stata definita l'entità della disponibilità di materiali inerti riciclati) è errata. Si segnala infatti che l'applicazione del citato comma 4 art. 12 NTA è subordinata all'adozione di uno specifico strumento regionale con il quale verranno fornite indicazioni per l'adeguamento della pianificazione in materia di attività estrattive.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (33) - 4/6

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si contesta la disposizione prevista dal comma 4 articolo 12 NTA secondo cui la quantificazione di nuovi fabbisogni estrattivi da parte della pianificazione di settore debba essere svolta per i quantitativi che non possono essere soddisfatti attraverso la disponibilità di materiale inerte riciclato idoneo agli stessi usi in quanto nel PRRB non è stata effettuata alcuna valutazione circa i possibili utilizzi (attualmente solo sottofondi e ripristini stradali) nei quali gli inerti di cava possono essere sostituiti dagli aggregati riciclati. Un'eventuale decurtazione dei quantitativi di materiali già previsti nella pianificazione delle diverse province, svolta indipendentemente dalla reale possibilità di sostituzione con aggregati riciclati, non avrebbe alcun effetto sull'incremento dell'impiego dei prodotti derivanti dal trattamento dei rifiuti da C&D, ma comporterebbe impatti negativi sia di tipo economico sia di tipo ambientale sui cicli produttivi dei materiali nei quali non è possibile la sostituzione con aggregati riciclati da C&D

Parere istruttorio

Fermo restando che l'applicazione del citato comma 4 art. 12 NTA è subordinata all'adozione di uno specifico strumento regionale con il quale verranno fornite indicazioni per l'adeguamento della pianificazione in materia di attività estrattive, si precisa che la sostituzione di materiali inerti naturali ad opera di materiali inerti riciclati dovrà essere attuata nei soli cicli produttivi in cui essa sia fattibile.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (33) - 5/6

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Si contestano i criteri di localizzazione dei nuovi impianti di recupero dei rifiuti inerti da C&D riportati al paragrafo 12.4 della relazione generale in quanto ritenuti restrittivi e di ostacolo alla realizzazione di nuovi impianti. Si osserva come non sia possibile trattare in uno stesso impianto materiali inerti naturali e rifiuti inerti da C&D. Si richiede l'inserimento, tra le aree adatte al recupero rifiuti, delle aree interessate da attività estrattive dismesse in quanto già dotate di opere di mitigazione ambientali che consentirebbero di minimizzare gli impatti.

Parere istruttorio

Come specificato al capitolo 12.4 della relazione generale del PRRB, i criteri di idoneità alla localizzazione degli impianti che recuperano rifiuti hanno carattere preferenziale. Il PRRB ha cioè indicato i luoghi (e le condizioni) che, in base alla ricognizione della vincolistica esistente, non presentano di norma ostacoli alla realizzazione di tale tipologia di impianti. Ciò evidentemente non impedisce che gli stessi possano essere realizzati, in base alla libera scelta imprenditoriale dell'esercente, anche in aree e a condizioni diverse da quelle indicate in tale paragrafo, nel rispetto

delle pianificazioni vigenti e delle autorizzazioni in concreto ottenute. A parziale accoglimento dell'osservazione si provvede a chiarire tale circostanza anche nelle norme tecniche di attuazione.

Testo modificato

Aggiungere comma 4,bis all'articolo 21, NTA "Fermo restando i vincoli delle pianificazioni e delle normative vigenti, i criteri di idoneità alla localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti indicati al paragrafo 12.5 della relazione generale hanno carattere preferenziale.

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (33) - 6/6

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Si richiede di inserire nell'articolo 12 NTA una disposizione che preveda l'uniformità dei criteri sul territorio regionale in merito all'utilizzo di prodotti riciclati. Attualmente il proponente rileva una diversificazione nelle norme locali che riduce le possibilità di utilizzo di prodotti quali le terre vagliate, anche quando queste risultano del tutto compatibili agli usi, in particolare nell'ambito degli interventi di sistemazione morfologica dei siti di attività estrattiva.

Parere istruttorio

Fermo restando che il PRRB, anche in attuazione dell'articolo 6, comma 6 della legge regionale 17/91, intende fornire un criterio di quantificazione del fabbisogno degli inerti da attività estrattive che sia omogeneo su base regionale, si precisa che quello delle modalità e degli scopi specifici di utilizzo delle "terre vagliate" è un aspetto che attiene all'autorizzazione relativa al caso concreto. La richiesta del proponente pertanto è da ritenersi respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

34. ECOCAVE S.R.L.

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 34 |
| Proponente | ECOCAVE S.R.L. |
| Tipologia proponente | Società |
| PG Regione | PG.0130126.2022 del 14/06/2022 |
| Data di presentazione | 11/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (34) - 1/4**Osservazione avente contenuto:** Norme tecniche di attuazione**Sintesi osservazione:**

Si osserva la presenza di un refuso nel richiamo all'art. 6, c. 5 della L.R. n. 17/1991, recante "Disciplina delle attività estrattive".

Parere istruttorio

L'osservazione del proponente si ritiene accolta e si provvederà a correggere il riferimento al comma dell'art. 6 della legge regionale n. 17 del 1991 in quanto trattasi di un refuso.

Testo modificato

Art. 12 c. 4 NTA: sostituire "Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 17 del 1991.." con "Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 17 del 1991.."

Valutazione finale: accolta

Riferimento osservazione n.: (34) - 2/4**Osservazione avente contenuto:** Norme tecniche di attuazione**Sintesi osservazione:**

Si richiede di stralciare dal comma 4 art. 12 NTA l'obbligo di adeguamento dei P.I.A.E. entro 24 mesi dall'adozione del PRRB, in considerazione del fatto che il contenuto del comma 6 dell'art. 6 della L.R. 17/1991 e s.m.i. è già stato rispettato nei diversi strumenti di pianificazione di settore attualmente vigenti.

Parere istruttorio

Il PRRB, anche in attuazione dell'articolo 6 comma 6 della legge regionale n. 17 del 1991, intende fornire un criterio di quantificazione del fabbisogno degli inerti da attività estrattive, determinato tenendo conto della disponibilità di materiale inerte riciclato da rifiuti da costruzione e demolizione e del fabbisogno derivante dalla realizzazione di opere pubbliche sul territorio regionale tenendo conto delle norme tecniche di settore, che sia omogeneo su base regionale. Non si può quindi dar seguito alla richiesta avanzata dal proponente.

Tuttavia, in parziale accoglimento dell'osservazione, si precisa che il termine di adeguamento dei PIAE viene aggiornato facendo decorrere i 24 mesi a partire dalla data di definizione da parte della Regione del suddetto fabbisogno.

Testo modificato

modificare art. 12 comma 4 NTA "... I Piani Infraregionali delle attività estrattive (PIAE) vigenti, si adeguano a tale disposizione entro 24 mesi dalla definizione da parte della Regione del fabbisogno regionale di inerti, determinato sulla base della disponibilità di materiale riciclato derivante da rifiuti da costruzione e demolizione e del fabbisogno derivante dalla realizzazione di opere pubbliche sul territorio regionale, tenendo conto delle norme tecniche di settore."

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (34) - 3/4

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si contesta la disposizione prevista al comma 4 art. 12 NTA secondo cui, allo scadere del termine per l'adeguamento dei PIAE e PAE, le previsioni dei PIAE e PAE per le quali non è stata presentata istanza di autorizzazione non trovano più attuazione per i quantitativi in esubero rispetto alla disponibilità di inerti riciclati in quanto considerata eccessivamente e immotivatamente penalizzante per l'esercente dell'attività estrattiva. Infatti la mancata presentazione della domanda da parte dell'esercente all'avvio dell'attività estrattiva può essere dovuta a svariate cause, sia indipendenti dalla sua volontà (ad esempio ritardi nell'iter di approvazione del P.A.E. o la limitata durata temporale delle singole autorizzazioni) sia legate alle sue legittime scelte imprenditoriali.

Parere istruttorio

La disposizione di cui all'articolo 12, comma 4 delle NTA, in conformità alla normativa, tiene conto, quale termine ultimo per l'applicazione delle previsioni dei PIAE e dei PAE non adeguati, per quanto attiene ai quantitativi in esubero rispetto alla disponibilità di inerti riciclati, del momento in cui è stata presentata l'istanza di autorizzazione completa di tutti gli elaborati richiesti. Le motivazioni per le quali tali istanze non sono state presentate non rilevano da un punto di vista amministrativo.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (34) - 4/4

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si richiede di inserire nell'articolo 12 NTA una disposizione che preveda l'uniformità dei criteri sul territorio regionale in merito all'utilizzo di prodotti riciclati. Attualmente il proponente rileva una diversificazione nelle norme locali che riduce le possibilità di utilizzo di prodotti quali le terre vagliate, anche quando queste risultano del tutto compatibili agli usi, in particolare nell'ambito degli interventi di sistemazione morfologica dei siti di attività estrattiva.

Parere istruttorio

Fermo restando che il PRRB, anche in attuazione dell'articolo 6, comma 6 della legge regionale 17/91, intende fornire un criterio di quantificazione del fabbisogno degli inerti da attività estrattive che sia omogeneo su base regionale, si precisa che quello delle modalità e degli scopi specifici di utilizzo delle "terre vagliate" è un aspetto che attiene all'autorizzazione relativa al caso concreto. La richiesta del proponente pertanto è da ritenersi respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

35. ALLUMSIL

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 35 |
| Proponente | ALLUMSIL |
| Tipologia proponente | Società |
| PG Regione | PG.0130138.2022 del 14/02/2022 |
| Data di presentazione | 11/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (35) - 1/1**Osservazione avente contenuto:** Norme tecniche di attuazione**Sintesi osservazione:**

Si chiede che l'attività estrattiva di sabbie silicee e feldspatiche per la composizione degli impasti ceramici venga espressamente esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 12 comma 4 della NTA del PRRB e che le stesse siano fatte salve ed attuabili anche in assenza della revisione dei PIAE e PAE con le modalità normate dai piani stessi ad oggi vigenti.

Parere istruttorio

Fermo restando che l'applicazione del citato comma 4 art. 12 NTA è subordinata all'adozione di uno specifico strumento regionale con il quale verranno fornite indicazioni per l'adeguamento della pianificazione in materia di attività estrattive, si precisa che la sostituzione di materiali inerti naturali ad opera di materiali inerti riciclati dovrà essere attuata nelle attività in cui essa sia fattibile.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

36. FERCAV

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 36 |
| Proponente | FERCAV |
| Tipologia proponente | Società |
| PG Regione | PG.0130149.2022 del 14/02/2022 |
| Data di presentazione | 11/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (36) - 1/1

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si chiede di escludere dall'ambito di applicazione dell'art. 12 comma 4 delle NTA del PRRB le previsioni estrattive pianificate nel territorio montano in considerazione delle sue unicità e fragilità.

Parere istruttorio

Relativamente alla richiesta del proponente si precisa che l'applicazione del citato comma 4 art. 12 NTA è subordinata all'adozione di uno specifico strumento regionale.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

37. CAVENORD

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 37 |
| Proponente | CAVENORD |
| Tipologia proponente | Società |
| PG Regione | PG.0130160.2022 del 14/02/2022 |
| Data di presentazione | 11/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (37) - 1/6

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si osserva la presenza di un refuso nel richiamo all'art. 6, c. 5 della L.R. n. 17/1991, recante "Disciplina delle attività estrattive".

Parere istruttorio

L'osservazione del proponente si ritiene accolta e si provvederà a correggere il riferimento al comma dell'art. 6 della legge regionale n. 17 del 1991 in quanto trattasi di un refuso.

Testo modificato

Art. 12 c. 4 NTA: sostituire "Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 17 del 1991.." con "Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 17 del 1991.."

Valutazione finale: accolta

Riferimento osservazione n.: (37) - 2/6

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si richiede di stralciare dal comma 4 art. 12 NTA l'obbligo di adeguamento dei P.I.A.E. entro 24 mesi dall'adozione del PRRB, in considerazione del fatto che il contenuto del comma 6 dell'art. 6 della L.R. 17/1991 e s.m.i. è già stato rispettato nei diversi strumenti di pianificazione di settore attualmente vigenti.

Parere istruttorio

Il PRRB, anche in attuazione dell'articolo 6 comma 6 della legge regionale n. 17 del 1991, intende fornire un criterio di quantificazione del fabbisogno degli inerti da attività estrattive, determinato

tenendo conto della disponibilità di materiale inerte riciclato da rifiuti da costruzione e demolizione e del fabbisogno derivante dalla realizzazione di opere pubbliche sul territorio regionale tenendo conto delle norme tecniche di settore, che sia omogeneo su base regionale. Non si può quindi dar seguito alla richiesta avanzata dal proponente.

Tuttavia, in parziale accoglimento dell'osservazione, si precisa che il termine di adeguamento dei PIAE viene aggiornato facendo decorrere i 24 mesi a partire dalla data di definizione da parte della Regione del suddetto fabbisogno.

Testo modificato

modificare art. 12 comma 4 NTA "... I Piani Infraregionali delle attività estrattive (PIAE) vigenti, si adeguano a tale disposizione entro 24 mesi dalla definizione da parte della Regione del fabbisogno regionale di inerti, determinato sulla base della disponibilità di materiale riciclato derivante da rifiuti da costruzione e demolizione e del fabbisogno derivante dalla realizzazione di opere pubbliche sul territorio regionale, tenendo conto delle norme tecniche di settore."

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (37) - 3/6

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si osserva che il PRRB non fornisce indicazioni univoche ed attendibili inerenti la "stima della disponibilità di materiale inerte" necessaria per rivedere i fabbisogni di inerti stimati all'interno dei P.I.A.E.. Tale incertezza potrebbe costringere le varie amministrazioni provinciali ad applicare metodologie diverse nel territorio regionale, creando una distorsione del mercato nelle diverse realtà territoriali.

Parere istruttorio

La deduzione a cui è giunto il proponente (secondo la quale nell'ambito del PRRB sia stata definita l'entità della disponibilità di materiali inerti riciclati) è errata. Si segnala infatti che l'applicazione del citato comma 4 art. 12 NTA è subordinata all'adozione di uno specifico strumento regionale con il quale verranno fornite indicazioni per l'adeguamento della pianificazione in materia di attività estrattive.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (37) - 4/6

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si contesta la disposizione prevista dal comma 4 articolo 12 NTA secondo cui la quantificazione di nuovi fabbisogni estrattivi da parte della pianificazione di settore debba essere svolta per i quantitativi che non possono essere soddisfatti attraverso la disponibilità di materiale inerte riciclato idoneo agli stessi usi in quanto nel PRRB non è stata effettuata alcuna valutazione circa i possibili utilizzi (attualmente solo sottofondi e ripristini stradali) nei quali gli inerti di cava possono essere sostituiti dagli aggregati riciclati. Un'eventuale decurtazione dei quantitativi di materiali già previsti nella pianificazione delle diverse province, svolta indipendentemente dalla reale possibilità di sostituzione con aggregati riciclati, non avrebbe alcun effetto sull'incremento dell'impiego dei prodotti derivanti dal trattamento dei rifiuti da C&D, ma comporterebbe impatti negativi sia di tipo economico sia di tipo ambientale sui cicli produttivi dei materiali nei quali non è possibile la sostituzione con aggregati riciclati da C&D

Parere istruttorio

Fermo restando che l'applicazione del citato comma 4 art. 12 NTA è subordinata all'adozione di uno specifico strumento regionale con il quale verranno fornite indicazioni per l'adeguamento della pianificazione in materia di attività estrattive, si precisa che la sostituzione di materiali inerti naturali ad opera di materiali inerti riciclati dovrà essere attuata nei soli cicli produttivi in cui essa sia fattibile.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (37) - 5/6

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si contesta la disposizione prevista al comma 4 art. 12 NTA secondo cui, allo scadere del termine per l'adeguamento dei PIAE e PAE, le previsioni dei PIAE e PAE per le quali non è stata presentata istanza di autorizzazione non trovano più attuazione per i quantitativi in esubero rispetto alla disponibilità di inerti riciclati in quanto considerata eccessivamente e immotivatamente penalizzante per l'esercente dell'attività estrattiva. Infatti la mancata presentazione della domanda da parte dell'esercente all'avvio dell'attività estrattiva può essere dovuta a svariate cause, sia indipendenti dalla sua volontà (ad esempio ritardi nell'iter di approvazione del P.A.E. o la limitata durata temporale delle singole autorizzazioni) sia legate alle sue legittime scelte imprenditoriali.

Parere istruttorio

La disposizione di cui all'articolo 12, comma 4 delle NTA, in conformità alla normativa, tiene conto, quale termine ultimo per l'applicazione delle previsioni dei PIAE e dei PAE non adeguati, per quanto attiene ai quantitativi in esubero rispetto alla disponibilità di inerti riciclati, del momento in cui è

stata presentata l'istanza di autorizzazione completa di tutti gli elaborati richiesti. Le motivazioni per le quali tali istanze non sono state presentate non rilevano da un punto di vista amministrativo.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (37) - 6/6**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale**Sintesi osservazione:**

Si contestano i criteri di localizzazione dei nuovi impianti di recupero dei rifiuti inerti da C&D riportati al paragrafo 12.4 della relazione generale in quanto ritenuti restrittivi e di ostacolo alla realizzazione di nuovi impianti. Si osserva come non sia possibile trattare in uno stesso impianto materiali inerti naturali e rifiuti inerti da C&D. Si richiede l'inserimento, tra le aree adatte al recupero rifiuti, delle aree interessate da attività estrattive dismesse in quanto già dotate di opere di mitigazione ambientali che consentirebbero di minimizzare gli impatti.

Parere istruttorio

Come specificato al capitolo 12.4 della relazione generale del PRRB, i criteri di idoneità alla localizzazione degli impianti che recuperano rifiuti hanno carattere preferenziale. Il PRRB ha cioè indicato i luoghi (e le condizioni) che, in base alla ricognizione della vincolistica esistente, non presentano di norma ostacoli alla realizzazione di tale tipologia di impianti. Ciò evidentemente non impedisce che gli stessi possano essere realizzati, in base alla libera scelta imprenditoriale dell'esercente, anche in aree e a condizioni diverse da quelle indicate in tale paragrafo nel rispetto delle pianificazioni vigenti e delle autorizzazioni in concreto ottenute. A parziale accoglimento dell'osservazione si provvede a chiarire tale circostanza anche nelle norme tecniche di attuazione.

Testo modificato

Sostituire il comma 3 dell'articolo 21, NTA con il seguente: "Fermo restando i vincoli delle pianificazioni e delle normative vigenti, i criteri di idoneità alla localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti indicati al paragrafo 12.5 della relazione generale hanno carattere preferenziale"

Valutazione finale: accolta parzialmente

38. FRANTOIO FONDOVALLE

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 38 |
| Proponente | FRANTOIO FONDOVALLE |
| Tipologia proponente | Società |
| PG Regione | PG.0130175.2022 del 14/02/2022 |
| Data di presentazione | 11/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (38) - 1/5

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si osserva come la disposizione del comma 4 dell'art. 12 secondo cui "la quantificazione di nuovi fabbisogni estrattivi da parte della pianificazione di settore deve essere effettuata per i quantitativi che non possono essere soddisfatti attraverso la disponibilità di materiale inerte riciclato idoneo agli stessi usi" potrebbe comportare impatti negativi sia da un punto di vista ambientale sia da quello economico. Questo perchè dalla lettura del PRRB non si evidenzia una valutazione comparativa tra gli usi degli inerti di cava e quelli degli aggregati riciclati per definire i materiali di cava potenzialmente soggetti ad essere sostituiti. Inoltre si rileva che i materiali inerti riciclati sono impiegati unicamente per la realizzazione di sottofondi e rilevati stradali, mentre i materiali inerti naturali (ghiaie e sabbie) vengono impiegati nella produzione di calcestruzzo, di conglomerati bituminosi e opere di drenaggio. Una decurtazione dei quantitativi pianificati di ghiaie e sabbie, non potendo per ragioni tecniche e normative incentivare l'uso di riciclati nella produzione del calcestruzzo, comporterebbe la necessità di reperire la materia prima naturale al di fuori del territorio regionale.

Parere istruttorio

Fermo restando che l'applicazione del citato comma 4 art. 12 NTA è subordinata all'adozione di uno specifico strumento regionale con il quale verranno fornite indicazioni per l'adeguamento della pianificazione in materia di attività estrattive, si precisa che la sostituzione di materiali inerti naturali ad opera di materiali inerti riciclati dovrà essere attuata nei soli cicli produttivi in cui essa sia fattibile.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (38) - 2/5

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si contesta la disposizione prevista al comma 4 art. 12 NTA di adeguamento dei PIAE entro 24 mesi dalla data di adozione del PRRB alla luce del fatto che nei PIAE vigenti il calcolo dei fabbisogni di inerti da attività estrattive (e conseguentemente anche le previsioni estrattive dei piani) tiene già conto della produzione di aggregati riciclati derivanti dal recupero dei rifiuti di C&D. La stessa circolare PIAE della Regione Emilia-Romagna del 10/06/92 prevedeva già di considerare la disponibilità di inerti riciclati nel calcolo del fabbisogno stimato.

Parere istruttorio

Il PRRB, anche in attuazione dell'articolo 6 comma 6 della legge regionale n. 17 del 1991, intende fornire un criterio di quantificazione del fabbisogno degli inerti da attività estrattive, determinato tenendo conto della disponibilità di materiale inerte riciclato da rifiuti da costruzione e demolizione e del fabbisogno derivante dalla realizzazione di opere pubbliche sul territorio regionale tenendo conto delle norme tecniche di settore, che sia omogeneo su base regionale. Non si può quindi dar seguito alla richiesta avanzata dal proponente.

Tuttavia, in parziale accoglimento dell'osservazione, si precisa che il termine di adeguamento dei PIAE viene aggiornato facendo decorrere i 24 mesi a partire dalla data di definizione da parte della Regione del suddetto fabbisogno.

Testo modificato

modificare art. 12 comma 4 NTA "... I Piani Infraregionali delle attività estrattive (PIAE) vigenti, si adeguano a tale disposizione entro 24 mesi dalla definizione da parte della Regione del fabbisogno regionale di inerti, determinato sulla base della disponibilità di materiale riciclato derivante da rifiuti da costruzione e demolizione e del fabbisogno derivante dalla realizzazione di opere pubbliche sul territorio regionale, tenendo conto delle norme tecniche di settore."

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (38) - 3/5

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si richiede di stralciare la disposizione prevista al comma 4 art. 12 NTA secondo cui, allo scadere del termine per l'adeguamento dei PIAE e PAE, le previsioni dei PIAE e PAE per le quali non è stata presentata istanza di autorizzazione non trovano più attuazione per i quantitativi in esubero rispetto alla disponibilità di inerti riciclati in quanto considerata poco comprensibile (non può applicarsi ad ogni singolo iter di rilascio dell'autorizzazione estrattiva comunale in quanto il fabbisogno non è definito a livello di singolo polo estrattivo). Si segnala inoltre che la mancata presentazione della domanda da parte dell'esercente all'avvio dell'attività estrattiva può essere dovuta a svariate cause,

sia indipendenti dalla sua volontà (ad esempio ritardi nell'iter di approvazione del P.A.E. o la limitata durata temporale delle singole autorizzazioni) sia legate alle sue legittime scelte imprenditoriali.

Parere istruttorio

Relativamente al contributo ricevuto, si precisa che l'applicazione del citato comma 4 art. 12 NTA è subordinata all'adozione di uno specifico strumento regionale con il quale verranno fornite indicazioni per l'adeguamento della pianificazione in materia di attività estrattive. Si chiarisce inoltre che la suddetta disposizione, in conformità alla normativa, tiene conto, quale termine ultimo per l'applicazione delle previsioni dei PIAE e dei PAE non adeguati, per quanto attiene ai quantitativi in esubero rispetto alla disponibilità di inerti riciclati, del momento in cui è stata presentata l'istanza di autorizzazione completa di tutti gli elaborati richiesti. Le motivazioni per le quali tali istanze non sono state presentate non rilevano da un punto di vista amministrativo.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (38) - 4/5

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si chiede di riscrivere la disposizione di cui al comma 4 art. 12 NTA al fine di illustrare correttamente il concetto della sostituzione degli inerti naturali mediante l'uso degli aggregati riciclati, in accordo con i contenuti dell'art. 6, comma 6 della L.R. 17/1991 e s.m.i.

Parere istruttorio

L'applicazione del citato comma 4 art. 12 NTA è subordinata all'adozione di uno specifico strumento regionale con il quale verranno fornite indicazioni per l'adeguamento della pianificazione in materia di attività estrattive al fine di ridurre, in un'ottica di economia circolare, le previsioni pianificatorie relative al materiale inerte naturale in funzione della disponibilità di equivalente materiale inerte riciclato.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (38) - 5/5

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si ritiene che il contenuto del comma 4 dell'art. 12 delle NTA, così come strutturato, possa indurre ad un errato calcolo dei fabbisogni di inerti naturali, in grado di generare effetti negativi sull'intero comparto edilizio (difficoltà delle imprese edili a reperire i materiali inerti naturali e conseguente rifornimento presso impianti situati a distanze rilevanti, con notevoli impatti economici ed ambientali legati in particolare al traffico dei mezzi). Si osserva come nel PRRB non siano fornite indicazioni univoche ed attendibili inerenti la "stima della disponibilità di materiale inerte riciclato" necessaria per rivedere i fabbisogni estrattivi stimati all'interno dei P.I.A.E.. Si richiede pertanto che venga fornita all'interno del PRRB una metodologia chiara e univoca, basata su criteri scientifici, utile a determinare la reale disponibilità di aggregati riciclati derivanti dal recupero di rifiuti C&D sui territori provinciali (considerando solo i rifiuti appartenenti alle sottocategorie 1701, 1703 e 1709 sottoposti alle operazioni di recupero R5).

Parere istruttorio

La deduzione a cui è giunto il proponente (secondo la quale nell'ambito del PRRB sia stata definita l'entità della disponibilità di materiali inerti riciclati) è errata. Si segnala infatti che l'applicazione del citato comma 4 art 12 NTA è subordinata all'adozione di uno specifico strumento regionale attuativo con il quale verranno fornite indicazioni per l'adeguamento della pianificazione in materia di attività estrattive.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

39. POMA S.R.L

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 39 |
| Proponente | POMA S.R.L |
| Tipologia proponente | Società |
| PG Regione | PG.0130202.2022 del 14/02/2022 |
| Data di presentazione | 11/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (39) - 1/3**Osservazione avente contenuto:** Norme tecniche di attuazione**Sintesi osservazione:**

Si osserva la presenza di un refuso nel richiamo all'art. 6, c. 5 della L.R. n. 17/1991, recante "Disciplina delle attività estrattive".

Parere istruttorio

L'osservazione del proponente si ritiene accolta e si provvederà a correggere il riferimento al comma dell'art. 6 della legge regionale n. 17 del 1991 in quanto trattasi di un refuso.

Testo modificato

Art. 12 c. 4 NTA: sostituire "Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 17 del 1991.." con "Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 17 del 1991.."

Valutazione finale: accolta

Riferimento osservazione n.: (39) - 2/3**Osservazione avente contenuto:** Norme tecniche di attuazione**Sintesi osservazione:**

Si richiede di stralciare dal comma 4 art. 12 NTA l'obbligo di adeguamento dei P.I.A.E. entro 24 mesi dall'adozione del PRRB, in considerazione del fatto che il contenuto del comma 6 dell'art. 6 della L.R. 17/1991 e s.m.i. è già stato rispettato nei diversi strumenti di pianificazione di settore attualmente vigenti.

Parere istruttorio

Il PRRB, anche in attuazione dell'articolo 6 comma 6 della legge regionale n. 17 del 1991, intende fornire un criterio di quantificazione del fabbisogno degli inerti da attività estrattive, determinato tenendo conto della disponibilità di materiale inerte riciclato da rifiuti da costruzione e demolizione e del fabbisogno derivante dalla realizzazione di opere pubbliche sul territorio regionale tenendo conto delle norme tecniche di settore, che sia omogeneo su base regionale. Non si può quindi dar seguito alla richiesta avanzata dal proponente.

Tuttavia, in parziale accoglimento dell'osservazione, si precisa che il termine di adeguamento dei PIAE viene aggiornato facendo decorrere i 24 mesi a partire dalla data di definizione da parte della Regione del suddetto fabbisogno.

Testo modificato

modificare art. 12 comma 4 NTA "... I Piani Infraregionali delle attività estrattive (PIAE) vigenti, si adeguano a tale disposizione entro 24 mesi dalla definizione da parte della Regione del fabbisogno regionale di inerti, determinato sulla base della disponibilità di materiale riciclato derivante da rifiuti da costruzione e demolizione e del fabbisogno derivante dalla realizzazione di opere pubbliche sul territorio regionale, tenendo conto delle norme tecniche di settore."

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (39) - 3/3

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si contesta la disposizione prevista al comma 4 art. 12 NTA secondo cui, allo scadere del termine per l'adeguamento dei PIAE e PAE, le previsioni dei PIAE e PAE per le quali non è stata presentata istanza di autorizzazione non trovano più attuazione per i quantitativi in esubero rispetto alla disponibilità di inerti riciclati in quanto considerata eccessivamente e immotivatamente penalizzante per l'esercente dell'attività estrattiva. Infatti la mancata presentazione della domanda da parte dell'esercente all'avvio dell'attività estrattiva può essere dovuta a svariate cause, sia indipendenti dalla sua volontà (ad esempio ritardi nell'iter di approvazione del P.A.E. o la limitata durata temporale delle singole autorizzazioni) sia legate alle sue legittime scelte imprenditoriali.

Parere istruttorio

La disposizione di cui all'articolo 12, comma 4 delle NTA, in conformità alla normativa, tiene conto, quale termine ultimo per l'applicazione delle previsioni dei PIAE e dei PAE non adeguati, per quanto attiene ai quantitativi in esubero rispetto alla disponibilità di inerti riciclati, del momento in cui è stata presentata l'istanza di autorizzazione completa di tutti gli elaborati richiesti. Le motivazioni per le quali tali istanze non sono state presentate non rilevano da un punto di vista amministrativo.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

40. COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 40 |
| Proponente | COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO |
| Tipologia proponente | Comune |
| PG Regione | PG.0130215.2022 del 14/02/2022 |
| Data di presentazione | 11/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (40) - 1/14

Osservazione avente contenuto: Relazione generale e Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Il Quadro conoscitivo di Piano mette in evidenza come i tassi di riciclaggio dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata risultino ancora lontani dagli obiettivi, in modo particolare per la plastica (solo il 23%). Si ritiene che per perseguire gli obiettivi di piano sia necessario puntare a massimizzare l'efficienza degli impianti di trattamento delle frazioni differenziate promuovendo, anche tramite la ricerca e la sperimentazione, lo sviluppo di tecnologie per il trattamento degli scarti degli impianti che minimizzino l'esigenza del conferimento in discarica e consentano un'alternativa più efficiente e ambientalmente più sostenibile ai termovalorizzatori. Si richiede pertanto di integrare gli obiettivi di piano delineati al cap. 8, prevedendo anche l'attuazione di strategie di ricerca e sviluppo volte a promuovere tecnologie alternative, maggiormente aderenti ai principi dell'economia circolare. L'art. 24 delle NTA potrebbe coerentemente essere integrato estendendo l'utilizzo dello strumento degli accordi di programma al perseguimento di questo obiettivo.

Parere istruttorio

Il progressivo raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio declinati dal PRRB, ottenuto anche mediante attività di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, consentirà di incrementare il recupero di materia riducendo i quantitativi di rifiuti da inviare a smaltimento.

La quantità di scarti derivanti dalla raccolta differenziata è stata considerata cautelativamente costante negli anni di riferimento del Piano, in ragione dell'entrata in vigore della nuova metodologia di calcolo.

L'art. 24 già promuove la stipula di accordi e contratti di programma al fine di ottimizzare il recupero dei rifiuti e di perseguire gli obiettivi di Piano.

L'osservazione pertanto si ritiene accolta.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta

Riferimento osservazione n.: (40) - 2/14

Osservazione avente contenuto: Relazione generale e Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Il Piano si pone obiettivi ambiziosi in termini di riduzione della produzione di rifiuti speciali (-10%), puntando soprattutto sulla prevenzione. Ma i dati riportati al cap. 10 mostrano che gli attuali modelli di gestione dei rifiuti prevedono comunque una larga parte destinata allo smaltimento. Il Piano constata conseguentemente la carenza di impianti a livello regionale e si pone l'obiettivo di raggiungere l'autosufficienza anche per lo smaltimento dei rifiuti speciali. Si propone di prevedere strategie che, attraverso investimenti su ricerca e sviluppo, promuovano tecnologie innovative per individuare soluzioni di gestione dei rifiuti speciali alternative alle discariche e in generale allo smaltimento, incrementando le possibilità di recupero soprattutto energetico di questa tipologia di rifiuti e riducendo così il fabbisogno di impianti di smaltimento. L'art. 24 delle NTA potrebbe coerentemente essere integrato consentendo l'applicazione dello strumento degli accordi di programma anche per le suddette finalità

Parere istruttorio

Il PRRB, al paragrafo 10.5.2 della Relazione Generale, già prevede al 2027, relativamente alle modalità di gestione dei rifiuti speciali, un incremento del recupero di materia e del recupero di energia e una diminuzione dei rifiuti speciali smaltiti in discarica e destinati alle altre operazioni di smaltimento.

Inoltre, l'art. 24 già promuove la stipula di accordi e contratti di programma al fine di ottimizzare il recupero dei rifiuti e di perseguire gli obiettivi di Piano.

L'osservazione pertanto si ritiene accolta.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta

Riferimento osservazione n.: (40) - 3/14

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Nel piano adottato è stato scelto come criterio per il calcolo della produzione dei rifiuti lo stesso criterio adottato nel piano nazionale del 2013, legando la produzione al PIL e prevedendo una riduzione pari a -5% per unità di PIL avendo il 2019 come anno di riferimento. Per le previsioni di crescita del PIL sono state prese le previsioni di illustri società del settore. Tali previsioni sono state formulate prima della 4° ondata del covid19 e con una previsione di un'impennata dell'inflazione di

breve durata causata dalla scarsità temporanea dei prodotti energetici. Durante la pandemia ed ancor più ora con l'impennata dell'inflazione, gli economisti hanno rilevato un aggravamento delle disuguaglianze sociali ed economiche, per cui una crescita del PIL non si traduce in crescita delle capacità di spesa della stragrande maggioranza delle famiglie. Si ritiene che la produzione dei rifiuti urbani sia maggiormente determinata dalla capacità di spesa piuttosto che dalla variazione del PIL. Si chiede di rivedere l'andamento degli indici economici tenendo in considerazione quanto esposto e di legare la produzione dei rifiuti urbani alla capacità mediana di spesa (in valore reali e non correnti) e non al PIL.

Parere istruttorio

La stima della produzione totale di rifiuti urbani è stata elaborata in coerenza con quanto definito dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, tuttora vigente.

Per tale elaborazione sono stati utilizzati, evidentemente, i dati ufficiali forniti dal Servizio Statistica della Regione riguardanti le previsioni del Pil e quelle demografiche elaborate a livello regionale.

In linea generale la storia economica ci mostra che a seguito di importanti eventi dal grave impatto socio economico (come, ad esempio, il COVID o la guerra tra Russia e Ucraina) il tempo di ripresa delle principali economie mondiali è stato differente ma, il più delle volte, le stesse hanno reagito con grande forza ed energia e, nel caso specifico, tale risposta sarà favorita anche dalle risorse straordinarie messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Si ribadisce tuttavia, che tutte le valutazioni contenute nel PRRB saranno comunque oggetto di monitoraggio, che potrà evidenziare eventuali scostamenti dagli obiettivi previsti e consentirà di pianificare le conseguenti azioni correttive.

L'osservazione viene pertanto respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate relativamente agli scenari di produzione di rifiuti urbani.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (40) - 4/14

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Dopo una previsione del piano uscente di un calo dei rifiuti prodotti tra i 539 e i 505 kg pro capite, nel nuovo piano, con il meccanismo utilizzato, si prevede di fatto una crescita della produzione a 703 kg pro capite rispetto ai 667 del 2019. Dal 2010 al 2019 i rifiuti sono calati da 698 kg pro capite a 667.

Nel piano uscente era previsto che il calo della produzione si sarebbe conseguito per il 75% grazie all'applicazione della tariffazione puntuale su tutti i comuni e sul 100% della popolazione. Per varie

ragioni, anche spiegate nel piano adottato, questo non è avvenuto. Il piano indica che nel 2019 n. 82 Comuni sarebbero stati a regime con la tariffazione puntuale. Questo dato non si ritiene corretto in quanto alcuni non adottavano un sistema previsto dalle linee guida del decreto ministeriale e altri hanno introdotto il sistema ad anno inoltrato.

Si osserva comunque, anche con riferimento a tutti gli 82 Comuni presi in considerazione dal Piano, come questi abbiano ampiamente superato gli obiettivi di RD (73%) e di rifiuti pro capite non inviati a riciclaggio (150 kg procapite), e abbiano ottenuto anche una buona riduzione dei rifiuti circa -14-15% sul 2010, anno di riferimento nazionale, e -11/-12% sul 2011, anno di riferimento del piano, anche se minore del previsto (539-505 su 673).

Poiché per legge vi è l'obbligo per tutti i comuni di passare a tariffazione puntuale entro la fine del 2023, si chiede pertanto di prendere i risultati dei comuni a tariffazione puntuale come riferimento base per tutte le previsioni e gli obiettivi, cui applicare le ulteriori misure migliorative.

Parere istruttorio

Come già affermato in risposta all'osservazione 3, si ribadisce che la stima della produzione totale di rifiuti urbani è stata elaborata in coerenza con quanto definito dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, tuttora vigente.

Per quanto riguarda il numero di Comuni a tariffa puntuale, si comunica che il conteggio è stato effettuato in base al numero di comuni che hanno formalmente adottato la tariffa corrispettiva puntuale o il tributo TARI puntuale, anche sulla base dei Comuni per i quali ATERSIR ha approvato la tariffa all'utenza ai sensi dell'art. 8 comma 6 lett. d) della L.R. 23/2011. Riguardo ai Comuni che hanno implementato nel corso del 2019 la tariffazione puntuale si rileva che questi Comuni avevano già precedentemente implementato il sistema di misurazione dei rifiuti. Si conferma quindi il campione analizzato. Riguardo alla richiesta di "prendere i risultati dei comuni a tariffazione puntuale come riferimento base per tutte le previsioni e gli obiettivi, cui applicare le ulteriori misure migliorative, prendendo come riferimento i comuni più virtuosi" non si condivide la logica dell'osservazione. La definizione degli obiettivi cui tendere con la pianificazione e le azioni conseguenti devono basarsi sulla situazione attuale e reale del territorio. Non può conseguentemente essere presa come base di partenza la situazione registrata in tali Comuni. L'osservazione è pertanto respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (40) - 5/14

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Il piano pone il divieto di collocamento in discarica delle raccolte differenziate e in generale del rifiuto urbano. Grandi quantità di RD stimate in circa 45.000 tonnellate, sono inviate a "recupero energetico" invece di recupero di materia tramite riciclaggio. Alcune raccolte differenziate multimateriale ed in particolare quella che coinvolge carta, plastica, metalli e legno, comportano scarti fino al 75%, mentre se raccolti separatamente tali scarti scenderebbero consistentemente. Anche la raccolta stradale del verde risulta comportare l'inclusione di materiale non conforme che spesso ne favorisce l'invio a incenerimento invece che a compostaggio.

Si chiede:

- di inserire nel piano il divieto di inviare agli impianti di incenerimento con recupero energetico qualsiasi frazione differenziata suscettibile di essere riciclata in toto o in parte a seguito di trattamento;
- di vietare le raccolte di imballaggi misti che comprendano carta, plastica, legno e metalli;
- di programmare una vigilanza perché raccolte di rifiuti misti non siano spacciate come raccolte di imballaggi misti.

Parere istruttorio

Risulta del tutto evidente che la raccolta differenziata non è il fine ma lo strumento necessario per massimizzare il riciclo/recupero di materia ed attuare, quindi, la gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti. Tuttavia, al capitolo 8 della Relazione Generale, si prevede che vengano inviate direttamente a recupero energetico quelle frazioni che, in ragione delle loro caratteristiche intrinseche, non possono essere effettivamente riciclate, ipotizzando che la percentuale di tali frazioni rispetto al totale di raccolta differenziata si riduca negli anni di validità del PRRB, in attuazione delle azioni del Piano stesso.

Inoltre, come è noto, gli aspetti che attengono all'organizzazione del servizio di raccolta e alla vigilanza non rientrano tra le competenze del PRRB ma sono prerogativa delle Amministrazioni comunali.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (40) - 6/14

Osservazione avente contenuto:

Sintesi osservazione:

Le analisi merceologiche dimostrano che vi sono differenze sostanziali di qualità delle raccolte differenziate fra le diverse modalità di raccolta, i diversi sistemi di raccolta e le diverse modalità di tariffazione puntuale.

Si richiede di differenziare i prezzi in ingresso agli impianti in proporzione ai materiali non conformi presenti. Si chiede inoltre di produrre un approfondimento sulle caratteristiche qualitative per sistemi e sottosistemi di raccolta e tariffazione puntuale su tutte le raccolte differenziate, dando indicazioni nel piano per i sistemi a minor scarti.

Parere istruttorio

È il caso di ribadire che la definizione delle modalità di raccolta è competenza esclusiva dei Comuni ai sensi dell'art. 198 c 2 lett. c) del D.Lgs. 152/06 e non della Regione o del PRRB.

Per quanto riguarda la proposta di “produrre un approfondimento sulle caratteristiche qualitative per sistemi e sottosistemi di raccolta e tariffazione puntuale su tutte le raccolte differenziate, dando indicazioni nel piano per i sistemi a minor scarti” si ricorda che i Comuni sono tenuti a fornire alla Regione tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi i risultati delle analisi merceologiche. Ciononostante, per avere un quadro completo e sempre aggiornato a livello regionale, si evidenzia che Regione ed Arpaie conducono annualmente analisi merceologiche dedicate a supporto del monitoraggio di Piano, senza con questo volersi sostituire ai soggetti competenti. Tali analisi vengono effettuate tenendo conto dei diversi modelli di raccolta, dell'area omogenea di Piano e della tariffazione puntuale eventualmente applicata. L'osservazione pertanto è respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (40) - 7/14

Osservazione avente contenuto:**Sintesi osservazione:**

Le analisi merceologiche dimostrano che vi sono differenze sostanziali di qualità delle raccolte differenziate fra le diverse modalità di raccolta, i diversi sistemi di raccolta e le diverse modalità di tariffazione puntuale.

Si richiede di prevedere che per il trattamento di tutte le raccolte differenziate vi siano costi di smaltimento differenziati in proporzione ai materiali non conformi presenti e di imporre ai gestori di mantenere sempre separati tra loro i quantitativi che provengono da sistemi di raccolta diversi.

Parere istruttorio

Rispetto alla proposta di “prevedere costi di smaltimento differenziati in base e in proporzione ai materiali non conformi presenti” si rileva che la proposta non è chiara ed appare di difficile attuazione. Per attuare quanto suggerito, se si è ben compresa la proposta, si dovrebbe realizzare un’analisi merceologica per ogni operazione di scarico presso gli impianti di prima destinazione, soluzione che appare insostenibile dal punto di vista economico e logistico. La stessa valutazione vale per la proposta di “imporre ai gestori di mantenere sempre separati tra loro i quantitativi che provengono da sistemi di raccolta diversi”, basti pensare al caso del vostro Comune nel quale alcune zone sono servite con raccolta stradale ed altre con Porta a Porta. In questo caso dovrebbero essere eseguite analisi merceologiche sulle frazioni provenienti dai due sistemi di raccolta tenendole separate. La proposta è respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (40) - 8/14**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale**Sintesi osservazione:**

Si fanno notare le seguenti discordanze fra obiettivi e quantificazione dei rifiuti:

- nel quadro degli obiettivi e risultati del piano uscente si attribuisce l'obiettivo di legge dei 150 kg pro capite ai rifiuti indifferenziati mentre la legge pone questo obiettivo per i rifiuti non inviati a riciclaggio;
- si pone l'obiettivo del 66% di riciclaggio al 2027 su 3.148.441 ton di produzione che corrisponde a 2.077.971 ton di riciclaggio e a 1.070.470 ton di non riciclato, mentre nei dati per il calcolo dei fabbisogni impiantistici i rifiuti non riciclati al 2027 corrispondono a 973.053 ton dato dalla somma di indifferenziato (629.688 ton), di RD a recupero energetico o discarica (10.075 ton), e scarti delle RD (333.290 ton). Si chiede di chiarire a cosa si riferisce la differenza;
- si indica come obiettivo di piano al 2027 una produzione di 120 kg pro capite di rifiuti non inviati a riciclaggio. Si chiarisce che questi rifiuti sono determinati dalla somma di indifferenziato (629.688 ton) e RD a invio diretto a termovalorizzazione o discarica (10.075 ton). Tale somma pari a 983.128 ton divisa per gli abitanti corrisponde a 143 kg procapite, un quantitativo distante dall'obiettivo dichiarato;
- prendendo le 973.053 ton di rifiuti non riciclati al 2027 e dividendole per gli abitanti previsti si ottengono per quell'anno 217 kg pro capite, un dato non coerente, perché pari al doppio, rispetto all'obiettivo di 110 kg pro capite al 2030.

Si chiede di presentare un quadro coerente fra obiettivi e quantitativi calcolati e si fa notare che prendendo come riferimento per il 2027 la stessa produzione dei rifiuti pro capite dei comuni a

tariffa puntuale nel 2019 (598 kg indicati), soprattutto se si escludono quelli non a tariffa puntuale in base alle linee guida nazionali (588 kg da noi calcolati), si ottiene un quadro coerente fra produzione, 80% di raccolta differenziata, 120 kg pro capite di rifiuti non inviati a riciclaggio e 70% di riciclaggio. Rimane una distanza ancora elevata fra rifiuti procapite non riciclati al 2027 (178 kg pro capite) e l'obiettivo di 110 al 2030 del patto per il lavoro e per il clima, ma con una differenza che si abbassa dal 98% al 67% in più.

Parere istruttorio

In primo luogo, per quanto concerne le asserite incoerenze registrate dal Proponente si precisa quanto segue.

Nella tabella 5-1, come chiaramente evidenziato mediante il simbolo “*” riportato in calce, l'obiettivo di 150 kg/abitante è riferito ai rifiuti non inviati a riciclaggio.

Con riferimento alla presunta incoerenza tra obiettivi indicati dal Piano, risultati ottenuti e risultati attesi, si sottolinea che è errato quanto rilevato, infatti è nel documento strategico di Piano che viene superato il disallineamento tra gli obiettivi di prevenzione, raccolta differenziata, riciclaggio e produzione di rifiuto urbano pro-capite non inviato a riciclaggio, evidentemente strettamente correlati tra di loro, affermando che la loro definizione puntuale è conseguente alla scelta dell'obiettivo di raccolta differenziata pari all'80%, assunto dal PRRB coerentemente con il mandato dell'Assemblea Legislativa e stabilito nel Patto per il lavoro e per il Clima, che costituisce quindi la precondizione per raggiungere gli ulteriori obiettivi.

Il Piano ha quindi coerentemente assunto tale principio, pur evidenziando la necessità di garantire uno specifico monitoraggio per l'obiettivo del rifiuto urbano pro capite non inviato a riciclaggio.

Infine, relativamente al presunto scostamento del valore di rifiuto urbano non riciclato si precisa che, l'applicazione della nuova metodologia comunitaria, come chiarita da ISPRA, porterebbe ad una quantificazione degli scarti a valle delle operazioni di riciclaggio pari al 17% sul totale dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato e considerando tale % di scarti non si rilevarebbe alcuno scostamento.

Tuttavia, in coerenza con l'obiettivo di miglioramento della qualità delle raccolte differenziate, il Piano considera invece cautelativamente una riduzione dal 17% al 13% degli scarti, costante per tutto il periodo di validità. In parziale accoglimento di quanto richiesto, le considerazioni relative a quest'ultimo aspetto verranno esplicitate all'interno del paragrafo 8.2 della Relazione Generale. L'osservazione ha infatti permesso di precisare meglio la metodologia di calcolo del tasso di riciclaggio ed è pertanto accolta parzialmente.

Testo modificato

In particolare, l'applicazione della nuova metodologia comunitaria, come chiarita da ISPRA, porterebbe ad una quantificazione degli scarti a valle delle operazioni di riciclaggio pari al 17% sul totale dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

Tuttavia, in coerenza con l'obiettivo di miglioramento della qualità delle raccolte differenziate, il Piano considera invece cautelativamente una riduzione dal 17% al 13% degli scarti, costante per

tutto il periodo di validità. (inserire a pag. 151 dopo la frase ...considerato cautelativamente costante negli anni di riferimento del Piano).

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (40) - 9/14

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Ai fini della prevenzione dei rifiuti speciali viene richiesto l'inserimento nel Piano:

- di specifici studi di approfondimento sia sulle filiere produttive che su singoli prodotti;
- divieto dell'uso di beni usa e getta;
- divieto di raccolte multimateriale;

Parere istruttorio

Si chiede di svolgere studi finalizzati ad azioni non rientranti nelle competenze della Regione e men che meno del Piano Regionale dei rifiuti. Si sottolinea per completezza che la Regione Emilia-Romagna è già impegnata in attività di studio di interesse. A tal riguardo si precisa che non pare utile prevedere gli studi richiesti.

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (40) - 10/14

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Ai fini della prevenzione dei rifiuti speciali viene richiesto l'inserimento nel Piano:

- strumenti economici per rendere economicamente competitivo il riciclaggio sullo smaltimento.

Parere istruttorio

Nell'ambito delle sue attività istituzionali la Regione è impegnata a sostenere meccanismi di incentivazione economica alle imprese, attraverso l'erogazione di fondi e di bandi per la concessione di contributi, anche nell'ambito dell'economia circolare e nella gestione sostenibile delle risorse. L'osservazione pertanto è accolta parzialmente.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (40) - 11/14

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Si ritiene possibile e necessario aumentare il recupero di materia operato dagli impianti di trattamento delle frazioni differenziate.

Si chiede:

- di spostare tutto il trattamento del rifiuto residuo dall'incenerimento alla selezione, rendendo tale trattamento obbligatorio ai fini del massimo recupero e riciclaggio di materia;
- di sottoporre il sottovaglio della selezione a biostabilizzazione ed utilizzare obbligatoriamente il compost fuori specifica come copertura giornaliera a fine delle discariche in sostituzione del materiale attualmente utilizzato;
- di verificare la potenzialità e le caratteristiche tecniche di tutta l'impiantistica di selezione presente in regione al fine di apportare eventuali modifiche necessarie a ottimizzarne il rendimento e di valutare la necessità o meno di ulteriore impiantistica di selezione per il rifiuto indifferenziato residuo.

Parere istruttorio

In primo luogo occorre premettere che il tema dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e della possibilità di incentivare anche la selezione di tali rifiuti per un loro eventuale e successivo riciclo era stato già compiutamente affrontato in sede di elaborazione del Piano rifiuti previgente ed anche successivamente ed erano già stati forniti al Comune richiedente, con nota PG/2018/0761111 del 24/12/2018, tutti i dettagli tecnici e normativi.

Di seguito tuttavia si riportano per completezza nuovamente i principali elementi utili a comprendere l'impraticabilità della presente osservazione.

Si ribadisce infatti che sulla base delle previsioni del PRRB, l'incremento delle rese di intercettazione delle frazioni raccolte in modo differenziato determinerà una significativa modifica della composizione dell'indifferenziato residuo; quale conseguenza di ciò l'effettivo riciclo delle diverse frazioni presenti nel rifiuto urbano indifferenziato, ad esclusione dei metalli, sarebbe di fatto nullo in quanto tale possibilità risulta irrimediabilmente compromessa dalla contaminazione tra le diverse tipologie di rifiuto, che spesso non rende le singole frazioni separabili e/o riciclabili (come chiarito da tutti i principali Consorzi del riciclo che non accettano frazioni di rifiuti derivanti dall'indifferenziato).

A tal riguardo si ricorda che specifiche normative tecniche di settore vietano la possibilità di utilizzare rifiuti provenienti da impianti di selezione dei rifiuti indifferenziati per la produzione industriale, ad esempio quella della carta.

Relativamente poi alla possibilità di utilizzare l'impiantistica di selezione delle frazioni differenziate, eventualmente modificata, per il trattamento del rifiuto indifferenziato, si rileva ancora una volta che:

- gli impianti di selezione e pulizia dei rifiuti da raccolta differenziata sono progettati e gestiti per selezionare esclusivamente matrici definite e prevalenti nella raccolta differenziata;
- occorrerebbe modificare tutte le autorizzazioni degli impianti;
- l'alimentazione delle linee di trattamento con rifiuti urbani indifferenziati ne comprometterebbe il funzionamento creando ingenti danni alle linee stesse;
- dal momento che il rifiuto indifferenziato contiene elevate frazioni con alto rischio biologico/sanitario, non può transitare in impianti di selezione che prevedono sempre un controllo manuale a valle.

Infine, è necessario ricordare che il Piano prevede la riduzione del ricorso alla discarica (ultima forma di gestione nella gerarchia comunitaria) e quindi l'auspicata produzione di compost fuori specifica prevista nell'osservazione non troverebbe alcuna destinazione.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (40) - 12/14

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Si chiede che in merito all'impiantistica per i rifiuti urbani e speciali da smaltire siano adottate le seguenti strategie:

- potenziamento degli impianti di selezione del rifiuto residuo, con l'obiettivo di massimizzare il recupero di materia a scapito del recupero energetico;
- promozione e impegno diretto in ricerca e sviluppo per consentire la diffusione di nuove tecnologie di valorizzazione energetica dei rifiuti, alternative all'incenerimento;
- una graduale e conseguente dismissione degli inceneritori a partire dal più obsoleto (Piacenza), e da quello più problematico (Forlì), per giungere alla chiusura di 5 inceneritori di rifiuti urbani al 2027;
- utilizzo delle discariche per i fabbisogni residuali.

Parere istruttorio

Fermo restando quanto già evidenziato in risposta ad analoghe precedenti osservazioni, si precisa che, al fine di garantire l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e considerate anche le disposizioni relative allo smaltimento in discarica dettate dalla normativa comunitaria e nazionale, risulta necessario il mantenimento dell'impiantistica individuata negli scenari di Piano riportati al Capitolo 8 della Relazione Generale.

Per mera completezza informativa si rileva che il Piano non può prevedere la "dismissione" degli impianti di incenerimento con recupero energetico, in quanto gli stessi sono considerati strategici e di preminente interesse nazionale, come confermato anche di recente dalla Corte costituzionale con sentenza n. 154/2016. Inoltre, occorre evidenziare che la richiesta di utilizzare le discariche per i "fabbisogni residui" non può essere accolta in quanto non risponde, non solo alle scelte strategiche del PRRB ricevute dall'assemblea ma anche a quelle nazionali e comunitarie (gerarchia di gestione dei rifiuti).

L'osservazione viene pertanto respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate in merito al fabbisogno impiantistico.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (40) - 13/14

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Al fine di incrementare la raccolta differenziata della frazione organica e l'utilizzo del compost è opportuno operare secondo il principio di prossimità. Uno dei principali ostacoli all'utilizzo del compost è relativo ai costi di trasporto, le aziende agricole distanti dai luoghi di produzione non lo utilizzano a causa di tali costi. Da questo punto di vista sarebbe certamente più utile avere più impianti di dimensioni minori diffusi sul territorio regionale. Ma anche il trasporto dei rifiuti verso pochi grandi impianti comporta costi ambientali che potrebbero essere ridotti sulla base del principio di prossimità.

Proponiamo di non limitare il trattamento dell'organico solo ai grandi impianti industriali, ma, sulla base del principio di prossimità, di pianificare una quota del 30% riferito alle diverse forme di compostaggio di piccola scala (autocompostaggio, compostaggio di comunità e compostaggio locale) incluso il compostaggio sul posto del verde, in particolare per i comuni

montani e per i territori con maggiore dispersione urbanistica. A tal proposito vanno introdotti dei sistemi incentivanti.

Parere istruttorio

Si confermano le indicazioni di piano relativamente all'organizzazione dei sistemi di raccolta. Per la frazione organica si fa riferimento agli obblighi stabiliti dalla legge: secondo le modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte (anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione) oppure raccolti in modo differenziato senza miscelarli con altri tipi di rifiuti. Pertanto saranno mantenuti gli attuali sistemi (raccolta differenziata, compostaggio domestico e/o di comunità) ed ulteriormente sviluppati ed estesi nei contesti territoriali dove le rese di intercettazione sono più basse. Il PRRB prevede degli obiettivi specifici di incremento della resa di intercettazione, nelle tre aree omogenee considerate (pianura, montagna, capoluoghi-costa), che possono essere attuati considerando tutti i possibili sistemi di raccolta e/o di compostaggio domestico/comunità. In merito si evidenzia altresì che la Regione ha avviato il percorso per l'individuazione degli impianti minimi per la frazione organica, sulla base della declinazione della prossimità degli impianti ai luoghi di produzione.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (40) - 14/14**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale**Sintesi osservazione:**

Si ritiene che siano necessari maggiori dati relativi ai flussi effettivi che caratterizzano gli impianti in esercizio per il trattamento della frazione organica, distinguendo:

- Scarti solidi prodotti (scarti solidi, css, compost fuori specifica, ecc.)
- Scarti liquidi e fangosi prodotti
- Biogas prodotto.
- Compost fuori specifica prodotto.

Dovrebbe inoltre essere analizzato il bilancio energetico degli impianti.

Tali dati sono fondamentali per dettare gli indirizzi inerenti alla gestione di questa categoria di rifiuti.

Parere istruttorio

In merito al livello di dettaglio dei dati dei flussi effettivi che caratterizzano gli impianti in esercizio per il trattamento della frazione organica, si confermano quelli già presenti nel piano, poiché rappresentano un livello di dettaglio consono e sufficiente per poter stabilire obiettivi, finalità e indirizzi di piano inerenti alla gestione di questa categoria di rifiuti, in relazione alle disposizioni dettate dalla normativa statale per la pianificazione della gestione dei rifiuti. Si precisa che la maggior parte delle informazioni richieste sono già fornite nel Report annuale sulla gestione dei



rifiuti della Regione e che sono fatte salve le prerogative dei Comuni di approfondire ed integrare con ulteriori dati, qualora ritenuti utili ai propri fini.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

41. GRANULATI DONNINI

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 41 |
| Proponente | GRANULATI DONNINI |
| Tipologia proponente | Società |
| PG Regione | PG.0130227.2022 del 14/02/2022 |
| Data di presentazione | 12/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (41) - 1/7**Osservazione avente contenuto:** Norme tecniche di attuazione**Sintesi osservazione:**

Si osserva come la disposizione del comma 4 dell'art. 12 secondo cui "la quantificazione di nuovi fabbisogni estrattivi da parte della pianificazione di settore deve essere effettuata per i quantitativi che non possono essere soddisfatti attraverso la disponibilità di materiale inerte riciclato idoneo agli stessi usi" potrebbe comportare impatti negativi sia da un punto di vista ambientale sia da quello economico. Questo perché dalla lettura del PRRB non si evidenzia una valutazione comparativa tra gli usi degli inerti di cava e quelli degli aggregati riciclati per definire i materiali di cava potenzialmente soggetti ad essere sostituiti. Inoltre si rileva che i materiali inerti riciclati sono impiegati unicamente per la realizzazione di sottofondi e rilevati stradali, mentre i materiali inerti naturali (ghiaie e sabbie) vengono impiegati nella produzione di calcestruzzo, di conglomerati bituminosi e opere di drenaggio. Una decurtazione dei quantitativi pianificati di ghiaie e sabbie, non potendo per ragioni tecniche e normative incentivare l'uso di riciclati nella produzione del calcestruzzo, comporterebbe la necessità di reperire la materia prima naturale al di fuori del territorio regionale.

Parere istruttorio

Fermo restando che l'applicazione del citato comma 4 art. 12 NTA è subordinata all'adozione di uno specifico strumento regionale con il quale verranno fornite indicazioni per l'adeguamento della pianificazione in materia di attività estrattive, si precisa che la sostituzione di materiali inerti naturali ad opera di materiali inerti riciclati dovrà essere attuata nei soli cicli produttivi in cui essa sia fattibile.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (41) - 2/7

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si contesta la disposizione prevista al comma 4 art. 12 NTA di adeguamento dei PIAE entro 24 mesi dalla data di adozione del PRRB alla luce del fatto che nei PIAE vigenti il calcolo dei fabbisogni di inerti da attività estrattive (e conseguentemente anche le previsioni estrattive dei piani) tiene già conto della produzione di aggregati riciclati derivanti dal recupero dei rifiuti di C&D. La stessa circolare PIAE della Regione Emilia-Romagna del 10/06/92 prevedeva già di considerare la disponibilità di inerti riciclati nel calcolo del fabbisogno stimato.

Parere istruttorio

Il PRRB, anche in attuazione dell'articolo 6 comma 6 della legge regionale n. 17 del 1991, intende fornire un criterio di quantificazione del fabbisogno degli inerti da attività estrattive, determinato tenendo conto della disponibilità di materiale inerte riciclato da rifiuti da costruzione e demolizione e del fabbisogno derivante dalla realizzazione di opere pubbliche sul territorio regionale tenendo conto delle norme tecniche di settore, che sia omogeneo su base regionale. Non si può quindi dar seguito alla richiesta avanzata dal proponente.

Tuttavia, in parziale accoglimento dell'osservazione, si precisa che il termine di adeguamento dei PIAE viene aggiornato facendo decorrere i 24 mesi a partire dalla data di definizione da parte della Regione del suddetto fabbisogno.

Testo modificato

modificare art. 12 comma 4 NTA "... I Piani Infraregionali delle attività estrattive (PIAE) vigenti, si adeguano a tale disposizione entro 24 mesi dalla definizione da parte della Regione del fabbisogno regionale di inerti, determinato sulla base della disponibilità di materiale riciclato derivante da rifiuti da costruzione e demolizione e del fabbisogno derivante dalla realizzazione di opere pubbliche sul territorio regionale, tenendo conto delle norme tecniche di settore."

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (41) - 3/7

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si richiede di stralciare la disposizione prevista al comma 4 art. 12 NTA secondo cui, allo scadere del termine per l'adeguamento dei PIAE e PAE, le previsioni dei PIAE e PAE per le quali non è stata presentata istanza di autorizzazione non trovano più attuazione per i quantitativi in esubero rispetto alla disponibilità di inerti riciclati in quanto considerata poco comprensibile (non può applicarsi ad ogni singolo iter di rilascio dell'autorizzazione estrattiva comunale in quanto il fabbisogno non è definito a livello di singolo polo estrattivo). Si segnala inoltre che la mancata presentazione della domanda da parte dell'esercente all'avvio dell'attività estrattiva può essere dovuta a svariate cause,

sia indipendenti dalla sua volontà (ad esempio ritardi nell'iter di approvazione del P.A.E. o la limitata durata temporale delle singole autorizzazioni) sia legate alle sue legittime scelte imprenditoriali.

Parere istruttorio

Relativamente al contributo ricevuto, si precisa che l'applicazione del citato comma 4 art. 12 NTA è subordinata all'adozione di uno specifico strumento regionale con il quale verranno fornite indicazioni per l'adeguamento della pianificazione in materia di attività estrattive. Si chiarisce inoltre che la suddetta disposizione, in conformità alla normativa, tiene conto, quale termine ultimo per l'applicazione delle previsioni dei PIAE e dei PAE non adeguati, per quanto attiene ai quantitativi in esubero rispetto alla disponibilità di inerti riciclati, del momento in cui è stata presentata l'istanza di autorizzazione completa di tutti gli elaborati richiesti. Le motivazioni per le quali tali istanze non sono state presentate non rilevano da un punto di vista amministrativo.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (41) - 4/7

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si chiede di riscrivere la disposizione di cui al comma 4 art. 12 NTA al fine di illustrare correttamente il concetto della sostituzione degli inerti naturali mediante l'uso degli aggregati riciclati, in accordo con i contenuti dell'art. 6, comma 6 della L.R. 17/1991 e s.m.i. Nella pianificazione dei fabbisogni occorre inoltre tenere conto della maggiore richiesta di inerti di ogni tipologia che si verrà a creare per effetto della spinta propulsiva dovuta all'attuazione del PNRR.

Parere istruttorio

L'applicazione del citato comma 4 art. 12 NTA è subordinata all'adozione di uno specifico strumento regionale con il quale verranno fornite indicazioni per l'adeguamento della pianificazione in materia di attività estrattive al fine di ridurre, in un'ottica di economia circolare, le previsioni pianificatorie relative al materiale inerte naturale in funzione della disponibilità di equivalente materiale inerte riciclato.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (41) - 5/7

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si ritiene che il contenuto del comma 4 dell'art. 12 delle NTA, così come strutturato, possa indurre ad un errato calcolo dei fabbisogni di inerti naturali, in grado di generare effetti negativi sull'intero comparto edilizio (difficoltà delle imprese edili a reperire i materiali inerti naturali e conseguente rifornimento presso impianti situati a distanze rilevanti, con notevoli impatti economici ed ambientali legati in particolare al traffico dei mezzi). Si osserva come nel PRRB non siano fornite indicazioni univoche ed attendibili inerenti la "stima della disponibilità di materiale inerte riciclato" necessaria per rivedere i fabbisogni estrattivi stimati all'interno dei P.I.A.E.. Si richiede pertanto che venga fornita all'interno del PRRB una metodologia chiara e univoca, basata su criteri scientifici, utile a determinare la reale disponibilità di aggregati riciclati derivanti dal recupero di rifiuti C&D sui territori provinciali (considerando solo i rifiuti appartenenti alle sottocategorie 1701, 1703 e 1709 sottoposti alle operazioni di recupero R5).

Parere istruttorio

La deduzione a cui è giunto il proponente (secondo la quale nell'ambito del PRRB sia stata definita l'entità della disponibilità di materiali inerti riciclati) è errata. Si segnala infatti che l'applicazione del citato comma 4 art. 12 NTA è subordinata all'adozione di uno specifico strumento regionale con il quale verranno fornite indicazioni per l'adeguamento della pianificazione in materia di attività estrattive.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (41) - 6/7**Osservazione avente contenuto:** Norme tecniche di attuazione**Sintesi osservazione:**

Si richiede lo stralcio dell'art 12 comma 4 NTA in quanto esso si pone in contraddizione con gli obiettivi strategici di cui all'art. 2 delle stesse NTA dato che non applica il principio della sostenibilità economica, ambientale e sociale per le aziende del settore estrattivo. In alternativa si richiede la previsione di forme di indennizzo adeguate per i risvolti economici che l'applicazione della suddetta disposizione inevitabilmente comporta.

Parere istruttorio

La disposizione di cui all'articolo 12, comma 4 delle NTA, in un'ottica di economia circolare, si propone di ridurre le previsioni pianificatorie relative al materiale inerte naturale in funzione della disponibilità di equivalente materiale inerte riciclato. Tale disposizione si pone in linea con gli obiettivi di sostenibilità perseguiti dal PRRB all'articolo 2 delle stesse NTA.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (41) - 7/7

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

In relazione al comma 1 art. 12 NTA si osserva che il mercato del riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione ha preso piede negli anni '90, a distanza di oltre 30 anni ha raggiunto il regime. Non si comprende come il PRRB possa incentivare un mercato che è già consolidato.

Si obietta inoltre, in riferimento al comma 2 del medesimo articolo 12 NTA, che la diminuzione della disponibilità di inerte naturale obiettivo del presente piano, la quale costituisce altresì funzione calmierante dei prezzi dei materiali di recupero, contribuirà inevitabilmente all'aumento del costo degli stessi contrariamente a quanto dichiarato.

Parere istruttorio

La disposizione di cui all'articolo 12, comma 1 delle NTA si propone di incentivare il mercato degli inerti per il raggiungimento di una sua più ampia funzionalità.

Il comma 2 dell'art. 12, NTA si pone in linea con le modalità di determinazione del prezzo del materiale riciclato in quanto prevede che l'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo indichi il prezzo del materiale inerte riciclato "tenendo conto" del suo minor prezzo e cioè proprio delle analisi delle dinamiche del mercato in base alle quali il materiale inerte riciclato solitamente ha un prezzo inferiore rispetto a quello del corrispondente inerte naturale.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

42. COMUNE DI FORLÌ

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 42 |
| Proponente | COMUNE DI FORLÌ |
| Tipologia proponente | Comune |
| PG Regione | PG.0130249.2022 DEL 14/02/2022 |
| Data di presentazione | 12/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (42) - 1/10**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale**Sintesi osservazione:**

Implementazione del sistema di raccolta porta a porta spinto con tariffazione puntuale (modello di gestione ALEA) per le potenzialità dimostrate in termini di sostenibilità ambientale e di obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio raggiunti, nonché in termini di riduzione dei rifiuti totali in tutto il tutto territorio regionale o quanto meno nei territori limitrofi al bacino di ALEA che conferiscono presso il termovalorizzatore localizzato a Forlì

Parere istruttorio

Si confermano le indicazioni del PRRB sui sistemi di raccolta per il conseguimento dei relativi obiettivi. La strategia regionale prevede, tra l'altro, l'aumento della quantità ed il miglioramento della qualità della raccolta differenziata. Come noto, per conseguire gli obiettivi, sono i Comuni che individuano il modello gestionale sulla base della sua sostenibilità e del contesto territoriale, rientrando tale scelta tra le funzioni fondamentali ad essi assegnate.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta**Riferimento osservazione n.: (42) - 2/10****Osservazione avente contenuto:** Relazione generale**Sintesi osservazione:**

Rivedere pertanto, sulla base dei risultati che si possono raggiungere con il modello sopra citato, i dati sulle produzioni dei rifiuti totali, differenziati e indifferenziati e di conseguenza ricalcolare i

fabbisogni impiantistici, tenendo in considerazione anche gli impianti di selezione in grado di selezionare maggiormente le raccolte differenziate, riducendo la frazione residuale secca.

Parere istruttorio

Si confermano le indicazioni del PRRB sui sistemi di raccolta e sui fabbisogni impiantistici per il conseguimento degli obiettivi di piano. In relazione alle diverse esigenze territoriali regionali, ai settori produttivi e alle pressioni antropiche presenti, per garantire il raggiungimento degli obiettivi di piano, ogni Comune individua il modello gestionale più funzionale alle proprie esigenze, rientrando tale scelta tra le funzioni fondamentali ad essi assegnate.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (42) - 3/10

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Rivalutare gli scenari sopra riportati rivedendo anche i dati e la metodologia applicata per le previsioni demografiche, del PIL, del reddito pro-capite e conseguentemente della produzione dei rifiuti in quanto, a partire dal 2010 è iniziato un disaccoppiamento verso il basso della produzione dei rifiuti rispetto alla crescita del PIL.

Parere istruttorio

Come è noto, la stima della produzione totale di rifiuti urbani è stata elaborata in coerenza con quanto definito dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, tuttora vigente.

Per tale elaborazione sono stati utilizzati, evidentemente, i dati ufficiali forniti dal Servizio Statistica della Regione riguardanti le previsioni del Pil e quelle demografiche elaborate a livello regionale.

In linea generale la storia economica ci mostra che a seguito di importanti eventi dal grave impatto socio economico (come, ad esempio, il COVID o la guerra tra Russia e Ucraina) il tempo di ripresa delle principali economie mondiali è stato differente ma, il più delle volte, le stesse hanno reagito con grande forza ed energia e, nel caso specifico, tale risposta sarà favorita anche dalle risorse straordinarie messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Analizzando gli scenari di produzione dei rifiuti urbani, di cui al paragrafo 5.3.2.2 della Relazione generale, risulta evidente che gli stessi prevedono il disaccoppiamento relativo tra sviluppo economico ed impatto ambientale, infatti il tasso di crescita della produzione di rifiuti si mantiene inferiore al tasso di crescita economica (Pil).

Si ribadisce tuttavia, che tutte le valutazioni contenute nel PRRB saranno comunque oggetto di monitoraggio, che potrà evidenziare eventuali scostamenti dagli obiettivi previsti e consentirà di pianificare le conseguenti azioni correttive.

L'osservazione viene pertanto respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate relativamente agli scenari di produzione di rifiuti urbani.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (42) - 4/10**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale**Sintesi osservazione:**

Distribuire il carico ambientale derivante dagli impianti che trattano rifiuti in modo omogeneo nel territorio regionale, in considerazione soprattutto delle virtù di singoli comuni in termini di risultati raggiunti (% RD e produzione di rifiuti) e applicazione della tariffa puntuale. Si evidenzia il disagio che gli impianti arrecano ai territori che li ospitano e che, nel territorio forlivese, oltre al termovalorizzatore in via Grigioni, è presente un altro impianto per lo smaltimento dei rifiuti sanitari. Agli artt. 8 e 15 delle NTA, il Piano si pone l'importante obiettivo della "equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti", a tal fine si attende la definizione di uno o più opportuni indicatori ambientali che esprimano il livello massimo di carico ambientale ammissibile tenuto conto del principio di sostenibilità ambientale richiamato all'art. 3-ter del D. Lgs. 152/06 (in particolare della capacità rigenerativa degli ecosistemi, art. 4 co. 3 del richiamato decreto); si suggerisce che tali indicatori considerino sia l'immissione di inquinanti (in particolare di quelli tossici più temuti), sia lo stato di salute della popolazione.

Parere istruttorio

Come è noto, la valutazione dei carichi ambientali non attiene ai contenuti del PRRB previsti dall'art. 199 del D.Lgs. 152/2006, ma viene effettuata in sede autorizzativa o di valutazione ambientale preventiva.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (42) - 5/10**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale

Sintesi osservazione:

In merito alla qualità delle raccolte differenziate, in linea con le Direttive Europee e per una valenza ambientale rilevante, prevedere che per il trattamento delle raccolte differenziate ci siano costi differenziati in base e in proporzione alla frazione estranea presente;

Parere istruttorio

La definizione del costo di trattamento della raccolta differenziata in funzione della sua qualità non è una competenza del Piano.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (42) - 6/10

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Rivedere e modificare il sistema di raccolta delle utenze non domestiche degli imballaggi misti (codice CER 150506) e di conseguenza le percentuali sfalsate di raccolta differenziata che ne derivano in quanto la raccolta del multimateriale è la raccolta con la maggiore percentuale di scarti quando viene sottoposta a selezione. Si ritiene che sia importante vietare questa raccolta mista per una questione di equità per le utenze che si adoperano per una raccolta differenziata vera, fatta con impegno e pagandone i costi sia in termini di gestione interna (serve adibire qualcuno a differenziare i rifiuti prodotti) sia in termini di tariffa (uscita dal servizio pubblico per le grandi utenze non domestiche).

Nel 2019 sulla base dei dati Orso e delle schede MUD degli impianti, oltre 44.000 tonnellate di raccolta differenziata sono state inviate direttamente o tramite trasferimento ad impianti di incenerimento/termovalorizzazione senza alcun trattamento. In considerazione del fatto che il riciclaggio è prioritario non solo si chiede il divieto di inviare agli impianti di incenerimento con recupero energetico qualsiasi frazione differenziata in grado di essere riciclata in toto o in parte, a seguito di trattamento.

In subordine, e limitatamente alle situazioni in cui non sia possibile procedere diversamente, si suggerisce di richiedere un'analisi merceologica e/o chimico-fisica (es. potere calorico del rifiuto) al fine di valutarne l'opportunità del trattamento termico.

Parere istruttorio

Si confermano le indicazioni del PRRB sui sistemi di raccolta per il conseguimento dei relativi obiettivi, che prevedono tra l'altro, l'aumento della quantità ed il miglioramento della qualità della raccolta differenziata. Qualsiasi modifica di un sistema di raccolta non rientra tra i contenuti di piano regionale di gestione dei rifiuti ma è specifica materia di regolazione dei servizi pubblici, a cui si rimanda. Relativamente alla richiesta di vietare di inviare agli impianti di incenerimento con

recupero energetico qualsiasi frazione differenziata in grado di essere riciclata in toto o in parte, nel PRRB è espressamente previsto all'art. 20 comma 6 delle NTA: "In attuazione della gerarchia di gestione dei rifiuti, nelle discariche e nei termovalorizzatori è di norma autorizzato il trattamento solo delle frazioni non recuperabili come materia in altri impianti dedicati". Si ritiene inoltre di specificarlo anche con riferimento ai rifiuti urbani.

Testo modificato

Art. 17, comma 4. In attuazione della gerarchia di gestione dei rifiuti, nelle discariche e nei termovalorizzatori è di norma autorizzato il trattamento solo delle frazioni non recuperabili come materia in altri impianti dedicati

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (42) - 7/10

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Il proponente richiede di:

- Premiare i territori che hanno raggiunto gli obiettivi proposti attraverso un sistema di premialità o riduzione della tariffa.
- Riconsiderare i flussi (dei rifiuti speciali) associando un margine di tolleranza tale da tenere conto nel tempo dell'ingresso nel mercato di nuovi players economici nell'ambito del trattamento dei rifiuti.

Parere istruttorio

Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, preso a riferimento nella stima della produzione totale dei rifiuti speciali considera già tra le azioni di prevenzione previste quelle indicate dal Proponente. In coerenza con quanto previsto dall'art. 199 lettera h) del D.Lgs. 152/2006, ed in parziale accoglimento di quanto richiesto, verrà inserito uno specifico riferimento al sistema di premialità nelle Norme Tecniche di Attuazione all'articolo 9 comma 2.

Per quanto riguarda i monitoraggi dei flussi alla luce delle ultime modifiche legislative, così come riportato a pag. 85 della Relazione generale, occorrerà verificare in concreto gli effetti derivanti dalla revisione del sistema di classificazione dei rifiuti attuata con l'approvazione del D.Lgs. 116/2020.

Testo modificato

Art. 9 c. 2 NTA: il sistema di premialità per gli ambiti territoriali più meritevoli è definito dall'articolo 4 della L.R. 16/2015

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (42) - 8/10

Osservazione avente contenuto: Relazione generale**Sintesi osservazione:**

Riduzione graduale e programmata del quantitativo del rifiuto conferito al termovalorizzatore di Forlì, attualmente in 120.000 ton/anno, a decorrere dal 2022 e con l'obiettivo di azzerare completamente questa modalità di smaltimento dei rifiuti urbani a Forlì, in un breve termine ragionevole.

Parere istruttorio

Al fine di garantire l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani e considerate anche le disposizioni relative allo smaltimento in discarica, dettate dalla normativa comunitaria e nazionale e dalla scelta di Piano di vietare il conferimento in discarica di rifiuti urbani indifferenziati, risulta necessario il mantenimento dell'impiantistica individuata negli scenari di Piano riportati al Capitolo 8 della Relazione Generale.

Si fa presente, inoltre, che in occasione del monitoraggio intermedio di Piano previsto per il 2025 si potranno rivedere i quantitativi di rifiuti avviati a termovalorizzazione.

L'osservazione viene pertanto respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate in merito al fabbisogno impiantistico.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (42) - 9/10**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale**Sintesi osservazione:**

Riguardo ai flussi di rifiuti e al fabbisogno impiantistico si rileva come in Regione solo il termovalorizzatore di Forlì sia impiegato quasi al 100% della potenzialità. Negli elaborati di Piano non si trova giustificazione di tale discrepanza, né si accenna al fatto che la capacità residua degli impianti delle altre Province possa essere utilizzata per far fronte a flussi provenienti dai conferimenti che giungono al termovalorizzatore di Forlì, permettendo in questo modo la graduale e programmata diminuzione del quantitativo del rifiuto conferito a Forlì.

Parere istruttorio

Come facilmente desumibile dal grafico di figura 8-13, il Piano assume la saturazione delle capacità di tutti gli impianti di termovalorizzazione e incenerimento, in considerazione del fatto che il recupero energetico è prioritario rispetto allo smaltimento ed in applicazione dell'art.35 comma 3 del D.L. n. 133/2014, convertito con Legge n. 164/2014.

Per Forlì si è seguito lo stesso criterio che ha portato al soddisfacimento del fabbisogno su tutti gli impianti regionali, ma dall'autorizzazione del termovalorizzatore in oggetto discende la possibilità di ricevere solo rifiuti urbani, pertanto l'impianto è stato saturato solo con tale tipologia di rifiuto.

L'osservazione viene pertanto respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate in merito al fabbisogno impiantistico.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (42) - 10/10**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale**Sintesi osservazione:**

Valutare ed inserire nel Piano strumenti e misure per ridurre i fenomeni di abbandono sul territorio per mantenere decorose le nostre città.

Parere istruttorio

Gli strumenti e le misure per ridurre i fenomeni di abbandono dei rifiuti sono inseriti nel quadro più ampio della prevenzione della produzione dei rifiuti, attraverso opportune misure inserite nel Programma di Prevenzione. Queste misure possono contrastare l'abbandono dei rifiuti agendo in maniera diretta o indiretta, attraverso lo sviluppo di una progettazione sostenibile, di azioni ed incentivi alla cultura della manutenzione e della riparazione, alla riduzione dei prodotti monouso, allo sviluppo di un consumo sostenibile e attraverso l'implementazione di misure contro lo spreco dei beni e il riuso degli stessi.

Sono inoltre previste azioni specifiche di prevenzione di particolari categorie di rifiuti, quali le plastiche, che si incardinano all'interno della "Strategia regionale per la riduzione dell'incidenza delle plastiche sull'ambiente" ("strategia #Plastic-FreER") finalizzata alla riduzione ed eliminazione, dove possibile, dell'utilizzo della plastica usa e getta, in modo tale da ridurre la pressione di questi rifiuti sull'ambiente. Nell'ultima parte del programma di prevenzione vengono inoltre inserite azioni specifiche, introdotte in Regione Emilia-Romagna, per il contrasto del fenomeno della dispersione dei rifiuti.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

43. COMUNE DI SAN LEO

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 43 |
| Proponente | COMUNE DI SAN LEO |
| Tipologia proponente | Comune |
| PG Regione | PG.0130270.2022 del 14/02/2022 |
| Data di presentazione | 12/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (43) - 1/1

Osservazione avente contenuto: Quadro conoscitivo

Sintesi osservazione:

Il Comune di San Leo (RN), chiede di inserire nel Quadro conoscitivo del PRRB 2022-2027 (Tabella 6-5 > Discariche inattive, anno 2019) la discarica di prima categoria ubicata sul proprio territorio comunale - Loc. Pianacci - la cui chiusura risale ai primi anni '90.

Parere istruttorio

Con riferimento alla presente osservazione si precisa che la suddetta discarica non può essere inserita nel quadro conoscitivo del PRRB 2022-2027 in quanto nel "Paragrafo 6 - Il sistema impiantistico regionale" e più precisamente nella "Tabella 6-5 > Discariche inattive, anno 2019" sono riportate le discariche risultate inattive nel corso dell'anno 2019 che non potevano, a tale data, essere considerate chiuse ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti".

Tantomeno il PRRB 2022-2027 può contemplare tale discarica, alla data di aggiornamento del quadro conoscitivo, nelle schede dei siti contaminati in quanto non risultava soggetto a procedimento amministrativo di bonifica siti contaminati ex Titolo V, Parte Quarta, D.Lgs. 152/06, requisito basilare per rientrare nell'ambito del PRRB e di competenza amministrativa a carico di ARPAE.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

44. AUSL PARMA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 44 |
| Proponente | AUSL PARMA |
| Tipologia proponente | Servizio regionale |
| PG Regione | PG.0130289.2022 del 14/02/2022 |
| Data di presentazione | 12/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (44) - 1/1**Osservazione avente contenuto:** Aspetti di carattere generale**Sintesi osservazione:**

La AUSL di Parma, pur valutando favorevolmente i contenuti e gli obiettivi del PRRB 2022-2027, fa osservare che nella Provincia di Parma è in corso una procedura di VIA per il raddoppio della capacità di una discarica (Monte Ardore) per rifiuti speciali non pericolosi.

Parere istruttorio

Il PRRB 2022-2027 prevede un fabbisogno di smaltimento non soddisfatto pari a circa 280.000 t. alla data dell'anno 2027. Quindi l'avvio del procedimento di autorizzazione di un impianto di discarica non si pone necessariamente in contrasto con le finalità del Piano, posto che lo stesso persegue l'obiettivo dell'autosufficienza dello smaltimento di tutti i rifiuti prodotti in Regione.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

45. ANPAR

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 45 |
| Proponente | ANPAR |
| Tipologia proponente | Associazione |
| PG Regione | PG.0130297.2022 del 14/02/2022 |
| Data di presentazione | 12/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (45) - 1/2**Osservazione avente contenuto:****Sintesi osservazione:**

Si ritiene che i criteri di localizzazione degli impianti di recupero da C&D risultino molto restrittivi e che sia più efficace adottare criteri per la localizzazione dei nuovi impianti di tipo sito specifici, connessi alla valutazione caso per caso (da effettuare nell'ambito dell'iter di approvazione dei progetti ed in particolare nella fase di verifica ambientale) del corretto inserimento dell'impianto nel contesto territoriale, indipendentemente dalla destinazione urbanistica preesistente. Appare inoltre ingiustificabile dal punto di vista ambientale la scelta di escludere le aree interessate da attività estrattive dismesse, che al contrario potrebbero costituire siti idonei ad ospitare impianti di recupero di rifiuti da C&D, in quanto generalmente già attrezzati in termini di opere di mitigazione ambientali (argini e/o sistemazioni vegetazionali perimetrali), in grado di consentire l'inserimento di un impianto, contribuendo a minimizzare gli impatti generati da tali attività.

Parere istruttorio

Come specificato al capitolo 12.4 della relazione generale del PRRB, i criteri di idoneità alla localizzazione degli impianti che recuperano rifiuti hanno carattere preferenziale. Il PRRB ha cioè indicato i luoghi (e le condizioni) che, in base alla ricognizione della vincolistica esistente, non presentano di norma ostacoli alla realizzazione di tale tipologia di impianti. Ciò evidentemente non impedisce che gli stessi possano essere realizzati, in base alla libera scelta imprenditoriale dell'esercente, anche in aree e a condizioni diverse da quelle indicate in tale paragrafo nel rispetto delle pianificazioni vigenti e delle autorizzazioni in concreto ottenute. A parziale accoglimento dell'osservazione si provvede a chiarire tale circostanza anche nelle norme tecniche di attuazione.

Testo modificato

Sostituire il comma 3 dell'articolo 21, NTA con il seguente: "Fermo restando i vincoli delle pianificazioni e delle normative vigenti, i criteri di idoneità alla localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti indicati al paragrafo 12.5 della relazione generale hanno carattere preferenziale"

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (45) - 2/2

Osservazione avente contenuto: Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Si richiede di inserire nell'articolo 12 NTA una disposizione che preveda che i P.I.A.E. ed i P.A.E. comunali si uniformino a criteri omogenei validi su tutto il territorio regionale al fine di incentivare i processi di economia circolare nel caso l'utilizzo di prodotti riciclati risulti idoneo dal punto di vista tecnico ed ambientale. Attualmente il proponente rileva una diversificazione nelle norme locali che riduce le possibilità di utilizzo di prodotti quali le terre vagliate, anche quando queste risultano del tutto compatibili agli usi, in particolare nell'ambito degli interventi di sistemazione morfologica dei siti di attività estrattiva.

Parere istruttorio

Fermo restando che, anche in attuazione dell'articolo 6, comma 6 della legge regionale 17/91, il PRRB intende fornire un criterio di quantificazione del fabbisogno degli inerti da attività estrattive che sia omogeneo su base regionale, si precisa che quello delle modalità e degli scopi specifici di utilizzo delle "terre vagliate" è un aspetto che attiene all'autorizzazione relativa al caso concreto. La richiesta del proponente pertanto è da ritenersi respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

46. COMUNE DI PARMA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 46 |
| Proponente | COMUNE DI PARMA |
| Tipologia proponente | Comune |
| PG Regione | PG.0130310.2022 del 14/02/2022 |
| Data di presentazione | 12/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (46) - 1/8

Osservazione avente contenuto: Aspetti di carattere generale

Sintesi osservazione:

Il Comune di Parma chiede la disponibilità ad allungare i tempi a disposizione per le osservazioni o, quantomeno, a impegnarsi ad accogliere e valutare anche eventuali osservazioni pervenute fuori termine.

Parere istruttorio

Con riferimento alla presente osservazione si precisa che il procedimento di approvazione del PRRB 2022-2027 è quello previsto per la valutazione ambientale strategica (VAS) dal D.Lgs n. 152/2006.

In particolare, il termine per la presentazione delle osservazioni è posto dal legislatore statale all'art. 14, comma 2, del citato D.Lgs n. 152/2006 che, peraltro, con il decreto legge n. 152 del 2021, convertito dalla legge n. 233/2021, è intervenuto proprio sulla suddetta tempistica.

Pertanto, per omogeneità con tutti i procedimenti sottoposti a tale normativa, adottando quindi un comportamento coerente con i principi del buon andamento della Pubblica Amministrazione, non è possibile prorogare tale termine.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (46) - 2/8

Osservazione avente contenuto: Aspetti di carattere generale

Sintesi osservazione:

Viene ravvisata la necessità di un potenziamento di ATERSIR per far fronte alla sempre crescente richiesta di servizi e alla complessità della materia rifiuti.

Viene chiesto pertanto di prevedere adeguate risorse da destinare al potenziamento degli uffici di ATERSIR, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i Comuni.

Parere istruttorio

In merito a quanto osservato si fa presente che la Regione ha provveduto a rafforzare, per quanto di propria competenza, la struttura di ATERSIR mediante l'aggiornamento del limite di costo a carico delle tariffe dei servizi pubblici con successive Deliberazioni e ha consentito la rimozione dei limiti assunzionali dell'Agenzia. Il rafforzamento dovrà pertanto essere ora attuato dai Comuni. Ciò premesso, con riferimento alla presente osservazione, si precisa che la richiesta formulata non attiene ai contenuti di Piano disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs 152/2006.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (46) - 3/8

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

In un'ottica di economia circolare e recupero di materia, occorre sviluppare il tema del recupero dei materiali assorbenti per la persona che rappresenta una delle principali frazioni di rifiuto residuo recuperabile. Il Sistema presenta oggi criticità dal punto di vista economico senza un intervento normativo ed economico da parte della Regione. Nella scheda relativa alla valorizzazione di altre categorie di rifiuti, con riferimento ai pannolini, si propone di:

- rafforzare la sezione "azioni e strumenti" prevedendo l'obbligo di raccolta differenziata dei prodotti assorbenti e la promozione di campagne di informazione sulla destinazione finale del materiale recuperato, oppure, in alternativa, l'incentivazione economica ai Comuni che scelgono di attivare la raccolta differenziata di questi prodotti.
- ampliare la platea di "soggetti coinvolti" specificando anche "asili nido e scuole dell'infanzia".

Parere istruttorio

Per quanto riguarda quanto richiesto dal proponente nel primo alinea, si confermano l'analisi, le elaborazioni e le azioni del Piano e si precisa che tali valutazioni sono prerogativa dei singoli Comuni come previsto dalla normativa di settore.

Per quanto riguarda la richiesta espressa nel secondo alinea, si accoglie la modifica proposta.

Testo modificato

p.148 Relazione Generale - tabella

Sezione "Pannolini", alla voce "soggetti coinvolti" aggiungere "asili nido e scuole d'infanzia"

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (46) - 4/8

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Il fenomeno della dispersione dei rifiuti è in crescita e di pari passo devono crescere le azioni di contrasto. Si propone di aumentare gli importi minimi delle sanzioni per gli abbandoni e di introdurre una sanzione per quegli utenti che non hanno provveduto a ritirare il kit di dotazione standard per la raccolta dei rifiuti (bidoncini o sacchi microcippati o con codice a barre).

Il Capitolo 15.8 della relazione generale affronta solo il tema del littering mentre non parla di abbandoni stradali e microdiscariche, spesso dovute all'abbandono di rifiuti speciali di attività produttive e artigiani o anche dovute a lavori eseguiti in nero (piccoli lavori edili, di tinteggio e simili). Si chiede che il piano venga integrato anche con tale tematica e che vengano individuati dei sistemi di contrasto comuni (come controlli periodici standardizzati presso le attività produttive, controlli nei cantieri e contrasto al lavoro nero, controlli nei magazzini di fornitura dei materiali ecc...). Inoltre, il fenomeno del littering e degli abbandoni stradali incide sull'infestazione di topi e ratti, per questa ragione si suggerisce di prevedere forme di contrasto o forme di sostegno ai Comuni che devono sostenere i costi crescenti di ripristino delle condizioni igieniche e disinfestazione.

Parere istruttorio

Si confermano le indicazioni di piano relative agli abbandoni dei rifiuti. Si precisa inoltre che non rientra tra le competenze del Piano di Gestione dei Rifiuti la possibilità di entrare nel merito dei regimi sanzionatori relativi agli abbandoni dei rifiuti, né tantomeno delle sanzioni alle utenze relative alle modalità di conferimento dei rifiuti.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (46) - 5/8

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Sezione impiantistica

Per quanto riguarda le fasi finali di gestione dei rifiuti urbani preme segnalare, ancora una volta, l'importanza di affermare il principio di autosufficienza territoriale e di equa distribuzione degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento soprattutto al fine di ridurre l'impatto dei trasporti sulle componenti ambientali aria e rumore.

Parere istruttorio

Il contributo fornito dal Proponente non costituisce di fatto un'osservazione al PRRB e pertanto risulta non pertinente.

Tuttavia si sottolinea che il principio di autosufficienza è fissato dal Piano all'art. 8 delle NTA.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (46) - 6/8

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Viene richiesto che il piano preveda forme ufficiali di comunicazione tra i soggetti attuatori delle bonifiche dei siti orfani (i Comuni) e la Regione Emilia –Romagna, mediante i quali ponderare le azioni da intraprendere, e che vengano allegate al piano anche le tabelle delle sezioni analitiche dell'anagrafe per poterle consultare.

Parere istruttorio

Il contributo non costituisce un'osservazione al piano. Sui procedimenti relativi alla bonifica dei siti orfani, la Regione già svolge funzioni di supporto e continueranno a svolgere tale funzione per tutta la fase attuativa del piano. I dati analitici relativi ai singoli siti sono disponibili nelle rispettive sezioni del sistema anagrafico.

Testo modificato

Valutazione finale: Non pertinente

Riferimento osservazione n.: (46) - 7/8

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Viene richiesto, nell'ambito dei siti orfani, di precisare come le “figure di supporto specifiche”, da individuare come da azione di piano, verranno organizzate e di prevedere la rapida comunicazione agli Enti territoriali una volta individuate.

Parere istruttorio

Il contributo non costituisce un'osservazione al piano ma richiede specificazioni in ordine alle modalità di attuazione.

Testo modificato

Valutazione finale: Non pertinente

Riferimento osservazione n.: (46) - 8/8

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Dato il complesso iter di accesso ai finanziamenti, viene richiesto un contributo da parte della Regione in termini di attivazione di strumenti efficaci e avviamento di un percorso partecipato con i Comuni che si trovano a gestire siti da bonificare, richiedendo anche che venga data tempestiva informazione sulla disponibilità di finanziamenti ministeriali/comunitari.

Parere istruttorio

Si prende atto della richiesta che tuttavia non costituisce un'osservazione al piano ma richiede specificazioni in ordine alle modalità di attuazione.

Testo modificato

Valutazione finale: Non pertinente

47. CITTÀ METROPOLITANA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Osservazione n. | 47 |
| Proponente | CITTÀ METROPOLITANA |
| Tipologia proponente | Provincia |
| PG Regione | PG.0130320.2022 del 14/02/2022 |
| Data di presentazione | 11/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (47) - 1/4**Osservazione avente contenuto:****Sintesi osservazione:**

Con riferimento ai criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché per l'individuazione dei luoghi adatti allo smaltimento e al recupero riportati al capitolo 12 del Piano si ritiene utile un chiarimento rispetto a:

- modalità recepimento delle stesse, qualora necessario, mediante procedura di mero aggiornamento del Quadro Conoscitivo e del contestuale allegato 7 – “Gestione rifiuti” o mediante procedura di apposita variante al PTM ai sensi della Legge Emilia – Romagna n. 24/2017;
- eventuali tempistiche, se previste, per l'adeguamento/recepimento di cui sopra.

Parere istruttorio

Il contributo non costituisce un'osservazione. Tuttavia si precisa che la normativa di settore vigente già chiarisce che l'individuazione delle zone non idonee e idonee agli impianti di trattamento dei rifiuti è un contenuto essenziale della pianificazione provinciale e le modalità di recepimento dei criteri regionali da parte della pianificazione provinciale. Le tempistiche di adeguamento sono indicate all'articolo 32 delle NTA del PRRB.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente**Riferimento osservazione n.: (47) - 2/4****Osservazione avente contenuto:****Sintesi osservazione:**

A seguito del riordino istituzionale e dei passaggi di competenze ambientali, la variante al PTCP di recepimento del PTA, non è stata oggetto di ulteriori aggiornamenti, pertanto il relativo apparato

normativo (richiamato anche come allegato del vigente PTM) non ha recepito i contenuti della LR n. 25 del 2016, né quelli della DGR N. 543 del 16/04/2018.

- la DGR N. 543/2018 ha integrato le NTA del PTA esclusivamente rispetto all'ammissibilità di specifiche operazioni di trattamento rispetto ai rifiuti pericolosi, mentre in merito all'ammissibilità di impianti di trattamento dei rifiuti non pericolosi l'unico riferimento ad oggi vigente risulta essere la LR n. 25 del 2016, che dispone criteri di "interpretazione della pianificazione vigente" in attuazione dei principi dell'economia circolare.

Per quanto evidenziato, si ritiene che l'approvazione del PRRB possa rappresentare un'occasione per chiarire gli aspetti di cui sopra, definendo ulteriormente i criteri di riferimento per la pianificazione provinciale.

Inoltre, si chiede di chiarire l'integrazione delle tutele escludenti o condizionanti derivanti dal PTPR con quelle derivanti dal Piano di Tutela delle Acque e dalle successive disposizioni regionali integrative, chiarendo in che modo i piani provinciali in generale, ed il PTM in particolare, debbano recepire tali disposizioni con valore prescrittivo.

Parere istruttorio

Con riferimento all'osservazione posta si evidenzia che il PRRB già tiene conto delle disposizioni contenute all'articolo 14, comma 2, della L.R. n. 25 del 2016 e alla DGR n. 543 del 2018 ribadendo quanto già era possibile desumere dal testo delle medesime disposizioni richiamate e cioè che alle stesse devono attenersi le pianificazioni provinciali in sede di individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti che trattano rifiuti. Inoltre all'articolo 21, comma 2, delle NTA viene specificato che la disposizione di cui all'articolo 14, comma 2, della L.R. n. 25 del 2016 costituisce una prescrizione di Piano che prevale su eventuali disposizioni incompatibili contenute nelle pianificazioni vigenti.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta

Riferimento osservazione n.: (47) - 3/4

Osservazione avente contenuto:

Sintesi osservazione:

Con riferimento all'art. 20 comma 3 delle Norme del PRRB chiarire:

- quale sia l'ente/servizio preposto alla valutazione della rispondenza della richiesta di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti speciali in relazione al fabbisogno desumibile dai dati disponibili;
- la ripartizione del suddetto fabbisogno rispetto ai territori di competenza provinciali.

Parere istruttorio

Il contributo non costituisce un'osservazione. Tuttavia si precisa che la valutazione circa l'esistenza di un fabbisogno di trattamento ai sensi dell'articolo 20, comma 3 deve essere effettuata dall'autorità competente per l'autorizzazione con il supporto tecnico del Servizio regionale competente sulla base della metodologia approvata con deliberazione di Giunta n. 987/2017, successivamente dettagliata con determina n. 22112/2019.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (47) - 4/4**Osservazione avente contenuto:** Norme tecniche di attuazione**Sintesi osservazione:**

In riferimento alla disposizione riportata all'art. 12 comma 4 delle NTA, si richiede di chiarire i seguenti aspetti: - quantificazione della disponibilità di inerti riciclati (suddivisi per tipologia e per bacino provinciale e comunale) da considerare nella pianificazione PIAE dei volumi estraibili; - tipologie di inerti naturali sostituibili attraverso attività di recupero di materiali derivanti da C&D. Si chiede inoltre di valutare l'inserimento di una misura/norma che garantisca che i volumi eventualmente recuperabili derivanti da C&D vengano utilizzati nel bacino provinciale così che effettivamente al soddisfacimento dei volumi necessari. Infine si propone di valutare la possibilità di non individuare un termine perentorio per l'adeguamento del PIAE e PAE alla suddetta disposizione.

Parere istruttorio

Relativamente a quanto osservato dal proponente si segnala che l'applicazione del citato comma 4 art. 12 NTA è subordinata all'adozione di uno specifico strumento regionale con il quale verranno fornite indicazioni per l'adeguamento della pianificazione in materia di attività estrattive e con il quale verranno individuate le disponibilità di materiale inerte riciclato da C&D in sostituzione di materia prima vergine, nonché alla definizione di un fabbisogno regionale di inerti, determinato tenendo conto della disponibilità di materiale inerte riciclato da rifiuti da costruzione e demolizione e del fabbisogno derivante dalla realizzazione di opere pubbliche sul territorio regionale, tenendo conto delle norme tecniche di settore. Si precisa inoltre che il termine per l'adeguamento dei PIAE previsto al citato comma 4 art. 12 NTA è posto per ragioni di certezza delle situazioni giuridiche soggettive regolate tramite il sistema della pianificazione e delle autorizzazioni. Con riferimento al termine di adeguamento dei PIAE a tale disposizione, in parziale accoglimento dell'osservazione, si precisa che lo stesso verrà modificato in 24 mesi a partire dalla data di definizione da parte della Regione del suddetto fabbisogno.

Testo modificato

modificare art. 12 comma 4 NTA "... I Piani Infraregionali delle attività estrattive (PIAE) vigenti, si adeguano a tale disposizione entro 24 mesi dalla definizione da parte della Regione del fabbisogno regionale di inerti, determinato sulla base della disponibilità di materiale riciclato derivante da rifiuti da costruzione e demolizione e del fabbisogno derivante dalla realizzazione di opere pubbliche sul territorio regionale, tenendo conto delle norme tecniche di settore."

Valutazione finale: accolta parzialmente

48. RETE EMERGENZA CLIMATICA AMBIENTALE EMILIA-ROMAGNA

| | |
|-----------------------|--|
| Osservazione n. | 48 |
| Proponente | RETE EMERGENZA CLIMATICA AMBIENTALE EMILIA-ROMAGNA |
| Tipologia proponente | Associazione |
| PG Regione | PG.0143827.2022 del 16/02/2022 |
| Data di presentazione | 11/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (48) - 1/24

Osservazione avente contenuto: Aspetti di carattere generale; sintesi non tecnica

Sintesi osservazione:

Si lamenta un "deficit" democratico in quanto durante il percorso di elaborazione del piano si sono svolti cinque focus tematici finalizzati alla condivisione dei principali contenuti del piano "ai quali sono stati ammessi solo i Firmatari del patto per il lavoro e per il clima e i gestori ed esclusi gli altri soggetti, come Rete Rifiuti Zero, Rete Emergenza Climatica e Ambientale (RECA ER) e WWF che ne hanno fatto esplicita richiesta scritta".

Si osserva inoltre che "per le osservazioni sul Piano, 1900 pagine, adottato il 27 dicembre in piene ferie di fine anno, sono stati dati appena 45 giorni di tempo, un tempo strettissimo, considerando anche la situazione pandemica in corso che non facilita spostamenti e scambi di informazioni.

A nulla è valsa la richiesta da parte di Comuni di una proroga.

L'insieme di questo iter procedurale mostra un deficit democratico che si sta allargando fra le Istituzioni Regionali con i cittadini e le loro rappresentanze, un iter in cui sembrano essere ascoltate solo le istanze di chi già concorda con l'Istituzione".

Parere istruttorio

L'osservazione si riferisce, in primis, alle modalità di consultazione in fase di formazione del Piano. Il secondo rilievo lamenta la mancata proroga dei termini per la presentazione di osservazioni.

Con riferimento alla procedura di approvazione di Piano si ribadisce che come è noto, essa segue quanto previsto dalla valutazione ambientale strategica (VAS) dal D.lgs. 152/2006 (cfr. art. 34 L.R. 16/2017). In particolare si ribadisce che, il termine per la presentazione delle osservazioni è posto dal legislatore statale all'art. 14 c. 2 del citato D.lgs. 152/06 che peraltro con il recente D.L. n. 152/2021, convertito dalla Legge n. 233/2021, è intervenuto proprio sulla suddetta tempistica.

Si sottolinea inoltre che sul tema è stato interpellato anche il Difensore Civico regionale, il quale non ha evidenziato profili di criticità nell'operato dell'Amministrazione regionale e ha disposto pertanto l'archiviazione del fascicolo non sussistendo margini di intervento.

Entrambe le considerazioni non risultano in ogni caso pertinenti in quanto non esprimono alcuna osservazione rispetto ai contenuti del Piano.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (48) - 2/24

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Visto l'andamento della curva della produzione dei rifiuti e soprattutto per uniformarsi alla normativa italiana, derivante da quella europea, che indica come anno di riferimento per la prevenzione dalla produzione di rifiuti l'anno 2010, nel prosieguo dell'analisi e delle proposte si prenda il 2010 come anno di riferimento, e non il 2011 come nel piano adottato, e si chiede di modificare l'elaborazione in questo senso. Al contrario di quanto affermato nel piano fra produzione di rifiuti e indici economici non vi sono andamenti correlati, ma si distinguono due periodi diversi: fino al 2010 i rifiuti crescono più del PIL, dopo crescono meno del PIL.

Questi dati vanno anche coniugati per abitante, in modo da incorporare la crescita dei rifiuti dall'andamento demografico, andamento in salita nei primi 10 anni e piatto dopo.

Dopo una forte crescita pari al 23% della produzione pro capite di rifiuti rispetto all'unità di PIL pro capite a +18% nel primo decennio si ha una sua decrescita nel secondo decennio pari a -8,4%, superiore all'obiettivo del -5% indicato dal piano nazionale di prevenzione, realizzando una dissociazione fra produzione rifiuti e andamento PIL. Non si capisce perchè il piano ponga un obiettivo di riduzione del -5% inferiore a quanto già realizzato in passato, dato che quel risultato migliore è stato ottenuto con la realizzazione parziale di un massimo del 20% delle principali azioni di prevenzione previste dal piano uscente e dalla legge regionale 16/2015.

Poiché è previsto per legge che tutti i comuni debbano passare a tariffazione puntuale, si chiede di prendere come riferimento per l'obiettivo di riduzione dei rifiuti i risultati dei comuni porta a porta con tariffa puntuale a cui applicare l'ulteriore riduzione minima del -5% sul PIL in base alle ulteriori misure da prendere.

Si chiede inoltre:

- di rivedere il rapporto rifiuti-PIL a partire dal 2010 anno di riferimento del piano nazionale;
- di rivedere al ribasso le previsioni di andamento demografico e del PIL causa il perdurare della pandemia e impennata strutturale dell'inflazione;
- di agganciare la produzione dei rifiuti non al PIL ma alla capacità mediana (non media) di spesa o alla mediana del reddito delle famiglie;
- di inserire nel piano i risultati del monitoraggio, presente solo parzialmente sulla tariffa puntuale, delle varie misure previste dal piano in scadenza e dalla legge regionale in vigore, evidenziando per

ciascuna di esse cosa realmente è stato fatto e quali effetti ha ottenuto sulla produzione dei rifiuti e sugli altri obiettivi di piano;

- In particolare di analizzare gli effetti del passaggio da raccolta stradale a raccolta porta a porta sulla produzione dei rifiuti e sugli altri obiettivi di piano sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo;
- di analizzare tutte le altre misure previste nella legge 16/2015 a cominciare dagli effetti del fondo incentivante.

Parere istruttorio

Con riferimento alla presente osservazione, che tocca diversi aspetti del PRRB, si precisa in primo luogo che per ciascun obiettivo previsto dal PRGR 2014-2020, al fine di definire gli scenari di Piano, sono stati analizzati i dati relativi alle prestazioni conseguite nelle annualità di validità del PRGR (2014-2020), le cui previsioni avevano, per i Rifiuti Urbani, come anno di riferimento il 2011.

Relativamente agli scenari di produzione di rifiuti urbani, si confermano le valutazioni tecniche effettuate.

Come è noto infatti, la stima della produzione totale di rifiuti urbani è stata elaborata in coerenza con quanto definito dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, tuttora vigente.

Per tale elaborazione sono stati utilizzati, evidentemente, i dati ufficiali forniti dal Servizio Statistica della Regione riguardanti le previsioni del Pil e quelle demografiche elaborate a livello regionale.

In linea generale la storia economica ci mostra che a seguito di importanti eventi dal grave impatto socio economico (come, ad esempio, il COVID o la guerra tra Russia e Ucraina) il tempo di ripresa delle principali economie mondiali è stato differente ma, il più delle volte, le stesse hanno reagito con grande forza ed energia e, nel caso specifico, tale risposta sarà favorita anche dalle risorse straordinarie messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Programma nazionale sopra citato considera già tra le azioni di prevenzione previste quelle indicate dal Proponente; le stesse quindi concorrono all'obiettivo di riduzione del -5% del rapporto RU/Pil in esso indicato.

Si ribadisce tuttavia, che tutte le valutazioni contenute nel PRRB saranno comunque oggetto di monitoraggio, che potrà evidenziare eventuali scostamenti dagli obiettivi previsti e consentirà di pianificare le conseguenti azioni correttive.

Nel precedente Programma di prevenzione contenuto al cap. 17 del Piano Regionale di Gestione Rifiuti 2016-2020, in particolare a pag. 429, era previsto che il monitoraggio del suddetto venisse effettuato tramite l'analisi dell'andamento della produzione di rifiuti pro-capite e il monitoraggio degli indicatori di realizzazione, vale a dire l'avvio o il mancato avvio delle azioni previste.

L'analisi dell'andamento della produzione di rifiuti pro-capite è contenuta nel Quadro conoscitivo, al par. 2.1.1, mentre l'analisi degli indicatori di realizzazione delle singole azioni del programma di prevenzione è contenuta nel cap. 15, par. 15.4 della Relazione generale di Piano, pertanto

l'osservazione si ritiene parzialmente accolta. Infine, pur non costituendo contenuto dei Piani regionali ai sensi dell'art. 199 del D.lgs. 152/2006, si segnala che il monitoraggio degli effetti del Fondo incentivante viene svolto annualmente dalla Regione, in collaborazione con ATERSIR.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (48) - 3/24

Osservazione avente contenuto: Quadro conoscitivo; Relazione generale; Norme Tecniche di Attuazione

Sintesi osservazione:

Si chiede:

- di definire i sistemi di raccolta sulla base della definizione del sistema porta a porta presente all'art 4 della legge regionale 16/2015 su rifiuti ed economia circolare, e sulla base di tale definizione e suddivisione di elaborare i singoli risultati in rapporto agli obiettivi
- di comprendere fra i comuni a tariffazione puntuale solo i comuni che rispondono ai criteri del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 aprile 2017, elaborando i dati solo dal momento in cui sono a regime;
- di esprimere tutti i dati sia in valori assoluti, che in valori pro capite e in valore % in modo da permettere una comparazione completa e chiara anche a persone senza competenze specifiche;
- di elaborare e presentare i dati e la loro evoluzione nel tempo di tutti i sistemi di raccolta e di tariffazione puntuale in rapporto agli obiettivi di piano uscente e di legge;
- di definire gli obiettivi di piano sulla base dei dati che emergono dalla comparazione dei risultati dei diversi sistemi di raccolta e tariffazione puntuale, in particolare dei sistemi più performanti;
- che il piano adottato e la legge regionale intervengano attraverso la leva del fondo incentivante per mettere adeguati disincentivi e incentivi alla trasformazione, innalzando il prelievo sui rifiuti non riciclati, incrementando in questo modo i fondi per la trasformazione e penalizzando i soggetti inadempienti escludendoli dal fondo incentivante, sulla base delle rispettive responsabilità accertate.

Parere istruttorio

La richiesta di definire i sistemi di raccolta sulla base della definizione del sistema porta a porta presente all'art. 4 della legge regionale 16/2015 su rifiuti ed economia circolare, e sulla base di tale definizione e suddivisione di elaborare i singoli risultati in rapporto agli obiettivi risulta poco chiara; inoltre non si può scegliere un sistema come standard di riferimento, ma bisogna garantirne una pluralità di sistemi di raccolta che possano concorrere agli obiettivi generali di piano; la richiesta viene respinta e si confermano le scelte di piano.

Per quanto riguarda il numero di Comuni a tariffa puntuale, si comunica che il conteggio è stato effettuato in base al numero di Comuni che hanno formalmente adottato la tariffa corrispettiva puntuale o il tributo TARI puntuale, anche sulla base dei Comuni per i quali ATERSIR ha approvato la tariffa all'utenza ai sensi dell'art. 8 comma 6 lett. d) della L.R. 23/2011. Riguardo ai Comuni che hanno implementato nel corso del 2019 la tariffazione puntuale si rileva che questi Comuni avevano già precedentemente implementato il sistema di misurazione dei rifiuti. Si conferma quindi il campione analizzato pertanto l'osservazione è respinta.

Riguardo alla richiesta di "prendere i risultati dei comuni a tariffazione puntuale come riferimento base per tutte le previsioni e gli obiettivi, cui applicare le ulteriori misure migliorative, prendendo come riferimento i Comuni più virtuosi" non si condivide la logica dell'osservazione. La definizione degli obiettivi cui tendere con la pianificazione e le azioni conseguenti devono basarsi sulla situazione attuale e reale del territorio. Non può conseguentemente essere presa come base di partenza la situazione registrata in tali Comuni. L'osservazione è pertanto respinta.

A parziale accoglimento dell'ultima richiesta relativa al fondo incentivante, verrà inserito uno specifico riferimento al sistema di premialità nelle Norme Tecniche di Attuazione all'articolo 9 comma 2.

Testo modificato

Art. 9 c. 2 NTA: il sistema di premialità per gli ambiti territoriali più meritevoli è definito dall'articolo 4 della L.R. 16/2015

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (48) - 4/24

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Nel piano si riscontrano alcuni errori, incoerenze fra obiettivi e dati, carenze nella elaborazione e presentazione dei dati.

In particolare:

- l'obiettivo di produzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio del piano uscente viene indicato come obiettivo di rifiuti indifferenziati; • nel piano il compostaggio domestico era calcolato in riduzione della produzione. Per rendere omogenei i dati presentati occorre togliere i 5 kg di compostaggio domestico e di comunità portando la produzione al 2019 a 663 Kg pro capite;
- si indica il nuovo obiettivo di rifiuti non inviati a riciclaggio in 120 kg pro capite, ma i numeri in tonnellate portano ad averne al 2027 143 kg pro capite;
- si indica al 2019 la presenza di 82 comuni a tariffazione puntuale mentre sono 61 in base alle linee guida nazionali;
- il conteggio dei rifiuti non riciclati al 2027 non corrisponde al 34% e spariscono dal conteggio 100.537 tonnellate;

- si indica l'obiettivo di 110 kg di rifiuti non riciclati al 2030 coerente coi dati del piano quando al 2027 il conteggio fornito dalla divisione delle tonnellate per gli abitanti li pone a 210 kg o a 240 kg, troppo alto per essere coerente con l'obiettivo al 2030;
- non viene fornito alcun dato di analisi merceologica sulla qualità delle raccolte differenziate per distinguere gli scarti prodotti per sistema di raccolta, ma viene fornito solo il dato medio complessivo;
- oltre alla mancanza di elaborazione dei dati per sistema di raccolta e tariffazione, i dati presentati non sono riportati sia in tonnellate, sia in kg pro capite, sia in %, per cui non permettono ad un osservatore senza specifiche competenze di valutare la coerenza complessiva degli obiettivi e del piano.

Poiché il passaggio a tariffa puntuale è dovuto per legge e non per piano, i risultati raggiunti dalla media dei comuni a tariffazione puntuale costituiscono lo scenario "no piano", dato che possono essere raggiunti anche senza approvare un nuovo piano.

Si chiede:

1. di correggere gli errori emersi;
2. di correlare fra loro gli obiettivi e i dati;
3. di elaborare i dati di tutti gli obiettivi sia in tonnellate, sia in kg pro capite sia in % per rendere chiaro a tutti l'insieme del quadro;
4. di assumere i risultati 2019 dei comuni a tariffa puntuale come scenario "no piano"
5. di assumere i risultati dei comuni con raccolta porta a porta integrale e tariffa puntuale tipo AIMAG e ALEA in uno scenario di piano, cui aggiungere anche i risultati della raccolta differenziata e riciclaggio dei prodotti assorbenti per l'igiene e il divieto di inviare ad incenerimento le RD in toto o in parte riciclabili;
6. di assumere i seguenti obiettivi al 2027 derivanti dal punto 5: -25% di produzione di rifiuti rispetto al 2019 (pari a 501 kg pro capite); 90% di RD,
 - ☐ Riduzione dei rifiuti -25% sul 2019, pari a 501 kg pro capite
 - ☐ Massimo di rifiuti non inviati a riciclaggio 55 kg pro capite
 - ☐ Massimo di rifiuti non riciclati 100 kg pro capite
 - ☐ Rese di raccolta differenziata 90%
 - ☐ Rese di riciclaggio 82%
7. Di distribuire il carico derivante dagli obiettivi generali fra i comuni delle diverse aree in base ai risultati ottenuti da loro comuni col il sistema indicato al punto 5 di assumere i rifiuti prodotti sulla base degli obiettivi indicati ai fini dei fabbisogni impiantistici.

Parere istruttorio

Anche questa osservazione attiene a diversi aspetti del PRRB.

In primo luogo, per quanto concerne le asserite incoerenze registrate dal Proponente si precisa quanto segue.

Nella tabella 5-1, come chiaramente evidenziato mediante il simbolo “*” riportato in calce, l’obiettivo di 150 kg/abitante è riferito ai rifiuti non inviati a riciclaggio.

Per quanto riguarda il numero di Comuni a tariffa puntuale, si comunica che il conteggio è stato effettuato in base al numero di Comuni che hanno formalmente adottato la tariffa corrispettiva puntuale o il tributo TARI puntuale, anche sulla base dei Comuni per i quali ATERSIR ha approvato la tariffa all’utenza ai sensi dell’art. 8 comma 6 lett. d) della L.R. 23/2011. Riguardo ai Comuni che hanno implementato nel corso del 2019 la tariffazione puntuale si rileva che questi Comuni avevano già precedentemente implementato il sistema di misurazione dei rifiuti. Si conferma quindi il campione analizzato. Riguardo alla richiesta di “prendere i risultati dei Comuni a tariffazione puntuale come riferimento base per tutte le previsioni e gli obiettivi, cui applicare le ulteriori misure migliorative, prendendo come riferimento i Comuni più virtuosi” non si condivide la logica dell’osservazione. La definizione degli obiettivi cui tendere con la pianificazione e le azioni conseguenti devono basarsi sulla situazione attuale e reale del territorio. Non può conseguentemente essere presa come base di partenza la situazione registrata in tali Comuni.

Inoltre, in base a quanto previsto dalle normative nazionali e regionali di settore, che consentono di conteggiare i rifiuti avviati a compostaggio domestico nella raccolta differenziata, si conferma il dato relativo alla produzione pro capite di rifiuti urbani.

Con riferimento alla presunta incoerenza tra obiettivi indicati dal Piano, risultati ottenuti e risultati attesi, si sottolinea che è errato quanto rilevato, infatti è nel documento strategico di Piano che viene superato il disallineamento tra gli obiettivi di prevenzione, raccolta differenziata, riciclaggio e produzione di rifiuto urbano pro-capite non inviato a riciclaggio, evidentemente strettamente correlati tra di loro, affermando che la loro definizione puntuale è conseguente alla scelta dell’obiettivo di raccolta differenziata pari all’80%, assunto dal PRRB coerentemente con il mandato dell’Assemblea Legislativa e stabilito nel Patto per il lavoro e per il Clima, che costituisce quindi la preconditione per raggiungere gli ulteriori obiettivi.

Il Piano ha quindi coerentemente assunto tale principio, pur evidenziando la necessità di garantire uno specifico monitoraggio per l’obiettivo del rifiuto urbano pro capite non inviato a riciclaggio.

Poiché il PRRB assume alcuni obiettivi da altri strumenti sovraordinati, gli scenari sono stati declinati attenendosi alla formulazione relativa a tali indicatori dettata dai suddetti strumenti.

Infine, relativamente al presunto scostamento del valore di rifiuto urbano non riciclato si precisa che, l’applicazione della nuova metodologia comunitaria, come chiarita da ISPRA, porterebbe ad una quantificazione degli scarti a valle delle operazioni di riciclaggio pari al 17% sul totale dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato e considerando tale % di scarti non si rileverebbe alcuno scostamento.

Tuttavia, in coerenza con l’obiettivo di miglioramento della qualità delle raccolte differenziate, il Piano considera invece cautelativamente una riduzione dal 17% al 13% degli scarti, costante per tutto il periodo di validità. Tali considerazioni, in parziale accoglimento di quanto richiesto, verranno

esplicitate all'interno del paragrafo 8.2 della Relazione Generale. L'osservazione ha infatti permesso di precisare meglio la metodologia di calcolo del tasso di riciclaggio ed è pertanto accolta parzialmente.

Infine, si precisa che la metodologia utilizzata nel Piano per la stima degli scarti delle frazioni raccolte in modo differenziato, si basa sulla ricostruzione, frazione per frazione, dei flussi in entrata e in uscita da ogni singolo impianto interessato nell'intero ciclo di gestione del rifiuto, e non ovviamente sulle analisi merceologiche effettuate a monte del ciclo, utili a fornire informazioni relative alla qualità della raccolta ma non sufficienti a dare indicazioni relative all'effettivo riciclo, che come noto è strettamente legato all'efficienza degli impianti coinvolti.

Testo modificato

In particolare, l'applicazione della nuova metodologia comunitaria, come chiarita da ISPRA, porterebbe ad una quantificazione degli scarti a valle delle operazioni di riciclaggio pari al 17% sul totale dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

Tuttavia, in coerenza con l'obiettivo di miglioramento della qualità delle raccolte differenziate, il Piano considera invece cautelativamente una riduzione dal 17% al 13% degli scarti, costante per tutto il periodo di validità. (inserire a pag. 151 dopo la frase ...considerato cautelativamente costante negli anni di riferimento del Piano).

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (48) - 5/24

Osservazione avente contenuto: Relazione generale; Norme tecniche di Attuazione

Sintesi osservazione:

PER I PRODOTTI ASSORBENTI PER L'IGIENE il proponente richiede:

1. di rendere questa raccolta differenziata e il suo riciclaggio obbligatorio,
2. di prevedere il potenziamento del Fondo di incentivazione dei comuni attraverso il passaggio del prelievo sul rifiuto residuo dal 5% attuale al 30% nel 2027, passando per gradi intermedi, e di utilizzare parte del maggiore gettito per abbassare il costo di riciclaggio di questa frazione, come pure di altre (es. ingombranti e umido) che hanno costi di riciclaggio superiori od uguali al costo dell'indifferenziato e che non beneficiano dei contributi CONAI, creando un vantaggio economico competitivo al riciclaggio rispetto allo smaltimento;
3. di programmare la costruzione di almeno 3 impianti da realizzare entro 2 anni con potenzialità di almeno 30.000 tonnellate ciascuno, da dislocare a est, centro e ovest della Regione,
4. per la prevenzione, prevedere non solo l'implementazione del loro uso presso le famiglie, ma il loro massiccio utilizzo nei luoghi dove se ne fa un uso consistente come asili nido e RSA, attraverso una scontistica per il loro uso coperta dal fondo incentivante, tale da rendere questa pratica conveniente rispetto all'uso dei prodotti usa e getta.

Per le "ALTRE FRAZIONI" il proponente richiede:

- Di prevedere una migliore separazione nella raccolta degli ingombranti e una ricerca sulle tecnologie e modalità migliori per la loro separazione in frazioni monomateriali.
- Di chiarire le incongruenze legate alla voce "altre frazioni" e di riformulare il loro tasso di riciclaggio prevedendo l'80% di RD degli assorbenti, il 65% minimo dello spazzamento, il 50% per gli ingombranti e il 20% delle altre frazioni ivi comprese.

Parere istruttorio

Pur confermando le stime e le previsioni descritte nel piano, in merito al recupero dei prodotti assorbenti per l'igiene, nella Relazione generale è specificato che la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito degli accordi finalizzati a promuovere il recupero di materia, intende accompagnare le amministrazioni comunali verso il riciclaggio dei pannolini.

Relativamente poi alla richiesta di "programmare la costruzione" di impianti per il riciclaggio dei prodotti assorbenti per l'igiene si rileva che non rientra tra le prerogative regionali, ma neanche nazionali, la possibilità di realizzare o di far realizzare, impianti destinati al riciclo di rifiuti. Ciò risulterebbe in netto contrasto con i principi del libero mercato che regola tale materia e sarebbe oggetto ovviamente di contenziosi con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Si precisa inoltre che, a livello normativo, il DM 15 maggio 2019, n. 62 individua i codici EER 180104 e 150203 quali rifiuti in ingresso ammissibili ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona; tali codici allo stato attuale non possono essere computati nella raccolta differenziata in carenza di modifica normativa del DM 26 maggio 2016, quindi, seppur in presenza di raccolta dedicata, tali quantitativi sono ascrivibili, ai sensi del suddetto decreto, alle frazioni neutre. Tuttavia, a parziale accoglimento della richiesta avanzata, verrà inserito all'articolo 18 comma 3 bis delle Norme Tecniche di Attuazione, il divieto di inviare a recupero energetico i prodotti assorbenti per la persona qualora oggetto di raccolte differenziate dedicate attuate dai Comuni.

Per quanto riguarda gli ingombranti e le "altre frazioni" si confermano le stime e le previsioni descritte nel Piano e si rileva che tra le azioni che il Piano si propone per gli ingombranti c'è quella di promuoverne l'avvio ad impianti che eseguono la selezione delle frazioni recuperabili.

Testo modificato

È fatto divieto di inviare a recupero energetico i rifiuti da prodotti assorbenti per la persona oggetto di raccolte differenziate dedicate attuate dai Comuni.

L'attuale comma 4 dell'art. 18 verrà rinumerato come comma 5

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (48) - 6/24

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Le Raccolte differenziate inviate direttamente agli inceneritori senza alcun trattamento sono quantitativi non insignificanti (circa 44.152 tonnellate nel 2019).

Le frazioni maggiormente rappresentate sono:

- Verde, che dovrebbe trovare la sua collocazione in impianti di compostaggio. Verde con all'interno materiale non conforme si trova unicamente nelle raccolte stradali.
- Spazzamento, che dovrebbe essere tutto avviato a trattamento.
- Ingombranti, frazione su cui occorre una ricerca per verificare tecnologie di trattamento e metodologie di raccolta che incrementino le rese di riciclo.
- Multimateriale (o meglio raccolta di imballaggi misti) carta, plastica, legno, metalli, effettuata esclusivamente presso le grandi utenze non domestiche, che è quella con la maggiore percentuale di scarti.

L'insieme di tutte le altre frazioni, di cui alcune riciclabili, ammontano a meno di 1000 t.

Il divieto di inviare agli impianti di incenerimento con recupero energetico le frazioni differenziate che possono essere anche solo parzialmente riciclate libererebbe spazi per i rifiuti ad oggi effettivamente non riciclabili e aprirebbe la strada ad una exit strategy dall'incenerimento.

Nel piano adottato le quantità delle RD ad incenerimento sono calcolate, dal 2022 al 2027, pari a 210.475. Quelle che necessitano effettivamente di essere smaltite direttamente in questo intervallo potrebbero ammontare al massimo a 5.000 ton, cui aggiungere altre 40.000 ton di scarti dalla selezione della parte rimanente. Ecco trovata una buona fetta degli spazi mancanti per l'autosufficienza di cui il piano adottato si lamenta.

Si chiede

- di inserire nel piano il divieto immediato di inviare agli impianti di incenerimento con recupero energetico qualsiasi frazione differenziata suscettibile di essere riciclata in toto o in parte a seguito di trattamento;
- di vietare le raccolte di imballaggi misti che comprendano carta, plastica, legno e metalli;
- di programmare una vigilanza perché raccolte di materiali misti non siano spacciate come raccolte di imballaggi misti;
- di eliminare le raccolte stradali del verde perché risultano contenere una elevata quantità di materiale non conforme;
- di attivare una ricerca per individuare tecnologie e metodologie per migliorare le rese di riciclaggio degli ingombranti;
- di implementare l'impiantistica necessaria.

Parere istruttorio

Risulta del tutto evidente che la raccolta differenziata non è il fine ma lo strumento necessario per massimizzare il riciclo/recupero di materia ed attuare, quindi, la gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti. Tuttavia, al capitolo 8 della Relazione Generale, si prevede che vengano inviate

direttamente a recupero energetico quelle frazioni che, in ragione delle loro caratteristiche intrinseche, non possono essere effettivamente riciclate, ipotizzando che la percentuale di tali frazioni rispetto al totale di raccolta differenziata si riduca negli anni di validità del PRRB, in attuazione delle azioni del Piano stesso.

Inoltre, come è noto, gli aspetti che attengono all'organizzazione del servizio di raccolta e alla vigilanza non rientrano tra le competenze del PRRB ma sono prerogativa delle Amministrazioni comunali.

Il Piano, quindi, non indica preferenze tra i diversi modelli di raccolta che devono essere scelti dalle singole Amministrazioni comunali anche sulla base di criteri quali la tipologia di tessuto abitativo e produttivo, la morfologia del territorio, i risultati ambientali attesi, i costi del servizio, gli impatti sul decoro urbano.

La ricerca e l'implementazione dell'impiantistica per il riciclaggio degli ingombranti, infine, non costituiscono contenuti di Piano.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (48) - 7/24

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Il piano rinuncia a prendere in considerazione azioni per migliorare la qualità delle raccolte differenziate.

Invece questo sarebbe possibile (e lo è ancora) se si fosse svolto un approfondimento della provenienza dei campioni delle diverse raccolte differenziate in rapporto alla % di impurità presenti. Le analisi merceologiche dimostrano che vi sono differenze sostanziali di qualità delle raccolte differenziate fra le diverse modalità di raccolta, i diversi sistemi di raccolta e le diverse modalità di tariffazione puntuale.

Le raccolte porta a porta risultano nettamente migliori rispetto a quelle stradali con calotta, in particolare laddove è applicata anche la tariffa puntuale gli scarti possono essere addirittura dimezzati. Per la frazione verde la differenza è cruciale. Le analisi merceologiche e le affermazioni dei gestori nei documenti scritti, evidenziano che le raccolte di questa frazione porta a porta e nei centri di raccolta sono pressochè esenti da materiale estraneo, a differenza delle raccolte stradali che ne presentano anche oltre il 5% .

Vi sono poi tipi di raccolta che comportano scarti enormi, pur essendoci alternative. Caso tipico alcune raccolte multimateriali provenienti dalle aziende. Si ritiene che spesso questa raccolta si trasformi da raccolta di imballaggi misti in raccolta di rifiuti misti, vale a dire rifiuto indifferenziato,

violando la normativa sui codici. In tutti i casi questa raccolta multimateriale va vietata, chiedendo alle aziende di separare i rifiuti nelle singole frazioni monomateriali anche in ragione del fatto che ne producono sicuramente in quantità molto maggiori rispetto alle singole famiglie.

Ma occorre agire anche con la leva economica. Occorre differenziare i prezzi in entrata facendo pagare di più i materiali scadenti e meno quelli buoni in proporzione ai materiali non conformi presenti. In questo modo si crea una giusta differenza di costo che rende economicamente competitive le raccolte migliori, spingendo le scelte di comuni e gestori verso forme di raccolta che garantiscono la qualità.

Si chiede:

- di produrre un approfondimento sulle caratteristiche qualitative per sistemi e sottosistemi di raccolta e tariffazione puntuale su tutte le raccolte differenziate, dando indicazioni nel piano per i sistemi a minor scarti.

Parere istruttorio

Premesso che nella presente osservazione si sono rilevate numerose incongruenze rispetto ai dati imputati al piano adottato, relativamente alla metodologia di quantificazione degli scarti, si rimanda a quanto già risposto in merito all'osservazione n. 4 dove è stato evidenziato che il Piano, contrariamente a quanto affermato, prevede una riduzione degli scarti dal 17% al 13% puntando al miglioramento della qualità della raccolta differenziata.

È il caso di ribadire che la definizione delle modalità di raccolta è competenza esclusiva dei Comuni ai sensi dell'art. 198 c 2 lett. c) del D.Lgs. 152/06 e non della Regione o del PRRB.

Per quanto riguarda la proposta di “produrre un approfondimento sulle caratteristiche qualitative per sistemi e sottosistemi di raccolta e tariffazione puntuale su tutte le raccolte differenziate, dando indicazioni nel piano per i sistemi a minor scarti” si ricorda che i Comuni sono tenuti a fornire alla Regione tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi i risultati delle analisi merceologiche. Ciononostante, per avere un quadro completo e sempre aggiornato a livello regionale, si evidenzia che Regione ed Arpaie conducono annualmente analisi merceologiche dedicate a supporto del monitoraggio di Piano, senza con questo volersi sostituire ai soggetti competenti. Tali analisi vengono effettuate tenendo conto dei diversi modelli di raccolta, dell'area omogenea di Piano e della tariffazione puntuale eventualmente applicata.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (48) - 8/24

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Si chiede:

- di prevedere e provvedere che per il trattamento di tutte le raccolte differenziate vi siano costi differenziati in base e in proporzione ai materiali non conformi presenti;
- di tener sempre separati fra loro i quantitativi che provengono da sistemi di raccolta diversi, sulla base della qualità;
- di vietare raccolte differenziate che comportano eccessivi scarti come la raccolta di imballaggi misti con carta, plastica, metalli e legno;
- di programmare una vigilanza perché raccolte di materiali misti non siano spacciate come raccolte di imballaggi misti;
- di escludere la raccolta stradale del verde.

Parere istruttorio

Premesso che le valutazioni relative ai vari sistemi di raccolta e ai costi non rientrano nei contenuti di piano come disciplinati dall'art 199 del D.Lgs. 152/2006, rispetto alla proposta di "prevedere costi di smaltimento differenziati in base e in proporzione ai materiali non conformi presenti" si rileva che la proposta non è chiara ed appare di difficile attuazione. Per attuare quanto suggerito, se si è ben compresa la proposta, si dovrebbe realizzare un'analisi merceologica per ogni operazione di scarico presso gli impianti di prima destinazione, soluzione che appare insostenibile dal punto di vista economico e logistico. La stessa valutazione vale per la proposta di "imporre ai gestori di mantenere sempre separati tra loro i quantitativi che provengono da sistemi di raccolta diversi", basti pensare al caso di un Comune con sistema di raccolta misto per le quali dovrebbero essere eseguite analisi merceologiche sulle frazioni provenienti dal porta a porta e dallo stradale tenendole separate. A parziale accoglimento di quanto richiesto, si inserisce al capitolo 6 della Relazione Generale un indirizzo di Piano al fine di abbandonare i sistemi di raccolta multimateriale che hanno rese meno performanti.

Testo modificato

aggiungere apag. 117 dopo "...sistemi di raccolta differenziata esistenti." A tal riguardo, si auspica che vengano abbandonati i sistemi di raccolta multimateriale che hanno rese meno performanti.

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (48) - 9/24

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Premessa: il tempo lasciato a disposizione per le osservazioni è talmente esiguo per un documento così corposo (circa 1900 pag) e complesso che è impossibile avere il tempo strettamente necessario per produrre le osservazioni necessarie. Nella relazione generale è presente il bilancio fra entrate ed uscite di rifiuti speciali in regione.

Da questo bilancio si evince che le entrate superano di poco meno di 1 milione di tonnellate le uscite. La destinazione di questi rifiuti è prevalentemente indirizzata ad impianti di trattamento che a loro volta, a seguito della lavorazione, generano scarti da smaltire classificati come rifiuti prodotti dalla regione, ma, di fatto, generati fuori regione.

Oltre ai rifiuti speciali in regione entrano anche rifiuti urbani differenziati su cui non vi è la norma di trattamento all'interno dei confini regionali. A nostro avviso l'autosufficienza regionale deve essere considerata come autosufficienza dei rifiuti effettivamente prodotti in regione, comprensivo del bilancio netto degli scarti prodotti dai nostri rifiuti esportati meno gli scarti di quelli importati.

Sommando il netto positivo dell'export-import di rifiuti sia speciali che urbani, è molto probabile che l'import netto superi il milione di tonnellate, ma questo calcolo completo non è presente.

Se da questo surplus di rifiuti fuori regione si ottenesse il 20% di scarti, vorrebbe dire che il deficit di autosufficienza regionale al 2027 indicato per lo smaltimento di rifiuti urbani e speciali sarebbe sostanzialmente generato dal trattamento di rifiuti importati. Quindi, per l'autosufficienza reale occorre sottrarre gli scarti derivanti dal trattamento del surplus di importazione di rifiuti da altre regioni, stimato da noi in circa 200.000 ton. Si chiede:

- di calcolare per ogni frazione di rifiuto sia urbano che speciale il netto delle importazioni ed esportazioni;
- di calcolare in base al netto di surplus di importazioni delle singole frazioni gli scarti generati dal loro trattamento;
- di togliere i quantitativi così calcolati dai fabbisogni di smaltimento in discarica e incenerimento per l'autosufficienza regionale.

Parere istruttorio

Con riferimento alla procedura di approvazione di Piano si ribadisce che come è noto, essa segue quanto previsto dalla valutazione ambientale strategica (VAS) dal D.Lgs. 152/2006 (cfr. art. 34 L.R. 16/2017). In particolare si ribadisce che, il termine per la presentazione delle osservazioni è posto dal legislatore statale all'art. 14 c. 2 del citato D.Lgs. 152/06 che peraltro con il recente D.L. n. 152/2021, convertito dalla Legge n. 233/2021, è intervenuto proprio sulla suddetta tempistica. Si sottolinea inoltre che sul tema è stato interpellato anche il Difensore Civico regionale, il quale non ha evidenziato profili di criticità nell'operato dell'Amministrazione regionale e ha disposto pertanto l'archiviazione del fascicolo non sussistendo margini di intervento.

Per quanto attiene al bilancio in entrata e uscita dalla Regione, si rileva che, come già chiarito in altri contesti e come espressamente indicato nel paragrafo 10.5.2 della Relazione Generale, il Piano, si pone come obiettivo l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti speciali prodotti all'interno del territorio regionale e quindi come già chiarito vengono esclusi dalle elaborazioni i quantitativi di rifiuti speciali importati.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (48) - 10/24

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Il piano adottato procede con i rifiuti speciali con la stessa metodologia e modalità di calcolo dei rifiuti urbani.

Le obiezioni portate avanti con l'osservazione 1 sulle previsioni di produzione di rifiuti urbani valgono anche per quelli speciali. Occorre prevedere nel piano che entro un anno sia svolto:

1. uno studio su tutte le filiere produttive per individuare in tutti i settori quali sono i beni da sostituire con la fornitura di servizi
2. una ricerca su tutte le filiere produttive e le imprese per individuare all'interno dei processi produttivi tutte le modalità e le tecnologie che possono ridurre gli sprechi e quindi la produzione di rifiuti speciali
3. uno studio su tutti i prodotti per eliminare dalla produzione e commercio quelli non riciclabili o difficilmente riciclabili individuando le alternative.

Parere istruttorio

Si chiede di svolgere studi finalizzati ad azioni non rientranti nelle competenze della Regione e men che meno del Piano Regionale dei rifiuti. Si sottolinea per completezza che la Regione Emilia-Romagna è già impegnata in attività di studio di interesse. A tal riguardo si precisa che non pare utile prevedere gli studi richiesti.

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (48) - 11/24

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Occorre poi che dallo studio si passi immediatamente alle conseguenze operative mettendo in campo tutti gli strumenti necessari tra cui:

- divieto dell'uso di beni usa e getta, obbligo di sostituire l'utilizzo di beni materiali con servizi laddove tecnicamente possibile, l'obbligo di rivedere i processi produttivi attraverso gli strumenti

individuati negli studi, l'obbligo di produrre beni totalmente riciclabili sostituendo i materiali individuati dallo studio;

- divieto assoluto di raccolte differenziate multimateriali di rifiuti speciali che spesso generano il 75% di scarti;
- strumenti economici per rendere economicamente competitivo il riciclaggio sullo smaltimento, attraverso un fondo di incentivazione per le imprese alla stregua del fondo incentivante dei comuni.

Si chiede che lo stesso meccanismo sia utilizzato anche per la trasformazione dei processi produttivi per la riduzione dell'uso delle risorse e per una economia circolare. Considerando gli effetti di quanto esposto sopra e delle considerazioni di cui all'osservazione 7, si calcola che i fabbisogni di smaltimento di rifiuti speciali al 2027 siano determinati da un – 17% cui sottrarre i rifiuti provenienti dal trattamento dal saldo positivo di export e import di rifiuti, calcolati in circa 200.000 ton/anno. Si chiede pertanto che sia previsto una riduzione dei rifiuti speciali da smaltire del 17% grazie alle misure derivanti dagli studi indicati.

Parere istruttorio

Nell'ambito delle sue attività istituzionali la Regione è impegnata a sostenere meccanismi di incentivazione economica alle imprese, attraverso l'erogazione di fondi e di bandi per la concessione di contributi, anche nell'ambito dell'economia circolare e nella gestione sostenibile delle risorse. L'osservazione pertanto è accolta parzialmente.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (48) - 12/24

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Considerando la composizione media del rifiuto residuo dei comuni a tariffa puntuale, ricavata dalle analisi merceologiche svolte dalla Regione a fine 2019, si vede chiaramente che:

- metalli, carta e plastica, frazioni già oggetto di riciclaggio, costituiscono circa la metà (48,6%) del rifiuto residuo;
- un altro 23,7% è costituito dalla frazione organica principalmente umido.

L'impiantistica di selezione per il trattamento delle frazioni differenziate, eventualmente con leggere modifiche per alcuni impianti, è in grado di separare queste frazioni, le prime da inviare a riciclaggio, l'organico da inviare a biostabilizzazione e successivamente da utilizzare come copertura giornaliera delle discariche. Con questa scelta si sottrae all'incenerimento almeno il 45,3% dell'indifferenziato, spostando in discarica appena il 10,5% sotto forma di compost fuori specifica in sostituzione di altro materiale più pregiato, quindi senza sottrarre spazio alla discarica. Prendendo le previsioni di piano avanzate nell'osservazione 3 al 2027, delle 223.982 tonnellate calcolate 54.428

ton sono destinate a riciclaggio, 23.518 vanno a sostituire materiali più pregiati nella copertura delle discariche, e altrettanti se ne vanno come perdite di processo, 122.519 debbono trovare collocazione in incenerimento o discarica. Si chiede:

- di spostare tutto il trattamento del rifiuto residuo dall'incenerimento alla selezione, rendendo tale trattamento obbligatorio ai fini del massimo recupero e riciclaggio di materia;
- di sottoporre il sottovaglio della selezione a biostabilizzazione ed utilizzare obbligatoriamente il compost fuori specifica come copertura giornaliera a fine delle discariche in sostituzione del materiale attualmente utilizzato;
- di verificare la potenzialità e le caratteristiche tecniche di tutta l'impiantistica di selezione presente in regione al fine di apportare eventuali modifiche necessarie e di valutare la necessità o meno di ulteriore impiantistica di selezione per il rifiuto indifferenziato residuo.

Parere istruttorio

In primo luogo, occorre premettere che il tema dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e della possibilità di incentivare anche la selezione di tali rifiuti per un loro eventuale e successivo riciclo, era stato già compiutamente affrontato in sede di elaborazione del Piano rifiuti previgente ed anche successivamente fornendo già in tali sedi tutti i dettagli tecnici e normativi.

Di seguito, tuttavia, si riportano per completezza nuovamente i principali elementi utili a comprendere l'impraticabilità della presente osservazione.

Si ribadisce infatti che sulla base delle previsioni del PRRB, l'incremento delle rese di intercettazioni delle frazioni raccolte in modo differenziato determinerà una significativa modifica della composizione dell'indifferenziato residuo; quale conseguenza di ciò l'effettivo riciclo delle diverse frazioni presenti nel rifiuto urbano indifferenziato, ad esclusione dei metalli, sarebbe di fatto nullo in quanto tale possibilità risulta irrimediabilmente compromessa dalla contaminazione tra le diverse tipologie di rifiuto, che spesso non rende le singole frazioni separabili e/o riciclabili (come chiarito da tutti i principali Consorzi del riciclo che non accettano frazioni di rifiuti derivanti dall'indifferenziato).

A tal riguardo si ricorda che specifiche normative tecniche di settore vietano la possibilità di utilizzare rifiuti provenienti da impianti di selezione dei rifiuti indifferenziati per la produzione industriale, ad esempio quella della carta.

Relativamente poi alla possibilità di utilizzare l'impiantistica di selezione delle frazioni differenziate, eventualmente modificata, per il trattamento del rifiuto indifferenziato, si rileva ancora una volta che:

- gli impianti di selezione e pulizia dei rifiuti da raccolta differenziata sono progettati e gestiti per selezionare esclusivamente matrici definite e prevalenti nella raccolta differenziata;
- occorrerebbe modificare tutte le autorizzazioni degli impianti;
- l'alimentazione delle linee di trattamento con rifiuti urbani indifferenziati ne comprometterebbe il funzionamento creando ingenti danni alle linee stesse;

- dal momento che il rifiuto indifferenziato contiene elevate frazioni con alto rischio biologico/sanitario, non può transitare in impianti di selezione che prevedono sempre un controllo manuale a valle.

Infine, è appena il caso di ricordare che il Piano prevede la riduzione del ricorso alla discarica (ultima forma di gestione nella gerarchia comunitaria) e quindi l'auspicata produzione di compost fuori specifica prevista nell'osservazione non troverebbe alcuna destinazione.

L'osservazione viene pertanto respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (48) - 13/24

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Occorre un piano per ridurre drasticamente la produzione e l'uso della plastica in generale e di quella vergine in particolare, sostituendo la produzione di beni con la fornitura di servizi, la produzione di beni di plastica con quella di beni costruiti con materiali diversi e sostenibili, oltre ad intervenire su tutti i processi produttivi della filiera per ridurre gli scarti.

Quello che il piano e la Regione debbono mettere in campo sono le condizioni perché si sviluppi un mercato delle plastiche secondarie, sia mobilitando le amministrazioni pubbliche che dovrebbero utilizzare questi prodotti in tutte le gare di fornitura di beni dove queste possono essere utilizzate, sia creando le condizioni perché l'uso delle plastiche miste sia economicamente conveniente agendo attraverso fondi incentivanti che spostino risorse dallo smaltimento al riciclaggio.

In questo modo sia le plastiche miste derivanti dalla raccolta differenziata della plastica, sia quella derivante dalla selezione del rifiuto residuo troverebbero una collocazione.

Qualora si creino sfasamenti fra produzione di plastiche miste e loro utilizzo si chiede di prevedere depositi temporanei gestiti dal pubblico dove stocarli in sicurezza in attesa del loro utilizzo. In tutti i casi si chiede di non utilizzarli per il cosiddetto recupero energetico, perché tale processo risulta incompatibile con la lotta ai cambiamenti climatici su cui tutta l'Europa si sta impegnando.

Ciò premesso si chiede:

- che nel piano sia previsto il completo riciclaggio delle plastiche miste derivanti sia dalla selezione differenziata delle plastiche, sia dalla selezione del rifiuto indifferenziato residuo, attraverso l'estrusione e la depolimerizzazione o qualsiasi altra tecnologia utile con esclusione del recupero energetico;

- che sia prevista l'attivazione di stoccaggi provvisori delle plastiche miste gestite da società totalmente pubbliche per superare le possibili sfasature fra la produzione di plastiche miste e il loro riciclaggio;
- che sia dato mandato a tutte le amministrazioni pubbliche di utilizzare prodotti derivanti dalle plastiche miste in qualsiasi gara di fornitura di beni dove queste possono essere utilizzate;
- che siano attivati meccanismi economici automatici attraverso fondi incentivanti come quello presente nella legge regionale 16/2015 per creare un vantaggio economico competitivo dell'uso delle plastiche miste rispetto al loro smaltimento in incenerimento/termovalorizzazione e discarica.

Parere istruttorio

In primo luogo si rileva che, analogamente alle altre richieste del proponente, anche questa osservazione tratta fattispecie molto differenti tra di loro dal punto di vista tecnico e giuridico seppur afferenti al generico tematismo "produzione ed uso della plastica".

Nel merito tuttavia si precisa che, come dovrebbe essere noto, la Regione sin dal 2019, con l'approvazione della strategia #PlasticFreeER ed i successivi lavori, ormai in fase conclusiva, della Cabina di Regia appositamente istituita, sta affrontando compiutamente il tema della corretta gestione delle plastiche. Ciò evidentemente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali che sembrano non essere chiare al proponente.

A tal riguardo si precisa che da un lato non è possibile, allo stato attuale delle tecnologie, assumere il completo riciclaggio delle plastiche miste, dall'altro è preclusa la possibilità di attivazione/realizzazione di eventuali stoccaggi provvisori gestiti da società totalmente pubbliche, in quanto tale modello non risulta conforme all'ordinamento vigente.

Da ultimo si evidenzia che i Criteri Ambientali Minimi vigenti, come recepiti nel Piano di azione della sostenibilità ambientale per i consumi pubblici in Emilia-Romagna approvato con D.G.R. n. 219 del 17/9/2017, prevedono che i componenti in materiali plastici abbiano un contenuto minimo di plastica riciclata diverso nei vari settori di utilizzo, con riferimento a tutte le plastiche e non solo a quelle miste richiamate dal proponente.

L'osservazione viene pertanto respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (48) - 14/24

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Per il calcolo dei fabbisogni impiantistici per lo smaltimento il piano parte giustamente dal criterio dell'autosufficienza regionale. Considerando quanto esposto nelle osservazioni precedenti, nel

periodo dal 2022 al 2027 risulta un netto surplus di spazi di smaltimento rispetto al fabbisogno impiantistico.

Questo significa che vi è tutto lo spazio per proseguire nell'arco di validità del piano con una exit strategy dall'incenerimento, per una potenzialità pari a 735.000 tonnellate/anno, pari a 5 dei 7 inceneritori di rifiuti urbani funzionanti.

Anche volendo spostare rifiuti dalla discarica all'incenerimento, se al fabbisogno impiantistico del 2027 pari a 664.806 ton si tolgono le 64.000 tonnellate di polveri generate dagli inceneritori, quanto resta è perfettamente pari alla metà della potenzialità di incenerimento attuale.

Si chiede, sulla base di tutte le osservazioni fin qui presentate, di:

- ricalcolare i fabbisogni impiantistici in base allo scenario di piano proposto;
- di prevedere nella validità del piano la dismissione di 5 inceneritori di rifiuti urbani in sequenza sulla base della riduzione dei fabbisogni calcolati.

Parere istruttorio

Fermo restando quanto già evidenziato in risposta ad analoghe precedenti osservazioni, si precisa che, al fine di garantire l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e considerate anche le disposizioni relative allo smaltimento in discarica dettate dalla normativa comunitaria e nazionale, risulta necessario il mantenimento dell'impiantistica individuata negli scenari di Piano riportati al Capitolo 8 della Relazione Generale.

Per mera completezza informativa, infine, si rileva che il Piano non può prevedere la "dismissione" degli impianti di incenerimento con recupero energetico, in quanto gli stessi sono considerati strategici e di preminente interesse nazionale, come confermato anche di recente dalla Corte costituzionale con sentenza n. 154/2016.

L'osservazione viene pertanto respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate in merito al fabbisogno impiantistico.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (48) - 15/24

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Dopo l'emanazione delle direttive sull'economia circolare in Europa si è aperto il dibattito se l'incenerimento, nel nuovo contesto, debba essere ancora considerato a un livello superiore alle discariche.

Gli atti europei successivi alle direttive vanno tutti verso il declassamento dell'incenerimento, tanto che lo stesso è considerato un processo non finanziabile coi fondi del PNRR perché arreca un danno significativo all'economia circolare.

Sulla base della quantificazione dei rifiuti che debbono essere smaltiti, indicati nell'osservazione 12, si chiede che siano previste le seguenti dotazioni impiantistiche per i rifiuti urbani e speciali da smaltire:

- impianti di selezione del rifiuto residuo per una potenzialità iniziale di circa 500.000 ton il cui utilizzo va gradualmente spostato sulla selezione delle raccolte differenziate con il ridursi dell'indifferenziato;
- una graduale dismissione degli inceneritori a partire dal 2023 partendo da quello più obsoleto (Piacenza), e da quello più problematico (Forlì), per giungere alla chiusura di 5 inceneritori di rifiuti urbani al 2027;
- utilizzo delle discariche per i fabbisogni residuali.

Parere istruttorio

In primo luogo occorre evidenziare che allo stato attuale non risultano modifiche alla gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti che pone, come è noto, all'ultimo gradino lo smaltimento in discarica. Anzi proprio nel richiamato "nuovo contesto" tale impostazione è assolutamente confermata e ribadita, basti pensare al c.d. pacchetto economia circolare che impone una drastica riduzione ai quantitativi di rifiuti urbani conferiti in discarica che entro il 2035 non possono essere superiori al 10% del totale dei rifiuti urbani prodotti.

È evidente quindi che la richiesta di utilizzare le discariche per i "fabbisogni residuali" non può essere accolta in quanto non risponde, non solo alle scelte strategiche del PRRB ma anche a quelle nazionali e comunitarie.

Si evidenzia inoltre che gli impianti di selezione auspicati (TMB) non rientrano tra quelli finanziabili dal PNRR.

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche di Piano.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (48) - 16/24

Osservazione avente contenuto: Relazione generale; Norme Tecniche di Attuazione

Sintesi osservazione:

L'osservazione presenta le seguenti proposte relativamente alla gestione dei rifiuti organici:

- adozione del principio di prossimità nell'utilizzo del compost

- obiettivo del 30% per il compostaggio di piccola scala
- prevedere la tariffa puntuale sulla raccolta dei rifiuti organici e verdi
- diffusione dei dati tecnici propri degli impianti
- pianificare un numero congruo di analisi merceologiche e di ispezioni visive (queste molto più semplici) presso i cassonetti delle raccolte stradali
- promuovere la qualità del rifiuto organico raccolto con strumenti incentivanti quali il prezzo al cancello modulato in funzione alle quote di impurità, implementando la distribuzione dei fondi incentivanti ai comuni con i livelli qualitativi più alti.

Parere istruttorio

Si confermano le indicazioni di piano relative all'organizzazione dei sistemi di raccolta. Per la frazione organica si fa riferimento agli obblighi stabiliti dalla legge: secondo le modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte (anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione) oppure raccolti in modo differenziato senza miscelarli con altri tipi di rifiuti. Pertanto saranno mantenuti gli attuali sistemi (raccolta differenziata, compostaggio domestico e/o di comunità) ed ulteriormente sviluppati ed estesi nei contesti territoriali dove le rese di intercettazione sono più basse.

Il PRRB prevede degli obiettivi specifici di incremento della resa di intercettazione, nelle tre aree omogenee considerate (pianura, montagna, capoluoghi-costa), che possono essere attuati considerando tutti i possibili sistemi di raccolta e/o di compostaggio domestico/comunità, in funzione del contesto territoriale e demografico, ricordando che la scelta delle modalità di gestione è in capo ai Comuni.

La normativa prevede attualmente la misura della tariffazione puntuale almeno sul rifiuto indifferenziato; per rendere più corrispettiva la tariffazione puntuale comprendendo anche la raccolta dei rifiuti organici, nel piano è comunque prevista la possibilità di integrare tale modello con la misurazione puntuale della frazione organica, con riferimento ai rifiuti alimentari e con l'obiettivo di avere una quantificazione puntuale e reale e non solo stimata della produzione di rifiuti organici sia di provenienza domestica che non domestica.

In merito al livello di dettaglio dei dati dei flussi effettivi che caratterizzano gli impianti in esercizio per il trattamento della frazione organica, si confermano quelli già presenti nel piano, poiché rappresentano un livello di dettaglio consono e sufficiente per poter stabilire obiettivi, finalità e indirizzi di piano inerenti alla gestione di questa categoria di rifiuti, in relazione alle disposizioni dettate dalla normativa statale per la pianificazione della gestione dei rifiuti.

Relativamente all'organizzazione delle analisi merceologiche, si ricorda che queste vengono già condotte al fine di definire la composizione merceologica media dei rifiuti urbani (cfr. Quadro Conoscitivo di Piano) e della qualità delle raccolte differenziate.

A parziale accoglimento dell'ultima richiesta relativa alla distribuzione dei fondi incentivanti, verrà inserito uno specifico riferimento al sistema di premialità nelle Norme Tecniche di Attuazione all'articolo 9 comma 2.

Testo modificato

Art. 9 c. 2 NTA: il sistema di premialità per gli ambiti territoriali più meritevoli è definito dall'articolo 4 della L.R. 16/2015

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (48) - 17/24

Osservazione avente contenuto: Aspetti di carattere generale

Sintesi osservazione:

Osservazione n. 14: Il ruolo degli enti locali: indirizzo e controllo ed obiettivi ambientali.

Con questa osservazione intendiamo mettere in evidenza l'estrema difficoltà di "governo" del servizio gestione rifiuti da parte degli enti locali, in particolare di tutti quelli gestiti da grandi gestori di natura privatistica.

La complessità normativa del settore è notevole ed in continua evoluzione. Le gare d'ambito su grandi bacini portano ulteriori elementi di complessità legati ad aspetti tecnici, normativi, giuridici e di governo. La struttura tecnica di Atersir è dimensionalmente inadeguata e questo ci mette in forte difficoltà. Noi non vogliamo rinunciare al nostro ruolo, che è anche un dovere, di "indirizzo e controllo", ma non siamo nelle condizioni di farlo. Sia chiaro, Atersir dispone di bravissimi tecnici, ma è sottodimensionata e non può esercitare le attività di controllo necessarie, fornirci tutte le informazioni indispensabili ad avere un quadro completo sulla base del quale effettuare le scelte e dettare gli indirizzi, contrapporre all'attività dei grandi gestori (fatta di corpose rendicontazioni e relazioni, proposte ed attività di lobby) una altrettanto forte attività di controllo e supervisione.

La governance pubblica è per sua natura complessa e richiederebbe una attività di coordinamento e affiancamento adeguata. La complessità di governo è accresciuta quando si tratta di enti di secondo livello, nei quali il presidio politico-amministrativo è gioco forza limitato.

Tutto questo ci mette in una situazione di forte debolezza e ci rende incapaci di esercitare il nostro ruolo.

Questa osservazione potrebbe sembrare non inerente al piano rifiuti, ma sappiamo che le politiche per la gestione dei rifiuti non possono riuscire se i Comuni non esercitano il proprio ruolo sui territori.

Se da una parte la gestione dei rifiuti richiede pianificazione, impiantistica e processi industriali, dall'altra essa richiede in modo altrettanto importante che le attività di informazione e comunicazioni arrivino ad ogni abitazione e ad ogni attività produttiva attraverso gli enti locali, per ridurre la produzione di rifiuti, per fare una raccolta differenziata di qualità, per produrre centinaia, migliaia di piccoli progetti nei territori, perché nessuna politica di gestione dei rifiuti potrà riuscire se non sarà pienamente condivisa con le comunità locali. Del resto, i servizi regolati sono considerati "beni comuni" proprio per la loro natura essenziale e condivisa, e noi non vogliamo venir meno alla

responsabilità di regolarli e tutelarli, sia per garantire costi sostenibili che per raggiungere gli obiettivi ambientali.

Chiediamo quindi un forte rafforzamento della struttura di Atersir ed una revisione della governance, oltre ad una rivalutazione sull'opportunità di ritornare ad una gestione pubblica del servizio.

Parere istruttorio

Si fa presente che la Regione ha provveduto a rafforzare, per quanto di propria competenza, la struttura di ATERSIR mediante l'aggiornamento del limite di costo a carico delle tariffe dei servizi pubblici con successive Deliberazioni e ha consentito la rimozione dei limiti assunzionali dell'Agenzia. Il rafforzamento dovrà pertanto essere ora attuato dai Comuni.

Ciò premesso, l'osservazione, come riconosciuto anche dal soggetto che l'ha proposta, non è inerente a contenuti del Piano ed è pertanto non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (48) - 18/24

Osservazione avente contenuto: Relazione generale, Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Partendo dal presupposto che nessuna norma subordinata può essere in contrasto con una norma sovraordinata, si rileva che la legge regionale 16/2015 su rifiuti ed economia circolare pone i seguenti obiettivi:

1. produzione dei rifiuti -20-25% sui dati 2011;
2. raccolta differenziata 73%;
3. riciclaggio 70%;
4. rifiuti non inviati a riciclaggio entro 150 kg pro capite.

Nel piano adottato questi obiettivi sono così declinati sia nelle norme tecniche che nella relazione generale:

1. riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;
2. raggiungimento dell'80% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani non pericolosi al 2025 e mantenimento di tale valore fino al 2027;
3. preparazione per il riutilizzo e riciclaggio del 66% in termini di peso rispetto al quantitativo totale dei rifiuti urbani prodotti al 2027;

4. 120 kg/ab anno di rifiuto urbano pro-capite non inviato a riciclaggio al 2027.

Su 4 obiettivi di piano 2 obiettivi risultano peggiorativi rispetto al dettato legislativo. I due obiettivi di piano relativi alla produzione di rifiuti e alle rese di riciclaggio sono pertanto illegittimi.

Si chiede di ripristinare la legalità e di rispettare gli obiettivi di legge indicando nel piano obiettivi non inferiori.

Parere istruttorio

La Legge Regionale n. 16 del 5 ottobre 2015, "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge Regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)" fissava gli obiettivi relativi alla precedente pianificazione riferiti quindi all'anno 2020 (cfr. art. 1 c. 6) ed ha pertanto esaurito i suoi effetti.

L'osservazione viene pertanto respinta e si confermano le valutazioni tecniche di Piano e gli obiettivi in esso riportati con tutta evidenza conformi alle disposizioni normative di settore.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (48) - 19/24

Osservazione avente contenuto:

Sintesi osservazione:

Propongono di escludere dalle analisi sui costi i territori serviti da CLARA poichè il servizio non risponde ai criteri del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 aprile 2017.

Propongono di escludere dalle analisi sui costi anche altri 4 comuni che hanno applicato tale tariffazione non da gennaio ma successivamente nel corso dell'anno. Chiedono inoltre di aprire un confronto sui risultati della tariffazione puntuale e delle sue prospettive.

Parere istruttorio

Per quanto riguarda il numero di Comuni a tariffa puntuale, si comunica che il conteggio è stato effettuato in base al numero di comuni che hanno formalmente adottato la tariffa corrispettiva puntuale o il tributo TARI puntuale, anche sulla base dei Comuni per i quali ATERSIR ha approvato la tariffa all'utenza ai sensi dell'art. 8 comma 6 lett. d) della L.R. 23/2011. Riguardo ai Comuni che hanno implementato nel corso del 2019 la tariffazione puntuale, si rileva che questi Comuni avevano già precedentemente implementato il sistema di misurazione dei rifiuti. Dal punto di vista metodologico, come ampiamente descritto e motivato nel Capitolo 9 (Paragrafo 9.5: Metodologia e Fonte dati) si è scelto di descrivere i costi del servizio analizzando i dati consuntivi di costo e di ricavo riferiti all'anno 2019 con l'obiettivo di valutare la sostenibilità economica delle azioni di piano. Sono stati esclusi i soli Comuni per i quali i costi rendicontati sono stati valutati incompleti o non

rappresentativi del costo totale del servizio. Non sarebbe quindi in alcun modo ammissibile o corretto da nessun punto di vista (né metodologico, né statistico) escludere dal campione i Comuni segnalati solo per il fatto che presentano costi alti di gestione. Si conferma quindi il campione analizzato e pertanto l'osservazione è respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (48) - 20/24

Osservazione avente contenuto:

Sintesi osservazione:

Si lamenta l'esclusione dalla partecipazione ai cinque focus tematici finalizzati alla condivisione dei principali contenuti del piano poiché, in quanto "portatori di interessi", avremmo dovuto avere il diritto di partecipare.

Si sollevano dubbi sul fatto che l'estensione della tariffazione puntuale ad altre frazioni oltre all'indifferenziato farebbe incrementare i costi pur non avendo al momento studi specifici per dimostrarlo. Anche su questo aspetto si sollecita un confronto essenziale per arrivare a conclusioni approfondite e condivise che diano risposte concrete nelle scelte dei modelli da applicare.

Parere istruttorio

In merito al mancato invito, successiva richiesta del proponente e rifiuto della Regione a partecipare ai focus, l'amministrazione ha, in via discrezionale e non dovuta, ritenuto opportuno svolgere dei "focus group" prima dell'adozione del Piano. L'iniziativa è stata dettata da una scelta politica che, in linea con gli obiettivi di mandato, ha ritenuto di coinvolgere, in determinate scelte strategiche del Piano, i sottoscrittori del Patto per il lavoro e per il clima, in forma singola e attraverso i loro rappresentanti (i singoli comuni e ANCI) nonché i Consiglieri regionali chiamati in via definitiva all'approvazione del Piano. In altri termini, si è inteso dar corso ad un percorso che si è svolto su di un piano del tutto differente da quello del procedimento amministrativo di approvazione del Piano in quanto teso ad acquisire elementi di condivisione politica e strategica più che conoscitiva e amministrativa. Si sottolinea inoltre che sul tema è stato interpellato anche il Difensore Civico regionale, il quale non ha evidenziato profili di criticità nell'operato dell'Amministrazione regionale e ha disposto pertanto l'archiviazione del fascicolo non sussistendo margini di intervento.

In merito all'osservazione sui costi del servizio in presenza o meno di sistemi di misurazione puntuale del rifiuto, si segnala che il Paragrafo 9.8 (Stima dei costi e dei ricavi nei Comuni a misurazione puntuale e negli attuali sistemi di raccolta) mostra, su base scientifica, la fotografia dei costi consuntivi riferiti all'anno 2019 sostenuti dai gestori nei Comuni dell'Emilia-Romagna (dati reali). Le figure 9-9 e 9-11 in particolare rappresentano gli indicatori di costo articolati per presenza o meno di sistemi di misurazione puntuale del rifiuto ai quali si rimanda anche in riferimento alla diversa

consistenza delle voci di costo (vedi ad esempio voce CGIND-CSL). Infine, si rileva che l'osservazione, come affermato dallo stesso proponente, non è basata su studi specifici a supporto delle tesi proposte.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (48) - 21/24**Osservazione avente contenuto:****Sintesi osservazione:**

E' esposto un confronto tra i costi dei comuni a tariffazione puntuale e comuni a TARI sottolineando le criticità connesse all'utilizzo dei PEF. Dall'analisi emerge che la differenza è minima ma a favore dei comuni a tariffazione puntuale.

Si chiede di escludere dall'analisi dei costi l'anomalia di CLARA e considerare solamente i comuni a regime con la tariffazione puntuale.

Parere istruttorio

Si richiama quanto già esposto in merito ai punti 1 e 2 ribadendo che non risulta corretto dal punto di vista scientifico escludere dal campione di analisi in modo arbitrario, Comuni che presentano costi di gestione più alti. Si vuole inoltre precisare che i costi utilizzati per le analisi riportate nel capitolo 9, come già detto, sono basate sulle rendicontazioni a consuntivo che comprendono anche i CARC e sono completamente confrontabili tra i diversi Comuni analizzati. L'osservazione è respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (48) - 22/24**Osservazione avente contenuto:****Sintesi osservazione:**

L'elaborazione dei dati del costo ad abitante è stata compiuta solo per abitante equivalente e non per abitante residente. Il dato sia per abitante residente che per abitante equivalente potrebbe essere significativo.

Si chiede di fornire i dati di costo che contengano per tutti i comuni le stesse voci sia per abitante residente che per abitante equivalente suddivisi per le 4 aree indicate e per sistema di raccolta e tariffazione puntuale.

Parere istruttorio

Riguardo alla richiesta di utilizzare l'indicatore di costo €/abitante residente si segnala che, proprio al fine di rendere confrontabili le diverse grandezze tra Comuni diversi in termini di flussi turistici, pendolarismo, presenza di attività produttive, è stata introdotta la grandezza "abitanti equivalenti". ATERSIR, ai sensi dell'art. 4 comma 8 della L.R. 16/2015, li definisce periodicamente con propria metodologia e per ogni Comune, proprio allo scopo di rendere confrontabili le performance dei Comuni in termini di produzione di rifiuti urbani. Tale richiesta appare quindi non condivisibile e pertanto è respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (48) - 23/24**Osservazione avente contenuto:****Sintesi osservazione:**

Nel piano l'analisi dei costi è stata portata avanti sia per tonnellata che per abitanti equivalenti, ma non per abitanti residenti.

Al costo a tonnellata viene attribuito una rilevanza che si ritiene non esista. Si chiede di prendere il dato di costo per abitante quale parametro di confronto tralasciando quello a tonnellata non significativo e fuorviante sotto l'aspetto dell'uso delle risorse.

Parere istruttorio

Riguardo alla richiesta di eliminare le analisi utilizzando l'indicatore di costo €/tonnellata si conferma la scelta attuata poiché tale indicatore, utilizzato in modo consolidato sia nella letteratura nazionale che europea, sia da considerarsi rappresentativo soprattutto per realtà con una gestione industrializzata del servizio e che debba essere analizzato congiuntamente a quello €/AE. Per tale motivazione la richiesta è respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (48) - 24/24**Osservazione avente contenuto:****Sintesi osservazione:**

L'incentivazione dei rifiuti assimilati in base all'art. 228 del Dlgs 156, attuato in poche regioni con la giustificazione di un maggiore controllo dei rifiuti speciali e che ha portato ad una distorsione dei

dati facendo apparire spesso virtuose situazioni che non lo erano affatto, non ha più alcuna giustificazione per due ragioni precise:

1. il diverso criterio di assimilazione dei rifiuti a seguito delle nuove direttive già recepite, che elimina la sua discrezionalità, dato che l'assimilazione corrisponde ora a precisi codici EER, per cui il controllo passa ad altro livello;
2. il passaggio obbligatorio per legge di tutti i comuni a tariffazione puntuale per cui al posto dell'incentivazione si passa al concetto che ognuno deve pagare per il servizio ricevuto.

Per queste ragioni va eliminata questa obsoleta e surrettizia forma aiuto alle imprese, che debbono trovare i risparmi sulla tariffa rifiuti nella riduzione dei loro scarti. Si chiede quindi di eliminare l'incentivo alle imprese relativo all'art 228 del Dlgs e ricomprendere il tutto all'interno di una corretta applicazione della tariffazione puntuale che comprenda le diverse frazioni.

Parere istruttorio

La proposta non appare chiara. Qualora il proponente intendesse con "l'incentivo alle imprese relativo all'art 228 del Dlgs 156" riferirsi alla possibilità prevista dal D.lgs. 152/2006, all'art. 238, comma 10 per le utenze non domestiche di avviare i propri rifiuti a recupero e ad alla relativa scontistica, si rileva che tale aspetto rientra nella potestà comunale di prevedere incentivi per l'avvio autonomo a recupero e pertanto non attiene al ruolo pianificatorio della Regione.

Si precisa inoltre che tale forma di incentivo è introdotta dalla norma statale e non può pertanto essere "eliminata" da uno strumento di pianificazione regionale.

L'osservazione è valutata quindi non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

49. COMUNI RIFIUTI ZERO EMILIA-ROMAGNA

| | |
|-----------------------|--|
| Osservazione n. | 49 |
| Proponente | COMUNI RIFIUTI ZERO EMILIA-ROMAGNA |
| Tipologia proponente | Associazione |
| PG Regione | PG.0131670.2022 del 14/02/2022; PG.0131697.2022 del 17/02/2022 |
| Data di presentazione | 11/02/2022; 12/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (49) - 1/18

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Nel piano adottato è stato scelto come criterio per il calcolo della produzione dei rifiuti lo stesso criterio adottato nel piano nazionale del 2013, legando la produzione al PIL e prevedendo una riduzione pari a -5% per unità di PIL avendo il 2019 come anno di riferimento. Per le previsioni di crescita del PIL sono state prese le previsioni di illustri società del settore. Tali previsioni sono state formulate prima della 4° ondata del covid19 e con una previsione di un'impennata dell'inflazione di breve durata causata dalla scarsità temporanea dei prodotti energetici. Durante la pandemia ed ancor più ora con l'impennata dell'inflazione, gli economisti hanno rilevato un aggravamento delle disuguaglianze sociali ed economiche, per cui una crescita del PIL non si traduce in crescita delle capacità di spesa della stragrande maggioranza delle famiglie. Si ritiene che la produzione dei rifiuti urbani sia maggiormente determinata dalla capacità di spesa piuttosto che dalla variazione del PIL. Si chiede di rivedere l'andamento degli indici economici tenendo in considerazione quanto esposto e di legare la produzione dei rifiuti urbani alla capacità mediana di spesa (in valore reali e non correnti) e non al PIL.

Parere istruttorio

La stima della produzione totale di rifiuti urbani è stata elaborata in coerenza con quanto definito dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, tuttora vigente.

Per tale elaborazione sono stati utilizzati, evidentemente, i dati ufficiali forniti dal Servizio Statistica della Regione riguardanti le previsioni del Pil e quelle demografiche elaborate a livello regionale.

In linea generale la storia economica ci mostra che a seguito di importanti eventi dal grave impatto socio economico (come, ad esempio, il COVID o la guerra tra Russia e Ucraina) il tempo di ripresa delle principali economie mondiali è stato differente ma, il più delle volte, le stesse hanno reagito

con grande forza ed energia e, nel caso specifico, tale risposta sarà favorita anche dalle risorse straordinarie messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Si ribadisce tuttavia, che tutte le valutazioni contenute nel PRRB saranno comunque oggetto di monitoraggio, che potrà evidenziare eventuali scostamenti dagli obiettivi previsti e consentirà di pianificare le conseguenti azioni correttive.

L'osservazione viene pertanto respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate relativamente agli scenari di produzione di rifiuti urbani.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (49) - 2/18

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Dopo una previsione del piano uscente di un calo dei rifiuti prodotti tra i 539 e i 505 kg pro capite, nel nuovo piano, con il meccanismo utilizzato, si prevede di fatto una crescita della produzione a 703 kg pro capite rispetto ai 667 del 2019. Dal 2010 al 2019 i rifiuti sono calati da 698 kg pro capite a 667.

Nel piano uscente era previsto che il calo della produzione si sarebbe conseguito per il 75% grazie all'applicazione della tariffazione puntuale su tutti i comuni e sul 100% della popolazione. Per varie ragioni, anche spiegate nel piano adottato, questo non è avvenuto. Il piano indica che nel 2019 n. 82 Comuni sarebbero stati a regime con la tariffazione puntuale. Questo dato non si ritiene corretto in quanto alcuni non adottavano un sistema previsto dalle linee guida del decreto ministeriale e altri hanno introdotto il sistema ad anno inoltrato.

Si osserva comunque, anche con riferimento a tutti gli 82 Comuni presi in considerazione dal Piano, come questi abbiano ampiamente superato gli obiettivi di RD (73%) e di rifiuti pro capite non inviati a riciclaggio (150 kg procapite), e abbiano ottenuto anche una buona riduzione dei rifiuti circa -14-15% sul 2010, anno di riferimento nazionale, e -11/-12% sul 2011, anno di riferimento del piano, anche se minore del previsto (539-505 su 673). Sulla base dei dati riportati occorre poi calcolare anche i rifiuti riciclati e quelli non riciclati.

Poiché per legge vi è l'obbligo per tutti i comuni di passare a tariffazione puntuale, i cui i termini sono prorogati alla fine del 2023, si ritiene che i risultati conseguiti dalla parte già passata a tariffazione puntuale debbano estendersi a tutti i comuni e a tutta la popolazione della regione.

Si chiede di prendere i risultati dei comuni a tariffazione puntuale come riferimento base per tutte le previsioni e gli obiettivi, cui applicare le ulteriori misure migliorative, prendendo come riferimento i comuni più virtuosi.

Parere istruttorio

Come già affermato in risposta all'osservazione 1, si ribadisce che la stima della produzione totale di rifiuti urbani è stata elaborata in coerenza con quanto definito dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, tuttora vigente.

Per quanto riguarda il numero di Comuni a tariffa puntuale, si comunica che il conteggio è stato effettuato in base al numero di comuni che hanno formalmente adottato la tariffa corrispettiva puntuale o il tributo TARI puntuale, anche sulla base dei Comuni per i quali ATERSIR ha approvato la tariffa all'utenza ai sensi dell'art. 8 comma 6 lett. d) della L.R. 23/2011. Riguardo ai Comuni che hanno implementato nel corso del 2019 la tariffazione puntuale si rileva che questi Comuni avevano già precedentemente implementato il sistema di misurazione dei rifiuti. Si conferma quindi il campione analizzato. Riguardo alla richiesta di "prendere i risultati dei comuni a tariffazione puntuale come riferimento base per tutte le previsioni e gli obiettivi, cui applicare le ulteriori misure migliorative, prendendo come riferimento i comuni più virtuosi" non si condivide la logica dell'osservazione. La definizione degli obiettivi cui tendere con la pianificazione e le azioni conseguenti devono basarsi sulla situazione attuale e reale del territorio. Non può conseguentemente essere presa come base di partenza la situazione registrata in tali Comuni. L'osservazione è pertanto respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (49) - 3/18**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale**Sintesi osservazione:**

Si chiede di riportare nel piano per tutti i parametri i risultati dei diversi sistemi di raccolta e tariffazione, esplicitando le caratteristiche dei sistemi individuati e seguendo le linee guida nazionali, in modo da poter individuare fra i sistemi migliori gli obiettivi di piano e indicare, come scelta di piano, a comuni e gestori i sistemi più performanti ai fini di realizzare l'economia circolare.

Parere istruttorio

L'analisi dei costi sui vari sistemi di raccolta, effettuata al capitolo 9 della relazione generale del PRRB, è stata effettuata con l'obiettivo principale di valutare la sostenibilità economica dei sistemi di raccolta attualmente operanti nel territorio regionale, in funzione della presenza o meno di tariffazione puntuale. Si ricorda inoltre che la scelta delle modalità di raccolta è di esclusiva competenza comunale.

Pertanto la richiesta di riportare nel piano per tutti i parametri i risultati dei diversi sistemi di raccolta e tariffazione, esplicitando le caratteristiche dei sistemi individuati, viene respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (49) - 4/18

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Prodotti assorbenti per l'igiene.

Finora l'intera frazione è andata a smaltimento in discarica o incenerimento normalmente come rifiuto indifferenziato, salvo pochi casi in cui è stata raccolta separatamente e considerata rifiuto a recupero energetico.

Oggi è disponibile la tecnologia per il loro riciclo e la loro raccolta differenziata risulta facile e non particolarmente onerosa.

Poiché allo stato attuale il riciclaggio di tale frazione risulta più oneroso dello smaltimento occorre intervenire col fondo incentivante per abbassare tale costo al di sotto di quello dell'incenerimento.

Nel piano adottato si afferma di voler "favorire... l'acquisto di pannolini lavabili" da parte delle Amministrazioni locali come azione di prevenzione. Poiché anche in questo caso l'azione tende ad essere più onerosa dell'uso del prodotto "usa e getta" si chiede di prevedere l'intervento del fondo incentivante per renderla economicamente competitiva. Si chiede, pertanto, che venga inserito nel piano e in legge l'obbligo della raccolta differenziata e riciclaggio dei prodotti assorbenti per l'igiene, a cominciare dalle strutture per anziani e bambini, di quantificare i livelli di intercettazione attesi e di programmare la costruzione di almeno 3 impianti da realizzare entro 2 anni con potenzialità di almeno 30.000 tonnellate ciascuno, da dislocare a est, centro e ovest della regione.

Ingombranti

Gran parte degli ingombranti non vengono inviati a riciclaggio, ma a recupero energetico, anche perché il loro costo per la preparazione per il riciclaggio tende ad essere superiore allo smaltimento.

Si chiede di rendere obbligatoria la raccolta ed il riciclaggio degli ingombranti, coerentemente con quanto previsto dal decreto 116/2020, rivedendo modalità di raccolta e metodologie e tecnologie di recupero ai fini delle massime rese di riciclaggio.

Si chiede di prevedere l'intervento del fondo incentivante per rendere economicamente competitivo il riciclaggio degli ingombranti, come ogni altra frazione differenziata, rispetto all'uso della discarica e degli inceneritori/termovalorizzatori.

Parere istruttorio

Pur confermando le stime e le previsioni descritte nel piano, in merito al recupero dei prodotti assorbenti per l'igiene, nella Relazione generale è specificato che la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito degli accordi finalizzati a promuovere il recupero di materia, intende accompagnare le amministrazioni comunali verso il riciclaggio dei pannolini.

Relativamente poi alla richiesta di “programmare la costruzione” di impianti per il riciclaggio dei prodotti assorbenti per l'igiene si rileva che non rientra tra le prerogative regionali, ma neanche nazionali, la possibilità di realizzare o di far realizzare, impianti destinati al riciclo di rifiuti. Ciò risulterebbe in netto contrasto con i principi del libero mercato che regola tale materia e sarebbe oggetto ovviamente di contenziosi con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Si precisa inoltre che, a livello normativo, il DM 15 maggio 2019, n. 62 individua i codici EER 180104 e 150203 quali rifiuti in ingresso ammissibili ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona; tali codici allo stato attuale non possono essere computati nella raccolta differenziata in carenza di modifica normativa del DM 26 maggio 2016, quindi, seppur in presenza di raccolta dedicata, tali quantitativi sono ascrivibili, ai sensi del suddetto decreto, alle frazioni neutre. Tuttavia, a parziale accoglimento della richiesta avanzata, verrà inserito all’articolo 18 comma 3 bis delle Norme Tecniche di Attuazione, il divieto di inviare a recupero energetico i prodotti assorbenti per la persona qualora oggetto di raccolte differenziate dedicate attuate dai Comuni.

Per quanto riguarda gli ingombranti e le "altre frazioni" si confermano le stime e le previsioni descritte nel Piano e si rileva che tra le azioni che il Piano si propone per gli ingombranti c'è quella di promuoverne l'avvio ad impianti che eseguono la selezione delle frazioni recuperabili.

Testo modificato

È fatto divieto di inviare a recupero energetico i rifiuti da prodotti assorbenti per la persona oggetto di raccolte differenziate dedicate attuate dai Comuni.

L'attuale comma 4 dell'art. 18 verrà rinumerato come comma 5

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (49) - 5/18

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Il piano pone il divieto di collocamento in discarica delle raccolte differenziate e in generale del rifiuto urbano.

Grandi quantità di RD stimate in circa 45.000 tonnellate sono inviate a "recupero energetico" invece che a recupero di materia tramite riciclaggio, nonostante questo sia possibile.

Alcune raccolte differenziate multimateriali ed in particolare quella che coinvolge carta, plastica, metalli e legno, comportano scarti fino al 75%, mentre se raccolti separatamente tali scarti scenderebbero consistentemente.

Anche la raccolta stradale del verde risulta comportare l'inclusione di materiale non conforme che spesso ne favorisce l'invio a incenerimento invece che a compostaggio.

Si chiede

- di inserire nel piano il divieto di inviare agli impianti di incenerimento con recupero energetico qualsiasi frazione differenziata suscettibile di essere riciclata in toto o in parte a seguito di trattamento;
- di vietare le raccolte di imballaggi misti che comprendano carta, plastica, legno e metalli;
- di programmare una vigilanza perché raccolte di rifiuti misti non siano spacciate come raccolte di imballaggi misti;
- di eliminare le raccolte stradali del verde perché risultano contenere una elevata quantità di materiale non conforme.

Parere istruttorio

Risulta del tutto evidente che la raccolta differenziata non è il fine ma lo strumento necessario per massimizzare il riciclo/recupero di materia ed attuare, quindi, la gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti. Tuttavia, al capitolo 8 della Relazione Generale, si prevede che vengano inviate direttamente a recupero energetico quelle frazioni che, in ragione delle loro caratteristiche intrinseche, non possono essere effettivamente riciclate, ipotizzando che la percentuale di tali frazioni rispetto al totale di raccolta differenziata si riduca negli anni di validità del PRRB, in attuazione delle azioni del Piano stesso.

Inoltre, come è noto, gli aspetti che attengono all'organizzazione del servizio di raccolta e alla vigilanza non rientrano tra le competenze del PRRB ma sono prerogativa delle Amministrazioni comunali.

Il Piano, quindi, non indica preferenze tra i diversi modelli di raccolta che devono essere scelti dalle singole Amministrazioni comunali anche sulla base di criteri quali la tipologia di tessuto abitativo e produttivo, la morfologia del territorio, i risultati ambientali attesi, i costi del servizio, gli impatti sul decoro urbano.

L'osservazione viene pertanto respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (49) - 6/18

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Le analisi merceologiche dimostrano che vi sono differenze sostanziali di qualità delle raccolte differenziate fra le diverse modalità di raccolta, i diversi sistemi di raccolta e le diverse modalità di tariffazione puntuale.

Le raccolte porta a porta con tariffa puntuale risultano nettamente migliori rispetto a quelle stradali con calotta e tariffa puntuale, che presentano percentuali di materiale non conforme superiore di 2 o 3 volte e conseguentemente percentuali maggiori di scarti.

Minori impurità significano non solo minori scarti, ma anche minori costi di trattamento.

La maggior parte degli impianti non presentano costi differenziati in base alla purezza merceologica delle frazioni.

Il primo passo è applicare il principio di legge "chi inquina paga".

Occorre differenziare i prezzi in entrata facendo pagare di più i materiali scadenti e meno quelli buoni, in proporzione ai materiali non conformi presenti. In questo modo si crea una giusta differenza di costo che rende economicamente competitive le raccolte migliori, spingendo le scelte di comuni e gestori verso forme di raccolta che garantiscono la qualità.

Si chiede:

- di produrre un approfondimento sulle caratteristiche qualitative per sistemi e sottosistemi di raccolta e tariffazione puntuale su tutte le raccolte differenziate, dando indicazioni nel piano per i sistemi che garantiscono una maggiore qualità del materiale, ovvero che portano ad una produzione minore di scarti.

Parere istruttorio

È il caso di ribadire che la definizione delle modalità di raccolta è competenza esclusiva dei Comuni ai sensi dell'art. 198 c 2 lett. c) del D.Lgs. 152/06 e non della Regione o del PRRB.

Per quanto riguarda la proposta di “produrre un approfondimento sulle caratteristiche qualitative per sistemi e sottosistemi di raccolta e tariffazione puntuale su tutte le raccolte differenziate, dando indicazioni nel piano per i sistemi a minor scarti” si ricorda che i Comuni sono tenuti a fornire alla Regione tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi i risultati delle analisi merceologiche. Ciononostante, per avere un quadro completo e sempre aggiornato a livello regionale, si evidenzia che Regione ed Arpaie conducono annualmente analisi merceologiche dedicate a supporto del monitoraggio di Piano, senza con questo volersi sostituire ai soggetti competenti. Tali analisi vengono effettuate tenendo conto dei diversi modelli di raccolta, dell'area omogenea di Piano e della tariffazione puntuale eventualmente applicata. L'osservazione pertanto è respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (49) - 7/18

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Si chiede:

- di prevedere e provvedere che per il trattamento di tutte le raccolte differenziate vi siano costi differenziati in base ed in proporzione ai materiali non conformi presenti;
- di tener sempre separati fra loro i quantitativi che provengono da sistemi di raccolta diversi, sulla base della qualità.

Parere istruttorio

Rispetto alla proposta di “prevedere costi di smaltimento differenziati in base e in proporzione ai materiali non conformi presenti” si rileva che la proposta non è chiara ed appare di difficile attuazione. Per attuare quanto suggerito, se si è ben compresa la proposta, si dovrebbe realizzare un’analisi merceologica per ogni operazione di scarico presso gli impianti di prima destinazione, soluzione che appare insostenibile dal punto di vista economico e logistico. La stessa valutazione vale per la proposta di “imporre ai gestori di mantenere sempre separati tra loro i quantitativi che provengono da sistemi di raccolta diversi”, basti pensare al caso di un Comune con sistema di raccolta misto per le quali dovrebbero essere eseguite analisi merceologiche sulle frazioni provenienti dal porta a porta e dallo stradale tenendole separate. La proposta è quindi respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (49) - 8/18

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Nella relazione generale è presente il bilancio fra entrate ed uscite di rifiuti speciali in regione.

Da questo bilancio si evince che le entrate superano di poco meno di 1 milione di tonnellate le uscite. La destinazione di questi rifiuti è prevalentemente indirizzata ad impianti di trattamento che a loro volta, a seguito della lavorazione, generano scarti da smaltire classificati come rifiuti prodotti dalla regione, ma, di fatto, generati fuori regione.

Oltre ai rifiuti speciali in regione entrano anche rifiuti urbani differenziati su cui non vi è la norma di trattamento all'interno dei confini regionali. A nostro avviso l'autosufficienza regionale deve essere considerata come autosufficienza dei rifiuti effettivamente prodotti in regione, comprensivo del bilancio netto degli scarti prodotti dai nostri rifiuti esportati meno gli scarti di quelli importati.

Sommando il netto positivo dell'export-import di rifiuti sia speciali che urbani, è molto probabile che l'import netto superi il milione di tonnellate, ma questo calcolo completo non è presente.

Se da questo surplus di rifiuti fuori regione si ottenesse il 20% di scarti, vorrebbe dire che il deficit di autosufficienza regionale al 2027 indicato per lo smaltimento di rifiuti urbani e speciali sarebbe

sostanzialmente generato dal trattamento di rifiuti importati. Quindi, per l'autosufficienza reale occorre sottrarre gli scarti derivanti dal trattamento del surplus di importazione di rifiuti da altre regioni, stimato da noi in circa 200.000 ton. Si chiede:

- di calcolare per ogni frazione di rifiuto sia urbano che speciale il netto delle importazioni ed esportazioni;
- di calcolare in base al netto di surplus di importazioni delle singole frazioni gli scarti generati dal loro trattamento;
- di togliere i quantitativi così calcolati dai fabbisogni di smaltimento in discarica e incenerimento per l'autosufficienza regionale.

Parere istruttorio

Per quanto attiene al bilancio in entrata e uscita dalla Regione, si rileva che, come già chiarito in altri contesti e come espressamente indicato nel paragrafo 10.5.2 della Relazione Generale, il Piano, si pone come obiettivo l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti speciali prodotti all'interno del territorio regionale e quindi come già chiarito vengono esclusi dalle elaborazioni i quantitativi di rifiuti speciali importati.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (49) - 9/18

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Il piano adottato procede con i rifiuti speciali con la stessa metodologia e modalità di calcolo dei rifiuti urbani.

Le obiezioni portate avanti con l'osservazione 1 sulle previsioni di produzione di rifiuti urbani valgono anche per quelli speciali. Occorre prevedere nel piano che entro un anno sia svolto:

1. uno studio su tutte le filiere produttive per individuare in tutti i settori quali sono i beni da sostituire con la fornitura di servizi
2. una ricerca su tutte le filiere produttive e le imprese per individuare all'interno dei processi produttivi tutte le modalità e le tecnologie che possono ridurre gli sprechi e quindi la produzione di rifiuti speciali
3. uno studio su tutti i prodotti per eliminare dalla produzione e commercio quelli non riciclabili o difficilmente riciclabili individuando le alternative.

Parere istruttorio

Si chiede di svolgere studi finalizzati ad azioni non rientranti nelle competenze della Regione e men che meno del Piano Regionale dei rifiuti. Si sottolinea per completezza che la Regione Emilia-Romagna è già impegnata in attività di studio di interesse. A tal riguardo si precisa che non pare utile prevedere gli studi richiesti.

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (49) - 10/18

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Occorre poi che dallo studio si passi immediatamente alle conseguenze operative mettendo in campo tutti gli strumenti necessari tra cui:

- divieto dell'uso di beni usa e getta, obbligo di sostituire l'utilizzo di beni materiali con servizi laddove tecnicamente possibile, l'obbligo di rivedere i processi produttivi attraverso gli strumenti individuati negli studi, l'obbligo di produrre beni totalmente riciclabili sostituendo i materiali individuati dallo studio;
- divieto assoluto di raccolte differenziate multimateriali di rifiuti speciali che spesso generano il 75% di scarti;
- strumenti economici per rendere economicamente competitivo il riciclaggio sullo smaltimento, attraverso un fondo di incentivazione per le imprese alla stregua del fondo incentivante dei comuni.

Si chiede che lo stesso meccanismo sia utilizzato anche per la trasformazione dei processi produttivi per la riduzione dell'uso delle risorse e per una economia circolare. Considerando gli effetti di quanto esposto sopra e delle considerazioni di cui all'osservazione 6, si calcola che i fabbisogni di smaltimento di rifiuti speciali al 2027 siano determinati da un – 17% cui sottrarre i rifiuti provenienti dal trattamento dal saldo positivo di export e import di rifiuti, calcolati in circa 200.000 ton/anno. Si chiede pertanto che sia previsto una riduzione dei rifiuti speciali da smaltire del 17% grazie alle misure derivanti dagli studi indicati.

Parere istruttorio

Nell'ambito delle sue attività istituzionali la Regione è impegnata a sostenere meccanismi di incentivazione economica alle imprese, attraverso l'erogazione di fondi e di bandi per la concessione di contributi, anche nell'ambito dell'economia circolare e nella gestione sostenibile delle risorse. L'osservazione pertanto è accolta parzialmente.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (49) - 11/18**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale**Sintesi osservazione:**

L'impiantistica di selezione per il trattamento delle frazioni differenziate, eventualmente con leggere modifiche per alcuni impianti, è in grado di separare queste frazioni, le prime da inviare a riciclaggio, l'organico da inviare a biostabilizzazione e successivamente da utilizzare come copertura giornaliera delle discariche. Si chiede:

- di spostare tutto il trattamento del rifiuto residuo dall'incenerimento alla selezione, rendendo tale trattamento obbligatorio ai fini del massimo recupero e riciclaggio di materia;
- di sottoporre il sottovaglio della selezione a biostabilizzazione ed utilizzare obbligatoriamente il compost fuori specifica come copertura giornaliera a fine delle discariche in sostituzione del materiale attualmente utilizzato;
- di verificare la potenzialità e le caratteristiche tecniche di tutta l'impiantistica di selezione presente in regione al fine di apportare eventuali modifiche necessarie e di valutare la necessità o meno di ulteriore impiantistica di selezione per il rifiuto indifferenziato residuo.

Parere istruttorio

In primo luogo, occorre premettere che il tema dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e della possibilità di incentivare anche la selezione di tali rifiuti per un loro eventuale e successivo riciclo era stato già compiutamente affrontato in sede di elaborazione del Piano rifiuti previgente ed anche successivamente fornendo già in tali sedi tutti i dettagli tecnici e normativi.

Di seguito, tuttavia, si riportano per completezza nuovamente i principali elementi utili a comprendere l'impraticabilità della presente osservazione.

Si ribadisce infatti che sulla base delle previsioni del PRRB, l'incremento delle rese di intercettazioni delle frazioni raccolte in modo differenziato determinerà una significativa modifica della composizione dell'indifferenziato residuo; quale conseguenza di ciò l'effettivo riciclo delle diverse frazioni presenti nel rifiuto urbano indifferenziato, ad esclusione dei metalli, sarebbe di fatto nullo in quanto tale possibilità risulta irrimediabilmente compromessa dalla contaminazione tra le diverse tipologie di rifiuto, che spesso non rende le singole frazioni separabili e/o riciclabili (come chiarito da tutti i principali Consorzi del riciclo che non accettano frazioni di rifiuti derivanti dall'indifferenziato).

A tal riguardo si ricorda che specifiche normative tecniche di settore vietano la possibilità di utilizzare rifiuti provenienti da impianti di selezione dei rifiuti indifferenziati per la produzione industriale, ad esempio quella della carta.

Relativamente poi alla possibilità di utilizzare l'impiantistica di selezione delle frazioni differenziate, eventualmente modificata, per il trattamento del rifiuto indifferenziato, si rileva ancora una volta che:

- gli impianti di selezione e pulizia dei rifiuti da raccolta differenziata sono progettati e gestiti per selezionare esclusivamente matrici definite e prevalenti nella raccolta differenziata;
- occorrerebbe modificare tutte le autorizzazioni degli impianti;
- l'alimentazione delle linee di trattamento con rifiuti urbani indifferenziati ne comprometterebbe il funzionamento creando ingenti danni alle linee stesse;
- dal momento che il rifiuto indifferenziato contiene elevate frazioni con alto rischio biologico/sanitario, non può transitare in impianti di selezione che prevedono sempre un controllo manuale a valle.

Infine, è appena il caso di ricordare che il Piano prevede la riduzione del ricorso alla discarica (ultima forma di gestione nella gerarchia comunitaria) e quindi l'auspicata produzione di compost fuori specifica prevista nell'osservazione non troverebbe alcuna destinazione.

L'osservazione viene pertanto respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (49) - 12/18

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Occorre un piano per ridurre drasticamente la produzione e l'uso della plastica in generale e di quella vergine in particolare, sostituendo la produzione di beni con la fornitura di servizi, la produzione di beni di plastica con quella di beni costruiti con materiali diversi e sostenibili, oltre ad intervenire su tutti i processi produttivi della filiera per ridurre gli scarti.

Quello che il piano e la Regione debbono mettere in campo sono le condizioni perché si sviluppi un mercato delle plastiche secondarie, sia mobilitando le amministrazioni pubbliche che dovrebbero utilizzare questi prodotti in tutte le gare di fornitura di beni dove queste possono essere utilizzate, sia creando le condizioni perché l'uso delle plastiche miste sia economicamente conveniente agendo attraverso fondi incentivanti che spostino risorse dallo smaltimento al riciclaggio.

In questo modo sia le plastiche miste derivanti dalla raccolta differenziata della plastica, sia quella derivante dalla selezione del rifiuto residuo troverebbero una collocazione.

Qualora si creino sfasamenti fra produzione di plastiche miste e loro utilizzo si chiede di prevedere depositi temporanei gestiti dal pubblico dove stocarli in sicurezza in attesa del loro utilizzo. In tutti i casi si chiede di non utilizzarli per il cosiddetto recupero energetico, perché tale processo risulta incompatibile con la lotta ai cambiamenti climatici su cui tutta l'Europa di sta impegnando.

Ciò premesso si chiede:

- che nel piano sia previsto il completo riciclaggio delle plastiche miste derivanti sia dalla selezione differenziata delle plastiche, sia dalla selezione del rifiuto indifferenziato residuo, attraverso l'estrusione e la depolimerizzazione o qualsiasi altra tecnologia utile con esclusione del recupero energetico;
- che sia prevista l'attivazione di stoccaggi provvisori delle plastiche miste gestite da società totalmente pubbliche per superare le possibili sfasature fra la produzione di plastiche miste e il loro riciclaggio;
- che sia dato mandato a tutte le amministrazioni pubbliche di utilizzare prodotti derivanti dalle plastiche miste in qualsiasi gara di fornitura di beni dove queste possono essere utilizzate;
- che siano attivati meccanismi economici automatici attraverso fondi incentivanti come quello presente nella legge regionale 16/2015 per creare un vantaggio economico competitivo dell'uso delle plastiche miste rispetto al loro smaltimento in incenerimento/termovalorizzazione e discarica.

Parere istruttorio

In primo luogo si rileva che, analogamente alle altre richieste del proponente, anche questa osservazione tratta fattispecie molto differenti tra di loro dal punto di vista tecnico e giuridico seppur afferenti al generico tematismo "produzione ed uso della plastica".

Nel merito tuttavia si precisa che, come dovrebbe essere noto, la Regione sin dal 2019, con l'approvazione della strategia #PlasticFreeER ed i successivi lavori, ormai in fase conclusiva, della Cabina di Regia appositamente istituita, sta affrontando compiutamente il tema della corretta gestione delle plastiche. Ciò evidentemente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali che sembrano non essere chiare al proponente.

A tal riguardo si precisa che da un lato non è possibile, allo stato attuale delle tecnologie, assumere il completo riciclaggio delle plastiche miste, dall'altro è preclusa la possibilità di attivazione/realizzazione di eventuali stoccaggi provvisori gestiti da società totalmente pubbliche, in quanto tale modello non risulta conforme all'ordinamento vigente.

Da ultimo si evidenzia che i Criteri Ambientali Minimi vigenti, come recepiti nel Piano di azione della sostenibilità ambientale per i consumi pubblici in Emilia-Romagna approvato con D.G.R. n. 219 del 17/9/2017, prevedono che i componenti in materiali plastici abbiano un contenuto minimo di plastica riciclata diverso nei vari settori di utilizzo, con riferimento a tutte le plastiche e non solo a quelle miste richiamate dal proponente.

L'osservazione viene pertanto respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Osservazione avente contenuto: Relazione generale**Sintesi osservazione:**

Per il calcolo dei fabbisogni impiantistici per lo smaltimento il piano parte giustamente dal criterio dell'autosufficienza regionale. Il calcolo da noi effettuato porta ad un fabbisogno complessivo sotto le 700.000 ton nel 2027; risulta pertanto un forte surplus di disponibilità di smaltimento al posto del deficit calcolato dal piano.

Questo significa che vi è tutto lo spazio per proseguire nell'arco di validità del piano con una exit strategy dall'incenerimento, per una potenzialità pari a 5 dei 7 inceneritori di rifiuti urbani funzionanti.

Si chiede, sulla base di tutte le osservazioni fin qui presentate, di:

- ricalcolare i fabbisogni impiantistici in base allo scenario di piano proposto;
- di prevedere nella validità del piano la dismissione di 4 o 5 inceneritori di rifiuti urbani in sequenza sulla base della riduzione dei fabbisogni calcolati.

Parere istruttorio

Fermo restando quanto già evidenziato in risposta ad analoghe precedenti osservazioni, si precisa che, al fine di garantire l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e considerate anche le disposizioni relative allo smaltimento in discarica dettate dalla normativa comunitaria e nazionale, risulta necessario il mantenimento dell'impiantistica individuata negli scenari di Piano riportati al Capitolo 8 della Relazione Generale.

Per mera completezza informativa, infine, si rileva che il Piano non può prevedere la "dismissione" degli impianti di incenerimento con recupero energetico, in quanto gli stessi sono considerati strategici e di preminente interesse nazionale, come confermato anche di recente dalla Corte costituzionale con sentenza n. 154/2016.

L'osservazione viene pertanto respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate in merito al fabbisogno impiantistico.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (49) - 14/18

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Dopo l'emanazione delle direttive sull'economia circolare in Europa si è aperto il dibattito se l'incenerimento, nel nuovo contesto, debba essere ancora considerato a un livello superiore alle discariche.

Gli atti europei successivi alle direttive vanno tutti verso il declassamento dell'incenerimento, tanto che lo stesso è considerato un processo non finanziabile coi fondi del PNRR perché arreca un danno significativo all'economia circolare.

Sulla base della quantificazione dei rifiuti che debbono essere smaltiti, indicati nell'osservazione 11, si chiede che siano previste le seguenti dotazioni impiantistiche per i rifiuti urbani e speciali da smaltire:

- impianti di selezione del rifiuto residuo per una potenzialità iniziale di circa 500.000 ton il cui utilizzo va gradualmente spostato sulla selezione delle raccolte differenziate con il ridursi dell'indifferenziato;
- una graduale dismissione degli inceneritori a partire dal 2023 partendo da quello più obsoleto (Piacenza), e da quello più problematico (Forlì), per giungere alla chiusura di 4 o 5 inceneritori di rifiuti urbani al 2027.
- utilizzo delle discariche per i fabbisogni residuali.

Parere istruttorio

In primo luogo occorre evidenziare che allo stato attuale non risultano modifiche alla gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti che pone, come è noto, all'ultimo gradino lo smaltimento in discarica. Anzi proprio nel richiamato "nuovo contesto" tale impostazione è assolutamente confermata e ribadita, basti pensare al c.d. pacchetto economia circolare che impone una drastica riduzione ai quantitativi di rifiuti urbani conferiti in discarica che entro il 2035 non possono essere superiori al 10% del totale dei rifiuti urbani prodotti.

È evidente quindi che la richiesta di utilizzare le discariche per i "fabbisogni residuali" non può essere accolta in quanto non risponde, non solo alle scelte strategiche del PRRB ma anche a quelle nazionali e comunitarie.

Si evidenzia inoltre che gli impianti di selezione auspicati (TMB) non rientrano tra quelli finanziabili dal PNRR.

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche di Piano.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (49) - 15/18

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

L'osservazione presenta le seguenti proposte relativamente alla gestione dei rifiuti organici:

- adozione del principio di prossimità nell'utilizzo del compost

- obiettivo del 30% per il compostaggio di piccola scala
- prevedere la tariffa puntuale sulla raccolta dei rifiuti organici e verdi
- diffusione dei dati tecnici propri degli impianti
- pianificare un numero congruo di analisi merceologiche e di ispezioni visive (queste molto più semplici) presso i cassonetti delle raccolte stradali
- promuovere la qualità del rifiuto organico raccolto con strumenti incentivanti quali il prezzo al cancello modulato in funzione alle quote di impurità, implementando la distribuzione dei fondi incentivanti ai comuni con i livelli qualitativi più alti.

Parere istruttorio

Si confermano le indicazioni di piano relative all'organizzazione dei sistemi di raccolta. Per la frazione organica si fa riferimento agli obblighi stabiliti dalla legge: secondo le modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte (anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione) oppure raccolti in modo differenziato senza miscelarli con altri tipi di rifiuti. Pertanto saranno mantenuti gli attuali sistemi (raccolta differenziata, compostaggio domestico e/o di comunità) ed ulteriormente sviluppati ed estesi nei contesti territoriali dove le rese di intercettazione sono più basse.

Il PRRB prevede degli obiettivi specifici di incremento della resa di intercettazione, nelle tre aree omogenee considerate (pianura, montagna, capoluoghi-costa), che possono essere attuati considerando tutti i possibili sistemi di raccolta e/o di compostaggio domestico/comunità, in funzione del contesto territoriale e demografico, ricordando che la scelta delle modalità di gestione è in capo ai Comuni.

La normativa prevede attualmente la misura della tariffazione puntuale almeno sul rifiuto indifferenziato; per rendere più corrispettiva la tariffazione puntuale comprendendo anche la raccolta dei rifiuti organici, nel piano è comunque prevista la possibilità di integrare tale modello con la misurazione puntuale della frazione organica, con riferimento ai rifiuti alimentari e con l'obiettivo di avere una quantificazione puntuale e reale e non solo stimata della produzione di rifiuti organici sia di provenienza domestica che non domestica.

In merito al livello di dettaglio dei dati dei flussi effettivi che caratterizzano gli impianti in esercizio per il trattamento della frazione organica, si confermano quelli già presenti nel piano, poichè rappresentano un livello di dettaglio consono e sufficiente per poter stabilire obiettivi, finalità e indirizzi di piano inerenti alla gestione di questa categoria di rifiuti, in relazione alle disposizioni dettate dalla normativa statale per la pianificazione della gestione dei rifiuti.

Relativamente all'organizzazione delle analisi merceologiche, si ricorda che queste vengono già condotte al fine di definire la composizione merceologica media dei rifiuti urbani (cfr. Quadro Conoscitivo di Piano) e della qualità delle raccolte differenziate.

A parziale accoglimento dell'ultima richiesta relativa alla distribuzione dei fondi incentivanti, verrà inserito uno specifico riferimento al sistema di premialità nelle Norme Tecniche di Attuazione all'articolo 9 comma 2.

Testo modificato

Art. 9 c. 2 NTA: il sistema di premialità per gli ambiti territoriali più meritevoli è definito dall'articolo 4 della L.R. 16/2015

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (49) - 16/18

Osservazione avente contenuto: Aspetti di carattere generale

Sintesi osservazione:

Osservazione n. 14: Il ruolo degli enti locali: indirizzo e controllo ed obiettivi ambientali.

Con questa osservazione intendiamo mettere in evidenza l'estrema difficoltà di "governo" del servizio gestione rifiuti da parte degli enti locali, in particolare di tutti quelli gestiti da grandi gestori di natura privatistica.

La complessità normativa del settore è notevole ed in continua evoluzione. Le gare d'ambito su grandi bacini portano ulteriori elementi di complessità legati ad aspetti tecnici, normativi, giuridici e di governo. La struttura tecnica di Atersir è dimensionalmente inadeguata e questo ci mette in forte difficoltà. Noi non vogliamo rinunciare al nostro ruolo, che è anche un dovere, di "indirizzo e controllo", ma non siamo nelle condizioni di farlo. Sia chiaro, Atersir dispone di bravissimi tecnici, ma è sottodimensionata e non può esercitare le attività di controllo necessarie, fornirci tutte le informazioni indispensabili ad avere un quadro completo sulla base del quale effettuare le scelte e dettare gli indirizzi, contrapporre all'attività dei grandi gestori (fatta di corpose rendicontazioni e relazioni, proposte ed attività di lobby) una altrettanto forte attività di controllo e supervisione.

La governance pubblica è per sua natura complessa e richiederebbe una attività di coordinamento e affiancamento adeguata. La complessità di governo è accresciuta quando si tratta di enti di secondo livello, nei quali il presidio politico-amministrativo è gioco forza limitato.

Tutto questo ci mette in una situazione di forte debolezza e ci rende incapaci di esercitare il nostro ruolo.

Questa osservazione potrebbe sembrare non inerente al piano rifiuti, ma sappiamo che le politiche per la gestione dei rifiuti non possono riuscire se i Comuni non esercitano il proprio ruolo sui territori.

Se da una parte la gestione dei rifiuti richiede pianificazione, impiantistica e processi industriali, dall'altra essa richiede in modo altrettanto importante che le attività di informazione e comunicazioni arrivino ad ogni abitazione e ad ogni attività produttiva attraverso gli enti locali, per ridurre la produzione di rifiuti, per fare una raccolta differenziata di qualità, per produrre centinaia, migliaia di piccoli progetti nei territori, perché nessuna politica di gestione dei rifiuti potrà riuscire se non sarà pienamente condivisa con le comunità locali. Del resto, i servizi regolati sono considerati "beni comuni" proprio per la loro natura essenziale e condivisa, e noi non vogliamo venir meno alla

responsabilità di regolarli e tutelarli, sia per garantire costi sostenibili che per raggiungere gli obiettivi ambientali.

Chiediamo quindi un forte rafforzamento della struttura di Atersir ed una revisione della governance, oltre ad una rivalutazione sull'opportunità di ritornare ad una gestione pubblica del servizio.

Parere istruttorio

Si fa presente che la Regione ha provveduto a rafforzare, per quanto di propria competenza, la struttura di ATERSIR mediante l'aggiornamento del limite di costo a carico delle tariffe dei servizi pubblici con successive Deliberazioni e ha consentito la rimozione dei limiti assunzionali dell'Agenzia. Il rafforzamento dovrà pertanto essere ora attuato dai Comuni.

Ciò premesso, l'osservazione, come riconosciuto anche dal soggetto che l'ha proposta, non è inerente a contenuti del Piano ed è pertanto non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (49) - 17/18

Osservazione avente contenuto: Relazione generale, Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Partendo dal presupposto che nessuna norma subordinata può essere in contrasto con una norma sovraordinata, si rileva che la legge regionale 16/2015 su rifiuti ed economia circolare pone i seguenti obiettivi:

1. produzione dei rifiuti -20-25% sui dati 2011;
2. raccolta differenziata 73%;
3. riciclaggio 70%;
4. rifiuti non inviati a riciclaggio entro 150 kg pro capite.

Il piano adottato pone questi obiettivi:

1. riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;
2. raggiungimento dell'80% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani non pericolosi al 2025 e mantenimento di tale valore fino al 2027;
3. preparazione per il riutilizzo e riciclaggio del 66% in termini di peso rispetto al quantitativo totale dei rifiuti urbani prodotti al 2027;
4. 120 kg/ab anno di rifiuto urbano pro-capite non inviato a riciclaggio al 2027.

Su 4 obiettivi di piano 2 obiettivi risultano peggiorativi rispetto al dettato legislativo. I due obiettivi di piano relativi alla produzione di rifiuti e alle rese di riciclaggio sono pertanto illegittimi.

Si chiede di rispettare la legge indicando nel piano obiettivi non inferiori.

Parere istruttorio

La Legge Regionale n. 16 del 5 ottobre 2015, “Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge Regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)” fissava gli obiettivi relativi alla precedente pianificazione riferiti quindi all'anno 2020 (cfr. art. 1 c. 6) ed ha pertanto esaurito i suoi effetti.

L'osservazione viene pertanto respinta e si confermano le valutazioni tecniche di Piano e gli obiettivi in esso riportati con tutta evidenza conformi alle disposizioni normative di settore.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (49) - 18/18

Osservazione avente contenuto: Rapporto preliminare

Sintesi osservazione:

OGGETTO: Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale sul Rapporto preliminare del Piano regionale rifiuti e bonifica siti contaminati PRRB 2022-2027 (art. 13, comma 1, D.Lgs 152/06) – osservazioni.

Gentilissimi,

ringraziando del materiale inviatoci e del quadro conoscitivo così esteso, premettendo che condividiamo gli obiettivi generali espressi nella delibera 643/2021, siamo a suggerire l'inserimento nel quadro conoscitivo di alcuni altri elementi che a nostro avviso potrebbero essere utili alle riflessioni che nei prossimi mesi saremo chiamati svolgere in merito alla pianificazione della gestione dei rifiuti. Richiamando quanto riportato nella delibera di giunta 643 e nell'allegato denominato “stato di fatto”, ma anche negli altri documenti, esprimiamo le seguenti considerazioni:

- Riteniamo che sarebbe molto utile inserire le sintesi dei bilanci di massa ed energia degli impianti di compostaggio e di biometano, che includano, nella parte dei rifiuti prodotti sia quelli solidi che quelli liquidi, e nella parte relativa ai consumi energetici, anche i trasporti dei rifiuti in ingresso ed in uscita, oltre ai consumi idrici sia di acqua potabile che di falda. Questa richiesta non vuole mettere in discussione la necessità di recuperare tutto l'organico presente nei rifiuti per destinarlo agli impianti di questo tipo, ma consegnare utili elementi di valutazione relativi alla gestione dell'organico, inerenti la qualità delle raccolte differenziate, la necessità di pianificare anche il compostaggio di piccola scala (domestico e di comunità), la produzione di rifiuti speciali solidi e

liquidi da parte di questi impianti, oltre a valutazioni gestionali e di dimensionamento degli impianti stessi. In particolare, la produzione degli scarti prodotti dagli impianti di compostaggio e di biometano, sia solidi che liquidi, rappresenterebbe una base di conoscenza a nostro avviso indispensabile per comprendere le quantità di organico effettivamente riciclate e, viceversa, quelle “trasformate” in “rifiuti speciali”.

- Rispetto al teleriscaldamento, suggeriamo di distinguere quello legato al biometano immesso in rete da quello degli inceneritori, essendo il primo alimentato da fonte rinnovabile, il secondo solo in quota parte (circa il 50%).

- Per meglio descrivere il contesto di riferimento sarebbe molto utile l’inserimento delle analisi merceologiche disponibili, al fine di valutare le differenze della qualità dei rifiuti, e del conseguente tasso di riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuto differenziato, in funzione dei sistemi di raccolta, delle dimensioni e caratteristiche degli agglomerati, o di altre variabili.

- Suggeriamo un approfondimento relativo alla percentuale di riciclaggio dell’organico, che può essere eseguito verificando i rifiuti in uscita dagli impianti di compostaggio e biometano.

- Relativamente alla produzione pro-capite di rifiuti a smaltimento, potrebbe essere utile aggiungere al quadro conoscitivo le “graduatorie”, in termini di kg pro-capite e kg per abitanti equivalenti, dei Comuni, anche come dati aggregati dei diversi gestori, al fine di ottenere un quadro conoscitivo delle migliori esperienze in corso (risultati ottenuti dai comuni più virtuosi e dai gestori più virtuosi). A questo proposito, riteniamo che sarebbe utile avere un quadro conoscitivo che individui i rifiuti non inviati a riciclaggio così come previsto dalla legge regionale, includendo fra questi almeno i quantitativi di rifiuti differenziati inviati direttamente o indirettamente ad incenerimento/recupero energetico.

- In merito alla misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, suggeriamo di inserire, fra le ragioni della bassa diffusione di tale strumento, quella dovuta alla “mancanza di volontà” politica di alcune amministrazioni e quella dovuta alla mancanza di volontà da parte di qualche gestore. Riteniamo inoltre utile verificare i risultati dei diversi modelli di misurazione puntuale.

Per quanto riguarda i costi della misurazione puntuale, proponiamo di inserire i dati di costo pro-capite per ab. e per abitante equivalente dei comuni con e senza misurazione puntuale, suddivisi per sistemi di raccolta e per gestori.

- Pag 21 della delibera di giunta (Obiettivi): sulle analisi merceologiche precisiamo che occorre prevederne molte di più rispetto a quanto fatto nel passato. Ai fini del quadro conoscitivo potrebbe essere utile acquisire le analisi merceologiche effettuate dai gestori.

- Obiettivi 80% di RD e riciclaggio al 70%. Riteniamo che potrebbe essere utile l’inserimento del calcolo dei “rifiuti riciclati” applicando la nuova normativa relativa all’economia circolare. Si potrebbero ad esempio effettuare alcune simulazioni su comuni più o meno virtuosi e con diversi sistemi di raccolta.

- In tema di prevenzione, a nostro avviso occorrerebbe precisare che il recupero di materia viene prima di quello energetico ed inserire il divieto di destinare rifiuti riciclabili a recupero energetico o, in alternativa, inserire il pagamento della quota del fondo d’ambito richiesto per i rifiuti a

smaltimento anche a quelli che, pur essendo raccolti in modo differenziato, vengono successivamente destinati a recupero energetico.

- Sugli impianti di incenerimento/termovalorizzazione per rifiuti urbani: riteniamo che sarebbe utile una sintesi del bilancio di massa ed energia.

Relativamente all'allegato 1 "matrice":

- Rifiuti: La nuova metodologia comunitaria per il calcolo dei rifiuti riciclati è inserita nella colonna "rischi". A nostro avviso andrebbe iscritta nella colonna "opportunità", potendo con essa determinare in modo più chiaro la quantità di rifiuti che vengono effettivamente riciclati, escludendo la quota di RD che si trasforma in rifiuto speciale.

- Energia: pur condividendo di inserire il recupero energetico dei termovalorizzatori fra i punti di forza regionali, riteniamo che lo stesso punto vada inserito nei rischi in quanto tale energia non è solo rinnovabile ma anche fossile. In merito al biometano, inserito nella colonna "opportunità", suggeriamo di specificare che le "biomasse agricole" siano provenienti "da scarti".

- Economia circolare e sostenibilità: oltre alla scarsità di competenze nella pubblica amministrazione su acquisti verdi, suggeriamo di aggiungere anche una più generale scarsità di competenze sui temi ambientali e della sostenibilità, almeno per i comuni medio/piccoli.

Anche gli uffici alle politiche energetiche insediati nelle Unioni arrancano, ed è questo un punto di debolezza, ma anche una opportunità.

- Certamente fra le criticità è da inserire la debolezza di Atersir, debolezza dovuta innanzitutto alla carenza di personale, oltre che alla complessità delle procedure, delle normative e del governo di un ente di secondi livello; allo stesso tempo, fra le opportunità, c'è quella di rafforzare la struttura tecnica a servizio dei comuni implementando gli organici e quella di rivedere il governo della parte politica puntando ad un maggiore coinvolgimento degli enti locali.

- Tessuto economico: sulle riqualificazioni energetiche c'è una pressione troppo elevata dettata da provvedimenti a "breve termine", dettata dalle normative nazionali, che si ripercuote sulla qualità degli interventi e del lavoro, e non permette di creare lavoro stabile.

Fra le opportunità la richiesta di provvedimenti di più lunga durata.

Allegato 6, valutazione impatti.

Suggeriamo di porre attenzione alla gestione degli impianti relativamente alle emissioni inquinanti l'aria (controlli sui sistemi di abbattimento).

Sul fabbisogno idrico: verificare i consumi idrici degli impianti. Tali consumi potrebbero anche essere inseriti nel quadro conoscitivo.

Sull'energia: come già scritto, verificare i bilanci energetici degli impianti.

Goal 8: verifica delle condizioni contrattuali nel sistema degli appalti e subappalti (questione certamente molto complessa).

Mobilità: ridurre l'impatto dei trasporti, anche verificando se non sia opportuno prevedere impianti più piccoli e più diffusi. Riflessione: come combinare il "principio di prossimità" col "libero mercato"? Possibile regolare il costo di trattamento di alcuni materiali come l'organico?

Allegato 7 schema di monitoraggio.

Suggeriamo l'inserimento della misurazione dei rifiuti riciclabili che vengono inceneriti.

In ultimo si suggerisce di inserire all'interno del quadro conoscitivo:

La relazione di Atersir sull'utilizzo del fondo d'Ambito.

Le linee guida della commissione europea riportanti le buone pratiche da attuare sui territori ed il documento di ANCI E-R: "ridurre i rifiuti da prodotti in plastica monouso: Vademecum per i Comuni".

Qualche valutazione relativa alla necessità dell'utilizzo di compost di qualità per contrastare cambiamento climatici e prevenire desertificazione, ed alle difficoltà dell'utilizzo del compost.

Come il nuovo l'MTR incide sulla regolazione del costo dei rifiuti differenziati.

Parere istruttorio

L'osservazione, in cui vengono anche affrontate diverse tematiche non di diretta competenza della Pianificazione regionale in materia di rifiuti, è riferita al Rapporto Preliminare ambientale del PRRB, già valutato nell'ambito della procedura di Scoping di VAS ad oggi conclusa. Di tali osservazioni si è tenuto conto al capitolo 5 del Rapporto Ambientale.

L'osservazione pertanto non riguarda né il Rapporto Ambientale né la documentazione costituente il Piano e pertanto non è pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

50. RETE RIFIUTI ZERO

| | |
|-----------------------|--|
| Osservazione n. | 50 |
| Proponente | RETE RIFIUTI ZERO |
| Tipologia proponente | Associazione |
| PG Regione | PG.0131835.2022 del 14/02/2022; PG.0131742.2022 del 14/02/2022; PG.0131900.2022 del 14/02/2023; PG.0131954.2022 del 14/02/2022; PG.0131970.2022 del 14/02/2022 |
| Data di presentazione | 12/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (50) - 1/24

Osservazione avente contenuto: Aspetti di carattere generale; Sintesi non tecnica

Sintesi osservazione:

Si lamenta un "deficit" democratico in quanto durante il percorso di elaborazione del piano si sono svolti cinque focus tematici finalizzati alla condivisione dei principali contenuti del piano "ai quali sono stati ammessi solo i Firmatari del patto per il lavoro e per il clima e i gestori ed esclusi gli altri soggetti, come Rete Rifiuti Zero, Rete Emergenza Climatica e Ambientale (RECA ER) e WWF che ne hanno fatto esplicita richiesta scritta".

Si osserva inoltre che "per le osservazioni sul Piano, 1900 pagine, adottato il 27 dicembre in piene ferie di fine anno, sono stati dati appena 45 giorni di tempo, un tempo strettissimo, considerando anche la situazione pandemica in corso che non facilita spostamenti e scambi di informazioni.

A nulla è valsa la richiesta da parte di Comuni di una proroga.

L'insieme di questo iter procedurale mostra un deficit democratico che si sta allargando fra le Istituzioni Regionali con i cittadini e le loro rappresentanze, un iter in cui sembrano essere ascoltate solo le istanze di chi già concorda con l'Istituzione".

Parere istruttorio

L'osservazione si riferisce, in primis, alle modalità di consultazione in fase di formazione del Piano. Il secondo rilievo lamenta la mancata proroga dei termini per la presentazione di osservazioni.

Con riferimento alla procedura di approvazione di Piano si ribadisce che come è noto, essa segue quanto previsto dalla valutazione ambientale strategica (VAS) dal D.Lgs. 152/2006 (cfr. art. 34 L.R. 16/2017). In particolare si ribadisce che, il termine per la presentazione delle osservazioni è posto dal legislatore statale all'art. 14 c. 2 del citato D.Lgs. 152/06 che peraltro con il recente D.L. n. 152/2021, convertito dalla Legge n. 233/2021, è intervenuto proprio sulla suddetta tempistica.

Si sottolinea inoltre che sul tema è stato interpellato anche il Difensore Civico regionale, il quale non ha evidenziato profili di criticità nell'operato dell'Amministrazione regionale e ha disposto pertanto l'archiviazione del fascicolo non sussistendo margini di intervento.

Entrambe le considerazioni non risultano in ogni caso pertinenti in quanto non esprimono alcuna osservazione rispetto ai contenuti del Piano.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (50) - 2/24

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Visto l'andamento della curva della produzione dei rifiuti e soprattutto per uniformarsi alla normativa italiana, derivante da quella europea, che indica come anno di riferimento per la prevenzione dalla produzione di rifiuti l'anno 2010, nel prosieguo dell'analisi e delle proposte si prenda il 2010 come anno di riferimento, e non il 2011 come nel piano adottato, e si chiede di modificare l'elaborazione in questo senso. Al contrario di quanto affermato nel piano fra produzione di rifiuti e indici economici non vi sono andamenti correlati, ma si distinguono due periodi diversi: fino al 2010 i rifiuti crescono più del PIL, dopo crescono meno del PIL.

Questi dati vanno anche coniugati per abitante, in modo da scorporare la crescita dei rifiuti dall'andamento demografico, andamento in salita nei primi 10 anni e piatto dopo.

Dopo una forte crescita pari al 23% della produzione pro capite di rifiuti rispetto all'unità di PIL pro capite a +18% nel primo decennio si ha una sua decrescita nel secondo decennio pari a -8,4%, superiore all'obiettivo del -5% indicato dal piano nazionale di prevenzione, realizzando una dissociazione fra produzione rifiuti e andamento PIL. Non si capisce perché il piano ponga un obiettivo di riduzione del -5% inferiore a quanto già realizzato in passato, dato che quel risultato migliore è stato ottenuto con la realizzazione parziale di un massimo del 20% delle principali azioni di prevenzione previste dal piano uscente e dalla legge regionale 16/2015.

Poiché è previsto per legge che tutti i comuni debbano passare a tariffazione puntuale, si chiede di prendere come riferimento per l'obiettivo di riduzione dei rifiuti i risultati dei comuni porta a porta con tariffa puntuale a cui applicare l'ulteriore riduzione minima del -5% sul PIL in base alle ulteriori misure da prendere.

Si chiede inoltre:

- di rivedere il rapporto rifiuti-PIL a partire dal 2010 anno di riferimento del piano nazionale;
- di rivedere al ribasso le previsioni di andamento demografico e del PIL causa il perdurare della pandemia e impennata strutturale dell'inflazione;

- di agganciare la produzione dei rifiuti non al PIL ma alla capacità mediana (non media) di spesa o alla mediana del reddito delle famiglie;
- di inserire nel piano i risultati del monitoraggio, presente solo parzialmente sulla tariffa puntuale, delle varie misure previste dal piano in scadenza e dalla legge regionale in vigore, evidenziando per ciascuna di esse cosa realmente è stato fatto e quali effetti ha ottenuto sulla produzione dei rifiuti e sugli altri obiettivi di piano;
- In particolare di analizzare gli effetti del passaggio da raccolta stradale a raccolta porta a porta sulla produzione dei rifiuti e sugli altri obiettivi di piano sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo;
- di analizzare tutte le altre misure previste nella legge 16/2015 a cominciare dagli effetti del fondo incentivante.

Parere istruttorio

Con riferimento alla presente osservazione, che tocca diversi aspetti del PRRB, si precisa in primo luogo che per ciascun obiettivo previsto dal PRGR 2014-2020, al fine di definire gli scenari di Piano, sono stati analizzati i dati relativi alle prestazioni conseguite nelle annualità di validità del PRGR (2014-2020), le cui previsioni avevano, per i Rifiuti Urbani, come anno di riferimento il 2011.

Relativamente agli scenari di produzione di rifiuti urbani, si confermano le valutazioni tecniche effettuate.

Come è noto infatti, la stima della produzione totale di rifiuti urbani è stata elaborata in coerenza con quanto definito dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, tuttora vigente.

Per tale elaborazione sono stati utilizzati, evidentemente, i dati ufficiali forniti dal Servizio Statistica della Regione riguardanti le previsioni del Pil e quelle demografiche elaborate a livello regionale.

In linea generale la storia economica ci mostra che a seguito di importanti eventi dal grave impatto socio economico (come, ad esempio, il COVID o la guerra tra Russia e Ucraina) il tempo di ripresa delle principali economie mondiali è stato differente ma, il più delle volte, le stesse hanno reagito con grande forza ed energia e, nel caso specifico, tale risposta sarà favorita anche dalle risorse straordinarie messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Programma nazionale sopra citato considera già tra le azioni di prevenzione previste quelle indicate dal Proponente; le stesse quindi concorrono all'obiettivo di riduzione del -5% del rapporto RU/Pil in esso indicato.

Si ribadisce tuttavia, che tutte le valutazioni contenute nel PRRB saranno comunque oggetto di monitoraggio, che potrà evidenziare eventuali scostamenti dagli obiettivi previsti e consentirà di pianificare le conseguenti azioni correttive.

Nel precedente Programma di prevenzione contenuto al cap. 17 del Piano Regionale di Gestione Rifiuti 2016-2020, in particolare a pag. 429, era previsto che il monitoraggio del suddetto venisse

effettuato tramite l'analisi dell'andamento della produzione di rifiuti pro-capite e il monitoraggio degli indicatori di realizzazione, vale a dire l'avvio o il mancato avvio delle azioni previste.

L'analisi dell'andamento della produzione di rifiuti pro-capite è contenuta nel Quadro conoscitivo, al par. 2.1.1, mentre l'analisi degli indicatori di realizzazione delle singole azioni del programma di prevenzione è contenuta nel cap. 15, par. 15.4 della Relazione generale di Piano, pertanto l'osservazione si ritiene parzialmente accolta. Infine, pur non costituendo contenuto dei Piani regionali ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs. 152/2006, si segnala che il monitoraggio degli effetti del Fondo incentivante viene svolto annualmente dalla Regione, in collaborazione con ATERSIR.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (50) - 3/24

Osservazione avente contenuto: Quadro conoscitivo; Relazione generale; Norme Tecniche di Attuazione

Sintesi osservazione:

Si chiede:

- di definire i sistemi di raccolta sulla base della definizione del sistema porta a porta presente all'art 4 della legge regionale 16/2015 su rifiuti ed economia circolare, e sulla base di tale definizione e suddivisione di elaborare i singoli risultati in rapporto agli obiettivi
- di comprendere fra i comuni a tariffazione puntuale solo i comuni che rispondono ai criteri del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 aprile 2017, elaborando i dati solo dal momento in cui sono a regime;
- di esprimere tutti i dati sia in valori assoluti, che in valori pro capite e in valore % in modo da permettere una comparazione completa e chiara anche a persone senza competenze specifiche;
- di elaborare e presentare i dati e la loro evoluzione nel tempo di tutti i sistemi di raccolta e di tariffazione puntuale in rapporto agli obiettivi di piano uscente e di legge;
- di definire gli obiettivi di piano sulla base dei dati che emergono dalla comparazione dei risultati dei diversi sistemi di raccolta e tariffazione puntuale, in particolare dei sistemi più performanti;
- che il piano adottato e la legge regionale intervengano attraverso la leva del fondo incentivante per mettere adeguati disincentivi e incentivi alla trasformazione, innalzando il prelievo sui rifiuti non riciclati, incrementando in questo modo i fondi per la trasformazione e penalizzando i soggetti inadempienti escludendoli dal fondo incentivante, sulla base delle rispettive responsabilità accertate.

Parere istruttorio

La richiesta di definire i sistemi di raccolta sulla base della definizione del sistema porta a porta presente all'art 4 della legge regionale 16/2015 su rifiuti ed economia circolare, e sulla base di tale definizione e suddivisione di elaborare i singoli risultati in rapporto agli obiettivi risulta poco chiara; inoltre non si può scegliere un sistema come standard di riferimento, ma bisogna garantirne una pluralità di sistemi di raccolta che possano concorrere agli obiettivi generali di piano; la richiesta viene respinta e si confermano le scelte di piano.

Per quanto riguarda il numero di Comuni a tariffa puntuale, si comunica che il conteggio è stato effettuato in base al numero di Comuni che hanno formalmente adottato la tariffa corrispettiva puntuale o il tributo TARI puntuale, anche sulla base dei Comuni per i quali ATERSIR ha approvato la tariffa all'utenza ai sensi dell'art. 8 comma 6 lett. d) della L.R. 23/2011. Riguardo ai Comuni che hanno implementato nel corso del 2019 la tariffazione puntuale si rileva che questi Comuni avevano già precedentemente implementato il sistema di misurazione dei rifiuti. Si conferma quindi il campione analizzato pertanto l'osservazione è respinta.

Riguardo alla richiesta di "prendere i risultati dei comuni a tariffazione puntuale come riferimento base per tutte le previsioni e gli obiettivi, cui applicare le ulteriori misure migliorative, prendendo come riferimento i comuni più virtuosi" non si condivide la logica dell'osservazione. La definizione degli obiettivi cui tendere con la pianificazione e le azioni conseguenti devono basarsi sulla situazione attuale e reale del territorio. Non può conseguentemente essere presa come base di partenza la situazione registrata in tali Comuni. L'osservazione è pertanto respinta.

A parziale accoglimento dell'ultima richiesta relativa al fondo incentivante, verrà inserito uno specifico riferimento al sistema di premialità nelle Norme Tecniche di Attuazione all'articolo 9 comma 2.

Testo modificato

Art. 9 c. 2 NTA: il sistema di premialità per gli ambiti territoriali più meritevoli è definito dall'articolo 4 della L.R. 16/2015

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (50) - 4/24

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Nel piano si riscontrano alcuni errori, incoerenze fra obiettivi e dati, carenze nella elaborazione e presentazione dei dati.

In particolare:

- l'obiettivo di produzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio del piano uscente viene indicato come obiettivo di rifiuti indifferenziati;
- nel piano il compostaggio domestico era calcolato in riduzione

della produzione. Per rendere omogenei i dati presentati occorre togliere i 5 kg di compostaggio domestico e di comunità portando la produzione al 2019 a 663 Kg pro capite;

- si indica il nuovo obiettivo di rifiuti non inviati a riciclaggio in 120 kg pro capite, ma i numeri in tonnellate portano ad averne al 2027 143 kg pro capite;
- si indica al 2019 la presenza di 82 comuni a tariffazione puntuale mentre sono 61 in base alle linee guida nazionali;
- il conteggio dei rifiuti non riciclati al 2027 non corrisponde al 34% e spariscono dal conteggio 100.537 tonnellate;
- si indica l'obiettivo di 110 kg di rifiuti non riciclati al 2030 coerente coi dati del piano quando al 2027 il conteggio fornito dalla divisione delle tonnellate per gli abitanti li pone a 210 kg o a 240 kg, troppo alto per essere coerente con l'obiettivo al 2030;
- non viene fornito alcun dato di analisi merceologica sulla qualità delle raccolte differenziate per distinguere gli scarti prodotti per sistema di raccolta, ma viene fornito solo il dato medio complessivo;
- oltre alla mancanza di elaborazione dei dati per sistema di raccolta e tariffazione, i dati presentati non sono riportati sia in tonnellate, sia in kg pro capite, sia in %, per cui non permettono ad un osservatore senza specifiche competenze di valutare la coerenza complessiva degli obiettivi e del piano.

Poiché il passaggio a tariffa puntuale è dovuto per legge e non per piano, i risultati raggiunti dalla media dei comuni a tariffazione puntuale costituiscono lo scenario "no piano", dato che possono essere raggiunti anche senza approvare un nuovo piano.

Si chiede:

1. di correggere gli errori emersi;
 2. di correlare fra loro gli obiettivi e i dati;
 3. di elaborare i dati di tutti gli obiettivi sia in tonnellate, sia in kg pro capite sia in % per rendere chiaro a tutti l'insieme del quadro;
 4. di assumere i risultati 2019 dei comuni a tariffa puntuale come scenario "no piano"
 5. di assumere i risultati dei comuni con raccolta porta a porta integrale e tariffa puntuale tipo AIMAG e ALEA in uno scenario di piano, cui aggiungere anche i risultati della raccolta differenziata e riciclaggio dei prodotti assorbenti per l'igiene e il divieto di inviare ad incenerimento le RD in toto o in parte riciclabili;
 6. di assumere i seguenti obiettivi al 2027 derivanti dal punto 5: -25% di produzione di rifiuti rispetto al 2019 (pari a 501 kg pro capite); 90% di RD,
- ☐ Riduzione dei rifiuti -25% sul 2019, pari a 501 kg pro capite
 - ☐ Massimo di rifiuti non inviati a riciclaggio 55 kg pro capite
 - ☐ Massimo di rifiuti non riciclati 100 kg pro capite
 - ☐ Rese di raccolta differenziata 90%

7 Rese di riciclaggio 82%

7. Di distribuire il carico derivante dagli obiettivi generali fra i comuni delle diverse aree in base ai risultati ottenuti da loro comuni col il sistema indicato al punto 5 di assumere i rifiuti prodotti sulla base degli obiettivi indicati ai fini dei fabbisogni impiantistici.

Parere istruttorio

Anche questa osservazione attiene a diversi aspetti del PRRB.

In primo luogo, per quanto concerne le asserite incoerenze registrate dal Proponente si precisa quanto segue.

Nella tabella 5-1, come chiaramente evidenziato mediante il simbolo “*” riportato in calce, l’obiettivo di 150 kg/abitante è riferito ai rifiuti non inviati a riciclaggio.

Per quanto riguarda il numero di Comuni a tariffa puntuale, si comunica che il conteggio è stato effettuato in base al numero di comuni che hanno formalmente adottato la tariffa corrispettiva puntuale o il tributo TARI puntuale, anche sulla base dei Comuni per i quali ATERSIR ha approvato la tariffa all’utenza ai sensi dell’art. 8 comma 6 lett. d) della L.R. 23/2011. Riguardo ai Comuni che hanno implementato nel corso del 2019 la tariffazione puntuale si rileva che questi Comuni avevano già precedentemente implementato il sistema di misurazione dei rifiuti. Si conferma quindi il campione analizzato. Riguardo alla richiesta di “prendere i risultati dei comuni a tariffazione puntuale come riferimento base per tutte le previsioni e gli obiettivi, cui applicare le ulteriori misure migliorative, prendendo come riferimento i comuni più virtuosi” non si condivide la logica dell’osservazione. La definizione degli obiettivi cui tendere con la pianificazione e le azioni conseguenti devono basarsi sulla situazione attuale e reale del territorio. Non può conseguentemente essere presa come base di partenza la situazione registrata in tali Comuni.

Inoltre, in base a quanto previsto dalle normative nazionali e regionali di settore, che consentono di conteggiare i rifiuti avviati a compostaggio domestico nella raccolta differenziata, si conferma il dato relativo alla produzione pro capite di rifiuti urbani.

Con riferimento alla presunta incoerenza tra obiettivi indicati dal Piano, risultati ottenuti e risultati attesi, si sottolinea che è errato quanto rilevato, infatti è nel documento strategico di Piano che viene superato il disallineamento tra gli obiettivi di prevenzione, raccolta differenziata, riciclaggio e produzione di rifiuto urbano pro-capite non inviato a riciclaggio, evidentemente strettamente correlati tra di loro, affermando che la loro definizione puntuale è conseguente alla scelta dell’obiettivo di raccolta differenziata pari all’80%, assunto dal PRRB coerentemente con il mandato dell’Assemblea Legislativa e stabilito nel Patto per il lavoro e per il Clima, che costituisce quindi la precondizione per raggiungere gli ulteriori obiettivi.

Il Piano ha quindi coerentemente assunto tale principio, pur evidenziando la necessità di garantire uno specifico monitoraggio per l’obiettivo del rifiuto urbano pro capite non inviato a riciclaggio.

Poiché il PRRB assume alcuni obiettivi da altri strumenti sovraordinati, gli scenari sono stati declinati attenendosi alla formulazione relativa a tali indicatori dettata dai suddetti strumenti.

Infine, relativamente al presunto scostamento del valore di rifiuto urbano non riciclato si precisa che, l'applicazione della nuova metodologia comunitaria, come chiarita da ISPRA, porterebbe ad una quantificazione degli scarti a valle delle operazioni di riciclaggio pari al 17% sul totale dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato e considerando tale % di scarti non si rileverebbe alcuno scostamento.

Tuttavia, in coerenza con l'obiettivo di miglioramento della qualità delle raccolte differenziate, il Piano considera invece cautelativamente una riduzione dal 17% al 13% degli scarti, costante per tutto il periodo di validità. Tali considerazioni, in parziale accoglimento di quanto richiesto, verranno esplicitate all'interno del paragrafo 8.2 della Relazione Generale. L'osservazione ha infatti permesso di precisare meglio la metodologia di calcolo del tasso di riciclaggio ed è pertanto accolta parzialmente.

Infine, si precisa che la metodologia utilizzata nel Piano per la stima degli scarti delle frazioni raccolte in modo differenziato, si basa sulla ricostruzione, frazione per frazione, dei flussi in entrata e in uscita da ogni singolo impianto interessato nell'intero ciclo di gestione del rifiuto, e non ovviamente sulle analisi merceologiche effettuate a monte del ciclo, utili a fornire informazioni relative alla qualità della raccolta ma non sufficienti a dare indicazioni relative all'effettivo riciclo, che come noto è strettamente legato all'efficienza degli impianti coinvolti.

Testo modificato

In particolare, l'applicazione della nuova metodologia comunitaria, come chiarita da ISPRA, porterebbe ad una quantificazione degli scarti a valle delle operazioni di riciclaggio pari al 17% sul totale dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

Tuttavia, in coerenza con l'obiettivo di miglioramento della qualità delle raccolte differenziate, il Piano considera invece cautelativamente una riduzione dal 17% al 13% degli scarti, costante per tutto il periodo di validità. (inserire a pag. 151 dopo la frase ...considerato cautelativamente costante negli anni di riferimento del Piano).

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (50) - 5/24

Osservazione avente contenuto: Relazione generale; Norme Tecniche di Attuazione

Sintesi osservazione:

Da un'analisi dei dati presenti nel piano il proponente conclude che pannolini e pannoloni sono la frazione a maggiore presenza nel rifiuto residuo.

Si chiede che venga inserito nel piano (e in legge) anche ai fini di abbassare le emissioni climalteranti di origine fossile, di:

- rendere obbligatoria la raccolta differenziata dei prodotti assorbenti per l'igiene, a cominciare dalle strutture per anziani e bambini,

- di programmare la sostituzione dei pannolini e pannoloni usa e getta con quelli riutilizzabili nelle strutture per anziani e bambini, rendendo l'operazione economicamente competitiva tramite il fondo incentivante,
- di quantificare i livelli di intercettazione attesi, e di programmare la costruzione di almeno 3 impianti da realizzare entro 2 anni con potenzialità di almeno 30.000 tonnellate ciascuno, da dislocare a est, centro e ovest della regione,
- di prevedere un meccanismo di abbassamento dei costi del trattamento di prodotti assorbenti per l'igiene e di ingombranti attraverso il fondo incentivante con un maggior prelievo sull'indifferenziato da riversare su questa frazione.
- Di prevedere una migliore separazione nella raccolta degli ingombranti e una ricerca sulle tecnologie e modalità migliori per la loro separazione in frazioni monomateriali.
- Di chiarire le incongruenze legate alla voce "altre frazioni" e di riformulare il loro tasso di riciclaggio prevedendo l'80% di RD degli assorbenti, il 65% minimo dello spazzamento, il 50% per gli ingombranti e il 20% delle altre frazioni ivi comprese.

Parere istruttorio

Pur confermando le stime e le previsioni descritte nel piano, in merito al recupero dei prodotti assorbenti per l'igiene, nella Relazione generale è specificato che la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito degli accordi finalizzati a promuovere il recupero di materia, intende accompagnare le amministrazioni comunali verso il riciclaggio dei pannolini.

Relativamente poi alla richiesta di “programmare la costruzione” di impianti per il riciclaggio dei prodotti assorbenti per l'igiene si rileva che non rientra tra le prerogative regionali, ma neanche nazionali, la possibilità di realizzare o di far realizzare, impianti destinati al riciclo di rifiuti. Ciò risulterebbe in netto contrasto con i principi del libero mercato che regola tale materia e sarebbe oggetto ovviamente di contenziosi con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Si precisa inoltre che, a livello normativo, il DM 15 maggio 2019, n. 62 individua i codici EER 180104 e 150203 quali rifiuti in ingresso ammissibili ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona; tali codici allo stato attuale non possono essere computati nella raccolta differenziata in carenza di modifica normativa del DM 26 maggio 2016, quindi, seppur in presenza di raccolta dedicata, tali quantitativi sono ascrivibili, ai sensi del suddetto decreto, alle frazioni neutre. Tuttavia, a parziale accoglimento della richiesta avanzata, verrà inserito all'articolo 18 comma 3 bis delle Norme Tecniche di Attuazione, il divieto di inviare a recupero energetico i prodotti assorbenti per la persona qualora oggetto di raccolte differenziate dedicate attuate dai Comuni.

Per quanto riguarda gli ingombranti e le "altre frazioni" si confermano le stime e le previsioni descritte nel Piano e si rileva che tra le azioni che il Piano si propone per gli ingombranti c'è quella di promuoverne l'avvio ad impianti che eseguono la selezione delle frazioni recuperabili.

Testo modificato

È fatto divieto di inviare a recupero energetico i rifiuti da prodotti assorbenti per la persona oggetto di raccolte differenziate dedicate attuate dai Comuni.

L'attuale comma 4 dell'art. 18 verrà rinumerato come comma 5.

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (50) - 6/24

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Le Raccolte differenziate inviate direttamente agli inceneritori senza alcun trattamento sono quantitativi non insignificanti (circa 44.152 tonnellate nel 2019).

Le frazioni maggiormente rappresentate sono:

- Verde, che dovrebbe trovare la sua collocazione in impianti di compostaggio. Verde con all'interno materiale non conforme si trova unicamente nelle raccolte stradali.
- Spazzamento, che dovrebbe essere tutto avviato a trattamento.
- Ingombranti, frazione su cui occorre una ricerca per verificare tecnologie di trattamento e metodologie di raccolta che incrementino le rese di riciclo.
- Multimateriale (o meglio raccolta di imballaggi misti) carta, plastica, legno, metalli, effettuata esclusivamente presso le grandi utenze non domestiche, che è quella con la maggiore percentuale di scarti.

L'insieme di tutte le altre frazioni, di cui alcune riciclabili, ammontano a meno di 1000 t.

Il divieto di inviare agli impianti di incenerimento con recupero energetico le frazioni differenziate che possono essere anche solo parzialmente riciclate libererebbe spazi per i rifiuti ad oggi effettivamente non riciclabili e aprirebbe la strada ad una exit strategy dall'incenerimento.

Nel piano adottato le quantità delle RD ad incenerimento sono calcolate, dal 2022 al 2027, pari a 210.475. Quelle che necessitano effettivamente di essere smaltite direttamente in questo intervallo potrebbero ammontare al massimo a 5.000 ton, cui aggiungere altre 40.000 ton di scarti dalla selezione della parte rimanente. Ecco trovata una buona fetta degli spazi mancanti per l'autosufficienza di cui il piano adottato si lamenta.

Si chiede

- di inserire nel piano il divieto immediato di inviare agli impianti di incenerimento con recupero energetico qualsiasi frazione differenziata suscettibile di essere riciclata in toto o in parte a seguito di trattamento;
- di vietare le raccolte di imballaggi misti che comprendano carta, plastica, legno e metalli;
- di programmare una vigilanza perché raccolte di materiali misti non siano spacciate come raccolte di imballaggi misti;
- di eliminare le raccolte stradali del verde perché risultano contenere una elevata quantità di materiale non conforme;

- di attivare una ricerca per individuare tecnologie e metodologie per migliorare le rese di riciclaggio degli ingombranti;
- di implementare l'impiantistica necessaria.

Parere istruttorio

Risulta del tutto evidente che la raccolta differenziata non è il fine ma lo strumento necessario per massimizzare il riciclo/recupero di materia ed attuare, quindi, la gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti. Tuttavia, al capitolo 8 della Relazione Generale, si prevede che vengano inviate direttamente a recupero energetico quelle frazioni che, in ragione delle loro caratteristiche intrinseche, non possono essere effettivamente riciclate, ipotizzando che la percentuale di tali frazioni rispetto al totale di raccolta differenziata si riduca negli anni di validità del PRRB, in attuazione delle azioni del Piano stesso.

Inoltre, come è noto, gli aspetti che attengono all'organizzazione del servizio di raccolta e alla vigilanza non rientrano tra le competenze del PRRB ma sono prerogativa delle Amministrazioni comunali.

Il Piano, quindi, non indica preferenze tra i diversi modelli di raccolta che devono essere scelti dalle singole Amministrazioni comunali anche sulla base di criteri quali la tipologia di tessuto abitativo e produttivo, la morfologia del territorio, i risultati ambientali attesi, i costi del servizio, gli impatti sul decoro urbano.

La ricerca e l'implementazione dell'impiantistica per il riciclaggio degli ingombranti, infine, non costituiscono contenuti di Piano.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (50) - 7/24

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Il piano rinuncia a prendere in considerazione azioni per migliorare la qualità delle raccolte differenziate.

Invece questo sarebbe possibile (e lo è ancora) se si fosse svolto un approfondimento della provenienza dei campioni delle diverse raccolte differenziate in rapporto alla % di impurità presenti.

Le analisi merceologiche dimostrano che vi sono differenze sostanziali di qualità delle raccolte differenziate fra le diverse modalità di raccolta, i diversi sistemi di raccolta e le diverse modalità di tariffazione puntuale.

Le raccolte porta a porta risultano nettamente migliori rispetto a quelle stradali con calotta, in particolare laddove è applicata anche la tariffa puntuale gli scarti possono essere addirittura dimezzati. Per la frazione verde la differenza è cruciale. Le analisi merceologiche e le affermazioni dei gestori nei documenti scritti, evidenziano che le raccolte di questa frazione porta a porta e nei centri di raccolta sono pressoché esenti da materiale estraneo, a differenza delle raccolte stradali che ne presentano anche oltre il 5%.

Vi sono poi tipi di raccolta che comportano scarti enormi, pur essendoci alternative. Caso tipico alcune raccolte multimateriali provenienti dalle aziende. Si ritiene che spesso questa raccolta si trasformi da raccolta di imballaggi misti in raccolta di rifiuti misti, vale a dire rifiuto indifferenziato, violando la normativa sui codici. In tutti i casi questa raccolta multimateriale va vietata, chiedendo alle aziende di separare i rifiuti nelle singole frazioni monomateriali anche in ragione del fatto che ne producono sicuramente in quantità molto maggiori rispetto alle singole famiglie.

Ma occorre agire anche con la leva economica. Occorre differenziare i prezzi in entrata facendo pagare di più i materiali scadenti e meno quelli buoni in proporzione ai materiali non conformi presenti. In questo modo si crea una giusta differenza di costo che rende economicamente competitive le raccolte migliori, spingendo le scelte di comuni e gestori verso forme di raccolta che garantiscono la qualità.

Si chiede:

- di produrre un approfondimento sulle caratteristiche qualitative per sistemi e sottosistemi di raccolta e tariffazione puntuale su tutte le raccolte differenziate, dando indicazioni nel piano per i sistemi a minor scarti.

Parere istruttorio

Premesso che nella presente osservazione si sono rilevate numerose incongruenze rispetto ai dati imputati al piano adottato, relativamente alla metodologia di quantificazione degli scarti, si rimanda a quanto già risposto in merito all'osservazione n. 4 dove è stato evidenziato che il Piano, contrariamente a quanto affermato, prevede una riduzione degli scarti dal 17% al 13% puntando al miglioramento della qualità della raccolta differenziata.

È il caso di ribadire che la definizione delle modalità di raccolta è competenza esclusiva dei Comuni ai sensi dell'art. 198 c 2 lett. c) del D.Lgs. 152/06 e non della Regione o del PRRB.

Per quanto riguarda la proposta di “produrre un approfondimento sulle caratteristiche qualitative per sistemi e sottosistemi di raccolta e tariffazione puntuale su tutte le raccolte differenziate, dando indicazioni nel piano per i sistemi a minor scarti” si ricorda che i Comuni sono tenuti a fornire alla Regione tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi i risultati delle analisi merceologiche. Ciononostante, per avere un quadro completo e sempre aggiornato a livello regionale, si evidenzia che Regione ed ArpaE conducono annualmente analisi merceologiche dedicate a supporto del monitoraggio di Piano, senza con questo volersi sostituire ai soggetti competenti. Tali analisi vengono effettuate tenendo conto dei diversi modelli di raccolta, dell'area omogenea di Piano e della tariffazione puntuale eventualmente applicata.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (50) - 8/24

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Si chiede:

- di prevedere e provvedere che per il trattamento di tutte le raccolte differenziate vi siano costi differenziati in base e in proporzione ai materiali non conformi presenti;
- di tener sempre separati fra loro i quantitativi che provengono da sistemi di raccolta diversi, sulla base della qualità;
- di vietare raccolte differenziate che comportano eccessivi scarti come la raccolta di imballaggi misti con carta, plastica, metalli e legno;
- di programmare una vigilanza perché raccolte di materiali misti non siano spacciate come raccolte di imballaggi misti;
- di escludere la raccolta stradale del verde.

Parere istruttorio

Premesso che le valutazioni relative ai vari sistemi di raccolta e ai costi non rientrano nei contenuti di piano come disciplinati dall'art. 199 del D.Lgs. 152/2006, rispetto alla proposta di "prevedere costi di smaltimento differenziati in base e in proporzione ai materiali non conformi presenti" si rileva che la proposta non è chiara ed appare di difficile attuazione. Per attuare quanto suggerito, se si è ben compresa la proposta, si dovrebbe realizzare un'analisi merceologica per ogni operazione di scarico presso gli impianti di prima destinazione, soluzione che appare insostenibile dal punto di vista economico e logistico. La stessa valutazione vale per la proposta di "imporre ai gestori di mantenere sempre separati tra loro i quantitativi che provengono da sistemi di raccolta diversi", basti pensare al caso di un Comune con sistema di raccolta misto per le quali dovrebbero essere eseguite analisi merceologiche sulle frazioni provenienti dal porta a porta e dallo stradale tenendole separate. La proposta è quindi respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (50) - 9/24

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Premessa: il tempo lasciato a disposizione per le osservazioni è talmente esiguo per un documento così corposo (circa 1900 pag) e complesso che è impossibile avere il tempo strettamente necessario per produrre le osservazioni necessarie. Nella relazione generale è presente il bilancio fra entrate ed uscite di rifiuti speciali in regione.

Da questo bilancio si evince che le entrate superano di poco meno di 1 milione di tonnellate le uscite. La destinazione di questi rifiuti è prevalentemente indirizzata ad impianti di trattamento che a loro volta, a seguito della lavorazione, generano scarti da smaltire classificati come rifiuti prodotti dalla regione, ma, di fatto, generati fuori regione.

Oltre ai rifiuti speciali in regione entrano anche rifiuti urbani differenziati su cui non vi è la norma di trattamento all'interno dei confini regionali. A nostro avviso l'autosufficienza regionale deve essere considerata come autosufficienza dei rifiuti effettivamente prodotti in regione, comprensivo del bilancio netto degli scarti prodotti dai nostri rifiuti esportati meno gli scarti di quelli importati.

Sommando il netto positivo dell'export-import di rifiuti sia speciali che urbani, è molto probabile che l'import netto superi il milione di tonnellate, ma questo calcolo completo non è presente.

Se da questo surplus di rifiuti fuori regione si ottenesse il 20% di scarti, vorrebbe dire che il deficit di autosufficienza regionale al 2027 indicato per lo smaltimento di rifiuti urbani e speciali sarebbe sostanzialmente generato dal trattamento di rifiuti importati. Quindi, per l'autosufficienza reale occorre sottrarre gli scarti derivanti dal trattamento del surplus di importazione di rifiuti da altre regioni, stimato da noi in circa 200.000 ton. Si chiede:

- di calcolare per ogni frazione di rifiuto sia urbano che speciale il netto delle importazioni ed esportazioni;
- di calcolare in base al netto di surplus di importazioni delle singole frazioni gli scarti generati dal loro trattamento;
- di togliere i quantitativi così calcolati dai fabbisogni di smaltimento in discarica e incenerimento per l'autosufficienza regionale.

Parere istruttorio

Con riferimento alla procedura di approvazione di Piano si ribadisce che come è noto, essa segue quanto previsto dalla valutazione ambientale strategica (VAS) dal D.Lgs. 152/2006 (cfr. art. 34 L.R. 16/2017). In particolare si ribadisce che, il termine per la presentazione delle osservazioni è posto dal legislatore statale all'art. 14 c. 2 del citato D.Lgs. 152/06 che peraltro con il recente D.L. n. 152/2021, convertito dalla Legge n. 233/2021, è intervenuto proprio sulla suddetta tempistica. Si sottolinea inoltre che sul tema è stato interpellato anche il Difensore Civico regionale, il quale non ha evidenziato profili di criticità nell'operato dell'Amministrazione regionale e ha disposto pertanto l'archiviazione del fascicolo non sussistendo margini di intervento.

Per quanto attiene al bilancio in entrata e uscita dalla Regione, si rileva che, come già chiarito in altri contesti e come espressamente indicato nel paragrafo 10.5.2 della Relazione Generale, il Piano, si

pone come obiettivo l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti speciali prodotti all'interno del territorio regionale e quindi come già chiarito vengono esclusi dalle elaborazioni i quantitativi di rifiuti speciali importati.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (50) - 10/24

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Il piano adottato procede con i rifiuti speciali con la stessa metodologia e modalità di calcolo dei rifiuti urbani.

Le obiezioni portate avanti con l'osservazione 1 sulle previsioni di produzione di rifiuti urbani valgono anche per quelli speciali. Occorre prevedere nel piano che entro un anno sia svolto:

1. uno studio su tutte le filiere produttive per individuare in tutti i settori quali sono i beni da sostituire con la fornitura di servizi
2. una ricerca su tutte le filiere produttive e le imprese per individuare all'interno dei processi produttivi tutte le modalità e le tecnologie che possono ridurre gli sprechi e quindi la produzione di rifiuti speciali
3. uno studio su tutti i prodotti per eliminare dalla produzione e commercio quelli non riciclabili o difficilmente riciclabili individuando le alternative.

Parere istruttorio

Si chiede di svolgere studi finalizzati ad azioni non rientranti nelle competenze della Regione e men che meno del Piano Regionale dei rifiuti. Si sottolinea per completezza che la Regione Emilia-Romagna è già impegnata in attività di studio di interesse. A tal riguardo si precisa che non pare utile prevedere gli studi richiesti.

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (50) - 11/24

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Occorre poi che dallo studio si passi immediatamente alle conseguenze operative mettendo in campo tutti gli strumenti necessari tra cui:

- divieto dell'uso di beni usa e getta, obbligo di sostituire l'utilizzo di beni materiali con servizi laddove tecnicamente possibile, l'obbligo di rivedere i processi produttivi attraverso gli strumenti individuati negli studi, l'obbligo di produrre beni totalmente riciclabili sostituendo i materiali individuati dallo studio;
- divieto assoluto di raccolte differenziate multimateriali di rifiuti speciali che spesso generano il 75% di scarti;
- strumenti economici per rendere economicamente competitivo il riciclaggio sullo smaltimento, attraverso un fondo di incentivazione per le imprese alla stregua del fondo incentivante dei comuni.

Si chiede che lo stesso meccanismo sia utilizzato anche per la trasformazione dei processi produttivi per la riduzione dell'uso delle risorse e per una economia circolare. Considerando gli effetti di quanto esposto sopra e delle considerazioni di cui all'osservazione 7, si calcola che i fabbisogni di smaltimento di rifiuti speciali al 2027 siano determinati da un – 17% cui sottrarre i rifiuti provenienti dal trattamento dal saldo positivo di export e import di rifiuti, calcolati in circa 200.000 ton/anno. Si chiede pertanto che sia previsto una riduzione dei rifiuti speciali da smaltire del 17% grazie alle misure derivanti dagli studi indicati.

Parere istruttorio

Nell'ambito delle sue attività istituzionali la Regione è impegnata a sostenere meccanismi di incentivazione economica alle imprese, attraverso l'erogazione di fondi e di bandi per la concessione di contributi, anche nell'ambito dell'economia circolare e nella gestione sostenibile delle risorse. L'osservazione pertanto è accolta parzialmente.

Testo modificato

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (50) - 12/24

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Considerando la composizione media del rifiuto residuo dei comuni a tariffa puntuale, ricavata dalle analisi merceologiche svolte dalla Regione a fine 2019, si vede chiaramente che:

- metalli, carta e plastica, frazioni già oggetto di riciclaggio, costituiscono circa la metà (48,6%) del rifiuto residuo;
- un altro 23,7% è costituito dalla frazione organica principalmente umido.

L'impiantistica di selezione per il trattamento delle frazioni differenziate, eventualmente con leggere modifiche per alcuni impianti, è in grado di separare queste frazioni, le prime da inviare a riciclaggio, l'organico da inviare a biostabilizzazione e successivamente da utilizzare come copertura giornaliera delle discariche. Con questa scelta si sottrae all'incenerimento almeno il 45,3% dell'indifferenziato, spostando in discarica appena il 10,5% sotto forma di compost fuori specifica in sostituzione di altro materiale più pregiato, quindi senza sottrarre spazio alla discarica. Prendendo le previsioni di piano avanzate nell'osservazione 3 al 2027, delle 223.982 tonnellate calcolate 54.428 ton sono destinate a riciclaggio, 23.518 vanno a sostituire materiali più pregiati nella copertura delle discariche, e altrettanti se ne vanno come perdite di processo, 122.519 debbono trovare collocazione in incenerimento o discarica. Si chiede:

- di spostare tutto il trattamento del rifiuto residuo dall'incenerimento alla selezione, rendendo tale trattamento obbligatorio ai fini del massimo recupero e riciclaggio di materia;
- di sottoporre il sottovaglio della selezione a biostabilizzazione ed utilizzare obbligatoriamente il compost fuori specifica come copertura giornaliera a fine delle discariche in sostituzione del materiale attualmente utilizzato;
- di verificare la potenzialità e le caratteristiche tecniche di tutta l'impiantistica di selezione presente in regione al fine di apportare eventuali modifiche necessarie e di valutare la necessità o meno di ulteriore impiantistica di selezione per il rifiuto indifferenziato residuo.

Parere istruttorio

In primo luogo, occorre premettere che il tema dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e della possibilità di incentivare anche la selezione di tali rifiuti per un loro eventuale e successivo riciclo era stato già compiutamente affrontato in sede di elaborazione del Piano rifiuti previgente ed anche successivamente fornendo già in tali sedi tutti i dettagli tecnici e normativi.

Di seguito, tuttavia, si riportano per completezza nuovamente i principali elementi utili a comprendere l'impraticabilità della presente osservazione.

Si ribadisce infatti che sulla base delle previsioni del PRRB, l'incremento delle rese di intercettazioni delle frazioni raccolte in modo differenziato determinerà una significativa modifica della composizione dell'indifferenziato residuo; quale conseguenza di ciò l'effettivo riciclo delle diverse frazioni presenti nel rifiuto urbano indifferenziato, ad esclusione dei metalli, sarebbe di fatto nullo in quanto tale possibilità risulta irrimediabilmente compromessa dalla contaminazione tra le diverse tipologie di rifiuto, che spesso non rende le singole frazioni separabili e/o riciclabili (come chiarito da tutti i principali Consorzi del riciclo che non accettano frazioni di rifiuti derivanti dall'indifferenziato).

A tal riguardo si ricorda che specifiche normative tecniche di settore vietano la possibilità di utilizzare rifiuti provenienti da impianti di selezione dei rifiuti indifferenziati per la produzione industriale, ad esempio quella della carta.

Relativamente poi alla possibilità di utilizzare l'impiantistica di selezione delle frazioni differenziate, eventualmente modificata, per il trattamento del rifiuto indifferenziato, si rileva ancora una volta che:

- gli impianti di selezione e pulizia dei rifiuti da raccolta differenziata sono progettati e gestiti per selezionare esclusivamente matrici definite e prevalenti nella raccolta differenziata;
- occorrerebbe modificare tutte le autorizzazioni degli impianti;
- l'alimentazione delle linee di trattamento con rifiuti urbani indifferenziati ne comprometterebbe il funzionamento creando ingenti danni alle linee stesse;
- dal momento che il rifiuto indifferenziato contiene elevate frazioni con alto rischio biologico/sanitario, non può transitare in impianti di selezione che prevedono sempre un controllo manuale a valle.

Infine, è appena il caso di ricordare che il Piano prevede la riduzione del ricorso alla discarica (ultima forma di gestione nella gerarchia comunitaria) e quindi l'auspicata produzione di compost fuori specifica prevista nell'osservazione non troverebbe alcuna destinazione.

L'osservazione viene pertanto respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (50) - 13/24

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Occorre un piano per ridurre drasticamente la produzione e l'uso della plastica in generale e di quella vergine in particolare, sostituendo la produzione di beni con la fornitura di servizi, la produzione di beni di plastica con quella di beni costruiti con materiali diversi e sostenibili, oltre ad intervenire su tutti i processi produttivi della filiera per ridurre gli scarti.

Quello che il piano e la Regione debbono mettere in campo sono le condizioni perché si sviluppi un mercato delle plastiche secondarie, sia mobilitando le amministrazioni pubbliche che dovrebbero utilizzare questi prodotti in tutte le gare di fornitura di beni dove queste possono essere utilizzate, sia creando le condizioni perché l'uso delle plastiche miste sia economicamente conveniente agendo attraverso fondi incentivanti che spostino risorse dallo smaltimento al riciclaggio.

In questo modo sia le plastiche miste derivanti dalla raccolta differenziata della plastica, sia quella derivante dalla selezione del rifiuto residuo troverebbero una collocazione.

Qualora si creino sfasamenti fra produzione di plastiche miste e loro utilizzo si chiede di prevedere depositi temporanei gestiti dal pubblico dove stocarli in sicurezza in attesa del loro utilizzo. In tutti i casi si chiede di non utilizzarli per il cosiddetto recupero energetico, perché tale processo risulta incompatibile con la lotta ai cambiamenti climatici su cui tutta l'Europa di sta impegnando.

Ciò premesso si chiede:

- che nel piano sia previsto il completo riciclaggio delle plastiche miste derivanti sia dalla selezione differenziata delle plastiche, sia dalla selezione del rifiuto indifferenziato residuo, attraverso l'estrusione e la depolimerizzazione o qualsiasi altra tecnologia utile con esclusione del recupero energetico;
- che sia prevista l'attivazione di stoccaggi provvisori delle plastiche miste gestite da società totalmente pubbliche per superare le possibili sfasature fra la produzione di plastiche miste e il loro riciclaggio;
- che sia dato mandato a tutte le amministrazioni pubbliche di utilizzare prodotti derivanti dalle plastiche miste in qualsiasi gara di fornitura di beni dove queste possono essere utilizzate;
- che siano attivati meccanismi economici automatici attraverso fondi incentivanti come quello presente nella legge regionale 16/2015 per creare un vantaggio economico competitivo dell'uso delle plastiche miste rispetto al loro smaltimento in incenerimento/termovalorizzazione e discarica.

Parere istruttorio

In primo luogo si rileva che, analogamente alle altre richieste del proponente, anche questa osservazione tratta fattispecie molto differenti tra di loro dal punto di vista tecnico e giuridico seppur afferenti al generico tematismo "produzione ed uso della plastica".

Nel merito tuttavia si precisa che, come dovrebbe essere noto, la Regione sin dal 2019, con l'approvazione della strategia #PlasticFreeER ed i successivi lavori, ormai in fase conclusiva, della Cabina di Regia appositamente istituita, sta affrontando compiutamente il tema della corretta gestione delle plastiche. Ciò evidentemente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali che sembrano non essere chiare al proponente.

A tal riguardo si precisa che da un lato non è possibile, allo stato attuale delle tecnologie, assumere il completo riciclaggio delle plastiche miste, dall'altro è preclusa la possibilità di attivazione/realizzazione di eventuali stoccaggi provvisori gestiti da società totalmente pubbliche, in quanto tale modello non risulta conforme all'ordinamento vigente.

Da ultimo si evidenzia che i Criteri Ambientali Minimi vigenti, come recepiti nel Piano di azione della sostenibilità ambientale per i consumi pubblici in Emilia-Romagna approvato con D.G.R. n. 219 del 17/9/2017, prevedono che i componenti in materiali plastici abbiano un contenuto minimo di plastica riciclata diverso nei vari settori di utilizzo, con riferimento a tutte le plastiche e non solo a quelle miste richiamate dal proponente.

L'osservazione viene pertanto respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Osservazione avente contenuto: Relazione generale**Sintesi osservazione:**

Per il calcolo dei fabbisogni impiantistici per lo smaltimento il piano parte giustamente dal criterio dell'autosufficienza regionale. Considerando quanto esposto nelle osservazioni precedenti, nel periodo dal 2022 al 2027 risulta un netto surplus di spazi di smaltimento rispetto al fabbisogno impiantistico.

Questo significa che vi è tutto lo spazio per proseguire nell'arco di validità del piano con una exit strategy dall'incenerimento, per una potenzialità pari a 735.000 tonnellate/anno, pari a 5 dei 7 inceneritori di rifiuti urbani funzionanti.

Anche volendo spostare rifiuti dalla discarica all'incenerimento, se al fabbisogno impiantistico del 2027 pari a 664.806 ton si tolgono le 64.000 tonnellate di polveri generate dagli inceneritori, quanto resta è perfettamente pari alla metà della potenzialità di incenerimento attuale.

Si chiede, sulla base di tutte le osservazioni fin qui presentate, di:

- ricalcolare i fabbisogni impiantistici in base allo scenario di piano proposto;
- di prevedere nella validità del piano la dismissione di 5 inceneritori di rifiuti urbani in sequenza sulla base della riduzione dei fabbisogni calcolati.

Parere istruttorio

Fermo restando quanto già evidenziato in risposta ad analoghe precedenti osservazioni, si precisa che, al fine di garantire l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e considerate anche le disposizioni relative allo smaltimento in discarica dettate dalla normativa comunitaria e nazionale, risulta necessario il mantenimento dell'impiantistica individuata negli scenari di Piano riportati al Capitolo 8 della Relazione Generale.

Per mera completezza informativa, infine, si rileva che il Piano non può prevedere la "dismissione" degli impianti di incenerimento con recupero energetico, in quanto gli stessi sono considerati strategici e di preminente interesse nazionale, come confermato anche di recente dalla Corte costituzionale con sentenza n. 154/2016.

L'osservazione viene pertanto respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate in merito al fabbisogno impiantistico.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (50) - 15/24

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Dopo l'emanazione delle direttive sull'economia circolare in Europa si è aperto il dibattito se l'incenerimento, nel nuovo contesto, debba essere ancora considerato a un livello superiore alle discariche.

Gli atti europei successivi alle direttive vanno tutti verso il declassamento dell'incenerimento, tanto che lo stesso è considerato un processo non finanziabile coi fondi del PNRR perché arreca un danno significativo all'economia circolare.

Sulla base della quantificazione dei rifiuti che debbono essere smaltiti, indicati nell'osservazione 12, si chiede che siano previste le seguenti dotazioni impiantistiche per i rifiuti urbani e speciali da smaltire:

- impianti di selezione del rifiuto residuo per una potenzialità iniziale di circa 500.000 ton il cui utilizzo va gradualmente spostato sulla selezione delle raccolte differenziate con il ridursi dell'indifferenziato;
- una graduale dismissione degli inceneritori a partire dal 2023 partendo da quello più obsoleto (Piacenza), e da quello più problematico (Forlì), per giungere alla chiusura di 5 inceneritori di rifiuti urbani al 2027;
- utilizzo delle discariche per i fabbisogni residuali.

Parere istruttorio

In primo luogo occorre evidenziare che allo stato attuale non risultano modifiche alla gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti che pone, come è noto, all'ultimo gradino lo smaltimento in discarica. Anzi proprio nel richiamato "nuovo contesto" tale impostazione è assolutamente confermata e ribadita, basti pensare al c.d. pacchetto economia circolare che impone una drastica riduzione ai quantitativi di rifiuti urbani conferiti in discarica che entro il 2035 non possono essere superiori al 10% del totale dei rifiuti urbani prodotti.

È evidente quindi che la richiesta di utilizzare le discariche per i "fabbisogni residuali" non può essere accolta in quanto non risponde, non solo alle scelte strategiche del PRRB ma anche a quelle nazionali e comunitarie.

Si evidenzia inoltre che gli impianti di selezione auspicati (TMB) non rientrano tra quelli finanziabili dal PNRR.

L'osservazione viene respinta e si confermano le valutazioni tecniche di Piano.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (50) - 16/24

Osservazione avente contenuto: Relazione generale; Norme Tecniche di Attuazione

Sintesi osservazione:

L'osservazione presenta le seguenti proposte relativamente alla gestione dei rifiuti organici:

- adozione del principio di prossimità nell'utilizzo del compost
- obiettivo del 30% per il compostaggio di piccola scala
- prevedere la tariffa puntuale sulla raccolta dei rifiuti organici e verdi
- diffusione dei dati tecnici propri degli impianti
- pianificare un numero congruo di analisi merceologiche e di ispezioni visive (queste molto più semplici) presso i cassonetti delle raccolte stradali
- promuovere la qualità del rifiuto organico raccolto con strumenti incentivanti quali il prezzo al cancello modulato in funzione alle quote di impurità, implementando la distribuzione dei fondi incentivanti ai comuni con i livelli qualitativi più alti.

Parere istruttorio

Si confermano le indicazioni di piano relative all'organizzazione dei sistemi di raccolta. Per la frazione organica si fa riferimento agli obblighi stabiliti dalla legge: secondo le modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte (anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione) oppure raccolti in modo differenziato senza miscelarli con altri tipi di rifiuti. Pertanto saranno mantenuti gli attuali sistemi (raccolta differenziata, compostaggio domestico e/o di comunità) ed ulteriormente sviluppati ed estesi nei contesti territoriali dove le rese di intercettazione sono più basse.

Il PRRB prevede degli obiettivi specifici di incremento della resa di intercettazione, nelle tre aree omogenee considerate (pianura, montagna, capoluoghi-costa), che possono essere attuati considerando tutti i possibili sistemi di raccolta e/o di compostaggio domestico/comunità, in funzione del contesto territoriale e demografico, ricordando che la scelta delle modalità di gestione è in capo ai Comuni.

La normativa prevede attualmente la misura della tariffazione puntuale almeno sul rifiuto indifferenziato; per rendere più corrispettiva la tariffazione puntuale comprendendo anche la raccolta dei rifiuti organici, nel piano è comunque prevista la possibilità di integrare tale modello con la misurazione puntuale della frazione organica, con riferimento ai rifiuti alimentari e con l'obiettivo di avere una quantificazione puntuale e reale e non solo stimata della produzione di rifiuti organici sia di provenienza domestica che non domestica.

In merito al livello di dettaglio dei dati dei flussi effettivi che caratterizzano gli impianti in esercizio per il trattamento della frazione organica, si confermano quelli già presenti nel piano, poichè rappresentano un livello di dettaglio consono e sufficiente per poter stabilire obiettivi, finalità e indirizzi di piano inerenti alla gestione di questa categoria di rifiuti, in relazione alle disposizioni dettate dalla normativa statale per la pianificazione della gestione dei rifiuti.

Relativamente all'organizzazione delle analisi merceologiche, si ricorda che queste vengono già condotte al fine di definire la composizione merceologica media dei rifiuti urbani (cfr. Quadro Conoscitivo di Piano) e della qualità delle raccolte differenziate.

A parziale accoglimento dell'ultima richiesta relativa alla distribuzione dei fondi incentivanti, verrà inserito uno specifico riferimento al sistema di premialità nelle Norme Tecniche di Attuazione all'articolo 9 comma 2.

Testo modificato

Art. 9 c. 2 NTA: il sistema di premialità per gli ambiti territoriali più meritevoli è definito dall'articolo 4 della L.R. 16/2015

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (50) - 17/24

Osservazione avente contenuto: Aspetti di carattere generale

Sintesi osservazione:

Osservazione n. 14: Il ruolo degli enti locali: indirizzo e controllo ed obiettivi ambientali. (vedi allegato 14)

Con questa osservazione intendiamo mettere in evidenza l'estrema difficoltà di "governo" del servizio gestione rifiuti da parte degli enti locali, in particolare di tutti quelli gestiti da grandi gestori di natura privatistica.

La complessità normativa del settore è notevole ed in continua evoluzione. Le gare d'ambito su grandi bacini portano ulteriori elementi di complessità legati ad aspetti tecnici, normativi, giuridici e di governo. La struttura tecnica di Atersir è dimensionalmente inadeguata e questo ci mette in forte difficoltà. Noi non vogliamo rinunciare al nostro ruolo, che è anche un dovere, di "indirizzo e controllo", ma non siamo nelle condizioni di farlo. Sia chiaro, Atersir dispone di bravissimi tecnici, ma è sottodimensionata e non può esercitare le attività di controllo necessarie, fornirci tutte le informazioni indispensabili ad avere un quadro completo sulla base del quale effettuare le scelte e dettare gli indirizzi, contrapporre all'attività dei grandi gestori (fatta di corpose rendicontazioni e relazioni, proposte ed attività di lobby) una altrettanto forte attività di controllo e supervisione.

La governance pubblica è per sua natura complessa e richiederebbe una attività di coordinamento e affiancamento adeguata. La complessità di governo è accresciuta quando si tratta di enti di secondo livello, nei quali il presidio politico-amministrativo è gioco forza limitato.

Tutto questo ci mette in una situazione di forte debolezza e ci rende incapaci di esercitare il nostro ruolo.

Questa osservazione potrebbe sembrare non inerente al piano rifiuti, ma sappiamo che le politiche per la gestione dei rifiuti non possono riuscire se i Comuni non esercitano il proprio ruolo sui territori.

Se da una parte la gestione dei rifiuti richiede pianificazione, impiantistica e processi industriali, dall'altra essa richiede in modo altrettanto importante che le attività di informazione e comunicazioni arrivino ad ogni abitazione e ad ogni attività produttiva attraverso gli enti locali, per ridurre la produzione di rifiuti, per fare una raccolta differenziata di qualità, per produrre centinaia, migliaia di piccoli progetti nei territori, perché nessuna politica di gestione dei rifiuti potrà riuscire se non sarà pienamente condivisa con le comunità locali. Del resto, i servizi regolati sono considerati "beni comuni" proprio per la loro natura essenziale e condivisa, e noi non vogliamo venir meno alla responsabilità di regolarli e tutelarli, sia per garantire costi sostenibili che per raggiungere gli obiettivi ambientali.

Chiediamo quindi un forte rafforzamento della struttura di Atersir ed una revisione della governance, oltre ad una rivalutazione sull'opportunità di ritornare ad una gestione pubblica del servizio.

Parere istruttorio

Si fa presente che la Regione ha provveduto a rafforzare, per quanto di propria competenza, la struttura di ATERSIR mediante l'aggiornamento del limite di costo a carico delle tariffe dei servizi pubblici con successive Deliberazioni e ha consentito la rimozione dei limiti assunzionali dell'Agenzia. Il rafforzamento dovrà pertanto essere ora attuato dai Comuni.

Ciò premesso, l'osservazione, come riconosciuto anche dal soggetto che l'ha proposta, non è inerente a contenuti del Piano ed è pertanto non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (50) - 18/24

Osservazione avente contenuto: Relazione Generale; Norme Tecniche di Attuazione

Sintesi osservazione:

Partendo dal presupposto che nessuna norma subordinata può essere in contrasto con una norma sovraordinata, si rileva che la legge regionale 16/2015 su rifiuti ed economia circolare pone i seguenti obiettivi:

1. produzione dei rifiuti -20-25% sui dati 2011;
2. raccolta differenziata 73%;
3. riciclaggio 70%;
4. rifiuti non inviati a riciclaggio entro 150 kg pro capite.

Nel piano adottato questi obiettivi sono così declinati sia nelle norme tecniche che nella relazione generale:

1. riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;
2. raggiungimento dell'80% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani non pericolosi al 2025 e mantenimento di tale valore fino al 2027;
3. preparazione per il riutilizzo e riciclaggio del 66% in termini di peso rispetto al quantitativo totale dei rifiuti urbani prodotti al 2027;
4. 120 kg/ab anno di rifiuto urbano pro-capite non inviato a riciclaggio al 2027.

Su 4 obiettivi di piano 2 obiettivi risultano peggiorativi rispetto al dettato legislativo. I due obiettivi di piano relativi alla produzione di rifiuti e alle rese di riciclaggio sono pertanto illegittimi.

Si chiede di ripristinare la legalità e di rispettare gli obiettivi di legge indicando nel piano obiettivi non inferiori.

Parere istruttorio

La Legge Regionale n. 16 del 5 ottobre 2015, "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge Regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)" fissava gli obiettivi relativi alla precedente pianificazione riferiti quindi all'anno 2020 (cfr. art. 1 c. 6) ed ha pertanto esaurito i suoi effetti.

L'osservazione viene pertanto respinta e si confermano le valutazioni tecniche di Piano e gli obiettivi in esso riportati con tutta evidenza conformi alle disposizioni normative di settore.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (50) - 19/24

Osservazione avente contenuto:

Sintesi osservazione:

Propongono di escludere dalle analisi sui costi i territori serviti da CLARA poichè il servizio non risponde ai criteri del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 aprile 2017.

Propongono di escludere dalle analisi sui costi anche altri 4 comuni che hanno applicato tale tariffazione non da gennaio ma successivamente nel corso dell'anno. Chiedono inoltre di aprire un confronto sui risultati della tariffazione puntuale e delle sue prospettive.

Parere istruttorio

Per quanto riguarda il numero di Comuni a tariffa puntuale, si comunica che il conteggio è stato effettuato in base al numero di comuni che hanno formalmente adottato la tariffa corrispettiva puntuale o il tributo TARI puntuale, anche sulla base dei Comuni per i quali ATERSIR ha approvato la tariffa all'utenza ai sensi dell'art. 8 comma 6 lett. d) della L.R. 23/2011. Riguardo ai Comuni che

hanno implementato nel corso del 2019 la tariffazione puntuale, si rileva che questi Comuni avevano già precedentemente implementato il sistema di misurazione dei rifiuti. Dal punto di vista metodologico, come ampiamente descritto e motivato nel Capitolo 9 (Paragrafo 9.5: Metodologia e Fonte dati) si è scelto di descrivere i costi del servizio analizzando i dati consuntivi di costo e di ricavo riferiti all'anno 2019 con l'obiettivo di valutare la sostenibilità economica delle azioni di piano. Sono stati esclusi i soli Comuni per i quali i costi rendicontati sono stati valutati incompleti o non rappresentativi del costo totale del servizio. Non sarebbe quindi in alcun modo ammissibile o corretto da nessun punto di vista (né metodologico, né statistico) escludere dal campione i Comuni segnalati solo per il fatto che presentano costi alti di gestione. Si conferma quindi il campione analizzato e pertanto l'osservazione è respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (50) - 20/24

Osservazione avente contenuto:

Sintesi osservazione:

Si lamenta l'esclusione dalla partecipazione ai cinque focus tematici finalizzati alla condivisione dei principali contenuti del piano poiché, in quanto "portatori di interessi", avremmo dovuto avere il diritto di partecipare.

Si sollevano dubbi sul fatto che l'estensione della tariffazione puntuale ad altre frazioni oltre all'indifferenziato farebbe incrementare i costi pur non avendo al momento studi specifici per dimostrarlo. Anche su questo aspetto si sollecita un confronto essenziale per arrivare a conclusioni approfondite e condivise che diano risposte concrete nelle scelte dei modelli da applicare.

Parere istruttorio

In merito al mancato invito, successiva richiesta del proponente e rifiuto della Regione a partecipare ai focus, l'amministrazione ha, in via discrezionale e non dovuta, ritenuto opportuno svolgere dei "focus group" prima dell'adozione del Piano. L'iniziativa è stata dettata da una scelta politica che, in linea con gli obiettivi di mandato, ha ritenuto di coinvolgere, in determinate scelte strategiche del Piano, i sottoscrittori del Patto per il lavoro e per il clima, in forma singola e attraverso i loro rappresentanti (i singoli comuni e ANCI) nonché i Consiglieri regionali chiamati in via definitiva all'approvazione del Piano. In altri termini, si è inteso dar corso ad un percorso che si è svolto su di un piano del tutto differente da quello del procedimento amministrativo di approvazione del Piano in quanto teso ad acquisire elementi di condivisione politica e strategica più che conoscitiva e amministrativa. Si sottolinea inoltre che sul tema è stato interpellato anche il Difensore Civico regionale, il quale non ha evidenziato profili di criticità nell'operato dell'Amministrazione regionale e ha disposto pertanto l'archiviazione del fascicolo non sussistendo margini di intervento.

In merito all'osservazione sui costi del servizio in presenza o meno di sistemi di misurazione puntuale del rifiuto, si segnala che il Paragrafo 9.8 (Stima dei costi e dei ricavi nei Comuni a misurazione puntuale e negli attuali sistemi di raccolta) mostra, su base scientifica, la fotografia dei costi consuntivi riferiti all'anno 2019 sostenuti dai gestori nei Comuni dell'Emilia-Romagna (dati reali). Le figure 9-9 e 9-11 in particolare rappresentano gli indicatori di costo articolati per presenza o meno di sistemi di misurazione puntuale del rifiuto ai quali si rimanda anche in riferimento alla diversa consistenza delle voci di costo (vedi ad esempio voce CGIND-CSL). Infine, si rileva che l'osservazione, come affermato dallo stesso proponente, non è basata su studi specifici a supporto delle tesi proposte.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (50) - 21/24**Osservazione avente contenuto:****Sintesi osservazione:**

E' esposto un confronto tra i costi dei comuni a tariffazione puntuale e comuni a TARI sottolineando le criticità connesse all'utilizzo dei PEF. Dall'analisi emerge che la differenza è minima ma a favore dei comuni a tariffazione puntuale.

Si chiede di escludere dall'analisi dei costi l'anomalia di CLARA e considerare solamente i comuni a regime con la tariffazione puntuale.

Parere istruttorio

Si richiama quanto già esposto in merito ai punti 1 e 2 ribadendo che non risulta corretto dal punto di vista scientifico escludere dal campione di analisi in modo arbitrario, Comuni che presentano costi di gestione più alti. Si vuole inoltre precisare che i costi utilizzati per le analisi riportate nel capitolo 9, come già detto, sono basate sulle rendicontazioni a consuntivo che comprendono anche i CARC e sono completamente confrontabili tra i diversi Comuni analizzati. L'osservazione è respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (50) - 22/24**Osservazione avente contenuto:**

Sintesi osservazione:

L'elaborazione dei dati del costo ad abitante è stata compiuta solo per abitante equivalente e non per abitante residente. Il dato sia per abitante residente che per abitante equivalente potrebbe essere significativo.

Si chiede di fornire i dati di costo che contengano per tutti i comuni le stesse voci sia per abitante residente che per abitante equivalente suddivisi per le 4 aree indicate e per sistema di raccolta e tariffazione puntuale.

Parere istruttorio

Riguardo alla richiesta di utilizzare l'indicatore di costo €/abitante residente si segnala che, proprio al fine di rendere confrontabili le diverse grandezze tra Comuni diversi in termini di flussi turistici, pendolarismo, presenza di attività produttive, è stata introdotta la grandezza "abitanti equivalenti". ATERSIR, ai sensi dell'art. 4 comma 8 della L.R. 16/2015, li definisce periodicamente con propria metodologia e per ogni Comune, proprio allo scopo di rendere confrontabili le performance dei Comuni in termini di produzione di rifiuti urbani. Tale richiesta appare quindi non condivisibile e pertanto è respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (50) - 23/24**Osservazione avente contenuto:****Sintesi osservazione:**

Nel piano l'analisi dei costi è stata portata avanti sia per tonnellata che per abitanti equivalenti, ma non per abitanti residenti.

Al costo a tonnellata viene attribuito una rilevanza che si ritiene non esista. Si chiede di prendere il dato di costo per abitante quale parametro di confronto tralasciando quello a tonnellata non significativo e fuorviante sotto l'aspetto dell'uso delle risorse.

Parere istruttorio

Riguardo alla richiesta di eliminare le analisi utilizzando l'indicatore di costo €/tonnellata si conferma la scelta attuata poiché tale indicatore, utilizzato in modo consolidato sia nella letteratura nazionale che europea, sia da considerarsi rappresentativo soprattutto per realtà con una gestione industrializzata del servizio e che debba essere analizzato congiuntamente a quello €/AE. Per tale motivazione la richiesta è respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (50) - 24/24

Osservazione avente contenuto:

Sintesi osservazione:

L'incentivazione dei rifiuti assimilati in base all'art. 228 del Dlgs 156, attuato in poche regioni con la giustificazione di un maggiore controllo dei rifiuti speciali e che ha portato ad una distorsione dei dati facendo apparire spesso virtuose situazioni che non lo erano affatto, non ha più alcuna giustificazione per due ragioni precise:

1. il diverso criterio di assimilazione dei rifiuti a seguito delle nuove direttive già recepite, che elimina la sua discrezionalità, dato che l'assimilazione corrisponde ora a precisi codici EER, per cui il controllo passa ad altro livello;
2. il passaggio obbligatorio per legge di tutti i comuni a tariffazione puntuale per cui al posto dell'incentivazione si passa al concetto che ognuno deve pagare per il servizio ricevuto.

Per queste ragioni va eliminata questa obsoleta e surrettizia forma aiuto alle imprese, che debbono trovare i risparmi sulla tariffa rifiuti nella riduzione dei loro scarti. Si chiede quindi di eliminare l'incentivo alle imprese relativo all'art 228 del Dlgs e ricomprendere il tutto all'interno di una corretta applicazione della tariffazione puntuale che comprenda le diverse frazioni.

Parere istruttorio

La proposta non appare chiara. Qualora il proponente intendesse con "l'incentivo alle imprese relativo all'art 228 del Dlgs 156" riferirsi alla possibilità prevista dal D.lgs. 152/2006, all'art. 238, comma 10 per le utenze non domestiche di avviare i propri rifiuti a recupero e ad alla relativa scontistica, si rileva che tale aspetto rientra nella potestà comunale di prevedere incentivi per l'avvio autonomo a recupero e pertanto non attiene al ruolo pianificatorio della Regione.

Si precisa inoltre che tale forma di incentivo è introdotta dalla norma statale e non può pertanto essere "eliminata" da uno strumento di pianificazione regionale.

L'osservazione è valutata quindi non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

51. COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

| | |
|-----------------------|--|
| Osservazione n. | 51 |
| Proponente | COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE |
| Tipologia proponente | Comune |
| PG Regione | PG.0132055.2022 del 14/02/2022; PG.0132079.2022 del 14/02/2022 |
| Data di presentazione | 12/02/2022 |

Riferimento osservazione n.: (51) - 1/13**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale**Sintesi osservazione:**

Nel piano adottato è stato scelto come criterio per il calcolo della produzione dei rifiuti lo stesso criterio adottato nel piano nazionale del 2013, legando la produzione al PIL e prevedendo una riduzione pari a -5% per unità di PIL avendo il 2019 come anno di riferimento. Per le previsioni di crescita del PIL sono state prese le previsioni di illustri società del settore. Tali previsioni sono state formulate prima della 4° ondata del covid19 e con una previsione di un'impennata dell'inflazione di breve durata causata dalla scarsità temporanea dei prodotti energetici. Durante la pandemia ed ancor più ora con l'impennata dell'inflazione, gli economisti hanno rilevato un aggravamento delle disuguaglianze sociali ed economiche, per cui una crescita del PIL non si traduce in crescita delle capacità di spesa della stragrande maggioranza delle famiglie. Si ritiene che la produzione dei rifiuti urbani sia maggiormente determinata dalla capacità di spesa piuttosto che dalla variazione del PIL. Si chiede di rivedere l'andamento degli indici economici tenendo in considerazione quanto esposto e di legare la produzione dei rifiuti urbani alla capacità mediana di spesa (in valore reali e non correnti) e non al PIL.

Parere istruttorio

La stima della produzione totale di rifiuti urbani è stata elaborata in coerenza con quanto definito dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, tuttora vigente.

Per tale elaborazione sono stati utilizzati, evidentemente, i dati ufficiali forniti dal Servizio Statistica della Regione riguardanti le previsioni del Pil e quelle demografiche elaborate a livello regionale.

In linea generale la storia economica ci mostra che a seguito di importanti eventi dal grave impatto socio economico (come, ad esempio, il COVID o la guerra tra Russia e Ucraina) il tempo di ripresa delle principali economie mondiali è stato differente ma, il più delle volte, le stesse hanno reagito

con grande forza ed energia e, nel caso specifico, tale risposta sarà favorita anche dalle risorse straordinarie messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Si ribadisce tuttavia, che tutte le valutazioni contenute nel PRRB saranno comunque oggetto di monitoraggio, che potrà evidenziare eventuali scostamenti dagli obiettivi previsti e consentirà di pianificare le conseguenti azioni correttive.

L'osservazione viene pertanto respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate relativamente agli scenari di produzione di rifiuti urbani.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (51) - 2/13

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Dopo una previsione del piano uscente di un calo dei rifiuti prodotti tra i 539 e i 505 kg pro capite, nel nuovo piano, con il meccanismo utilizzato, si prevede di fatto una crescita della produzione a 703 kg pro capite rispetto ai 667 del 2019. Dal 2010 al 2019 i rifiuti sono calati da 698 kg pro capite a 667.

Nel piano uscente era previsto che il calo della produzione si sarebbe conseguito per il 75% grazie all'applicazione della tariffazione puntuale su tutti i comuni e sul 100% della popolazione. Per varie ragioni, anche spiegate nel piano adottato, questo non è avvenuto. Il piano indica che nel 2019 n. 82 Comuni sarebbero stati a regime con la tariffazione puntuale. Questo dato non si ritiene corretto in quanto alcuni non adottavano un sistema previsto dalle linee guida del decreto ministeriale e altri hanno introdotto il sistema ad anno inoltrato.

Si osserva comunque, anche con riferimento a tutti gli 82 Comuni presi in considerazione dal Piano, come questi abbiano ampiamente superato gli obiettivi di RD (73%) e di rifiuti pro capite non inviati a riciclaggio (150 kg procapite), e abbiano ottenuto anche una buona riduzione dei rifiuti circa -14-15% sul 2010, anno di riferimento nazionale, e -11/-12% sul 2011, anno di riferimento del piano, anche se minore del previsto (539-505 su 673). Sulla base dei dati riportati occorre poi calcolare anche i rifiuti riciclati e quelli non riciclati.

Poiché per legge vi è l'obbligo per tutti i comuni di passare a tariffazione puntuale, i cui i termini sono prorogati alla fine del 2023, si ritiene che i risultati conseguiti dalla parte già passata a tariffazione puntuale debbano estendersi a tutti i comuni e a tutta la popolazione della regione.

Si chiede di prendere i risultati dei comuni a tariffazione puntuale come riferimento base per tutte le previsioni e gli obiettivi, cui applicare le ulteriori misure migliorative, prendendo come riferimento i comuni più virtuosi.

Parere istruttorio

Come già affermato in risposta all'osservazione 1, si ribadisce che la stima della produzione totale di rifiuti urbani è stata elaborata in coerenza con quanto definito dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, tuttora vigente.

Per quanto riguarda il numero di Comuni a tariffa puntuale, si comunica che il conteggio è stato effettuato in base al numero di comuni che hanno formalmente adottato la tariffa corrispettiva puntuale o il tributo TARI puntuale, anche sulla base dei Comuni per i quali ATERSIR ha approvato la tariffa all'utenza ai sensi dell'art. 8 comma 6 lett. d) della L.R. 23/2011. L'osservazione è pertanto respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (51) - 3/13**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale**Sintesi osservazione:**

Si chiede di riportare nel piano per tutti i parametri i risultati dei diversi sistemi di raccolta e tariffazione, esplicitando le caratteristiche dei sistemi individuati e seguendo le linee guida nazionali, in modo da poter individuare fra i sistemi migliori gli obiettivi di piano e indicare, come scelta di piano, a comuni e gestori i sistemi più performanti ai fini di realizzare l'economia circolare.

Parere istruttorio

L'analisi dei costi sui vari sistemi di raccolta, effettuata al capitolo 9 della relazione generale del PRRB, è stata effettuata con l'obiettivo principale di valutare la sostenibilità economica dei sistemi di raccolta attualmente operanti nel territorio regionale, in funzione della presenza o meno di tariffazione puntuale. Si ricorda inoltre che la scelta delle modalità di raccolta è di esclusiva competenza comunale.

Pertanto la richiesta di riportare nel piano per tutti i parametri i risultati dei diversi sistemi di raccolta e tariffazione, esplicitando le caratteristiche dei sistemi individuati, viene respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (51) - 4/13**Osservazione avente contenuto:** Relazione generale

Sintesi osservazione:

Si fanno notare le seguenti discordanze fra obiettivi e quantificazione dei rifiuti:

- nel quadro degli obiettivi e risultati del piano uscente si attribuisce l'obiettivo di legge dei 150 kg pro capite ai rifiuti indifferenziati mentre la legge pone questo obiettivo per i rifiuti non inviati a riciclaggio;
- si pone l'obiettivo del 66% di riciclaggio al 2027 su 3.148.441 ton di produzione che corrisponde a 2.077.971 ton di riciclaggio e a 1.070.470 ton di non riciclato, mentre nei dati per il calcolo dei fabbisogni impiantistici i rifiuti non riciclati al 2027 corrispondono a 973.053 ton dato dalla somma di indifferenziato (629.688 ton), di RD a recupero energetico o discarica (10.075 ton), e scarti delle RD (333.290 ton). Si chiede di chiarire a cosa si riferisce la differenza;
- si indica come obiettivo di piano al 2027 una produzione di 120 kg pro capite di rifiuti non inviati a riciclaggio. Si chiarisce che questi rifiuti sono determinati dalla somma di indifferenziato (629.688 ton) e RD a invio diretto a termovalorizzazione o discarica (10.075 ton). Tale somma pari a 983.128 ton divisa per gli abitanti corrisponde a 143 kg procapite, un quantitativo distante dall'obiettivo dichiarato;
- prendendo le 973.053 ton di rifiuti non riciclati al 2027 e dividendole per gli abitanti previsti si ottengono per quell'anno 217 kg pro capite, un dato non coerente, perché pari al doppio, rispetto all'obiettivo di 110 kg pro capite al 2030.

Si chiede di presentare un quadro coerente fra obiettivi e quantitativi calcolati e si fa notare che prendendo come riferimento per il 2027 la stessa produzione dei rifiuti pro capite dei comuni a tariffa puntuale nel 2019 (598 kg indicati), soprattutto se si escludono quelli non a tariffa puntuale in base alle linee guida nazionali (588 kg da noi calcolati), si ottiene un quadro coerente fra produzione, 80% di raccolta differenziata, 120 kg pro capite di rifiuti non inviati a riciclaggio e 70% di riciclaggio. Rimane una distanza ancora elevata fra rifiuti procapite non riciclati al 2027 (178 kg pro capite) e l'obiettivo di 110 al 2030 del patto per il lavoro e per il clima, ma con una differenza che si abbassa dal 98% al 67% in più.

Parere istruttorio

In primo luogo, per quanto concerne le asserite incoerenze registrate dal Proponente si precisa quanto segue.

Nella tabella 5-1, come chiaramente evidenziato mediante il simbolo “*” riportato in calce, l’obiettivo di 150 kg/abitante è riferito ai rifiuti non inviati a riciclaggio.

Con riferimento alla presunta incoerenza tra obiettivi indicati dal Piano, risultati ottenuti e risultati attesi, si sottolinea che è errato quanto rilevato, infatti è nel documento strategico di Piano che viene superato il disallineamento tra gli obiettivi di prevenzione, raccolta differenziata, riciclaggio e produzione di rifiuto urbano pro-capite non inviato a riciclaggio, evidentemente strettamente correlati tra di loro, affermando che la loro definizione puntuale è conseguente alla scelta dell’obiettivo di raccolta differenziata pari all’80%, assunto dal PRRB coerentemente con il mandato

dell'Assemblea Legislativa e stabilito nel Patto per il lavoro e per il Clima, che costituisce quindi la precondizione per raggiungere gli ulteriori obiettivi.

Il Piano ha quindi coerentemente assunto tale principio, pur evidenziando la necessità di garantire uno specifico monitoraggio per l'obiettivo del rifiuto urbano pro capite non inviato a riciclaggio.

Infine, relativamente al presunto scostamento del valore di rifiuto urbano non riciclato si precisa che, l'applicazione della nuova metodologia comunitaria, come chiarita da ISPRA, porterebbe ad una quantificazione degli scarti a valle delle operazioni di riciclaggio pari al 17% sul totale dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato e considerando tale % di scarti non si rileverebbe alcuno scostamento.

Tuttavia, in coerenza con l'obiettivo di miglioramento della qualità delle raccolte differenziate, il Piano considera invece cautelativamente una riduzione dal 17% al 13% degli scarti, costante per tutto il periodo di validità. In parziale accoglimento di quanto richiesto, le considerazioni relative a quest'ultimo aspetto verranno esplicitate all'interno del paragrafo 8.2 della Relazione Generale. L'osservazione ha infatti permesso di precisare meglio la metodologia di calcolo del tasso di riciclaggio ed è pertanto accolta parzialmente.

Testo modificato

In particolare, l'applicazione della nuova metodologia comunitaria, come chiarita da ISPRA, porterebbe ad una quantificazione degli scarti a valle delle operazioni di riciclaggio pari al 17% sul totale dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

Tuttavia, in coerenza con l'obiettivo di miglioramento della qualità delle raccolte differenziate, il Piano considera invece cautelativamente una riduzione dal 17% al 13% degli scarti, costante per tutto il periodo di validità. (inserire a pag. 151 dopo la frase ...considerato cautelativamente costante negli anni di riferimento del Piano).

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (51) - 5/13

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Prodotti assorbenti per l'igiene.

Finora l'intera frazione è andata a smaltimento in discarica o incenerimento normalmente come rifiuto indifferenziato, salvo pochi casi in cui è stata raccolta separatamente e considerata rifiuto a recupero energetico.

Oggi è disponibile la tecnologia per il loro riciclo e la loro raccolta differenziata risulta facile e non particolarmente onerosa.

Poiché allo stato attuale il riciclaggio di tale frazione risulta più oneroso dello smaltimento occorre intervenire col fondo incentivante per abbassare tale costo al di sotto di quello dell'incenerimento.

Nel piano adottato si afferma di voler "favorire... l'acquisto di pannolini lavabili" da parte delle Amministrazioni locali come azione di prevenzione. Poiché anche in questo caso l'azione tende ad essere più onerosa dell'uso del prodotto "usa e getta" si chiede di prevedere l'intervento del fondo incentivante per renderla economicamente competitiva. Si chiede, pertanto, che venga inserito nel piano e in legge l'obbligo della raccolta differenziata e riciclaggio dei prodotti assorbenti per l'igiene, a cominciare dalle strutture per anziani e bambini, di quantificare i livelli di intercettazione attesi e di programmare la costruzione di almeno 3 impianti da realizzare entro 2 anni con potenzialità di almeno 30.000 tonnellate ciascuno, da dislocare a est, centro e ovest della regione.

Ingombranti

Gran parte degli ingombranti non vengono inviati a riciclaggio, ma a recupero energetico, anche perché il loro costo per la preparazione per il riciclaggio tende ad essere superiore allo smaltimento. Si chiede di rendere obbligatoria la raccolta ed il riciclaggio degli ingombranti, coerentemente con quanto previsto dal decreto 116/2020, rivedendo modalità di raccolta e metodologie e tecnologie di recupero ai fini delle massime rese di riciclaggio.

Si chiede di prevedere l'intervento del fondo incentivante per rendere economicamente competitivo il riciclaggio degli ingombranti, come ogni altra frazione differenziata, rispetto all'uso della discarica e degli inceneritori/termovalorizzatori.

Parere istruttorio

Pur confermando le stime e le previsioni descritte nel piano, in merito al recupero dei prodotti assorbenti per l'igiene, nella Relazione generale è specificato che la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito degli accordi finalizzati a promuovere il recupero di materia, intende accompagnare le amministrazioni comunali verso il riciclaggio dei pannolini.

Relativamente poi alla richiesta di "programmare la costruzione" di impianti per il riciclaggio dei prodotti assorbenti per l'igiene si rileva che non rientra tra le prerogative regionali, ma neanche nazionali, la possibilità di realizzare o di far realizzare, impianti destinati al riciclo di rifiuti. Ciò risulterebbe in netto contrasto con i principi del libero mercato che regola tale materia e sarebbe oggetto ovviamente di contenziosi con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Si precisa inoltre che, a livello normativo, il DM 15 maggio 2019, n. 62 individua i codici EER 180104 e 150203 quali rifiuti in ingresso ammissibili ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona; tali codici allo stato attuale non possono essere computati nella raccolta differenziata in carenza di modifica normativa del DM 26 maggio 2016, quindi, seppur in presenza di raccolta dedicata, tali quantitativi sono ascrivibili, ai sensi del suddetto decreto, alle frazioni neutre. Tuttavia, a parziale accoglimento della richiesta avanzata, verrà inserito all'articolo 18 comma 3 bis delle Norme Tecniche di Attuazione, il divieto di inviare a recupero energetico i prodotti assorbenti per la persona qualora oggetto di raccolte differenziate dedicate attuate dai Comuni.

Per quanto riguarda gli ingombranti e le "altre frazioni" si confermano le stime e le previsioni descritte nel Piano e si rileva che tra le azioni che il Piano si propone per gli ingombranti c'è quella di promuoverne l'avvio ad impianti che eseguono la selezione delle frazioni recuperabili.

Testo modificato

È fatto divieto di inviare a recupero energetico i rifiuti da prodotti assorbenti per la persona oggetto di raccolte differenziate dedicate attuate dai Comuni.

L'attuale comma 4 dell'art. 18 verrà rinumerato come comma 5.

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (51) - 6/13

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Il piano pone il divieto di collocamento in discarica delle raccolte differenziate e in generale del rifiuto urbano.

Grandi quantità di RD stimate in circa 45.000 tonnellate sono inviate a "recupero energetico" invece che a recupero di materia tramite riciclaggio, nonostante questo sia possibile.

Alcune raccolte differenziate multimateriali ed in particolare quella che coinvolge carta, plastica, metalli e legno, comportano scarti fino al 75%, mentre se raccolti separatamente tali scarti scenderebbero consistentemente.

Anche la raccolta stradale del verde risulta comportare l'inclusione di materiale non conforme che spesso ne favorisce l'invio a incenerimento invece che a compostaggio.

Si chiede

- di inserire nel piano il divieto di inviare agli impianti di incenerimento con recupero energetico qualsiasi frazione differenziata suscettibile di essere riciclata in toto o in parte a seguito di trattamento;
- di vietare le raccolte di imballaggi misti che comprendano carta, plastica, legno e metalli;
- di programmare una vigilanza perché raccolte di rifiuti misti non siano spacciate come raccolte di imballaggi misti;
- di eliminare le raccolte stradali del verde perché risultano contenere una elevata quantità di materiale non conforme.

Parere istruttorio

Risulta del tutto evidente che la raccolta differenziata non è il fine ma lo strumento necessario per massimizzare il riciclo/recupero di materia ed attuare, quindi, la gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti. Tuttavia, al capitolo 8 della Relazione Generale, si prevede che vengano inviate direttamente a recupero energetico quelle frazioni che, in ragione delle loro caratteristiche intrinseche, non possono essere effettivamente riciclate, ipotizzando che la percentuale di tali frazioni rispetto al totale di raccolta differenziata si riduca negli anni di validità del PRRB, in attuazione delle azioni del Piano stesso.

Inoltre, come è noto, gli aspetti che attengono all'organizzazione del servizio di raccolta e alla vigilanza non rientrano tra le competenze del PRRB ma sono prerogativa delle Amministrazioni comunali.

Il Piano, quindi, non indica preferenze tra i diversi modelli di raccolta che devono essere scelti dalle singole Amministrazioni comunali anche sulla base di criteri quali la tipologia di tessuto abitativo e produttivo, la morfologia del territorio, i risultati ambientali attesi, i costi del servizio, gli impatti sul decoro urbano.

L'osservazione viene pertanto respinta e si confermano le valutazioni tecniche effettuate.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (51) - 7/13

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Le analisi merceologiche dimostrano che vi sono differenze sostanziali di qualità delle raccolte differenziate fra le diverse modalità di raccolta, i diversi sistemi di raccolta e le diverse modalità di tariffazione puntuale.

Le raccolte porta a porta con tariffa puntuale risultano nettamente migliori rispetto a quelle stradali con calotta e tariffa puntuale, che presentano percentuali di materiale non conforme superiore di 2 o 3 volte e conseguentemente percentuali maggiori di scarti.

Minori impurità significano non solo minori scarti, ma anche minori costi di trattamento.

La maggior parte degli impianti non presentano costi differenziati in base alla purezza merceologica delle frazioni.

Il primo passo è applicare il principio di legge "chi inquina paga".

Occorre differenziare i prezzi in entrata facendo pagare di più i materiali scadenti e meno quelli buoni, in proporzione ai materiali non conformi presenti. In questo modo si crea una giusta differenza di costo che rende economicamente competitive le raccolte migliori spingendo le scelte di comuni e gestori verso forme di raccolta che garantiscono la qualità.

Si chiede:

- di produrre un approfondimento sulle caratteristiche qualitative per sistemi e sottosistemi di raccolta e tariffazione puntuale su tutte le raccolte differenziate, dando indicazioni nel piano per i sistemi che garantiscono una maggiore qualità del materiale, ovvero che portano ad una produzione minore di scarti.

Parere istruttorio

È il caso di ribadire che la definizione delle modalità di raccolta è competenza esclusiva dei Comuni ai sensi dell'art. 198 c 2 lett. c) del D.Lgs. 152/06 e non della Regione o del PRRB.

Per quanto riguarda la proposta di “produrre un approfondimento sulle caratteristiche qualitative per sistemi e sottosistemi di raccolta e tariffazione puntuale su tutte le raccolte differenziate, dando indicazioni nel piano per i sistemi a minor scarti” si ricorda che i Comuni sono tenuti a fornire alla Regione tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi i risultati delle analisi merceologiche. Ciononostante, per avere un quadro completo e sempre aggiornato a livello regionale, si evidenzia che Regione ed ArpaE conducono annualmente analisi merceologiche dedicate a supporto del monitoraggio di Piano, senza con questo volersi sostituire ai soggetti competenti. Tali analisi vengono effettuate tenendo conto dei diversi modelli di raccolta, dell'area omogenea di Piano e della tariffazione puntuale eventualmente applicata. L'osservazione pertanto è respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (51) - 8/13

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

Si chiede:

- di prevedere e provvedere che per il trattamento di tutte le raccolte differenziate vi siano costi differenziati in base ed in proporzione ai materiali non conformi presenti;
- di tener sempre separati fra loro i quantitativi che provengono da sistemi di raccolta diversi, sulla base della qualità.

Parere istruttorio

Rispetto alla proposta di “prevedere costi di smaltimento differenziati in base e in proporzione ai materiali non conformi presenti” si rileva che la proposta non è chiara ed appare di difficile attuazione. Per attuare quanto suggerito, se si è ben compresa la proposta, si dovrebbe realizzare un'analisi merceologica per ogni operazione di scarico presso gli impianti di prima destinazione, soluzione che appare insostenibile dal punto di vista economico e logistico. La stessa valutazione vale per la proposta di “imporre ai gestori di mantenere sempre separati tra loro i quantitativi che provengono da sistemi di raccolta diversi”, basti pensare al caso di un Comune con sistema di raccolta misto per le quali dovrebbero essere eseguite analisi merceologiche sulle frazioni provenienti dal porta a porta e dallo stradale tenendole separate. La proposta è quindi respinta.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (51) - 9/13

Osservazione avente contenuto: Relazione generale, Norme tecniche di attuazione

Sintesi osservazione:

Il piano regionale dei rifiuti è norma subordinata alla legge 16/2015 regionale su rifiuti ed economia circolare.

In questa legge per i rifiuti urbani vengono posti i seguenti obiettivi:

1. produzione dei rifiuti -20-25% sui dati 2011;
2. raccolta differenziata 73%;
3. riciclaggio 70%;
4. rifiuti non inviati a riciclaggio entro 150 kg pro capite.

Il piano adottato pone questi obiettivi:

1. riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;
2. raggiungimento dell'80% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani non pericolosi al 2025 e mantenimento di tale valore fino al 2027;
3. preparazione per il riutilizzo e riciclaggio del 66% in termini di peso rispetto al quantitativo totale dei rifiuti urbani prodotti al 2027;
4. 120 kg/ab anno di rifiuto urbano pro-capite non inviato a riciclaggio al 2027.

Su 4 obiettivi di piano 2 obiettivi risultano peggiorativi rispetto al dettato legislativo. Si chiede di rettificare gli obiettivi 1 e 3 rendendoli coerenti con la legge 16/2015.

Parere istruttorio

La Legge Regionale n. 16 del 5 ottobre 2015, "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge Regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)" fissava gli obiettivi relativi alla precedente pianificazione riferiti quindi all'anno 2020 (cfr. art. 1 c. 6) ed ha pertanto esaurito i suoi effetti.

L'osservazione viene pertanto respinta e si confermano le valutazioni tecniche di Piano e gli obiettivi in esso riportati con tutta evidenza conformi alle disposizioni normative di settore.

Testo modificato

Valutazione finale: respinta

Riferimento osservazione n.: (51) - 10/13

Osservazione avente contenuto: Relazione generale

Sintesi osservazione:

L'osservazione presenta le seguenti proposte relativamente alla gestione dei rifiuti organici:

- adozione del principio di prossimità nell'utilizzo del compost
- obiettivo del 30% per il compostaggio di piccola scala
- prevedere la tariffa puntuale sulla raccolta dei rifiuti organici e verdi
- diffusione dei dati tecnici propri degli impianti
- pianificare un numero congruo di analisi merceologiche e di ispezioni visive (queste molto più semplici) presso i cassonetti delle raccolte stradali
- promuovere la qualità del rifiuto organico raccolto con strumenti incentivanti quali il prezzo al cancello modulato in funzione alle quote di impurità, implementando la distribuzione dei fondi incentivanti ai comuni con i livelli qualitativi più alti.

Parere istruttorio

Si confermano le indicazioni di piano relative all'organizzazione dei sistemi di raccolta. Per la frazione organica si fa riferimento agli obblighi stabiliti dalla legge: secondo le modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte (anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione) oppure raccolti in modo differenziato senza miscelarli con altri tipi di rifiuti. Pertanto saranno mantenuti gli attuali sistemi (raccolta differenziata, compostaggio domestico e/o di comunità) ed ulteriormente sviluppati ed estesi nei contesti territoriali dove le rese di intercettazione sono più basse.

Il PRRB prevede degli obiettivi specifici di incremento della resa di intercettazione, nelle tre aree omogenee considerate (pianura, montagna, capoluoghi-costa), che possono essere attuati considerando tutti i possibili sistemi di raccolta e/o di compostaggio domestico/comunità, in funzione del contesto territoriale e demografico, ricordando che la scelta delle modalità di gestione è in capo ai Comuni.

La normativa prevede attualmente la misura della tariffazione puntuale almeno sul rifiuto indifferenziato; per rendere più corrispettiva la tariffazione puntuale comprendendo anche la raccolta dei rifiuti organici, nel piano è comunque prevista la possibilità di integrare tale modello con la misurazione puntuale della frazione organica, con riferimento ai rifiuti alimentari e con l'obiettivo di avere una quantificazione puntuale e reale e non solo stimata della produzione di rifiuti organici sia di provenienza domestica che non domestica.

In merito al livello di dettaglio dei dati dei flussi effettivi che caratterizzano gli impianti in esercizio per il trattamento della frazione organica, si confermano quelli già presenti nel piano, poichè rappresentano un livello di dettaglio consono e sufficiente per poter stabilire obiettivi, finalità e

indirizzi di piano inerenti alla gestione di questa categoria di rifiuti, in relazione alle disposizioni dettate dalla normativa statale per la pianificazione della gestione dei rifiuti.

Relativamente all'organizzazione delle analisi merceologiche, si ricorda che queste vengono già condotte al fine di definire la composizione merceologica media dei rifiuti urbani (cfr. Quadro Conoscitivo di Piano) e della qualità delle raccolte differenziate.

A parziale accoglimento dell'ultima richiesta relativa alla distribuzione dei fondi incentivanti, verrà inserito uno specifico riferimento al sistema di premialità nelle Norme Tecniche di Attuazione all'articolo 9 comma 2.

Testo modificato

Art. 9 c. 2 NTA: il sistema di premialità per gli ambiti territoriali più meritevoli è definito dall'articolo 4 della L.R. 16/2015

Valutazione finale: accolta parzialmente

Riferimento osservazione n.: (51) - 11/13

Osservazione avente contenuto: Aspetti di carattere generale

Sintesi osservazione:

Osservazione n. 9: Il ruolo degli enti locali: indirizzo e controllo ed obiettivi ambientali.

Con questa osservazione intendiamo mettere in evidenza l'estrema difficoltà di "governo" del servizio gestione rifiuti da parte degli enti locali, in particolare di tutti quelli gestiti da grandi gestori di natura privatistica.

La complessità normativa del settore è notevole ed in continua evoluzione. Le gare d'ambito su grandi bacini portano ulteriori elementi di complessità legati ad aspetti tecnici, normativi, giuridici e di governo. La struttura tecnica di Atersir è dimensionalmente inadeguata e questo ci mette in forte difficoltà. Noi non vogliamo rinunciare al nostro ruolo, che è anche un dovere, di "indirizzo e controllo", ma non siamo nelle condizioni di farlo. Sia chiaro, Atersir dispone di bravissimi tecnici, ma è sottodimensionata e non può esercitare le attività di controllo necessarie, fornirci tutte le informazioni indispensabili ad avere un quadro completo sulla base del quale effettuare le scelte e dettare gli indirizzi, contrapporre all'attività dei grandi gestori (fatta di corpose rendicontazioni e relazioni, proposte ed attività di lobby) una altrettanto forte attività di controllo e supervisione.

La governance pubblica è per sua natura complessa e richiederebbe una attività di coordinamento e affiancamento adeguata. La complessità di governo è accresciuta quando si tratta di enti di secondo livello, nei quali il presidio politico-amministrativo è gioco forza limitato.

Tutto questo ci mette in una situazione di forte debolezza e ci rende incapaci di esercitare il nostro ruolo.

Questa osservazione potrebbe sembrare non inerente al piano rifiuti, ma sappiamo che le politiche per la gestione dei rifiuti non possono riuscire se i Comuni non esercitano il proprio ruolo sui territori.

Se da una parte la gestione dei rifiuti richiede pianificazione, impiantistica e processi industriali, dall'altra essa richiede in modo altrettanto importante che le attività di informazione e comunicazioni arrivino ad ogni abitazione e ad ogni attività produttiva attraverso gli enti locali, per ridurre la produzione di rifiuti, per fare una raccolta differenziata di qualità, per produrre centinaia, migliaia di piccoli progetti nei territori, perché nessuna politica di gestione dei rifiuti potrà riuscire se non sarà pienamente condivisa con le comunità locali. Del resto, i servizi regolati sono considerati "beni comuni" proprio per la loro natura essenziale e condivisa, e noi non vogliamo venir meno alla responsabilità di regolarli e tutelarli, sia per garantire costi sostenibili che per raggiungere gli obiettivi ambientali.

Chiediamo quindi un forte rafforzamento della struttura di Atersir ed una revisione della governance, oltre ad una rivalutazione sull'opportunità di ritornare ad una gestione pubblica del servizio.

Parere istruttorio

Si fa presente che la Regione ha provveduto a rafforzare, per quanto di propria competenza, la struttura di ATERSIR mediante l'aggiornamento del limite di costo a carico delle tariffe dei servizi pubblici con successive Deliberazioni e ha consentito la rimozione dei limiti assunzionali dell'Agenzia. Il rafforzamento dovrà pertanto essere ora attuato dai Comuni.

Ciò premesso, l'osservazione, come riconosciuto anche dal soggetto che l'ha proposta, non è inerente a contenuti del Piano ed è pertanto non pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente

Riferimento osservazione n.: (51) - 12/13

Osservazione avente contenuto:

Sintesi osservazione:

Norme Tecniche di attuazione - Articolo 13

Si chiede di specificare che si tratta di recupero di materia e di raccolte differenziate

Parere istruttorio

Si tratta di una precisazione che si pone in linea con il contenuto della disposizione.

Testo modificato

Inserire al comma 1 dell'articolo 13 delle NTA, dopo la parola "recupero", le parole "di materia".
Inserire al comma 2 dell'articolo 13 delle NTA, dopo le parole "della qualità", le parole "della raccolta differenziata"

Valutazione finale: accolta

Riferimento osservazione n.: (51) - 13/13

Osservazione avente contenuto: Rapporto preliminare

Sintesi osservazione:

OGGETTO: Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale sul Rapporto preliminare del Piano regionale rifiuti e bonifica siti contaminati PRRB 2022-2027 (art. 13, comma 1, D.Lgs 152/06) – osservazioni.

Gentilissimi,

ringraziando del materiale inviatoci e del quadro conoscitivo così esteso, premettendo che condividiamo gli obiettivi generali espressi nella delibera 643/2021, siamo a suggerire l’inserimento nel quadro conoscitivo di alcuni altri elementi che a nostro avviso potrebbero essere utili alle riflessioni che nei prossimi mesi saremo chiamati svolgere in merito alla pianificazione della gestione dei rifiuti.

Richiamando quanto riportato nella delibera di giunta 643 e nell’allegato denominato “stato di fatto”, ma anche negli altri documenti, esprimiamo le seguenti considerazioni:

- Riteniamo che sarebbe molto utile inserire le sintesi dei bilanci di massa ed energia degli impianti di compostaggio e di biometano, che includano, nella parte dei rifiuti prodotti sia quelli solidi che quelli liquidi, e nella parte relativa ai consumi energetici, anche i trasporti dei rifiuti in ingresso ed in uscita, oltre ai consumi idrici sia di acqua potabile che di falda. Questa richiesta non vuole mettere in discussione la necessità di recuperare tutto l’organico presente nei rifiuti per destinarlo agli impianti di questo tipo, ma consegnare utili elementi di valutazione relativi alla gestione dell’organico, inerenti la qualità delle raccolte differenziate, la necessità di pianificare anche il compostaggio di piccola scala (domestico e di comunità), la produzione di rifiuti speciali solidi e liquidi da parte di questi impianti, oltre a valutazioni gestionali e di dimensionamento degli impianti stessi.

In particolare, la produzione degli scarti prodotti dagli impianti di compostaggio e di biometano, sia solidi che liquidi, rappresenterebbe una base di conoscenza a nostro avviso indispensabile per comprendere le quantità di organico effettivamente riciclate e, viceversa, quelle “trasformate” in “rifiuti speciali”.

- Rispetto al teleriscaldamento, suggeriamo di distinguere quello legato al biometano immesso in rete da quello degli inceneritori, essendo il primo alimentato da fonte rinnovabile, il secondo solo in quota parte (circa il 50%).

- Per meglio descrivere il contesto di riferimento sarebbe molto utile l’inserimento delle analisi merceologiche disponibili, al fine di valutare le differenze della qualità dei rifiuti, e del conseguente tasso di riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuto differenziato, in funzione dei sistemi di raccolta, delle dimensioni e caratteristiche degli agglomerati, o di altre variabili.

- Suggeriamo un approfondimento relativo alla percentuale di riciclaggio dell’organico, che può essere eseguito verificando i rifiuti in uscita dagli impianti di compostaggio e biometano.

- Relativamente alla produzione pro-capite di rifiuti a smaltimento, potrebbe essere utile aggiungere al quadro conoscitivo le “graduatorie”, in termini di kg pro-capite e kg per abitanti equivalenti, dei Comuni, anche come dati aggregati dei diversi gestori, al fine di ottenere un quadro conoscitivo delle migliori esperienze in corso (risultati ottenuti dai comuni più virtuosi e dai gestori più virtuosi). A questo proposito, riteniamo che sarebbe utile avere un quadro conoscitivo che individui i rifiuti non inviati a riciclaggio così come previsto dalla legge regionale, includendo fra questi almeno i quantitativi di rifiuti differenziati inviati direttamente o indirettamente ad incenerimento/recupero energetico.

- In merito alla misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, suggeriamo di inserire, fra le ragioni della bassa diffusione di tale strumento, quella dovuta alla “mancanza di volontà” politica di alcune amministrazioni e quella dovuta alla mancanza di volontà da parte di qualche gestore. Riteniamo inoltre utile verificare i risultati dei diversi modelli di misurazione puntuale.

Per quanto riguarda i costi della misurazione puntuale, proponiamo di inserire i dati di costo pro-capite per ab. e per abitante equivalente dei comuni con e senza misurazione puntuale, suddivisi per sistemi di raccolta e per gestori.

- Pag 21 della delibera di giunta (Obiettivi): sulle analisi merceologiche precisiamo che occorre prevederne molte di più rispetto a quanto fatto nel passato. Ai fini del quadro conoscitivo potrebbe essere utile acquisire le analisi merceologiche effettuate dai gestori.

- Obiettivi 80% di RD e riciclaggio al 70%. Riteniamo che potrebbe essere utile l’inserimento del calcolo dei “rifiuti riciclati” applicando la nuova normativa relativa all’economia circolare. Si potrebbero ad esempio effettuare alcune simulazioni su comuni più o meno virtuosi e con diversi sistemi di raccolta.

- In tema di prevenzione, a nostro avviso occorrerebbe precisare che il recupero di materia viene prima di quello energetico ed inserire il divieto di destinare rifiuti riciclabili a recupero energetico o, in alternativa, inserire il pagamento della quota del fondo d’ambito

richiesto per i rifiuti a smaltimento anche a quelli che, pur essendo raccolti in modo differenziato, vengono successivamente destinati a recupero energetico.

- Sugli impianti di incenerimento/termovalorizzazione per rifiuti urbani: riteniamo che sarebbe utile una sintesi del bilancio di massa ed energia.

Relativamente all’allegato 1 “matrice”:

- Rifiuti: La nuova metodologia comunitaria per il calcolo dei rifiuti riciclati è inserita nella colonna “rischi”. A nostro avviso andrebbe iscritta nella colonna “opportunità”, potendo con essa determinare in modo più chiaro la quantità di rifiuti che vengono effettivamente riciclati, escludendo la quota di RD che si trasforma in rifiuto speciale.

- Energia: pur condividendo di inserire il recupero energetico dei termovalorizzatori fra i punti di forza regionali, riteniamo che lo stesso punto vada inserito nei rischi in quanto tale energia non è solo rinnovabile ma anche fossile. In merito al biometano, inserito nella colonna “opportunità”, suggeriamo di specificare che le “biomasse agricole” siano provenienti “da scarti”.

- Economia circolare e sostenibilità: oltre alla scarsità di competenze nella pubblica amministrazione su acquisti verdi, suggeriamo di aggiungere anche una più generale scarsità di competenze sui temi ambientali e della sostenibilità, almeno per i comuni medio/piccoli.

Anche gli uffici alle politiche energetiche insediati nelle Unioni arrancano, ed è questo un punto di debolezza, ma anche una opportunità.

- Certamente fra le criticità è da inserire la debolezza di Atersir, debolezza dovuta innanzitutto alla carenza di personale, oltre che alla complessità delle procedure, delle normative e del governo di un ente di secondi livello; allo stesso tempo, fra le opportunità, c'è quella di rafforzare la struttura tecnica a servizio dei comuni implementando gli organici e quella di rivedere il governo della parte politica puntando ad un maggiore coinvolgimento degli enti locali.

- Tessuto economico: sulle riqualificazioni energetiche c'è una pressione troppo elevata dettata da provvedimenti a "breve termine", dettata dalle normative nazionali, che si ripercuote sulla qualità degli interventi e del lavoro, e non permette di creare lavoro stabile.

Fra le opportunità la richiesta di provvedimenti di più lunga durata.

Allegato 6, valutazione impatti.

Suggeriamo di porre attenzione alla gestione degli impianti relativamente alle emissioni inquinanti l'aria (controlli sui sistemi di abbattimento). Sul fabbisogno idrico: verificare i consumi idrici degli impianti. Tali consumi potrebbero anche essere inseriti nel quadro conoscitivo. Sull'energia: come già scritto, verificare i bilanci energetici degli impianti. Goal 8: verifica delle condizioni contrattuali nel sistema degli appalti e subappalti (questione certamente molto complessa). Mobilità: ridurre l'impatto dei trasporti, anche verificando se non sia opportuno prevedere impianti più piccoli e più diffusi. Riflessione: come combinare il "principio di prossimità" col "libero mercato"? Possibile regolare il costo di trattamento di alcuni materiali come l'organico?

Allegato 7 schema di monitoraggio.

Suggeriamo l'inserimento della misurazione dei rifiuti riciclabili che vengono inceneriti. In ultimo si suggerisce di inserire all'interno del quadro conoscitivo:

La relazione di Atersir sull'utilizzo del fondo d'Ambito.

Le linee guida della commissione europea riportanti le buone pratiche da attuare sui territori ed il documento di ANCI E-R: "ridurre i rifiuti da prodotti in plastica monouso: Vademecum per i Comuni".

Qualche valutazione relativa alla necessità dell'utilizzo di compost di qualità per contrastare cambiamento climatici e prevenire desertificazione, ed alle difficoltà dell'utilizzo del compost.

Come il nuovo l'MTR incide sulla regolazione del costo dei rifiuti differenziati.

Parere istruttorio

L'osservazione, in cui vengono anche affrontate diverse tematiche non di diretta competenza della Pianificazione regionale in materia di rifiuti, è riferita al Rapporto Preliminare ambientale del PRRB, già valutato nell'ambito della procedura di Scoping di VAS ad oggi conclusa. Di tali osservazioni si è tenuto conto al capitolo 5 del Rapporto Ambientale.

L'osservazione pertanto non riguarda né il Rapporto Ambientale né la documentazione costituente il Piano e pertanto non è pertinente.

Testo modificato

Valutazione finale: non pertinente